STORIA

D' I T A L I A

DEL MEDIO-EVO

DI CARLO TROYA.

VOL. I.

PARTE V. ED ULTIMA.

NAPOLI,
DALLA STAMPERIA REALE
1841.

Aveva creduto di comprendere il presente Discorso nella IV. Parte del I. Volume, la quale perciò sarebbe stata l'ultima. Ma nuove Giunte, da me tenute per necessarie, hanno condotto a tale il Discorso, che ho dovuto separarlo dal resto e formarne la V. Parte. Or questa sarà l' ultima daddovero. Niuno, spero, mi darà biasimo dell' averla pubblicata innanzi l'altra, che conterrà gl' Indici e la Tavola Cronologica, dove additerò i fonti e le autorità de' miei racconti nelle Prime Tre Parti; lavoro necessario a' dotti: ma il Discorso tratta d'argomenti Longobardi, de' quali non è sazia giammai la curiosità dell' universale.

Prego il Lettore di non condannarmi per gli errori sfuggitimi prima di vedere se io gli abbia corretti o no nella Tavola, che ho posta dopo l' Indice de' paragrafi. Avanti tratto dico d'aver errato nel §. CLXXXVIII, ricordando la Zecca di Verona in vece della Zecca di Trevigi.

Col Discorso intorno a' Romani vinti da' Longobardi si termina ogni apparato alla mia Storia d'Italia del Medio-Evo. Il prolungamento di questa tela farà conoscere d'aver ben io risparmiato a' Leggitori ed a me la noia d'alquanti volumi, che avrei dovuto a quando a quando scrivere, se non avessi apparecchiato di lontano le mie fila, per far conoscere i Barbari venuti di secolo in secolo nell'Italia.

DELLA CONDIZIONE

DE'

ROMANI VINTI DA' LONGOBARDI

E

DELLA VERA LEZIONE D'ALCUNE PAROLE

DI PAOLO DIACONO

intorno a tale argomento

DISCORSO

DI CARLO TROYA.

NAPOLI,

DALLA STAMPERIA REALE.

1841.

Uno de' punti, che vuolsi meglio fermare nella Storia d'Italia del Medio-Evo, è la condizione civile de' Romani vinti da'Longobardi. Ad esporre intera ed innanzi tratto la mia opinione, dico senza più che nelle provincie conquistate da'Longobardi gl' ingenui e liberi, ossia i cittadini Romani, perderono (degli Ecclesiastici e de' patteggiati, ovvero di quelli che si diedero a' nemici, parlerò separatamente) ogni ombra di cittadinanza Romana, ogni Magistrato della propria nazione, ogni pubblico uso così del Codice Giustinianeo, come di qualunque altra lor legge nativa. Dico altresì che que' cittadini Romani, di proprietarj ch'essi erano delle terre d' Italia, vidersi ridotti allo stato servile de' Coloni e propriamente degli *Aldii*, genere mezzano fra' liberi ed i servi appo i Germani. Un servo in Germania era privo della sola qualità di cittadino, cioè di guerriero. Non così lo schiavo Romano, che le antiche leggi aveano spogliato di qualsivoglia prerogativa eziandio dell' umanità, sebbene già da gran tempo la religione Cristiana s' andasse tutto dì affaticando per restituire quelle afflitte generazioni alla dignità della natura umana. Il perchè la conquista Longobarda sollevò infiniti stuoli di schiavi Romani ad una miglior

condizione; ma per ora io non debbo trattar di questa, ed il fine della presente scrittura è solo d'esporre le vicende non liete de' cittadini Romani, caduti sotto la potestà d'Alboino, di Clefo e de' Duchi.

So che fin quì gli uomini dotti, dal Muratori fino al Signor di Savigny, tennero contraria sentenza, credendo che Clefo ed i Duchi avessero conceduto la cittadinanza Romana, il godimento delle Romane leggi ed anche il dominio delle terre a' vinti; nè ignoro che molte argomentazioni s'addussero per mettere in luce, se a Dio fosse piaciuto, la durata delle *Curie* Romane, ossía degli *Ordini* o de'Senati provinciali nelle città del regno Longobardo. Pur nuovi ed accurati studj potranno chiarire del tutto un argomento, che oramai s'avea per manifesto e per non più degno di miglior esame. A tale uopo sembra dover non poco giovare l'autentica lezione d'alcune parole di Paolo Diacono: il vero nondimeno si può raggiungere anche per altre vie, ciò che io tenterò, notando i principali fatti risguardo alla cittadinanza Romana presso i Longobardi ed i Franchi, stati Signori l'un dopo l'altro d'Italia.

Anni 358 - 418. §. I. *Stabilimenti conceduti dagl'Imperatori a' Barbari nelle Gallie.*

I Franchi Salici aveano passato il Reno, e s'erano stabiliti nelle Gallie verso il tempo di Costanzo Cloro, padre di Costantino. Giuliano Imperatore nel 358 concedè a'Salici di potervi abitare, se fedeli all'Imperio combattessero contro i suoi nemici, ed assegnò loro in qualità di *Gentili* e di *Leti* le terre già da essi occupate nella Tossandria del Belgio. Così vissero per lunga

stagione i Franchi, guerreggiando in favor degl' Imperatori, ed apprendendo la lingua e la militar disciplina di Roma. I Romani costumi ed anche la religione Cristiana penetrarono prima di Clodoveo in mezzo a' que' Barbari; alcuni de' quali si congiunsero in matrimonio con le cittadine Romane de' paesi prossimi al Reno (1).

I Visigoti ottener di poi dall' imperatore Onorio un' altra porzione delle Gallie a titolo di *Federati*, e però divisero come *Ospiti* de' cittadini Romani, chiamati anch' essi *Ospiti*, le terre, a cui si diè il nome di *Sorti* Visigotiche. In tal modo i due popoli abitarono separatamente il medesimo suolo, avendo ciascuno le proprie sue leggi ed i suoi particolari usi. Un' altra porzione delle Gallie toccò a' Borgognoni, che Onorio accolse nel novero de' *Federati* dell' Imperio; ed essi parimenti divennero gli *Ospiti* de' Romani, e possessori delle *Sorti* Burgundiche.

Anni 418-493. §. II. *Childerico e Clodoveo.*

I Franchi Salici, circa l'anno 418, ridussero in iscritto la loro legge (2), diversa dall' altra che indi prevalse appo le tribù de' Franchi detti Ripuarj. Fuvvi chi credette, aver Childerico padre di Clodoveo emendato la legge Salica (3); ma gli antichi prologhi di

---

(1) Storia d' Italia del Medio-Evo, I. 1254.
Io la ricorderò sovente per non ripetere molte delle cose già dette.

(2) Storia d' Italia, I. 1009.

(3) Le Grand d' Aussi, Mémoires de l' Institut, tom. III, pag. 393; Sciences morales.

questa ne attribuiscono l'onore solamente al figliuolo. Childerico dilatò le armi de' Franchi fin verso la Loira; e' tolse la città d'Orleans ad Odoacre, col quale poscia strinse amistà (1), e fece altre conquiste, ma per breve ora, nelle Gallie. Fu quello certamente il tempo, nel quale concedè alle Chiese Cattoliche, tuttochè idolatra, le decime di cui si parla in un *Capitolare* del suo nipote Clotario (2).

Quando gli Eruli ed i Turcilingi d'Odoacre si furono impadroniti di Roma, ed ebber diviso alla maniera de' Visigoti e de' Borgognoni le terre d'Italia, Clodoveo, essendo già caduto l'Imperio d'Occidente, mosse contro i Romani, soggiogandone alcuni con la forza, ed allettandone altri con le pratiche alla sua parte. Qui non entrerò nelle dispute istoriche del Conte di Boulainvilliers e dell'Abate Dubos, rendute famose per l'intervento di Montesquieu, e poi degl' ingegni più nobili d'Europa, nelle quali alcuni affermarono che Clodoveo, a conseguire il dominio delle Gallie, non adoperò se non le violenze o gl'inganni, ed altri se non l'umanità e l'ingegno. Egli nondimeno combattè contro il Romano Siagrio, e l'uccise dopo la battaglia di Soissons; la guerra perciò fu cagione di molti danni a' partigiani del crollato Imperio, ed in principio il vinto Romano ebbe a patirne tutte le calamità.

Troppo vaste per tanto erano, al giudizio di Montesquieu (3), le Galliche terre, nè i Franchi avrebber

(1) Storia d'Italia, I. 1252 e 1267.
(2) Vedi il seguente §. XVIII.
(3) Lib. XXX. cap. 8.

potuto prenderle tutte: ne presero adunque fra' tumulti della guerra ciò che loro piacque, massimamente di quelle spettanti al patrimonio degl' Imperatori, e lasciarono il resto a' Romani antichi possessori. E tosto la città di Reims, ove sedea San Remigio, ed i vicini popoli diedersi a Clodoveo, sì ch'egli signoreggiò in poco d'ora fino alla Senna, mentre Teodorico, Re degli Ostrogoti, scacciava gli Eruli dall' Italia, e ne dividea nuovamente le terre, pigliando pe' suoi le *Sorti* Ostrogotiche.

Anni 493-496. §. III. *La legge Salica del Manoscritto di Wolfembuttel.*

Clodoveo, già padrone delle provincie più nobili, cercò i modi più acconci a rafforzare il suo dominio non solo su' Romani, ma su' Franchi. Prese dunque a riformare la legge Salica, e promulgò i primi sessanta due titoli di quella che trovasi nel Manoscritto di Wolfembuttel, dato in luce dell' Eccardo (1). Niuna traccia si scorge di Cristianesimo in tal Manoscritto, e sì per questa come per altre ragioni ottima sembra la congettura di chi (2) lo tiene per una copia della legge Salica, scritta innanzi al battesimo di Clodoveo.

Egli è vero, che in questa copia di Wolfembuttel scorgesi la signoria del Re allargata fra la Loira e la Foresta delle Ardenne, allor detta la Carbonaria, il che non avvenne se non dopo la sua conversione alla

(1) Leges Francorum et Ripuariorum. Francfort, 1720.
(2) Le Grand d'Aussi, loc. cit. pag. 382-467.

credenza di S. Remigio: ma il copista visse dopo i tempi di Clotario, figliuolo di Clodoveo, e quando trasse da un più antico esemplare la sua copia, segnò i confini del regno quali essi erano a' suoi giorni.

§. IV. *Il dritto Romano chiamato in sussidio della legge Salica da' Franchi.*

Scarsa, ristretta e troppo agreste ancora è questa prima legge Salica di Clodoveo per un popolo giunto al grado, in cui si trovavano i Salici dopo un lungo soggiorno fra' Romani delle Gallie. Laonde opinava il Conte di Buat (1), e con grande apparenza di vero, esser la legge Salica un sì speciale diritto, che non impedisse a' Franchi di chiamar sovente in sussidio il Romano in molti degli svariati usi della vita. Il Codice di Teodosio formava la parte principalissima del Romano dritto nelle Gallie: i Franchi, secondo le occorrenze, ne traevano consiglio e lume così nelle private come nelle pubbliche faccende, cresciute col crescer del regno; a tal modo le leggi di Roma non erano autorità sovr' essi, ma scorta solo ed esempio.

Anni 493-496. §. V. *I Romani viventi a legge Salica.*

Non pochi Romani, e specialmente i soldati di Siagrio, s'unirono per l' opposito a' Franchi, e si fecero Barbari. Clodoveo aumentò in questa guisa l'esercito de' Franchi; ciò che altra volta presso i Geti o Goti

(1) Les Origines de France, IV. 220. Paris 1757.

avea operato spesso, e spesso tentato Decebalo. Nelle Gallie, simiglianti uomini si conobbero dopo Clodoveo, e propriamente, come dirò, sotto il re Dagoberto, col nome d'uomini *viventi a legge Salica*; qualità, che alcuni han voluto negare a' que' Romani, credendo per via d'arbitrarie correzioni degli antichi testi della legge Salica (1) restringerne il privilegio a'soli Barbari Germanici, non appartenenti alla lega de' Franchi.

Sì fatta incorporazione di Romani tra'Salici fu parziale, non generale; nè può risguardarsi altrimenti che come l'effetto d'un favore del Re, o come l'adempimento d'un qualche patto di guerra. Immenso errore fu il giudicare, che i Romani potessero a lor talento lasciar la legge Romana per vivere a legge Salica nelle Gallie. Il popolo de'Gallo-Romani, possessore di terre particolari e diviso affatto da' Franchi, durò ivi fino al decimo secolo, ma sempre nell'abiezione politica da cui per cinque o sei secoli non fu possibile il liberarsi, e della quale or mi farò a favellare.

Anni 493-496. §. VI. *Il* guidrigildo *minore pe' Romani che non pe' Franchi.*

Clodoveo, nato e nudrito fra' Romani e da molti di essi chiamato alla signoria, non altra mercè seppe concedere alla loro nazione, se non il dichiarare che la cittadinanza Romana valesse la metà meno della cittadinanza de' Franchi. Leggesi nel Manoscritto di Wolfembuttel, che il *guidrigildo* pagabile da chi uc-

---

(1) Vedi §. LXXV.

cideva un cittadino Franco fosse il doppio del *guidrigildo* pagabile dall'uccisor d' un Romano *possessore* (1). Anche minore fu il *guidrigildo* pe' Romani che prima di Clodoveo appellavansi *tributarj*, cioè i poveri ed i plebei, debitori della *capitazione* ovvero del *testatico* al fisco imperiale (2). Dugento soldi pagavansi per l' incendio della casa d'un Franco, e soli cento per l' incendio della casa d' un Romano (3): e se il Romano fosse accusato di tal delitto, doveva o trovare alla maniera de' Franchi una schiera di giuratori della sua innocenza, o metter la mano in una caldaia d'acqua bollente (4). Il *plagiare*, ossia il vendere un cittadino Franco per servo, era misfatto di dugento soldi, e di cento il *plagiare* un Romano (5).

Ed ecco; una sola parola della legge Salica distrugge le fondamenta del dritto criminale Romano, surrogando le pene pecuniarie alle corporali, minacciate dalla legge Cornelia de' Sicarj contro gli omicidi; e crea un nuovo dritto politico, sovrapponendo un popolo nobile per la maggior tassa del *guidrigildo* ad un popolo ignobile per la minor tassa. Beffarda fu dunque la concessione d' una cittadinanza Romana presso i Franchi; e quando il grosso de' popoli delle Gallie volle aspirare ad una miglior condizione civile non potè aspirare se non a naturarsi Franco, implorandone la grazia dal Re; la quale si concedè a po-

---

(1) Tit. XL. §. I.
(2) Tit. XL. §. VI.
(3) Tit. XVI. §. III.
(4) Tit. XVI. §. VI.
(5) Tit. XXVIII. §. VI.

chi, non a tutti, altrimenti sarebbe assai presto svanita l'orgogliosa distinzione de' Franchi vincitori e de' Romani o vinti o risguardati come vinti, la quale durò per tanti secoli, prolungando l'avvilimento politico delle razze soggette.

Molti e gravi scrittori han tolto a celebrare la felicità de'Galli rimasti a quel modo Romani sotto Clodoveo, ricordando le infami rapine de'Magistrati dell'Imperio ed i delitti dell'abbominevole Seronato, non che le precedenti fughe de' Romani descritte da Salviano, e soprattutto de'cittadini poveri e plebei, cioè de' *tributarj*, verso il paese de' Goti. Secondo tali scrittori, Clodoveo liberò i Romani da' più indegni balzelli, e fecegli sicuri delle loro proprietà, sì che per opera del nuovo Principe le generazioni degli antichi abitanti conseguirono di poi una invidiabile tranquillità con una onesta ricchezza nelle Gallie. Ma i popoli o non perdono giammai o riacquistano alcuna volta la memoria della passata loro grandezza; e dal potersi chiamare cittadini Romani al veder tassata la propria vita una metà meno di quella d'un Franco, la differenza era grande, per non dir l'oltraggio ed il danno.

Anni 496-510. §. VII. *Battesimo di Clodoveo. Giunte alla legge Salica.*

Dopo aver soggiogato i Romani, Clodoveo si rivolse contro i Bavari e gli Alemanni. Vinseli nella battaglia di Tolbiac, ed assoggettolli al regno de' Franchi. Allora Clodoveo piegò il capo dinanzi a San Remigio, e con la maggior parte de' suoi Franchi ricevè le acque del battesimo. I Vescovi, che in ogni tempo aveano ri-

scosso la venerazione de' Barbari nelle Gallie, ottennero sull' animo de' Franchi la signoría che serbarono per lunga età, e divennero appo essi gl' intercessori pe' Romani. Ciò indusse gli altri Romani, che sulle rive della Loira parteggiavano tuttora per l'Imperio, sebbene privo di capo, a chiamar Clodoveo; esempio imitato, per quanto credesi, dagli Armorici. Così l'avventuroso figliuolo di Childerico distese i suoi drappelli sino alla destra riva della Loira, e si pose a fronte de' Visigoti d'Alarico Re, autore del Breviario, i quali teneano la sponda sinistra di quel fiume.

La vittoria di Vouglè presso Pottieri (Alarico ivi fu vinto ed ucciso) aprì a Clodoveo il cammino verso i Pirenei, ed insegnò a' Romani delle Visigotiche provincie, che la loro vita, grazie al *guidrigildo*, valea la metà meno di quella dell'ultimo guerriero tra' Franchi. Non è questo il luogo a dover cercare, se Clodoveo sottoposti avesse al *guidrigildo* i rimasugli de' Goti non fuggiti dalle Gallie. Certa cosa è ch' egli, quando si vide Signore di quasi tutta la regione dopo il suo battesimo, aggiunse tredici nuovi titoli alla legge Salica (1), senza nulla rimutare nell' obbrobrioso *guidrigildo* pe' Romani.

Anni 510-511. §. VIII. *Crudeltà di Clodoveo contro i parenti.*

Rimaneva solo a vincere i Borgognoni, senza i quali Clodoveo si avrebbe recato in mano la dominazione

---

(1) Epilogus apud Eccardum.

di tutte le Gallie. Ma egli giudicò doversi prima liberare de' proprj parenti, che sovrastavano a parecchie piccole tribù di Franchi, abitanti verso Colonia, non che ad altre, sparse negli spazj tra le bocche del Reno e della Somma. Carariео regnava nel territorio degli antichi Morini, e fu l'uno de'primi a cader sotto i colpi di Clodoveo. Ranacario, il quale risedeva in Cambrai, non seppe schivar meglio le insidie del Salico; Sigeberto ed il suo figliuolo Clodorico ebbero la medesima fine in Colonia. Questi denominavansi propriamente i Franchi Ripuarj, ovvero abitanti delle rive del Reno, che l'Abate Dubos (1) sospettava essere un mescuglio di Franchi Salici e di soldati delle legioni, poste a guardia del fiume; Romani, che nella ruina dell' Imperio s'accomunarono co'Barbari e furono accolti nella loro cittadinanza. Checchè sia di ciò, Clodoveo non godè lungamente del frutto di tante crudeltà, e morendo lasciò divisa la Monarchía tra'suoi figliuoli Childeberto, Clotario, Teodorico e Clodomiro.

Anni 511 - 515. §. IX. *Le Formole d'Angiò.*

Se un minor *guidrigildo* rendea vile il Romano al confronto del Franco, lo stesso *guidrigildo* concedea nondimeno una cittadinanza e la proprietà delle terre, come altresì l'uso delle native sue leggi al Romano. Tra gli effetti di tal concessione fuvvi la durata delle *Curie* o degli *Ordini* di ciascuna città venuta in balía di Clodoveo nelle Gallie. Sebbene alcuni scrittori Fran-

(1) Dubos, Hist. critique, I. 327.

cosi negato avessero la conservazione di tali *Curie* sotto i Franchi, pur tuttavía molti documenti l' attestano, de' quali è più antico ed insigne la raccolta delle Formole Andegavensi, ovvero della città d'Angiò, scoperte dal Mabillon (1). Furono copiate nel 681, ma più d'una volta ricorre in esse la menzione del quarto anno di Childeberto. Se questo Re fu il figliuolo di Clodoveo, come pensò da prima l'illustre scopritore, tali Formole si raccolsero nel 515; se fu Childeberto II.°, appartengono all'anno 578. Sia lecito a me di stare alla prima sentenza, che veggo approvata da' più dotti (2).

Chestanto (così fingesi nella prima formola) si presentò innanzi alla *Curia*, che secondo il costume risedeva nel Foro Andegavense. Ivi erano il *difensore*, il *principale*, il *curatore*, il *maestro de' soldati* ed il *diacono amanuense*. Colui chiese il permesso di registrar nelle *geste municipali* un contratto di dote; al che rispose il *difensore* con tutta la *Curia*, essere i registri aperti al piacer di Chestanto. Dalla finzione d' una formola si raccoglie il vero suo uso; ed in quella già si scorge una gran mescolanza di parole tratte dalla legge Salica, sì come le voci d' *allodio* e d' *ammallare*, ossía di stare in giudizio.

Chi nel leggere una tal Formola, e tutti gli altri documenti ove si parla di *Curie*, non direbbe che queste non fiorissero nel sesto secolo tra' Franchi? Ma

(1) Analecta, tom. IV, stampato nel 1685.

(2) Nouveau Traité de diplomatique, III. 303, 304.

Gerberti, Iter Alamannicum etc. pag. 238. Typis Sancti Blasii, 1765.

erano vani suoni e bugiarde apparenze di cose Romane; il Franco era il vero ed il nobile cittadino in Angiò, tenendovi la preminenza che gli conferivano le vittorie del suo popolo sopra i Romani e sopra i Barbari, nè altro vi poteva il Romano se non contentarsi delle larve d'una cittadinanza, il cui principale diritto era di registrare i contratti ed i testamenti nelle *geste municipali*.

Anni 515-534. §. X. *Leggi de' Ripuarj, de' Bavari e degli Alemanni. I* Tavolarj *della legge Ripuaria.*

Childeberto e Clotario venivano intanto di mano in mano accrescendo, secondo le opportunità, la legge Salica, ma lasciando sussistere il minor *guidrigildo*, vergogna del nome Romano. Il loro fratello Teodorico propagò presso altre genti questa vergogna, quando egli fece ridurre in iscritto, così afferma l'antico prologo pubblicato dall'Heroldo (1), le consuetudini ed i riti de' Franchi Ripuarj. La legge di costoro pose dugento soldi per multa dell'uccisione d'un lor cittadino, e cento sessanta per l'omicidio d'un forestiero o viaggiatore (*advena*) Borgognone, Alemanno, Frisone, Bavaro e Sassone (2); ma soli cento per la strage d'un Romano avveniticcio (3).

Il silenzio della legge intorno alla pena d'aver ucciso un cittadino Romano abitante in Colonia e suddito

(1) Herold. Originum et Antiqq. Germanic. Basileae. 1557.
(2) Tit. XXXVI. §. I, II, IV.
(3) Tit. XXXVI. §. III.

de' Ripuarj, sembra confermare il sospetto dell' Abate Dubos, che i Romani si fossero incorporati quivi nella cittadinanza de' Franchi. Ma, se questa incorporazione avvenne, in assai piccol conto s'ebbe da indi in quà il nome Romano presso i Ripuarj. Perocchè ivi s' affrancavano i servi col permetter loro di gittar per aria un danaro alla presenza del Re; chiamavansi perciò *Danariali*, e diventavano liberi come ogni altro Ripuario (1). Non così degli altri, che dicevansi *Tavolarj* perchè affrancati avanti a' Sacerdoti con le *tavole* o scritture fatte secondo la legge Romana (2), cioè secondo il Codice Teodosiano, col quale appo i Ripuarj vivea la Chiesa (3) come nel rimanente delle Gallie. I *Tavolarj*, sebbene il Codice Teodosiano agli affrancati dinanzi all' altare concedesse piena ed intera la cittadinanza, erano tuttavía di condizione assai minore; nè poteano, pena dugento soldi, presumere di gittar per aria il danaro al cospetto del Re (4): i figliuoli anzi, nati da un Ripuario e da una *Tavolaria*, doveano tenersi come prosapia declinante sempre ad una qualità inferiore (5). Nel paese de' Bavari e degli Alemanni, o degli Svevi occidentali, non v'erano Romani d' alcuna sorta; e però niun motto se ne fece nelle leggi, che Teodorico diè altresì a questi due popoli.

---

(1) Leg. Ripuar. tit. LVII. §. I.
(2) Ibid. tit. LVIII. §. I.
(3) Vedi §. XVI.
(4) Leg. Ripuar. tit. LVIII. §. I.
(5) Eod. titulo. §. XI. Ad *inferiora* declinetur.

Anni 515-534. §. XI. *Leggi* personali e territoriali *appo i Barbari*.

Prescrive la legge de' Ripuarj (1), che se alcun Franco od Alemanno o Borgognone, od uomo di qualunque altra razza, dimorante fra' Ripuarj, fosse chiesto in giudizio, si dovesse difendere non secondo la legge del luogo, ma secondo la sua propria e natía. Ecco un esempio manifestissimo di ciò che presso i Franchi si chiamò vivere a legge *personale* d'un popolo, e non a legge *territoriale* del paese. Grandissimo incomodo fu questo, che forse non potè schivarsi, di dar vigore a tante leggi diverse in un medesimo regno; ed il tempo vie meglio ne chiarì gli orridi effetti, non essendo i Franchi addottrinati nell'arte, con cui sapeano gli antichi Romani o lasciare a' popoli soggiogati una gran parte dell'esser loro civile, o farli tanto Romani quanto i Galli. Non altra scienza nè altro modo aveano le genti d'origine Germanica intorno a ciò se non il *guidrigildo*, graduato con varie tasse, capaci di mantenere la loro superiorità sulle vinte nazioni, e di concedere a ciascuna, volendo, una minor cittadinanza con una orgogliosa protezione.

Anni 534-543. §. XII. *Fine del regno de' Borgognoni*.

Essendo mancato a' vivi Teodorico, il suo figliuolo Teodeberto unissi co' due zii Childeberto e Clotario contro i Borgognoni. La fortuna di Clodoveo non

(1) Leg. Ripuar. tit. XXXI. §. III.

venne meno alla sua stirpe nella nuova guerra, ed in breve i Franchi s'impadronirono del regno illustrato dal legislatore Gondebaldo; poscia i tre Principi sel divisero, sottomettendo Borgognoni e Romani al *guidrigildo*. La legge, che quel Gondebaldo avea dato a' suoi popoli, fu loro permessa da' vincitori, e permesso l'uso del Codice Teodosiano e de'Compendj che se n'erano compilati. Perciò dopo la conquista di quel regno vidersi ad un tempo in vigore negli Stati de' Franchi le loro proprie due leggi Salica e Ripuaria, e quelle de'Romani e de'Borgognoni, come altresì de' Bavari e degli Alemanni soggetti a'figliuoli di Clodoveo. Vienna del Delfinato, Capitale già di Gondebaldo, ritenne i vani onori della *Curia*, e nel 543 Ansemundo ed Ansleubana vi fondarono, *sapendolo questa*, il Monastero di Santo Andrea (1).

Anni 543-560. §. XIII. *Condizione speciale de' Vescovi e degli Ecclesiastici presso i Franchi.*

Teodorico nelle tre leggi da lui promulgate avea stabilito il *guidrigildo* per gli Ecclesiastici secondo il rispetto, che per essi professavano i Franchi. La vita d'un Suddiacono ucciso valeva il doppio che non quella d'un cittadino Ripuario: un Diacono si pagava cinque cento soldi; seicento un Prete, se nato non servo, e novecento un Vescovo (2). Doppia similmente fu nella

(1) *Sciente* Nobili *Senatu* Viennensi. Le Lièvre, Hist. Viennens. pag. 9. Balut. Capit. II. 1433.
Bréquigny - Chartae et Diplomat. Num. 24.

(2) Leg. Ripuar. tit. XXXV.

legge de' Bavari la composizione degli Ecclesiastici (1). Le leggi degli Alemanni punirono l' uccisore d' un Vescovo, come se questi fosse un Duca della lor gente (2).

Noi non siamo sicuri se il testo delle tre leggi di Teodorico ci sia pervenuto com' e' le scrisse. Poco monterebbe per altro far sopra ciò una più sottile disquisizione in questo luogo, sapendosi che tale dopo il battesimo di Clodoveo fu la mente de' popoli soggetti, aver cari e venerare i Vescovi. Clotario rivide le leggi degli Alemanni, e sembra essere stato il Primo di questo nome, cioè il figliuolo di Clodoveo, non il Secondo, al quale nacque il re Dagoberto, che riformolle di bel nuovo insieme con le altre del regno de' Franchi.

Anni 543 - 560. § XIV. *La legge Salica del Manoscritto Schilteriano.*

Nelle Giunte di Clotario I.° e di Childeberto I.° alla legge Salica s'ha parimente, che il *guidrigildo* tassato pe' Vescovi fu di novecento soldi. Così apparisce da un Manoscritto, donde lo Schilter (3) prese una copia della legge Salica, differente in molti e non lievi punti dal Manoscritto di Wolfembuttel. Nella Schilteriana fra le altre cose parlasi della religione abbracciata da Clo-

(1) Leg. Bajuvar. tit. I. cap. VIII, IX, X.

(2) Leg. Alaman. tit. XII.

(3) Thesaurus Antiqq. Teutonic. tom. II.° Ulmae 1727. Vedi tit. LXXVII. §. I. Pe' Vescovi propriamente manca, perchè il testo è lacero in questo luogo; ma il *guidrigildo* d' un Prete è di seicento, e quello d' un Diacono di trecento soldi.

doveo; e però credesi, che in questa copia si fossero con maggior cura descritte le mutazioni fatte dopo il suo battesimo nella legge Salica. Se presti fede agli antichi prologhi (1), Childeberto v'aggiunse quattro suoi titoli, e Clotario dieci; sì che questa n'ebbe novanta tre fino alla novella correzione del re Dagoberto nel settimo secolo.

Anni 543-560- §. XV. *I Convitati del Re nelle Gallie.*

La maggior novità, che risulta dalla Schilteriana, risguarda i Romani, fra'quali or comparisce l'ordine de'*Convitati del Re* (2). Clodoveo forse, già divenuto Cristiano, ad alcuni più nobili o fedeli di sì fatti Romani avea conferito un tal titolo, del quale nondimeno il Manoscritto di Wolfenbuttel non fa niuna parola. Dopo Clotario e Childeberto i *Convitati del Re* conservarono il grado loro nelle susseguenti emendazioni sì di Dagoberto e sì di Carlomagno. La vita d'ognuno di essi ottenne un prezzo doppio di quello che avea la vita d'un semplice *possessore* fra'Romani; grande stimolo a'desiderj ed alle ambizioni di costoro. Gli sterili onori delle *Curie* più non giovarono a' Romani, quando alcuni fra essi ottennero d'entrar nella Corte de' Re. Sol coll'entrarvi, poteano i vinti agognare alcune cariche; il regio favore anzi concedè loro da indi in quà le più

---

(1) Apud Heroldum, pag. 1: et Lindebrogium, pag. 247-248.

(2) Tit. LXVIII. §. VI.

illustri, e sovente anche in pregiudizio de' Franchi; molti de' quali non aveano dimenticato d'essere stati fino a Clodoveo compagni e non sudditi d'un Principe, così nella Germania come nelle Gallie. Ma se i *Convitati del Re* non riuscissero ad ottenere di naturarsi Franchi, la loro vita valea, secondo la Schilteriana (1), la metà meno della vita d'un Franco detto *Antrustione*, ovvero cortigiano e fedele del Re.

Anni 543-560. §. XVI. *Ordini de' Romani secondo la Schilteriana.*

Quì può farsi la numerazione delle qualità diverse concedute a' cittadini Romani dalla legge Salica Schilteriana, senza tener conto de' militari accolti fra' Barbari, e degli altri a cui venne fatto di conseguire la cittadinanza Salica.

1.° I Vescovi, tassati col *guidrigildo* massimo de' Franchi.

2.° I Sacerdoti ed altri Ecclesiastici.

3.° I *Convitati del Re*.

4.° I *possessori*.

5.° I *tributarj*.

Di queste cinque generazioni le due prime non aveano a desiderare la cittadinanza Salica. Già i Vescovi aveano parte ne' consigli de' Re; già sedeano in primo luogo nelle radunanze. Clotario, nel riordinar le leggi degli Alemanni, videsi assistito da trenta tre Vescovi, da trenta quattro Duchi, e da settanta due Conti.

(1) Eod. tit. et paragrapho.

Ed i Vescovi delle Gallie diceano, che la Chiesa vivesse in modo speciale a legge Romana, ovvero secondo il Codice di Teodosio (1), non perchè ciò fosse un privilegio de' soli Ecclesiastici, avendo tutti gli altri Romani ottenuto da Clodoveo e da' figliuoli una propria cittadinanza Romana col pubblico uso del patrio dritto; ma perchè il Codice di Teodosio era pieno di favori e d' esenzioni verso l' ordine Sacerdotale (2).

Anni 543-560. §. XVII. *I* Capitolari *de' Franchi e la legge* Mondana *del Medio-Evo.*

A scemare i danni della varietà di tante leggi *personali* delle nazioni appartenenti al regno de' Franchi, s' introdusse l'uso de' *Capitolari*, ossía delle leggi comuni a tutte. In essi adoperavasi fra le altre formole questa, che sì fatti *Capitolari* avesser vigore sopra *ogni plebe* (3). I *Capitolari* adunque divennero una legge *territoriale*, senza cui non può veramente sussistere uno Stato; e ben presto le molte leggi *personali* di ciascun popolo avrebbervi recato sì nuova e strana confusione da sconvolgersi affatto qualunque concetto di giustizia distributiva. Nè un Borgognone, per cagion d'esempio, avrebbe con la sua legge Gondebalda potuto rovesciare un provvedimento della Salica, ma solo potea valersi della sua quando tacesse quella de' Franchi, ovvero del popolo dominatore. Lo stesso

---

(1) Vedi §. X.

(2) Vedi §. LXIV.

(3) Edictum Chlotarii II. in Concilio Parisiensi V. Anno 615.

vuol dirsi della Romana in confronto della Salica; ed in fatti un Romano in molti casi dovea immergere la mano in una caldaia, senza potersi giovare delle pruove legali del suo patrio diritto. Perciò con troppa larghezza si è sovente interpetrata la qualità *personale* delle leggi appo i Barbari; ed e' sarebbe stato più vero il dire, che prima la legge de' Salici, padroni delle Gallie, poscia i *Capitolari* fossero *territoriali* risguardo a tutte le altre leggi *personali*.

Nondimeno lo Statuto Salico, il Codice Teodosiano ed ogni altra legge così de' Romani come de' Barbari formavano unite insieme un corpo, al quale nel Medio-Evo diessi la denominazione di legge *Mondana*. Ciò era per discernerla dalla *Canonica*, la quale talvolta in Francia ed in Italia chiamossi eziandio Romana, come innanzi dirò, nel significato speciale, che Roma ne fosse l' arbitra unica e la custoditrice. L' essersi non di rado preso il dritto Romano degli Ecclesiastici, cioè quello che restringevasi all' ordine Sacerdotale, pel dritto Romano in tutta l' ampiezza, è stato causa di grandi errori, a svellere i quali poco valgono le più evidenti ragioni e gli sforzi, sto per dire, di molti secoli.

Anno 560. §. XVIII. *Primo* Capitolare *di Clotario I.*

Pruova di ciò che ho esposto fin qui sia il *Capitolare* pubblicato nell' anno 560, dove Clotario I.° provvide non solamente alle *necessità* (son sue parole) de' *provinciali* ovvero de' Romani, *ma di tutt' i popoli soggetti a lui*, che in quel tempo avea nelle sue mani unito la monarchia intera di Clodoveo, come

altresì le conquiste fatte dopo costui nelle Gallie da'Franchi. Volle Clotario, che la prescrizione di trent'anni, purchè principiata in buona fede, valesse in favor degli Ecclesiastici, e confermò le donazioni fatte alle Chiese da suo avo Childerico (1). Ancora dispose Clotario, che in assenza di lui dovessero i Vescovi emendare qualunque condanna de' Giudici fino al suo ritorno; donde si scorge qual fiducia egli ponesse ne' Romani, pervenuti all' onore dell' Episcopato.

Prescrisse finalmente il Re che le cause de' Romani si terminassero secondo le Romane leggi. Ciò erasi fatto fin da' tempi di Clodoveo, ma Clotario, a rimuovere ogni dubbio, volle rinnovarne il comando. E però s' ode più volte nel detto *Capitolare* chiamarsi da Clotario il dritto Romano in sussidio della legge Salica (2): sì che ragionevolmente sembrò ad Agatía, storico Greco, il quale scrivea negli anni per l' appunto di Clotario, che i Franchi vivessero cogli ordinamenti, co' costumi e con le leggi de' Romani (3). Poco il Re sopravvisse al famoso *Capitolare;* laonde la Monarchia tornò a dividersi fra quattro suoi figliuoli, de' quali Sigeberto ebbe l'Austrasia, e Gontrano il regno conquistato su' Borgognoni.

---

(1) Capit. Chlot. §. XI.

(2) Vedi §. IV.

(3) Lib. I, Histor. cap. 2. Edit. Niebhur, pag. 17. Bonn, 1828, in 8.°

Anni 569-573. §. XIX. *Alboino in Italia.*

Già negli ultimi anni di Clotario i Longobardi, collegatisi con Narsete, avevano assaggiato l'Italia. La ferocia de' costumi e l'indole disumana fecero, che Narsete dovesse rimandar sì tristi ausiliarj nella Pannonia, dove teneano la sede. Ma dopo alquanti anni Alboino, Re loro, decretò di porre a cimento la fortuna delle armi ne' paesi di quà da' monti. L'Italia, mal difesa da' Greci, a' quali piaceva chiamarsi Romani, tremò all'aspetto d'Alboino scendente dalle Alpi Giulie in compagnia de' Sarmati, de' Bulgari, de' Gepidi, de' Sassoni, degli Svevi od Alemanni, de' Pannonj e de' Norici. Paolino d'Aquileia non sostenne d'aspettar l'arrivo di que' fieri nemici, e con tutto il tesoro della sua Chiesa riparossi nell'isola di Grado. Onorato di Milano fuggì col suo Clero e con molti Milanesi, come attesta San Gregorio (1), in Genova. Breve fu la vita d'Alboino, inteso più ad espugnar le città d'Italia, che a dare stabili ordinamenti alle provincie da lui conquistate. Un tratto generoso di lui fu nondimeno trasmesso alla posterità, dell'aver egli confermato Felice, Vescovo di Trevigi, nel possedimento delle terre spettanti a quella Chiesa, mercè un diploma che alcuni credettero favoloso (2), e che altri difesero valorosamente come vero (3). I popoli d'Italia, se credi a Paolo Diacono, erano

(1) Lib. III, epist. 30. *Multi*, coacti barbaricâ feritate....

(2) Maffei, Verona illustrata, lib. XI.

(3) Canonico Rambaldo de' Conti Azzoni Avogaro, negli Opuscoli di Calogerà, tom. IX.

cresciuti a guisa di biade (1), tuttochè una ferocissima peste avesse orridamente disertato la nostra penisola e soprattutto la Liguria (2).

Anni 573-574. §. XX. *Clefo.*

Il tesoro che Alboino congregò dalle spoglie d'Italia cadde nelle mani di sua moglie Rosmunda, e poscia in quelle de' Greci di Bizanzio. Clefo regnò dopo Alboino per soli diciotto mesi, ed in sì breve spazio di tempo molti possenti fra' Romani, che non ebber vigore a combattere o senno a fuggire, spense con la spada, narra il Diacono (3); molti caccionne fuori d' Italia. Paolo non dice qual fosse il numero de' cittadini paragonato con quello de' Coloni, degl' *inquilini* e degli schiavi Romani; ma chi non ignora quanti *latifondi* s' allargassero allora in Italia occupati da' nobili, e spezialmente dagli officiali Greci venuti di Bizanzio e dell' Asia, non che dalle Chiese e dalle *Curie*, comprende assai di leggieri le funeste facilità con cui Clefo potè condurre ad effetto i suoi disegni d'impadronirsi delle terre vacanti per le morti, per gli esilj, per la ritirata de' possessori Greci e per le fughe volontarie de' Vescovi e de' nobili.

(1) Lib. II, cap. 32.
(2) Paul. Diacon. lib. II. cap. 4.
(3) Idem, lib. II, cap. 31.

Anni 575-576. §. XXI. *I Romani divisi fra ciascun Longobardo e fatti* tributarj *di ciascuno.*

Gli altri nobili e cittadini Romani, turba già estenuata, non poteano più provarsi a fare schermo contro l'impeto de' Duchi, succeduti a Clefo; allora la *cupidigia* di costoro, secondo scrive il Diacono (1), li sospinse a trucidar molti di que' nobili, ed a dividere il *rimanente* in porzioni fra ciascuno d'essi Duchi e di tutti gli altri Longobardi, a' quali ne' diversi Codici delle Istorie di Paolo si dà il nome ora d'*Ospiti (hospites)* ed or di *nemici (hostes)*; parole che ben possono variare pel suono, ma non pel significato, infausto sempre al vinto. I nobili e gli altri cittadini Romani divisi a tal modo fra ciascuno de' Longobardi, *Ospiti* o *nemici* che debban chiamarsi, *furono creati tributarj* (ecco la frase di Paolo (2)) per la prima volta dopo Romolo e Numa, essendo stati costretti non a divider le terre, come aveano fatto successivamente cogli *Ospiti* Eruli ed Ostrogoti, ma sì a dare il terzo de' frutti o delle raccolte del suolo d'Italia in balía di ciascun Longobardo, a cui toccarono; in balía di ciascun privato Longobardo, io dico, e non del pubblico governo e reggimento tenuto da' Duchi nel regno.

Così fu colpita in prima la Romana cittadinanza nelle sue sommità da Clefo, e così poscia ella venne meno per effetto della divisione fattane da' Duchi nel

---

(1) Lib. II, cap. 32.

(2) Reliqui *Tributarii efficiuntur*: lib. II, cap. 32.

settimo anno dopo l'arrivo d'Alboino, cioè nel 576. Nè questo a' Duchi bastò: Gregorio Turonese e Paolo Diacono raccontano con ugual sentimento d'orrore la strage ordinata da' Duchi; uccisi i Sacerdoti, spogliate le Chiese, rovesciate le città e spenti gl'interi popoli nelle regioni, di cui non s'era insignorito Alboino: ma niuna differenza fuvvi tra le provincie di prima o di seconda ed anche di terza conquista fino a' Duchi; niuna differenza risguardo al tributo del terzo de' frutti. E però Paolo conclude i suoi tristi racconti, affermando che con tali arti la massima parte d'Italia cadde in potestà de' Duchi, e si vide soggiogata da' Longobardi.

Anno 576. §. XXII. *I due modi, co' quali potea concedersi la cittadinanza Romana.*

Due modi aveano i Longobardi a far salva la cittadinanza Romana, se avessero voluto, seguitando l'esempio de' Franchi; modi che riuscivano entrambi alla tassa del *guidrigildo.*

1.° Un *guidrigildo* uguale tra Romani e Longobardi; nella qual supposizione i Romani sarebbero divenuti cittadini e guerrieri Longobardi, uguali ne' dritti e nella stima. In tal caso vi sarebbe stata incorporazione compiuta dell'una cittadinanza nell'altra, sì come avvenne ad alcuni soldati Romani accettati da Clodoveo fra' Salici, e forse a' legionarj del Reno che Dubos credeva essersi al tutto incorporati co' Ripuarj.

2.° Un *guidrigildo* minore e simile a quello, che i Romani ebbero da Clodoveo. Allora in Italia vi sarebbe stato come nelle Gallie un popolo nobile sopra

un popolo ignobile. Tutto in Germania, e già più volte il narrai (1), tutto era compreso nel *guidrigildo*: la nobiltà e gradazione de' cittadini fra essi; la maggioranza di tutti loro sugli *Aldii* e su' servi; la preminenza del Germano vincitore su' popoli vinti, ed anche, ma in ultimo luogo, la tutela degli stessi vinti, se al Germano piacesse conceder loro una cittadinanza. Un Longobardo, uccisor di un cittadino Romano, certamente non sarebbe stato punito con la legge Cornelia de' Sicarj; e senza il *guidrigildo* avrebbe potuto impunemente correre addosso a' vinti, o dar di piglio nelle loro sostanze. Il Tedesco Heroldo, dotto pubblicatore delle leggi de' Barbari, scrivea nel 1557 (2): *Grande autorità e massimo imperio ebbero i nostri maggiori sulle genti straniere. Indizio ne sia la stirpe togata de' Romani, ovvero de' padroni delle cose, che il Germano contener seppe con severe leggi, riputandola in tutto inferiore, tanto per lo stato e la condizione, quanto pe' dritti.* Così egli dicea con sorriso Longobardo, sì, ma con pienezza di storica verità.

(1) Storia d'Italia, I. 491, 492, 555, 605, 925, 1012, 1311.

(2) Quanta (majorum nostrorum) adversus gentes exteras omnes fuerit auctoritas imperiique magnitudo (hae leges) declarant: quod maximum fuisse argumento est Romanos ipsos, rerum scilicet dominos gentemque togatam, legibus severioribus nostris coercitam Franco et conditione et statu et jure in omnibus tunc habitam inferiorem ».

Heroldi-Originnm Germanicarum. Basileae,in praefatione ad Iohan. Elect. Trevirens. 1 septemb. 1557.

Libro, che Muratori non potè vedere. N' ebbe solamente l'Indice, tratto da un esemplare della Biblioteca Archinto (Murat. praefat. ad LL. Longg. pag. 6.).

Anno 576. §. XXIII. *I Duchi Longobardi non concedono alcun* guidrigildo *a' Romani.*

Ora niun *guidrigildo* si vede tassato pel Romano da' Duchi: essi dunque niuna cittadinanza gli concedettero. Nè per questo i Duchi aveano a promulgare un Editto; bastava il volerla concedere, dandone i comandi allo stesso modo, col quale imposero il tributo del terzo de' frutti. Scrissero i Duchi o no una legge intorno a questo tributo? Paolo nol dice, nè io il so; ma il tributo s'introdusse certamente per una delle loro consuetudini, che chiamavansi *Cadarfrede*. La traccia del *guidrigildo* cittadinesco pe' Romani, se i Duchi l'avessero conceduto, si troverebbe nelle leggi di Rotari, dove non si trova. Il *guidrigildo* appo i Longobardi non era stabile in una certa quantità di danaro, come appo i Salici, negli omicidj volontarj; ma lasciavasi all'estimazione del Giudice, secondo i varj gradi cittadineschi dell'ucciso, alla famiglia del quale si pagava (1). Solo negli omicidj a difesa, per quanto attesta Liutprando (2), v'erano le *cadarfrede* che ponevano una multa stabile pe' varj ordini delle persone ammazzate. A'Duchi perciò sarebbe stato mestieri statuire in qual proporzione stimar si dovesse negli omicidj volontarj la vita d'un Longobardo e d'un Romano; se per una metà, se per due terzi, o per più o per meno: ciò che neppur si dice nelle leggi di Rotari.

(1) Ut quisque *appretiatus* fuerit. Leg. XI. Roth.
(2) Leg. 9. Lib. VI. Liutprandi.

Anno 576. §. XXIV. *Servitù* Aldionale, *in cui caddero i Romani.*

L'assoluta mancanza d'ogni *guidrigildo* pe' Romani dimostra che i cittadini ed i nobili non uccisi e non banditi da Clefo e da' Duchi furono col fatto incorporati servilmente nelle generazioni degli *Aldii* ed anche de' servi Germanici, secondo la maggiore o la minor ferocia de' Longobardi, fra' quali vidersi essi ripartiti. La vita del Romano perciò non fu protetta se non dall'utile de' patroni d' un *Aldio* e de' padroni d'un servo. *Aldii* e servi teneansi come una proprietà fruttifera per quelli, che la difendeano; sì che a' patroni ed a' padroni pagavasi, non alla famiglia dell' ucciso Romano, un prezzo fisso per aver loro ammazzato l'*Aldio* ed il servo, a titolo di rifacimento del danno. Male da qualche scrittore un tal prezzo fermo chiamossi *guidrigildo*, ciò che fu cagione di non pochi traviamenti nella Storia de' Longobardi.

Anno 576. §. XXV. *Peculio degli* Aldii *e de' servi.*

Quando in Germania gli *Aldii* ed i servi aveano consegnato ciò ch'essi erano tenuti di dare al patrono ed al padrone (1), altro a far loro non rimaneva, e pigliavano per se i frutti della terra da lor coltivata. E però a'giorni di Tacito poteva essere abbondante, anzi ricco, il peculio d'un *Aldio* e d'un servo di là dal Danubio; lo stesso avvenne poscia in Pannonia, ove i Longobardi fermarono il piede. Le restrizioni, delle

(1) Vedi §. XXVIII.

quali parlerò innanzi, poste da Rotari al godimento del peculio (1), dimostrano che prima con maggiore ampiezza lo possedevano gli *Aldii* ed i servi nell' età de' Duchi, la quale più di tutte ritrasse in Italia i Longobardici costumi di Germania e di Pannonia. Pur fin nell' ottavo secolo vedremo esempj di Coloni assai ricchi, e possessori di servi (2). Ma la ricchezza del peculio non conferiva la cittadinanza e la milizia; i liberti, se credi a Tacito, erano in Germania poco meglio che servi, nè aveano giammai alcun grado in casa e meno assai nel Comune (3). I Romani perciò, ridotti all'*Aldionato*, poterono conservar sotto i Duchi un copioso peculio, non l'onor della cittadinanza o della spada, perchè privi di *guidrigildo*. Appo i Franchi eziandio, nel secolo stesso de' Duchi Longobardi, giunsero i servi a possedere non piccol patrimonio (4).

Anno 576. §. XXVI. *Gli* Aldii *Germanici.*

Gli *Aldii* Germanici debbono in qualche modo paragonarsi con quelli tra' Coloni ed *inquilini* Romani, che non erano schiavi, sebbene conficcati alla gleba. La voce *Aldii* non valea se non *Tenitori: Tenitori*, cioè, delle terre date a coltivo, sì come più acconciamente d'ogni altro dichiarò il Conte Cesare Balbo, la dottrina e lo zelo del quale diè grandi aiuti ed aprì non so-

(1) Vedi §. XCIV.
(2) Vedi §. CLXXII.
(3) Tacit. Ger. §. XXV.
(4) Vedi §. XLIX.

lite vie agli studj della patria istoria. In Germania gli *Aldii* stavano in mezzo fra la servitù e la libertà civile. Dalla servitù passavasi all'*Aldionato*, ciò che in Italia non si potè più ottenere senza una scrittura; ed allora i padroni del servo diventavano patroni di lui, fatto *Aldio* (1). Ma dalla qualità di guerriero e di cittadino Longobardo si discendeva sovente all'*Aldionato* per molte cagioni di civico digradamento, fra le quali erano principalissime il giuoco, la crapola e le multe da pagarsi pe'delitti commessi, ed in ispecie i *guidrigildi* per gli omicidj volontarj. Ne' secoli seguenti si fatto digradamento *Aldionale* si chiamò, soprattutto in Francia, *minorazione della persona* (2).

Anno 576. §. XXVII. *I* Terziatori *e gli* Ospiti *servili.*

Nel Ducato di Benevento al nome d'*Aldii*, ovvero di *Tenitori* delle terre, prevalse l' altro più acconcio ed evidente di *Terziatori*. Procedea questa parola dal tributo del terzo imposto da' Duchi; e, sebbene questo si fosse indi mutato e rimutato secondo i tempi ed i luoghi e la volontà de' patroni, si conservò nondimeno il nome presso i Beneventani. Sicardo, Principe di Benevento, pubblicò nell'836 un *Capitolare* (3), nel quale i *Terziatori* si veggono allontanati da ogni officio della milizia, ovvero della cittadinanza Longo-

(1) Leg. 239. Roth. Leg. 14, lib. VI. Liutprandi.

(2) Amoindrissement de la personne.

(3) Camillo Pellegrino: e Murat. Sc. Rer. Ital. tom. II. part. I. pag. 256. e segg.

barda, e tenuti per indegni di sposare la donna libera ed ingenua. Io mi varrò sovente del nome di *Terziatori*, alla Beneventana.

Un' altra denominazione corse nel Medio-Evo, quella cioè d' *Ospiti* e d'*Ospizj*, ma con significato affatto diverso dal primiero, in cui l'usarono sventuratamente i cittadini Romani, costretti a dividere in qualità di *Ospiti* le terre cogli *Ospiti* Visigoti, Borgognoni, Eruli ed Ostrogoti. Quando cadde l'Imperio di Occidente cominciò il significato di tal voce ad intristirsi, ed a diventar servile. Gran suppellettile d'esempj raccolse per la Francia il Ducange dall'anno 769 all'anno 1355; da' quali si scorge che *Ospiti, Ospizj ed Ospitatici* furon vocaboli dinotanti o i servi o le dimore de'servi, ed eziandio alcuni dazj pagati da' Coloni e da' servi (1). Risguardo all' Italia mi basta per ora il ricordare che Arechi, Principe di Benevento, fermò co' Greci di Napoli una pace (2), nella quale chiamansi *Ospitatici* non quei dazj, ma le terre lavorate da' *Terziatori*, ovvero dagli *Aldii*.

Anno 576. §. XXVIII. *Concetto che i Germani aveano del tributo.*

Quì giova dichiarare il concetto che i Germani aveano d' ogni tributo. Servile si riputava da essi qualunque obbligo di dare a chicchessia una parte de' frutti della terra; e la servitù altro non era se non solamente il

(1) Ducange, Voc. *Hospitaticum.*

(2) Camillo Pellegrino; e Murat. Sc. Rer. Ital. tom. II, part. I, pag. 339 et 340.

peso di dovere ad alcuno conseguare alquanto di carne, di grano e di panno. Fino a tal punto, non oltre, giungeva: *et hactenus servus paret.* Sì fatto peso, che oggidì sembra pe' mutati costumi sì lieve, bastava ne' giorni di Tacito ed in quelli de' Duchi a togliere la cittadinanza Germanica, ossía il dritto di portar la spada; sì che presso quelle genti l'aratro di Fabrizio e di Cincinnato avrebbe al certo diminuito i pregj delle loro virtù guerriere.

Tributo e servitù valeano lo stesso fra' Barbari. Nè in altra guisa i Germani occupavano il dominio delle terre d'un popolo vinto se non al modo nativo d'imporre un tributo su'frutti della terra (1). Massimo segno di vittoria nell'antica Germania era, per attestato di Plinio (2), il ricever da' vinti un pugno di erba divelta dalla terra, quasi accennasser costoro di cedere a' vincitori la stessa terra, nutrice e tomba degli uomini. Così, perdendo con un rito semplicissimo il dominio sovr'essa, i vinti sentivano l'effetto della simbolica eloquenza de' vincitori. *La morte piuttosto che macchiar la nostra libertà, pagando un tributo,* risposero Aggo ed Ibbo, primi condottieri de' Longobardi, a' Vandali (3). Attila, quantunque non uscito da' Germani, fece dire a Teodosio che, avendogli costui pagato un tributo, avea

---

(1) Ager ademptus.

(2) Summum apud antiquos signum victoriae fuit herbam porrigere victos, hoc est terrâ et altrice ipsâ humo et humatione cedere: quem morem *etiam nunc* durare apud Germanos scio (Plin. XXII — IV.). Vedi Storia d' Italia, I. 552.

(3) Paul. Diacon. lib. I, cap. 7.

solo per questo perduto la nobiltà, ed eccolo sottoposto alla servitù degli Unni (1).

Già dissi (2), altro aver sonato la parola *tributario* in bocca de' Barbari ed altro in bocca de' Romani. La legge Salica l'adopera nel significato Romano, cioè nel cittadinesco, avendo essa conservato, mercè il nuovo suo *guidrigildo*, un ordine antico di Romani cittadini, detti *tributarj*: ma quella de' Ripuarj usa tal voce nel significato Germanico, cioè nel servile. Un *tributario* appo essi era un servo, ed il prezzo da pagarsi per la vita di lui al padrone, come per tutti gli altri servi, era di trentasei soldi (3). Tributo parimente appellasi nella legge de' Bavari la prestazione dovuta dal servo della Chiesa (4): e tributo nell'altra degli Alemanni qualunque consegna di pane, di cervogia e di polli che si facesse da' servi alle Chiese (5). Dall'orrore che aveano i Germani pel pagamento d'ogni tributo nacquero le favole intorno all'etimologia del nome de' Franchi, cioè de' liberi ed esenti dal tributo, come interpetrava un Cronista del duodecimo secolo (6): favola fondata sul vero, che i Franchi non ne pagavano alcuno allo Stato sulle terre, salvo solamente il peso d'andare alla guerra.

(1) Storia d'Italia, I. 1175.

(2) Storia d'Italia, I. 1092.

(3) Lex Ripuar. tit. LXII. Vedi su tal legge Potgiesser, De statu servorum, pag. 290. Lemgoviae, 1736.

(4) Servus Ecclesiae secundum *possessionem suam* reddat *tributa*. Lex. Bajuv. tit. I. cap. XIV. §. VI. et passim.

(5) Qualiter servi Ecclesiae *tributa* solvere debeant. Lex Alamann tit. XXII.

(6) Presso Adriano Valesio, Notitia Galliarum, pag. 209.

Rotari del pari usò in significato servile questa voce di *tributario*, nel favellar della casa ove abitavano i servi (1); e Liutprando parlò in ugual modo nelle sue Giunte all' Editto (2). I documenti, onde farò motto di mano in mano, chiamano *tributario* il servo fino a' tempi di Desiderio e di Paolo Diacono. Paolo adunque credette non aver bisogno d' interpetre, allorchè scrivea di avere i Duchi ridotto i nobili Romani a condizione di *tributarj*, non ne avendo egli accennato nè potuto senza errore accennare una in Italia che simigliasse all'altra delle Gallie. Perciocchè la legge Salica tocca de' *tributarj* che v'erano prima di Clodoveo, a' quali egli concedè il *guidrigildo* o la cittadinanza; ed in Italia i Duchi nol diedero a' *tributarj* Romani, che viveano prima dell' arrivo d'Alboino, affatto diversi da' nuovi dell'ordine che crearono essi Duchi dopo la loro venuta.

Anno 576. §. XXIX. *I Romani spogliati del dominio delle loro terre.*

Crede il Signor di Savigny (3), che i Romani divenissero semplici debitori d' un canone, ragguagliato al terzo de' frutti; nè scorge alcuna incompatibilità fra il pagarlo, ed il rimanersi cittadini Romani. Ma i Longobardi non conoscevano ancora nel tempo de' Duchi l' uso dell' enfiteusi nè de' *livelli* alla Romana, che indi

(1) Leg. 257. Roth.

(2) Lib. VI, leg. 6. Liutprandi.

(3) Histoire du droit Romain etc., I. 260, trad. fran. Par. 1839. in 8.°

conobbero, e de' quali non tacerò. E dove poi sarebbe stato il *guidrigildo* cittadinesco di questo Romano, tenuto per semplice debitore d'un canone? Carlo Pecchia, continuatore di Pietro Giannone, mi viene in questo luogo alla memoria; il qual Pecchia, volendo credere alla Romana cittadinanza nell' Italia Longobarda, non dubita d'asserire (1), che i Romani ottennero da' Duchi un *guidrigildo* cittadinesco uguale del tutto a quello de' Longobardi.

Pur e' non è facile il dimostrarlo quanto il dirlo. Se ciò fosse vero, vi sarebbe dunque stata incorporazione piena ed intera della Romana cittadinanza nella Longobarda (2), e però distruzione piena ed intera della Romana, e con essa della legge Cornelia de' Sicarj; ed i nuovi cittadini Longobardi sarebbero stati tenuti al servizio militare come gli antichi. Or come potevano i nobili Romani aversi per cittadini Longobardi, se già erano stati ripartiti fra ciascuno de' vincitori ed obbligati a pagargli un tributo? Si chiami canone questo tributo: egli era canone servile od *Aldionale*, non libero e cittadinesco.

Perocchè l'imposizione del canone tolse agli antichi proprietarj ogni dritto di vendere, donare, ipotecare o di trasferire in altro modo il dominio delle lor terre senza il permesso del Longobardo, a cui si doveva il tributo. La conquista purgò in oltre le terre da qualunque dritto precedente in favore de' terzi per causa d'ipoteche, di successioni e di contese intorno alla proprietà.

---

(1) Storia della G. C. della Vicaria, I. 121. Napoli, 1778, in 4.°

(2) Vedi §. XXII.

Senza questi effetti legali del canone o tributo imposto, vana sarebbe riuscita la conquista; ed in vece d'una porzione de' frutti, la quale doveva essere posta fuori d'ogni controversia, i vincitori, checchè ne dica il Pizzetti (1), non avrebbero acquistato se non una perpetua lite co' Romani, loro *Terziatori*.

Anno 576. §. XXX. *Continuazione*.

Cinque cause, niuna delle quali si può staccare dall'altra, tolsero a' Romani, scampati dal ferro di Clefo e de' Duchi, la loro cittadinanza, e con essa il dominio delle terre. Furono

1.° La ripartizione de'vinti fra ciascuno de' privati vincitori.

2.° L'imposizione del tributo o del canone del terzo de' frutti.

3.° La non imposizione del *guidrigildo* cittadinesco, stimato da' Giudici, e pagabile alla famiglia dell'ucciso.

4.° Il divieto, procedente dal dritto di conquista, che i *Terziatori* astretti alla prestazione del tributo o del canone vendessero, alienassero ed ipotecassero le terre.

5.° L'abolizione, anche procedente dalla conquista, di qualunque dritto de'terzi sulle terre, assoggettate da' Duchi al tributo od al canone.

La spada Longobarda tagliò tutt' i nodi, liberando le terre al modo che farebbe appo noi una vendita giudiziale sotto l'asta pubblica. Il prezzo nondimeno, che oggi si distribuirebbe a'creditori, fu travolto da'vinci-

(1) Antichità Toscane, II. 102. Siena, 1778, 2. Vol. in 8.

tori nelle ragioni della conquista. Non così operarono i Visigoti, che vollero salva qualunque alienazione precedente all'arrivo loro nelle Gallie (1): ma essi, e poscia i Borgognoni divideano la terra per accordo cogl'Imperatori. Gli Eruli dappoi e gli Ostrogoti rispettarono l'essere de' Romani, ed il poteano bene agevolmente, perchè ignoravano l'uso del *guidrigildo*, e punivano l'omicidio volontario con pene corporali, al pari della legge Cornelia: era perciò tanto facile il conservare in una stessa provincia con ugual grado la cittadinanza Romana e la straniera, quanto riusciva impossibile ottenere un tal fine sotto un padrone Germanico, il quale, come faceano i Franchi ed i Longobardi, ponesse unicamente nel *guidrigildo* il dritto di cittadinanza.

I Longobardi adunque occuparono l'eminente dominio

1.° Di tutt'i fondi urbani e rustici e di qualunque sorta, vacanti per le fughe, per gli esilj e per le morti de' Romani e de' Greci;

2.° Di tutt' i fondi spettanti alle Chiese ed alle *Curie*;

3.° Di tutti gli edificj pubblici;

4.° De' boschi, e delle terre incolte o deserte;

5.° De' mobili e de' crediti di chi era stato ucciso od era fuggito.

I fondi vacanti d'ogni maniera furono, per quanto sembra, coltivati o tenuti dagli antichi schiavi Romani, divenuti ora servi Germanici, non che dagli *Aldii* e servi arrivati ultimamente in Italia dalla Pannonia

(1) Leg. Wisig. lib. X. tit. III. Cap. V. Vedi Storia d' Italia, I. 1315.

con Alboino. Del rimanente ho già fatto cenno (1), che il tributo del terzo fu accresciuto e diminuito a senno de'nuovi proprietarj Longobardi, secondo lo stato della maggiore o minor coltura e fertilità delle terre. Il terzo, di cui parla Paolo Diacono, si dee riputare piuttosto un limite messo a' desiderj d'un Longobardo ne' primi giorni della conquista, che una invariabile o perpetua ragione di tributo. Nelle carte del Medio-Evo in Italia si veggono sovente *Aldii* e Coloni, che davano la metà de' frutti a' proprietarj della terra, e che però ebbero il nome di *Mezzaiuoli:* altri davano solo il quarto, i quali appellaronsi *Quartaroli*.

Anno 576. §. XXXI. *Se i Longobardi al tempo de' Duchi abitassero nelle città d'Italia.*

L' antichissimo costume de' Germani del vivere in borgate, dispersi per la campagna, durò appo i Longobardi per lunga stagione in Italia. Niuno ignora in qual modo risguardassero le città come prigioni, ed attendessero ad edificar lontane tra esse le case. Oggi frattanto, per una ostinata preoccupazione del nostro spirito, ci piace credere che i Longobardi ne' primi giorni della loro venuta, quasi obbedissero alle antiche leggi sul *Metato*, si fossero tenuti pressochè a dozzina ciascuno in casa d' un Romano, secondo veggiamo accadere se un esercito passi per alcuna delle nostre città o vi faccia soggiorno. Fuvvi chi giudicò (2), non avere in princi-

(1) Vedi §. XXVII.

(2) Pagnoncelli, Governi Municipali, II. 24. Bergamo, 1823, 2. Vol. in 8.°

pio avuto alcun tetto i Longobardi, e però essere stato mestiere albergarli presso il Romano; ciò che non avrebber potuto fare senza condurvi le mogli co' figliuoli ed i servi arrivati di Pannonia. Ma se a' Longobardi giovò abitare nelle città, o se vi furono posti a presidio da' Duchi, ebbero tutto lo spàzio d'allargarvisi ne' più sontuosi e splendidi palagi, rimasti voti; ebbero l'agio di starsene uniti ed in buona guardia negli edificj pubblici, e di farvisi recare il terzo de' frutti senza correre il pericolo di collocarsi nelle case de' *Terziatori*.

Che i *tributarj*, sopravvanzati alle stragi, abitassero nelle lor case, come dianzi, poco importava certamente a' Longobardi; nè questi, avendo a quelli conceduto la vita, negarono il tetto, come negato aveano la cittadinanza. I Longobardi, se abitavano in città, non tralasciavano d'avere anche in campagna la loro sede: le famiglie più nobili dell' Italia Longobarda discendono da' così detti Lambardi o Lombardi, che ne' seguenti secoli non più viveano in borgate, ma in castelli ed in rocche munitissime fuori delle città. Molti di questi Lombardi si chiamarono altresì Conti Rurali, che sovente infestarono ed afflissero le città: poscia le città divennero più forti ed osteggiarono i Lombardi; ma que' tempi non sono ancora venuti, e negli altri onde ora si parla, i Longobardi si teneano la più parte in borgate nelle campagne vicine alle città.

Anno 576. §. XXXII. *Distruzione delle* Curie, *ovvero degli* Ordini.

Lieve cura per certo essi prendeano delle città ne' primi giorni dopo la loro venuta in Italia: niuna degli

edificj pubblici e delle mura, eccetto in alcune delle più importanti. Assai nota è la legge di Rotari, che punisce (1) coloro, i quali senza permesso del Giudice (tanto erano ancora smantellate le mura) entravano ed uscivano liberamente per quelle a lor posta. Sì fatta legge dimostra, i Longobardi aver già rivolto il pensiero a riedificare ciò che aveano distrutto, acciocchè l'erba non crescesse per le vie solitarie. Le cure, che intorno al mantenimento delle città pigliavano le *Curie* antiche de' Romani, eran cessate sotto i Duchi; e, se alcun lavoro dovesse farsi, commetteasi agli antichi schiavi Romani, or divenuti servi, da' Longobardi preposti a ciascun luogo dell'Italia conquistata.

Presero alcuni scrittori non solo a tenere per certa la cittadinanza Romana del regno Longobardo, ma eziandio la durata delle *Curie*. Noi siamo usi oggidì a risguardarle come sedi antiche di franchigie civili, come ricetti di libertà nell'elezione de' Magistrati e come cagione dello stabilimento o del risorgimento de' Comuni d'Italia dopo il Mille. Pur niuno ignora la miseria delle *Curie*, della quale già favellai (2), nè qui altro soggiungerò, se non quello che dicevane Giustiniano Imperatore, nella sua Novella (3) dell'anno 546, soli ventitrè anni prima dell'arrivo di Alboino. Da questa si ravvisa il bel frutto delle tante leggi del Codice Teodosiano e delle tante Novelle di Teodosio, di Valentiniano e di Maggioriano dettate per tenere i Decurioni avvinti alle lor *Curie*.

(1) Leg. 248. Roth.
(2) Istoria d'Italia, I. 1097-1099.
(3) Novella 38.

Libertà civile chiamavasi a' giorni di Giustiniano il potersi disciogliere da' *nessi* ovvero dalle catene delle *Curie*, o dalla *Curiale fortuna*, come allor si parlava. Innumerabili frodi ordivansi per affrancarsi da tal fortuna, e la recente Novella di Giustiniano ricorda le disperazioni di coloro, i quali amavano meglio rinunziare ad ogni speranza di giuste nozze anzichè vedersi legati dalle *Curiali* catene. Al servizio delle *Curie*, secondo una legge d'Onorio (1) rinnovata da Giustiniano (2), si deputarono per castigo i Chierci maritati. Pochi cittadini soltanto, i quali aspirassero agli onori delle *Curie* od a non leciti lucri, poteano ancor desiderare la prosperità di queste: ma quando le *Curie*, già cotanto deserte sotto Giustiniano, svanirono insieme con la Romana cittadinanza ne'primi anni de'Duchi Longobardi, ciò potè sembrare un insigne beneficio a molti Romani.

Anno 576. §. XXXIII. *Cessazione de' Magistrati Romani.*

Le stesse cagioni, che sradicarono la cittadinanza e le *Curie* dall'Italia Longobarda, tolsero a' *Terziatori* ogni Magistrato e tribunale Romano. Di che avrebbe dovuto giudicare quel tribunale? Al patrono Longobardo spettava difendere il nobile Romano, che gli era toccato in sorte nella seguita ripartizione. Ma quando ancora i Giudici Romani avessero avuto di che giudicar nelle cause de' *Terziatori*, certa cosa è che niuno di simili Giudici trovasi ricordato nella Storia d'Italia fino

(1) Leg. 59. Cod. Theodos. De Episcop.
(2) Leg. 53. Cod. Justin. De Episcop. et Nov. 123, cap. 14.

a Carlomagno. Pur se qualche lite sorgesse intorno al peculio de' *Terziatori* fra essi (nel quale forse andavano comprese le abitazioni loro delle città), e se l'autorità de' patroni rispettivi non bastasse a comporla, crederei volentieri, quantunque niun documento il dimostri, che i Vescovi ed i Sacerdoti Cattolici, oppressi allora e forse infelici più d'ogni altro Romano, fossero invocati spontaneamente come arbitri da quegli *Aldii*. Lo stesso crederei degli antichi Giureconsulti non che de' Decurioni, ed, in loro mancanza, de' semplici Tabellioni o d'altri scribenti: ma questa sarebbe stata giurisdizione volontaria, non contenziosa e necessaria, non conceduta da' nuovi ordinamenti del regno Longobardo.

Anno 576. §. XXXIV. *Cessazione del pubblico uso della legge Romana.*

Nè sarei lontano dal consentire che questi arbitri, ecclesiastici o laici, de' *Terziatori* giudicassero secondo le regole del patrio dritto Romano; del che non curavansi nè punto nè poco i patroni Longobardi, o privi la più gran parte di lettere, o non favellanti ancora il latino. Tutto ciò poteva essere, ma non era quel che oggi si cerca; se, cioè, i Longobardi avessero, con Editto o no, conceduto il pubblico uso della Romana legge a' Romani, come fecero Clodoveo nella legge Salica e Clotario I.° nel *Capitolare* del 560.

Trattandosi dell'uso pubblico d'una legge, fatto che proceder dovea unicamente dalla volontà de' vincitori, dev'essere questo fatto dimostrato da chi l'afferma, e con l'evidenza e la brevità con le quali si dimostra il pubblico uso della legge Romana presso i

Franchi. Dico lo stesso intorno alla contenziosa giurisdizione de' Magistrati Romani sopra gli uomini del medesimo sangue Romano; questa non si potea concedere se non da' soli vincitori. La giurisdizione pubblica e necessaria si conferiva in Germania per libera scelta del popolo de' guerrieri: se tale scelta si fosse ristretta in Italia nelle mani d' Alboino, di Clefo e poi de' Duchi non occorre adesso il cercarlo: egli è sempre vero tuttavía che qualunque fosse l' autorità donde al tempo de' Duchi pendeva l' elezione de' Giudici, non avrebbero senza il permesso di simile autorità potuto i *Terziatori* avere alcun Giudice della propria nazione.

Anno 576. §. XXXV. *Religione. Libro* Diurno.

Se in tanta distanza ed in sì gran caligine de' tempi si potesse bene scorgere il vivere di que' *Terziatori*, si vedrebbe che solo negli affari della religione rimase a' vinti una specie di patria Romana. Verso la fine del quinto secolo Cristiano, avevano i Decurioni cominciato ad intervenire nell' elezione de'Vescovi e d' altri Sacerdoti. Precedeva in questo atto ed in altri spettanti alle solennità religiose il *Clero*; seguiva l'*Ordine* o la *Curia*, indi la *Plebe*, ossía il rimanente popolo Cristiano. E però i Pontefici Romani, avendo un lor libro di Formole, presero secondo quelle a scrivere, come scrissero per lunga età dappoi, al *Clero*, all'*Ordine* ed alla *Plebe* intorno all'elezione de' Vescovi, ed a simiglianti negozj religiosi; del che finora non mi è noto esempio più antico d' una lettera di Papa Gelasio al *Clero*, all' *Ordine* ed alla *Plebe* di Brende-

sio (1), in sul cadere di quel quinto secolo. Tali Formole de' Romani Pontefici crebbero di mano in mano per ciascuno degli affari ecclesiastici; furono indi (forse nel principio del nono secolo) raccolte in un libro, quale ora l'abbiamo, chiamato *Diurno*.

I Romani *Terziatori*, tuttochè liberati da' *nessi* delle *Curie*, s'unirono come avanti o in Chiesa o dove poteano per eleggere il proprio Vescovo, allorchè non infieriva qualche persecuzione de' Longobardi, Ariani od idolatri. Ed i Pontefici Romani continuavano (se pur giungeano le loro lettere nel regno nemico) a scrivere con le ordinarie Formole del *Diurno* al *Clero*, all' *Ordine* ed alla *Plebe* delle città cadute nelle mani de' Longobardi, quasi ancor fossero ivi le *Curie*, come a' giorni di Papa Gelasio. L' inflessibilità di simili Formole venne a tale, che Gregorio II.° avendo nel 723 consacrato San Bonifazio a Vescovo di Magonza, scrisse in virtù di quelle al *Clero*, all' *Ordine* ed alla *Plebe* di Turingia; scrisse, cioè, ad un paese posto di là dal Danubio (2) dove non erano state giammai *Curie* alla Romana, e dove l' Imperio non aveva in alcuna stagione tenuto signoría.

Quì dunque nell' elezione de' Vescovi ed in altre religiose occorrenze si congregavano i *Terziatori* al tempo de' Duchi, e quì solo si vedea una fallace apparenza della vita Romana. I Duchi, Ariani la più parte, non vietarono sempre (San Gregorio l' attesta (3)), che s' eser-

---

(1) Conciliorum Labbé-Mansi, VIII. 87.
(2) Ibid., XII. 239.
(3) Dialog. lib. III, cap. 28.

citasse il culto Cattolico, quando cessò la strage de' Sacerdoti. Allora molti Longobardi adoravano il Dio Vodan: molti delle tribù venute con essi perseveravano tuttora nell'idolatría, come i Sarmati ed i Bulgari; da qualcuno de' Gepidi s'adorava forse Zamolxi: ma non mancavano al tutto i Cattolici, fra' quali voglionsi annoverare i Longobardi convertiti da Sant' Ospizio intorno a Nizza (1), e Minulfo lodato da San Gregorio (2). Cattolici parimente si debbono riputare i Norici ed i Pannonj ed altre vicine genti compagne del Re Alboino, alle quali erasi predicato il Vangelo da San Severino. La sorte de' Romani, che divennero *Terziatori* d'un Longobardo Cattolico, riuscì al certo più mite della condizione di tutti gli altri, a' quali toccò un patrono idolatra od Ariano.

Anni 576-580. §. XXXVI. *Lingua latina. Lettere. Vita privata de'* Terziatori.

Il ferro de' Duchi non distrusse l'idioma sì come la cittadinanza de' Romani. Già da gran tempo avanti Alboino, le umane lettere non brillavano di vivissima luce in Roma e nell'Italia. Il Prete *Secondo*, nato in Trento (era già Prete fin dal 565), scrisse la Storia, oggi perduta, de' Longobardi, alla quale per avventura spetta un breve frammento sulla Cronologia, scoperto dal Cardinal Garampi nella Badia di Weingarten. Il Romano *Secondo* non intermise i suoi studj per la venuta de'

(1) Paul. Diacon. lib. III, cap. 2.
(2) Lib. VII, epistol. 26.

Longobardi; e così fece ancora tra gl'ignobili ozj dell' *Aldionato* qualche altro Romano, che avesse amato prima d'Alboino le lettere.

Ad alcuni *Terziatori*, gravati di molti debiti, l'esenzione da' pesi *Curiali*, ed il disgravamento de' loro fondi primieri da qualunque ipoteca rendettero profittevole il tributo del terzo e cara la tranquillità obbrobriosa della conquista, in mezzo alle ruine della patria. Ma gli Ecclesiastici non aveano perduto la rimembranza di Roma e della dignità del nome Romano. Tra gli antichi Magistrati e Decurioni, or *Terziatori*, v'era in oltre chi avea ricche possessioni e splendide parentele nelle prossime provincie d'Italia non conquistate da' Longobardi. A que' disgradati cittadini tornavano in mente non più le miserie, ma gli onori della *Curia*, ed i dritti della elezione libera de' Magistrati; frattanto i Pontefici Romani con ogni loro sforzo chiedeano a' Greci di Bizanzio un esercito per liberare l'Italia. E quegli avari e lontani padroni promettcano tuttodì un esercito dal Bosforo di Tracia, tenendo sempre viva la speme di vicino aiuto, che avrebbe ricongiunto le due porzioni disgregate della penisola, e fatto riabbracciare i fratelli di Roma e di Ravenna con que' di Pavia e di Milano.

In tale aspettativa, che restò sempre delusa, i Pontefici Romani, gli Esarchi di Ravenna e tutte le genti dell'Italia non soggiogata da' Duchi riputavano la generazione Romana caduta sotto lo straniero dominio come la sola e vera posseditrice delle terre soggette al tributo del terzo de' frutti, e come non giammai spogliata della cittadinanza Romana, che che avessero voluto fin qui ed operato i Barbari. Gli stessi *Terziatori*, mentre attendeano l'esercito che o non veniva o veniva sem-

pre male a proposito, nelle domestiche pareti e nelle familiari lettere od in altri privati loro scritti continuarono sotto i Duchi a riputarsi cittadini Romani, ed anche ad usar de'titoli primieri delle dignità perdute; appellandosi per avventura Pretori, Duumviri, Decurioni. Di simili scritti, che perirono, abbiamo indizio sicuro nel frammento cronologico di *Secondo*; ivi si vede segnato l'anno bisestile 580 con le note degli anni così dell'Imperatore Tiberio, il quale avea perduto qualunque dominio sul paese di Trento, e così del Vescovo Agnello. Nè omise il buon Prete di notare, che in quel medesimo anno risedessero in Italia i Longobardi. Altre iscrizioni ci mostrano, che i *Terziatori* segnavano tuttora gli anni con quelli degl' Imperatori Greci.

Tutto ciò non cangiava la sorte de' vinti agli occhi de' vincitori. Bugiarda larva era la cittadinanza Romana, da cui si lasciavano lusingare non solo i più animosi *Terziatori*, ma eziandio i Romani Pontefici e gli Esarchi. E però non dalle scritture (se mai venissero a scoprirsi) de' Romani dell'Italia e conquistata e non conquistata da'Longobardi potrebbe scorgersi la vera condizione di quelli, che caddero sotto la potestà de'Duchi; ma solo da' fatti e dagli scritti e massimamente dalle leggi de' vincitori Longobardi.

Allorchè le stragi ed i saccheggi de' Duchi ebbero un termine, l'*Aldionato* de' *Terziatori* sembra essere omai riuscito meno incomportabile per le crudeltà de' patroni Longobardi, che non pe' loro dispregi de' vinti. *Questi muti ed inermi branchi di Romani diano il terzo de' frutti a ciascun di noi; vivano in tutto il resto e scrivano pure a loro talento, privi di citta-*

dinanza e di spada: tale fu l' intenzione, tale il detto de' Barbari o sazj o stanchi di versare il sangue Romano, e tanto ignari dell' idioma latino quanto pieni di fiducia nel ferro Longobardo. Lo stato civile del vinto racchiudeasi tutto nel concetto, che i vincitori aveano della eccellenza di lor cittadinanza, e nell' altro della servitù di chi non portava una spada; racchiudeasi nel concetto de' Germani risguardo a' dritti nascenti dalla conquista, e risguardo all' onta d' ogni tributo. E se a noi piace chiamar canone il tributo da pagarsi ad un privato nel sesto secolo, mettiamo noi stessi ed il nostro tempo in luogo de' Longobardi e della loro età, quando i teatri furono chiusi e cessarono i pubblici spettacoli cogli altri diletti de' Romani, e quando l' Italia governata dalla spada straniera, non ebbe altri reggimenti ne' primi tempi se non le volontà di vincitori, favellanti una lingua diversa.

Anni 580-584. §. XXXVII. *Dell' affrancare in tempo di guerra i servi Longobardi.*

Pur tuttavolta la gloria dell' antica Roma riscaldava di tratto in tratto anche il petto de' Barbari, come in breve si vide allorchè i Re Longobardi presero il nome di Flavj. Negli ultimi anni de' Duchi, per quanto si può giudicare, dovevano alcuni Longobardi voler apprendere il latino; ed in ciò ebbe forse a travagliarsi qualche *Terziatore*, le cure del quale, aiutate dalla sua perizia nello scrivere, gli ottennero in prima la carica di Segretario, di Notaro e di confidente del patrono: poscia d'essere affrancato, cioè di conseguir la cittadinanza Longobarda. Costume antico di quel popolo fu d'af-

francar gran numero di servi, per eccitarli a combattere virilmente ne' grandi pericoli della guerra: così avvenne a' giorni d' Aggo e d' Ibbo in Mauringa, e così a quelli del Re Lamissio in Germania. Il rito speciale di liberare i servi a cagione di guerre o di simili occorrenze non fu sempre lo stesso; fuori d'Italia si liberavano, consegnando loro una saetta; in Italia s'affrancarono per *impans* ovvero pel voto e pel desiderio manifestato dal Re (1), che alcun servo si manomettesse dal padrone, a causa di pubblica utilità. Muratori credette, non consistere in altro il rito della emancipazione per *impans*, che nel manomettere il servo alla presenza del Re (2).

Qualunque sia stato il rito, non mancò fra' *Terziatori* alcuno, che pel valore mostrato in guerra meritasse di vedersi affrancato per *impans*: ma già da lunga stagione la più parte de' Romani, e mi duole il dirlo, aveano deposto in Italia la cura di trattar le armi, che in niun tempo caddero al tutto dalle mani de' Romani delle Gallie. Vado sospettando perciò, che parziali e non mai generali fossero state le liberazioni de' *Terziatori* per *impans*; dubbio avvalorato dal silenzio di Paolo, sì diligente nel ricordare i fatti d' Aggo, d' Ibbo e di Lamissio: nè sarebbe stato senza pericolo il far combattere in Italia Romani contro Romani al tempo de' Duchi.

---

(1) Qui per *impans*, id est *in votum regis* dimittitur. Leg. 225. Roth.

(2) Murat. ad dictam legem.

Anni 580-584. §. XXXVIII. *Incorporazione di straniere cittadinanze nella cittadinanza Longobarda.*

S' è già narrato (1), che la ripartizione de' cittadini Romani fra ciascun Longobardo non fu e non poteva essere se non l' incorporazione forzosa di tutto il popolo nella servitù Germanica, eccettuando sempre gli Ecclesiastici. Or toccherò d' un altro antichissimo costume de' Longobardi risguardo alla incorporazione che faceano della cittadinanza de' popoli superati nella propria; del che fuvvi notabilissimo esempio a' giorni di Tatone, uno de' predecessori d' Alboino. Vinti gli Eruli (porzione del popolo, che fu il primo Signore d' Italia), Tatone accrebbe l' esercito Longobardo co' guerrieri delle genti da lui domate; laonde fra le schiere Longobarde non s'ascoltò più il nome degli Eruli, perchè oramai confuso col nome de' vincitori. Questi, divenuti a tal modo e più ricchi e più forti, cominciarono ad estendere da per ogni dove la loro fama guerriera (2).

Al dire di Paolo, Alboino congiunse a' suoi per l'impresa d' Italia *molti* delle diverse nazioni, che questo Re od i suoi predecessori avevano *prese* (3), cioè superate. Vero è nondimeno che l' incorporazione de' compagni d' Alboino seguì dopo l' arrivo loro in Italia;

(1) Vedi §§. XXIV. XXX.

(2) Ditiores effecti, *aucto de diversis gentibus, quas superaverant, exercitu*, ultro coeperunt bella expetere, et virtutis gloriam circumquaque protelare. Pauli Diaconi, Lib. I. cap. 20.

(3) *Certum* est tunc Alboin *multos* secum ex diversis gentibus, quas vel alii reges vel ipse *ceperat*, ad Italiam adduxisse. Lib. II, cap. 26.

essendo i Sarmati, i Bulgari, i Gepidi, gli Svevi, i Pannonj ed i Norici venuti, al pari de' Sassoni, col proprio nome, ossía con la propria cittadinanza ed in qualità di confederati; ciò che non può dirsi del nome degli Eruli, disfatti da Tatone. I Longobardi collocarono ciascuna delle compagne tribù in alcuni particolari cantoni d'Italia, ov'esse mantennersi co' nomi di ciascuna fino a' giorni di Paolo Diacono, com' egli attesta (1), e di Carlomagno. Alboino adunque avendo, ad esempio de' suoi predecessori, lasciato il nome a' Sarmati, a' Bulgari, ai Gepidi ed agli Svevi altra volta vinti da' Longobardi, non che a' Pannonj ed a' Norici, presso i quali furono i medesimi Longobardi collocati da Giustiniano Imperatore, non gli assoggettò a niun tributo servile in favor di ciascun Longobardo, ma unì a se i guerrieri di quelle nazioni con vincoli di strettissima lega e società. V'ha nondimeno chi pensa, contro l'opinione del Muratori, essere queste sei tribù venute nella qualità di serve in Italia (2); come se il nome nazionale, di cui esse goderono fin quì, non bastasse ad assicurarci della cittadinanza o non mai tolta o ben presto ad essi riconceduta mercè il consorzio delle armi nella difficile impresa d' Italia; o come se il Longobardo avesse giammai soggiogato i Norici ed i Pannonj con la spada.

---

(1) Paul. Diacon. Lib. II, cap. 26.
(2) Pagnoncelli, II. 64.

Anni 580-584. §. XXXIX. *Partenza de' Sassoni. Unità di legge nel regno Longobardo.*

I vincoli di società degenerarono ben presto in una perfetta e compiuta incorporazione, ma cittadinesca e non servile, quando i Duchi Longobardi compirono la cruenta loro conquista. Perciochè non avendo voluto i Sassoni obbedire a' comandamenti de' Duchi, nè potuto da essi conseguire di vivere secondo il proprio e nativo dritto, uscirono per sempre d' Italia. Molti credono, aver preso que' popoli a disputar di dritti civili e non politici co' Longobardi; ma l' effetto fu il medesimo: ed i Sassoni, sebbene di sangue Germanico, amarono meglio di rinunziare a' vantaggi della vittoria che di consentire alla superiorità politica o civile de' Longobardi.

Basta un tal fatto, che vuol riputarsi uno de' più importanti della Storia d' Italia, per chiarirci della sommessione de' Sarmati, de' Bulgari, de' Gepidi, degli Svevi od Alemanni, de' Pannonj e de' Norici alla volontà de' Duchi Longobardi. E però da indi in quà sì fatte sei tribù ne' pubblici atti e nelle leggi son sempre confuse con la dominatrice tribù de' Longobardi, sebbene ognuna di esse ne' suoi particolari distretti conservasse per lunga età il proprio nome nazionale negli usi quotidiani della vita: intanto non eravi Re o Duca o privato Longobardo, il quale, per effetto del pubblico dritto della incorporazione avvenuta, non s' intitolasse Principe o cittadino della sola gente Longobarda. Drottulfo, nato Svevo, non era servo ma Duca de' Longobardi (1); era, cioè, simile a

(1) Lib. III, cap. 18-19.

coloro, i quali contraddissero a' Sassoni ed incorporarono a se lo stuolo rimanente de' loro compagni stranieri.

Il corpo de' Duchi, ributtando le pretensioni di ciascuna delle tribù conquistatrici ad una particolare cittadinanza, mirò e pervenne all' altissimo scopo di fermare l' unità del regno Longobardo in Italia. Le intestine discordie poteano mettere tutto giorno in pericolo e disfare ad ogni passo l' opera della conquista. I veri fondatori del regno Italico furono i Duchi, già sì crudeli co' Romani; l' aver visto partire con occhio fermo i Sassoni conferì lo scettro ad una sola e forse alla meno popolosa delle tribù venute con Alboino; e, dando un dritto comune a tutte, quantunque non ridotto ancora in iscritto, le costrinse a vivere con una sola cittadinanza ed a contentarsi dell' unico *guidrigildo* Longobardo.

Anni 580-584. §. XL. *Osservazioni sulle sei tribù incorporate ne' Longobardi.*

Nondimeno i Sarmati ed i Bulgari erano arrivati altra volta dal Caucaso in Europa (1); i Gepidi appartenenano alla razza de' Goti (2); e tutti o non conosceano dianzi od abborrivano l' uso del *guidrigildo*. Gli Svevi cogli Alemanni lo avevano in pregio; ma era stabile appo essi (3), non da dovere stimarsi, come presso i Longobardi. Or che dirò de' Norici e de' Pannonj? Che altro eran costoro se non Romani fin da' tempi d' Augusto, i quali divennero cittadini sotto Marco Aurelio e Ca-

(1) Storia d' Italia, I. 314, 315, 320, 321.

(2) Storia d' Italia, I. 276, 277.

(3) Lex Alamannorum, tit. LXVIII.

racalla? S'erano, è vero, mescolati di mano in mano con molti de' Barbari d'oltre il Danubio; pur tuttavía la cittadinanza Romana sempre durò, formando l'orgoglio massimamente della Pannonia, feconda genitrice d'Imperatori.

E però di Romani, ch'essi erano, i Norici ed i Pannonj accompagnatisi con Alboino si fecero in Italia Longobardi. Lo stesso accadde forse a' que' rimasugli de' Goti, che Alboino trovò, e che o vinse od accettò piuttosto, imitando l'esempio di Clodoveo, come amici nel mezzo delle schiere avventatesi contro l'Italia. Mentre si veggono tante diverse nazioni spogliarsi della propria natura ed unirsi tutte in una sola cittadinanza ed in un solo *guidrigildo* al cenno de' Duchi, egli è difficile il supporre che gli stessi Duchi avessero voluto corrompere la loro impresa dell'unità del regno, lasciando a' *Terziatori* od a' vinti d'Italia ciò che non lasciarono a' Romani del Norico e di Pannonia, partecipi delle loro vittorie. Maggior sarebbe stata la maraviglia se le sei tribù seguaci d'Alboino fossero divenute o rimaste serve, perchè vinte in Germania, nell'atto che a' Romani d'Italia s'avesse dovuto lasciare, anche perchè vinti, la loro cittadinanza e la propria legge, ma senza che avessero fatto come quelle alcuna spedizione o conquista in aiuto de' Longobardi, e senza uscir punto delle lor case.

Anni 580-584. §. XLI. *I Vescovi ed i Sacerdoti Romani sotto i Duchi.*

Ho schivato a bella posta fin quì parlar de' Vescovi e degli altri Sacerdoti Romani, contro i quali princi-

palmente si volse la rabbia de' Duchi. La deplorabile narrazione delle crudeltà esercitate da costoro contro il Clero Cattolico e contro i Monasteri non appartiene a questo luogo: ma, dopo moltissime uccisioni e dopo lo spoglio delle sostanze delle Chiese, i Duchi ristettero, e forse perdonarono a' Sacerdoti; ciò che s' arguisce dal vederne alcuni sopravvivere al governo Ducale, come furono Agnello di Trento ed il Prete *Secondo*. San Gregorio scrive (1), avere Iddio tolto che i Sacerdoti Ariani de' fieri conquistatori perseguitassero la fede ortodossa, tuttochè narri non pochi eccessi di crudeltà patiti da' Vescovi, da' Monaci ed anche da quaranta contadini Romani prigionieri, che non vollero adorare il capo di una capra immolata da' Longobardi.

Più la cupidigia de' Duchi e la ragion di Stato, che non la diversità di religione fecero spargere il sangue de' Sacerdoti Cattolici. Ma ben poteano i Duchi, sì come fecero, ucciderli e spogliarli; tenerli per loro servi non mai: ben poteano gli Ariani odiarli quali nemici; non uguagliarli agli *Aldii* ed a' *Terziatori*. Ho già parlato del dominio che i Vescovi Cattolici ebbero sull' animo de' Barbari nelle Gallie prima della conversione di Clodoveo, e dopo; nè debbo tralasciar di rammentare quanta in Germania fosse la potestà d' un Sacerdote, a cui solamente si permettea di battere o di vergheggiare un guerriero; *velut Deo imperante*. Allorchè dunque cessarono i primi furori, le menti de' Longobardi voltaronsi naturalmente a' primitivi costumi Germanici d' onorare il Sacerdote, tenuto per in-

(1) Dialog. lib. III. cap. 28.

terpetre delle volontà del Cielo. Allora i Vescovi Romani ed il lor Clero tornarono in dignità, ed ebbero una cittadinanza; se la Romana o la Longobarda, or ora il dirò: qui solo affermo, e ne son certo, che que' Vescovi non furono riputati presso i Longobardi appartenere all' ordine de' loro servi Germanici.

Anni 580-584. §. XLII. *Romani* Teodosiani *e Romani* Giustinianei. *La legge Cornelia de' Sicarj.*

Quando i Duchi, dopo aver incorporato a se i Romani del Norico e della Pannonia e distrutto la cittadinanza Romana de' *Terziatori*, ebbero ad un tristo silenzio ridotta l'Italia, fecersi a guerreggiare contro que'Franchi, a'quali sovrastava Gontrano, Re di Borgogna e figliuolo di Clotario I.°. Ma tre Duchi Longobardi toccarono una gran rotta, per effetto della quale, narra Fredegario (1), cedettero a Gontrano le città di Susa e d'Aosta. Sì fatto racconto non va esente da qualche difficoltà: Sisinnio che difendeva quelle contrade pei Romani, quando ei le sgombrò, dielle forse a' Franchi per non metterle in mano de' Longobardi; ma se i Longobardi vi dominarono per alcun tempo, i *Terziatori*, ch'essi vi fecero, poterono appo i Franchi riacquistare per dritto di postliminio la perduta cittadinanza Romana. Gli abitanti di Susa e d'Aosta, passati sotto un nuovo dominio, qualunque ne fosse il modo, trovarono il solo Codice Teodosiano permesso da'Franchi, poichè il Giustinianeo non pubblicossi mai nelle Gallie. Or qui vuol farsi l'importante distinzione de'Romani, che chiamerò *Teodosiani*, obbligati a vi-

(1) Fredegar. Chron. num. XLV.

vere col *guidrigildo* della legge Salica, da' Romani *Giustinianei*, che andavano liberi da qualunque *guidrigildo*, come quelli di Roma, di Ravenna, di Napoli e d'Amalfi. La legge Cornelia godea dell'autorità primiera fra questi ultimi; del che abbiamo insigne memoria nella raccolta manoscritta de' Canoni del Cardinal Laborante, illustrati dal Theiner (1), ove si legge la seguente Formola del secolo, in cui fioriva quel Cardinale, cioè del duodecimo.

Il primo di Luglio, a' tempi d'Alessandro Papa e di Federico (Barbarossa) Imperatore, io Lucio professo d'accusar Seio, secondo la legge Cornelia de' Sicarj, *d'aver ucciso Mevio in Roma, nella via tra il carcere Mamertino e la statua di Marte* (2).

Anni 580 - 584. §. XLIII. *Vero stato della quistione intorno a' Romani vinti da' Longobardi.*

Fredegario (3) afferma, essersi conclusa la pace tra il Re Gontrano ed i Longobardi; ben presto violata dal Re Childeberto II.°, nipote di lui, ma rinnovatasi di poi e rimasta salda per lunga stagione. Quando cessò la guerra, buon numero di Romani *Teodosiani* si condussero per cagioni di traffico e per altre in Pavia e nel regno Longobardo; ma quando col volger del tempo i Longobardi si fecer Cattolici e divennero amici di Roma, un mag-

(1) Theineri, Disquisitiones criticae in praecipuas Canonum Collectiones. Romae, 1836, in 4.

(2) Theiner, loc. cit. pag. 420. Ex libro V, part. I, tit. VII. col. 3, fol. 212. Collectionis Cardinalis Laborantis (nell'archivio della Sagrestía di San Pietro).

(3) Fredeg. Chron. num. XLV.

gior numero di Romani *Giustinianei* vennero presso i Longobardi ad esercitarvi o la mercatura od il Sacerdozio: poscia i *Giustinianei* fermarono il piede nell'Italia conquistata e vi presero moglie. Ma quegli stuoli di Romani così *Teodosiani* delle Gallie che *Giustinianei* di Roma, di Napoli e d'Amalfi vissero ivi come stranieri, con un dritto particolare di peregrinità; ed alla Longobarda si chiamaron *Guargangi*.

Or ecco il nodo principalissimo della Storia d'Italia del Medio-Evo, cioè il pericolo di confondere i Romani stranieri o *Guargangi* d'ogni sorta, *Teodosiani* e *Giustinianei*, con la progenie de' cittadini Romani divenuti preda infelice de' Duchi e ripartiti come *Terziatori* fra ciascun privato Longobardo, i quali formavano il grosso della nazione conquistata. L'aver confuso una sì fatta progenie di Romani soggiogati con l'altra de' Romani veri, ossía non soggiogati, ha corrotto i fondamenti della Storia d'Italia. Alessandro Manzoni fu il primo, e ne ottenne gran lode, che osò dubitare, falsi parendogli tali fondamenti, e vana la speranza di trovar la vera nostra Storia, se non si mettesse prima in buon lume la condizione civile de' vinti Romani.

Quel dubitar di Manzoni conduce tosto alla persuasione, che *Aldionale* o servile fosse la lor qualità e condizione sotto i Duchi. Ma dopo i Duchi poterono i *Terziatori* aver di nuovo la cittadinanza Romana, col godimento de' lor proprj Magistrati e col dominio delle antiche lor terre? Sarebbe stato questo un sì gran fatto che dovrebbe dimostrarsi da chi lo crede, non da chi lo nega, perchè s'attiene alla ripartizione de' Romani tra ciascun Longobardo, al tributo imposto da un popolo Germanico ed alla mancanza del *guidrigildo* cittadinesco.

E però tutti conoscono spettar a' primi l'intero carico di provare, che dopo i Duchi fuvvi cittadinanza Romana presso i vinti (o non mai tolta o ridata dopo gl' impeti primi), col possesso de' dritti politici e civili. Più copiosi e diligenti d'ogni altro vennero in questo aringo il Signor di Savigny, il Cavalier Vesme ed il Signor Fossato; egregj uomini, che addussero gran numero di testimonianze da essi giudicate acconce al loro intendimento, ma che forse non parranno, se si prenderà bene a discernere i Romani conquistati da' non conquistati, cioè da'*Guargangi* ovvero *Avveniticci*.

Anno 584. §. XLIV. *Parole di Paolo Diacono intorno a sì fatta quistione.*

Paolo racconta, che il governo de' Duchi cessò dopo dieci anni. Molti erano gli aggravj e le ingiustizie de' più potenti contro i più deboli fra' Longobardi; molti spogli e rapine commetteansi, e non v'era più sicurezza nè scampo in sulle vie; non pochi germi di dissensioni fra' Duchi; e temeasi una confederazione de' Greci co' Franchi. Giudicarono adunque i Duchi, non potersi più reggere senza un Re lo Stato, ed elessero Autari, figliuolo di Clefo, che aveva svenato sì gran moltitudine di nobili Romani. Scelto Autari, continua il Diacono, i malvagi tempi cessarono, e ne succedettero altri mirabili, ne' quali *non più alcuno* (riferisco le sue parole) *angariò ingiustamente altrui, nè lo spogliò; non furonvi più furti nè latrocinj; ciascuno andò sicuro e senza timore dove gli piacque* (1). Ma bene il Diacono ebbe cura nella ru-

(1) Lib. III, cap. 16.

brica del Capitolo, dove toccò d' un viver sì lieto, di farci sapere ch' e' parlava, e non d'altro parlava, se non *del tempo d'Autari* (1).

Per la ristorazione del regno, scrive Paolo, i Duchi diedero tutta una metà delle loro sostanze agli usi del Re, acciocchè questi potesse alimentare se stesso e tutti coloro, i quali aderivano a lui e prestavangli ossequio, servendolo in varj officj. *I popoli* NONDIMENO soggiunge lo Storico (2), AGGRAVATI *dagli* OSPITI *Longobardi*, PARTIUNTUR; la quale ultima parola non posso voltare in italiano, poichè in latino è buono l' uno e l'altro senso di essa o dell'*esser divisi* o del *dividere*. Seguitando questo ultimo senso, non si comprenderebbe che cosa mai avesser diviso i popoli *aggravati* dagli *Ospiti* Longobardi; appigliandosi al primo, i popoli *aggravati* furono in nuova maniera divisi che non dianzi, e però crebbe il loro *aggravio*, mercè un nuovo sorteggio di quelli, che rimasero nell' altra metà delle sostanze non cedute da' Duchi ad Autari. Nè certamente i vinti Romani altro poteano fare in principio se non obbedire, tremando nell' ascoltare il nome d'un figliuolo di Clefo; esser divisi una volta in un modo come *Terziatori*, ed una seconda ed anche una terza in un altro modo, se ciò tornato fosse in grado a' vincitori.

Questo è il significato più aperto del PARTIUNTUR di Paolo, ed il solo donde si possa ritrarre alcun bar-

---

(1) De rege Authari, et quanta securitas EIUS TEMPORE fuerit (Rubrica di detto Capitolo).

(2) Populi TAMEN AGGRAVATI per Longobardos HOSPITES PARTIUNTUR.

lume di luce storica; tuttavía gli scrittori ebber vaghezza di supporre, che il Diacono dicesse, aver gli *Aggravati* diviso qualche cosa co' Longobardi *Ospiti*; gli *Aggravati* essere stati coloro i quali vollero, ed operarono ed operar poterono. Ma che cosa infine operarono, e che cosa divisero, se avesser potuto, quegli *Aggravati?*

Anno 584. § XLV. *Giudizj degli scrittori sul* PARTIUNTUR *di Paolo.*

Quì tali scrittori vanno in contrarj pareri, ma propizj tutti agli *Aggravati*, credendo che la divisione qualunque, onde Paolo toccò, fosse stata il riacquisto d'una parte delle antiche lor terre, l'abolizione del tributo imposto da' Duchi a' *Terziatori*, e però il risorgimento della Romana cittadinanza, non che delle *Curie*, de' Giudici e di tutti gli ordinamenti Romani.

Gli elogj, che Paolo Diacono restrinse al solo regno d'Autari furono da Pietro Giannone (1) trasportati al secolo del Re Desiderio, quasi avesse il Diacono tessuto splendide lodi a tutta la dominazione Longobarda in Italia fino alla venuta di Carlomagno, e rimpianto la caduta del regno. Carlo Pecchia piacquesi di celebrar particolarmente la felicità de' Romani, che, secondo lui, vissero dopo Autari fra'Longobardi, e voltò nella seguente sentenza i racconti di Paolo. . » *Eletto Autari, fu tosto rimesso in piedi lo Stato, soppresso lo spirito di partito, aboliti gli aggravj ed estinte le animosità per modo, che i Longobardi divennero gli ospiti degl' Italiani*

(1) Istoria Civile, lib. V, Cap. IV.

senz' altra distinzione se non della nascita e del merito (1).

Il Signor di Savigny non ravvisò nel PARTIUNTUR se non la partizione delle terre fatta dagli *Aggravati*, ch' ei tiene per cittadini Romani, debitori fin quì d' un semplice canone. Crede perciò che tali Romani ricomprato avessero il canone col cedere in vece a' Barbari una parte delle terre d' Italia; mercè la quale cessione divennero tutti *Ospiti* de' Longobardi nel primo anno ed anzi ne' primi giorni d' Autari, allo stesso modo in cui erano stati *Ospiti* degli Eruli e poscia degli Ostrogoti (2).

L' ingegno del Conte Cesare Balbo conobbe non esservi fondamento di dedurre simili fatti dalle parole di Paolo intorno agli *Aggravati*, se queste dovessero leggersi come or si leggono. Egli vide a buon dritto nel PARTIUNTUR una qualche cosa nuovamente avvenuta sotto Autari, la quale valesse a cangiar lo stato de' Romani *Terziatori*. Or tal novità riuscì loro a bene od a male? A bene, sospetta egli; e però ne' suoi preziosi Appunti per la Storia d' Italia dubitò, non avesse a sostituirsi alla voce *Ospiti* l' altra d' *Ospizj* (3), la quale si trova in un Manoscritto Ambrosiano, tuttochè non ammessa dal Muratori nel testo di Paolo. Secondo la nuova lezione, Paolo s' intende gramaticalmente; *Ospizj* furono la cosa divisa dagli *Aggravati* nel primo anno d' Autari, e la spiegazione data dal Signor di Savigny acquista luce. Paolo dunque avrebbe voluto dire, che

(1) Pecchia, Storia della G. C. della Vicaria, I. 32.

(2) Savigny, I. 260. Ediz. del 1839, in 8.

(3) Appunti, etc. pag. 39. Torino, 1838 in 8.

i popoli aggravati *da' Longobardi partirono con essi gli Ospizj*: giacchè, secondo il Signor Pagnoncelli (1), *vivéano sotto i medesimi tetti le due nazioni*, *e si prestavano scambievoli officj*.

Ma non basta comprender, mercè la parola *Ospizj*, una proposizione, che prima non avea significato; bisogna che tal proposizione s' accordi col resto de' fatti o dallo stesso Paolo narrati, o risultanti da' documenti e soprattutto dalle leggi de' Longobardi. Ed in realtà stava egli nella volontà de' *Terziatori* dividere o no gli *Ospizj*? E che cosa mai sono gli *Ospizj*? Se sono i fondi rustici, ho già mostrato che tra le molte significazioni di questo vocabolo havvi anche la servile, usata non di rado ad additar le terre degli *Aldii* e de' *Terziatori*; se gli urbani, s' è detto, non esservi pruova che i Longobardi, padroni degli edificj pubblici ed anche della vita e delle sostanze tutte de' vinti ne' primi anni della conquista, ridotti si fossero avanti Autari ad abitar nelle case di ciascun Romano.

Alla lezione Ambrosiana d'*Ospizj*, che fino a questo giorno (per quanto siami noto) è unica e solitaria ne' Manoscritti di Paolo Diacono, mi si permetta sostituire un'altra somministrata da più Codici. Questa, se non m' inganno, fa chiarissimo risplendere il concetto di Paolo; concetto uniforme all' intendimento dell' intera sua Storia ed al tenore de' documenti e delle leggi del regno Longobardo. Pur volendo io valermi d'altre autorità che non del Diacono, esporrò la nuovissima lezione in fine del presente Discorso. Nel caso che gli affari degli *Aggravati* fossero proceduti così allegra-

(1) De' Governi municipali, II. 30.

mente, come il Pecchia diceva, noi vedremo il popolo Romano conquistato riagitarsi e rivivere nel regno Longobardo; noi vedremo rifiorita la fortuna degli *Aggravati*: ma io non tralascerò di dar loro il nome d'*Aldii* e di *Terziatori* fino a che non avrò per avventura trovato alcun segno certo di questa loro novella, se non antica, vita cittadinesca.

Anno 584-589. §. XLVI. *Miglioramento della condizione degli* Aldii *e de'* Terziatori *ceduti ad Autari.*

Pur altro non trovo per ora se non che Autari nel breve suo regno di sei anni perseguitò i Cattolici, donde non apparisce ch'egli fosse stato corrivo a conceder loro ed a' lor Vescovi e Sacerdoti alcun privilegio di vivere alla Romana. Ma gran mutamento credo esservi stato in meglio per tutt' i Romani *Terziatori* ceduti al Re insieme con la metà delle terre da' Duchi; e lo stesso dico di tutti gli altri *Aldii* e servi Germanici passati nella potestà d' Autari.

Grandi furono i comodi ed anche i privilegj di costoro in tutta l'estensione del regno Longobardo. Propizia loro affacciossi la speranza d' essere più agevolmente affrancati, e di poter conseguire la cittadinanza Longobarda col dono di qualche terra per vivere. Nuovi ordini e gradi s'istituirono fra que' regj *Terziatori*, che rendettero assai più tollerabile ed anche onorevole il loro *Aldionato*: divennero *Sculdasci* ed *Attori* de' Re d'Italia, come si scorge da una legge pubblicata poscia da Rotari (1), la quale punisce gli uccisori di simili

(1) Leg. 337. Roth.

officiali col *guidrigildo* intero, quasi fossero stati *uomini liberi*. Laonde soggiunse Rotari, che nell'apprezzo di tal *guidrigildo* si dovesse tener presente la nazione, ovvero i natali dell'ucciso, che prima di cadere nella servitù poteva essere tanto nobile quanto un Romano ucciso o bandito da'Duchi. Tra questi servi del Re, uguagliati a' liberi, parmi ravvisar principalmente uomini di stirpe Romana. Oltre al *guidrigildo*, l'uccisore d'uno di tali *Aldii* regj, ovvero *Terziatori*, dovea pagare ottanta soldi al Re.

Anno 589. §. XLVII. *Venuta* de'Guargangi *Bavari*.

Di gioia frattanto s'empieva la reggia d'Autari. Buon numero di *Guargangi* Bavari, uomini e donne, discendevano in Italia con la bella e savia Teodolinda sua sposa, e fra essi Gundualdo, fratello di lei; Gundualdo costituito Duca d'Asti, dal quale si diramò la più chiara e gloriosa razza de' Re, che avessero avuto giammai la signoría de'Longobardi. I Bavari, al pari degli Alemanni, aveano una legge ove il *guidrigildo* era stabile in certa quantità di danari (1). Or la Regina Teodolinda ed il Duca d'Asti e tutt'i loro compagni o clienti poterono forse continuare, senza un particolar privilegio, a vivere secondo la legge patria ed il *guidrigildo* Bavarico in Italia? No, certamente, trattandosi della moglie del Re Longobardo, e d'un Duca de'Longobardi; no, se ci riduciamo alla memoria che un simil favore fu negato a' Sassoni confederati; no, da ultimo, se si pon mente alle *Cadarfrede* Longobarde,

(1) Lex Baiuvariorum, tit. III. cap. XIII.

le quali furono poscia pubblicate da Rotari quando egli compì l'opera cominciata da'Duchi dell'unità del regno Longobardo; alla legge, cioè, dell'Editto (1), in cui vietasi a' *Guargangi* di vivere altrimenti che a dritto Longobardo, se pur non meritassero alcun privilegio del Re.

Anno 590-595. §. XLVIII. *Sciagure d' Italia ne' primi anni d'Agilulfo.*

Morto Autari, Teodolinda sposò l'Ariano Agilulfo, che lungamente perseguitò i Cattolici del regno, al pari del predecessore, quantunque ne' primi suoi giorni spedito avesse appo i Franchi Agnello, Vescovo Cattolico di Trento, pel riscatto d'alcuni prigionieri. Ma la redenzione de' prigionieri spettava propriamente in quel tempo alla religione; a quella, cioè, che si è visto aver sola conservato a' vinti d' Italia un' ombra di città Romana. Molti luoghi d' Italia s' erano intanto levati dalla soggezione de'Longobardi, sì come Perugia, Sutri, Orta, Todi ed Amelia: ciò accrebbe nuovi furori alla guerra contro i Longobardi, ed Agilulfo non tardò a riassumerla con tutto il suo sforzo. Commise ad Ariolfo, Duca di Spoleto, infestar la Toscana marittima; e questi disertò ed afflisse con le sue armi le Maremme. I Soanesi fecero valida resistenza; ma già verso la metà di Giugno del 592 parlavano d'arrendersi, dando gli ostaggi ad Ariolfo (2). E dovè averli, quantunque ciò non dicasi nelle Istorie; perocchè Soana da

(1) Leg. 390. Roth.
(2) S. Gregorii, Lib. II. Epist. 30.

indi in quà fu Longobarda, e lo squallore delle Maremme Toscane attestò qual fosse stata in varj tempi la rabbia de'suoi nemici, una volta regnando su'Geti o Goti Alarico, ed un'altra su' Longobardi Agilulfo.

Il Duca di Spoleto, compiuto l'assedio di Soana, si sospinse alla volta di Roma, commettendo eccessive crudeltà. Roma stette salda contro il nemico; ma nell' anno seguente videsi avvicinato a quella parte lo stesso Re Agilulfo, più poderoso e non meno spietato del Duca di Spoleto. *Da per ogni dove*, dicea San Gregorio rinchiuso nell'afflitta sua patria, *s' ascoltano gemiti; Agilulfo distrugge le città, rovescia i castelli, e viene spopolando le campagne con ridurre in solitudine le intere contrade. Arrivano in Roma uomini con le mani recise: altri condotti sono in cattività, ed intorno intorno veggiamo gli strazj degl' infelici e l' immagine della morte* (1).

Anni 590-595. §. XLIX. *Leggi de' Re Clotario II.° e Childeberto II.°*

Mi sia lecito quì di levar da questi orrori lo sguardo, e di volgerlo a'cangiamenti, sebbene passeggieri, che operavansi nel regno de' Franchi risguardo a' Romani *Teodosiani* viventi col minor *guidrigildo*. In una pace fermata verso l'anno 593 tra Clotario II.° e Childeberto II.°, entrambi Re de' Franchi, si pattuì di comune accordo che s' avessero a punir con la morte i ladroni, e che parimente, se alcuno legasse un cittadino per rubarlo e non potesse pagar l'ammenda prescritta dalle

(1) Idem, Homilia VI, Lib. 2. in Ezechielem.

leggi, dovesse costui *comporre della vita*, cioè morire (1). In tal guisa i Romani *Teodosiani* ottennero dalla legge una protezione uguale a quella de' Franchi, togliendosi (ma per breve ora) l' ingiustizia di pagare una metà meno pel furto commesso in danno del Romano (2). Assai più aperto è il decreto pubblicato a que' giorni da Childeberto, il quale confermò le stesse pene contro i ladri (3), minacciando soprattutto la morte al reo d' un omicidio senza causa (4). La morte altresì minacciossi da quel Re ad ogni Giudice, che proteggesse o lasciasse impunite le *Farfalie* (5), cioè le turbe d'uomini assembrati a mal fare o ad assaltare il cittadino. Childeberto del pari proibì la *Crenecruda* (6), onde favellai nell'Istoria (7).

Sembrava che a tal modo la cittadinanza Romana venisse nelle Gallie ad uguagliarsi con quella de'Franchi; e che costoro s'andasserò accostando alle dottrine de'loro sudditi, pigliando a punir l' omicidio ed altri delitti con pene corporali. Ma non tardò a trionfare la natura Germanica; e nelle susseguenti riforme della legge Salica tornarono in onore così le pene pecuniarie del *guidrigildo* per gli omicidj come le consuetu-

(1) §. II. Pact. pro tenore pacis Dominorum Childeb. et Chlotarii Regum. Apud Balutium, et Georgish. Anno circa 593.

(2) Vedi §. VI. Ibid.

(3) §. VII. Decretionis Childeberti. Apud Balutium et Georgish. Anno circa 595.

(4) §. V. Ibid.

(5) §. VI. Ibid.

(6) §. XV. Ibid.

(7) Storia d' Italia, l. 1015.

dini della *Crenecruda*. In sì fatta guisa la cittadinanza de' Romani *Teodosiani* rifecesi qual ella era dianzi, cioè, inferiore d'assai a quella de' Franchi. Or non debbo tacere, prima di passare ad altro argomento, che lo stesso Clotario II.° in un secondo suo decreto di quel medesimo tempo comandò a' padroni di presentare in giudizio i loro servi più *potenti*, *possessori di terre in diversi luoghi* (1): ciò che giova mirabilmente a farci conoscere l'indole della servitù presso i popoli Germanici (2).

Anni 590-595. §. L. *I* Guargangi *di Corsica*.

Orrida guerra continuava in quella stagione tra' Greci ed Agilulfo, Re de' Longobardi, nel corso della quale non apparisce, che i Romani *Terziatori* del regno di costui avessero dovuto aver favore o privilegio alcuno di cittadinanza Romana. Un fatto assai notabile avvenne a' suoi dì, allorchè una mano di Romani *possessori* e cittadini di Corsica si riparò presso Agilulfo (3). Tanta fu l'ingordigia e l'iniquità de' riscotitori e pubblicani Greci, che gli obbligarono a vendere schiavi fino i figliuoli per pagar le imposte; laonde i genitori si videro costretti a fuggire appo i nemici.

Fuggirono i cittadini di Corsica in qualità di *Guargangi* o di stranieri negli Stati d'Agilulfo, dal quale non credo che fossero molto solleciti d'implorare per

(1) Decretio Chlotarii II. Regis. Apud Balutium et Georgish. Anno circa 595. §. IX. Si quis cujuslibet de *potentioribus servis, qui per diversa possident*. etc. Vedi Gourcy, De l'état des personnes en France, pag. 101.

(2) Vedi §. XXV.

(3) S. Gregor. Lib. V, epist. 41.

privilegio la cittadinanza Romana, divenuta odiosa nella loro isola. E può giudicarsi piuttosto, quantunque nulla si sappia di certo, che il Re accolti gli avesse volentieri nella cittadinanza Longobarda, lieto di mostrare al mondo quali fossero l'avidità e la perfidia de' Greci.

Anni 595-598. §. LI. *Se fuvvi Romana cittadinanza per patto in qualche città datasi a' Longobardi.*

Da questa fuga e da qualche altra, che ignorasi, nasce il sospetto, non vi fossero state città Romane le quali facendo volontaria dedizione, od arrendendosi dopo lunghe ed ostinate difese a' Longobardi, ottenuto avessero per patti di ritener la cittadinanza Romana. Ma niuno ha fin qui additato esempj di simili dedizioni, seguite da questo patto: e se fuvvene alcuna, il patto di rimanersi Romani punto non distruggerebbe, anzi confermerebbe la regola posta da' Duchi. Se vi furono di tali patti, come avrebbe potuto avvenire, per cagion d'esempio, a Soana (1), la forza cessonne ben presto, quando Rotari consacrò nell' Editto il principio salutare de' Duchi sull' unità (2) di cittadinanza e di legge nel regno Longobardo.

Gli odj tra' Greci ed Agilulfo s'accrebbero dopo l'arrivo de' Romani di Corsica. Molte città situate nel cuore del regno si manteneano per l'Imperio, sì come Cremona, Padova, Oderzo e Monselice; altre, o imitando l'esem-

(1) Ved. §. XLVIII.
(2) Vedi §. XCVII.

pio di Perugia, o prese con la viva forza da'Greci tornarono sotto la lor signoría, nel novero delle quali fu Mantova (1). Da un altro lato Arechi, Duca di Benevento, s'impadroniva di Cotrone, quantunque città marittima che poteva essere agevolmente soccorsa da' Greci; ma egli, disperando conservarla, si levò d'ivi, conducendo in servitù gran turba di Romani d'ogni sesso. Nè a' Vescovi Cattolici s'usò punto indulgenza; e ne fece le pruove Ceteo d'Amiterno, luogo venuto in balía de' Longobardi nelle vicinanze dell'odierna Aquila; Ceteo, accusato d'aver voluto consegnare a' Romani la città, ov'egli sedeva, il quale fu gittato nel fiume Pescara, protestando invano d'essere innocente.

Anni 598-600. §. LII. *Sbarco in Sardegna. Ursicino, Vescovo di Torino.*

O che da' prigionieri di Cotrone avesse Agilulfo segregati coloro, i quali erano dati alla navigazione ed al mestiere di costruir le navi, o che di sì fatti costruttori facesse leva in altre marittime contrade Longobarde, o finalmente che assoldati ne avesse fuori d'Italia, certa cosa è ch'egli volse l'animo alle imprese del mare, non ignorando che per le arti marittime i Vandali altra volta erano saliti a gran fortuna ed opulenza. Il Re adunque congregò un'armata, e con essa i suoi Longobardi (ma questo è tutto quello che or ne sappiamo) sbarcarono, facendo impeto in Sardegna (2). Ne furono ributtati; ciò non tolse il coraggio ad Agi-

(1) Murat. Annali, sotto il 597.
(2) S. Gregorii, Lib. IX, Epist. 4.

lulfo, che negli anni seguenti minacciò un nuovo sbarco in quell'isola, e poi nell'altra di Sicilia, fino a che non conobbe per opera, essere i Longobardi alieni dal genio de' Vandali.

Una tregua finalmente si pattuì co' Greci, durante la quale s' udirono le querele d'Ursicino di Torino, la cui giurisdizione Vescovile s'estendea sulla valle di Susa, e nelle vicine contrade innanzi che queste, o per conquista schietta o per cessione fattane da' Longobardi o da Sisinnio, venissero nel dominio del Re Gontrano, il quale de' nuovi paesi ottenuti fece creare un Vescovato novello, col nome di Morienna. S. Gregorio Pontefice scrisse due lettere in favor d' Ursicino a' Franchi, acciocchè non si recasse pregiudizio a' dritti della Cattedra Torinese; ma tutto fu invano, ed i Vescovi di Morienna per lunghi secoli serbarono la loro sede.

Anno 600. §. LIII. *S. Gregorio e Teodolinda.*

Infiniti stuoli di schiavi del Ducato Romano avea sollevati alla cittadinanza Romana la carità di quell'illustre Pontefice; infiniti egli aveane redenti dalla cattività de' Longobardi, profondendo i tesori della sua Chiesa, e soprattutto in favore de' prigionieri di Crotone. Nell'atto d'affrancar Tommaso e Montana, schiavi della Chiesa Romana, egli scrivea, *essere salutevole opera* (1) *l' affrancar coloro, i quali per dritto di natura e d' umanità nascevano liberi.* Questi nobili detti trovarono facilmente ascolto nel cuor di Teodolinda; ma nè il Pontefice nè la Regina poteano cangiare il pubblico

(1) Lib. VI, Epist. 12. - *Salubriter agitur*, etc.

dritto degli Stati, ne' quali viveano; e senza il permesso de' padroni sarebbe stata inutile ogni speranza di manometter così gli schiavi nel Ducato di Roma, come gli *Aldii* ed i servi Germanici nel regno Longobardo.

I cittadini Romani adunque, i quali divennero *Aldii* o *Terziatori* di Clefo e de' Duchi, se non furono restituiti alla loro cittadinanza e reintegrati nel dominio delle lor terre a' primi giorni d'Autari, ben rimasero nella lor servile condizione a' tempi di Teodolinda. Ella nondimeno sarebbe stata sì affettuosa e sì sollecita di compatire alle sventure di quei Romani, anche per venerazione verso il Pontefice, che si dovrebbe oramai trovare alcun Romano (tra quelli che diconsi aver diviso le loro terre sotto Autari) ornato di qualche carica nella Corte di Teodolinda, od insignito d'altri offiej, sì come furono i Romani *Convitati del Re* de' Franchi, e cento e cento altri che ottennero di mano in mano i più insigni onori nelle Gallie. Pur nulla di simile risguardo a' laici si scorge nè si sospetta nella storia di Teodolinda, salvo quel che or dirò de' Vescovi e di *Secondo* da Trento; nulla si scorge, che renda credibile in alcun modo la *partizione* delle terre fatta dagli *Aggravati*, ossia l' averne riottenuta essi una porzione in piena proprietà.

Anno 600. §. LIV. *Lettere di S. Gregorio al* Clero, *all'*Ordine *ed alla* Plebe *delle città Longobarde.*

Quì soglionsi addurre le lettere scritte da San Gregorio per l'elezione de' Vescovi al *Clero*, all' *Ordine* ed alla *Plebe* di varie città Longobarde, quali documenti certissimi dell'essersi, grazie a quella *partizione*, ristabilite le *Curie* nel regno Longobardo. Il Savigny pigliò

sovra tutti gli altri a voler trarre tal conseguenza da sì fatte lettere; al che si oppose il Leo, affermando non esser possedute da' Longobardi le città d'Italia negli anni quando San Gregorio ne rammentava gli *Ordini*. Replicò il Savigny (1); ma le sue ultime ragioni, per quelle che dirò nella Storia, non mi rimuovono dalla sentenza del Leo; e Romane affatto, non Longobarde mi sembrano quelle città.

A me nulla di manco non è mestieri entrare in tal quistione, bastandomi per ora il dire che così dovea il Pontefice scrivere, che così scrisse certamente molte lettere ora perdute alle città Longobarde, cioè al *Clero*, all'*Ordine* ed alla *Plebe* di ciascuna, seguendo le Formole usate nel secolo quinto da Papa Gelasio, ed allargate nell'ottavo da Gregorio II.° eziandio alla Turingia. Nè dovea San Gregorio, nè l'Esarca nè alcun Romano dell'Italia non conquistata riconoscere ne' Longobardi (tuttochè il fatto s'avesse a patire) niun dritto di spegnere la Romana cittadinanza nelle regioni occupate da costoro, nè d'impadronirsi del dominio delle terre, qualunque fosse lo stato della tregua con Agilulfo. Perciò i Pontefici e gli Esarchi faceano sempre viva la protesta in favore sì della cittadinanza e sì delle *Curie* tolte a' *Terziatori*. La Storia c'insegna come per lunghi secoli siano durate simili proteste politiche, anche dopo essersi fermate molte paci fra due popoli, ed essersi dall'uno di essi perduta ogni speranza di riacquistare alcuni Stati od alcune signorie. Degl'infiniti esempj, che potrei recarne, mi piace ricordar quello soltanto, pel quale il Re d'Inghilterra non ha consentito

(1) Savigny, I. 308 - 310. Ediz. 1839.

ad abbandonare con solenne trattato il titolo di Re della Francia se non appunto ne' primi anni del nostro secolo.

Anno 600. §. LV. *Lettere di San Gregorio al Vescovo ed al Clero di Milano.*

Costanzo, Vescovo di Milano, trapassò nell'anno seicento in Genova, dove Onorato fin da' primi giorni d'Alboino aveva trasferita la sede fuggendo in compagnia di non pochi nobili Milanesi. E però in Genova stava la Cattedra di Sant'Ambrogio, e stette finchè visse Teodolinda; ed anzi (per quanto crede l'Oltrocchi, diligentissimo istorico della Chiesa di Milano (1)), i successori d'Onorato non si tolsero di Genova se non al tempo di Rotari. Che che sia dell'età in cui tornarono i Vescovi a Milano, essendo Costanzo morto in Genova, il Clero ed i nobili di quest'ultima città elessero a successore Deusdedit ovvero Adeodato.

Costanzo era tenuto in gran pregio da San Gregorio, e molto si travagliò, quantunque senza frutto, ad estinguere lo scisma d'Aquileia, detto altrimenti de' *Tre Capitoli*. Fra le lettere del Pontefice havvene una degli anni precedenti a Costanzo, nella quale si parla d'una Formola riguardante i *Tre Capitoli*, sottoscritta da *nobilissimi uomini* (2). Un'altra (3) fu inviata poscia dal medesimo Pontefice al popolo ed alla Chiesa di Milano risguardo ed un legato che Lorenzo (Vescovo parimente di Milano in Genova) lasciò ad Are-

(1) Histor. Mediol. Ligustic. pag. 375. Milano, 1795, in 4.
(2) Lib. XI, Epist. 2.
(3) Lib. XI, Epist. 16.

tusa, *femmina chiarissima;* ed in una terza (1) il Pontefice favella d' un simil legato, rimasto dal Vescovo Costanzo a sua nipote Luminosa. Or se i Vescovi di Milano abitavano in Genova con altri Milanesi *nobilissimi*, male da sì fatte lettere si dedurrebbe, che Romana cittadinanza e Romane terre vi fossero in Milano. Costanzo, Deusdedit, Lorenzo ed i Milanesi *nobilissimi* erano Romani veri al pari d'ogni altro abitante di Genova, e viveano sotto la potestà del Romano Imperio in una città, che fu assai più tardi conquistata da' Longobardi.

Anno 600-602. §. LVI. *I* Guargangi *di Scozia, della Brettagna e delle Gallie.*

Cotanto infida era la tregua fra' Greci ed i Longobardi, che l' Esarca Callinico non tardò ad ordire scellerate insidie contro Agilulfo; ed essendo uscita di Cremona una mano di soldati fece prigioniera in Parma una figliuola del Re, avuta prima delle nozze di lui con Teodolinda. Con quanto furore si riaccendesse la guerra, non s'appartiene a me il dirlo in questo luogo; ma non veggo che in mezzo ad essa gli antichi *Terziatori* de' Duchi avessero avuto a trovar grazia dinanzi ad Agilulfo, dopo il fatto di Callinico. Il Re in quel medesimo anno concluse la pace cogli Unni Avari; e forse avvenne allora ch' egli mandasse, come racconta il Diacono (2), alcuni costruttori di navi al loro Cacano, con le quali espugnarono i Barbari un'isola di Tracia.

(1) Lib. XII., Epist. 38.
(2) Paul. Diacon. Lib. IV. cap. 21.

Era giunto a que' giorni la prima volta in Italia San Colombano, che nacque in Iscozia, menando seco gran numero di Monaci suoi concittadini, e d'altri della Brettagna e delle Gallie. Ottenne dal Re una donazione di terre prossime a Bobbio fra le Alpi Cozie, ove ben tosto surse l'insigne Badía, gli abitatori della quale ci conservarono una sì gran parte de' libri del sapere antico. Narra il Diacono (1), che Agilulfo e non pochi Ottimati Longobardi largheggiarono d' offerte, donando ciascuno molte possessioni a San Colombano; e che in Bobbio non tardò a vedersi una grande congregazione di solitarj.

Anno 602. §. LVII. *Fondazione di Bobbio.*

Le prime donazioni del Re a San Colombano si leggono ancora in un'antichissima copia dell'originale diploma dato nel 24 Luglio 602, contro la qual copia molti dubbj si proposero dal Muratori e da non pochi scrittori. Altri presero a difenderne la verità, fra'quali vuolsi ricordare il Rossetti (2), che i più discreti ora van seguitando, ammoniti dalle parole di Paolo Diacono intorno alle liberalità d'Agilulfo; sì che oggi la copia di quella donazione apre il novero della splendida raccolta di carte Piemontesi (3).

Or niuno crederà che Agilulfo (sia vera o falsa la copia) donasse le sue terre Longobarde a San Colombano, volendo che questi vivesse a legge Romana;

(1) Lib. IV, cap. 43.

(2) Bobbio illustrato. Torino, 1795. 3. vol in 8.

(3) Historiae patriae Monumenta, I. 2. Torino, 1836, in fol.

o che il *Guargango* Colombano si curasse molto co' suoi compagni di sottoporsi a tal legge. Intendo la civile, non l'ecclesiastica. E ben potea San Colombano desiderare, sì come narrasi, d'esser soggetto piuttosto a San Gregorio ed a' Romani Pontefici, anzichè a' Vescovi di Piacenza e di Tortona. Crede il Rossetti essere stati a quel tempo deserti ed incolti affatto i contorni di Bobbio; coltivati poscia da' Monaci e ridotti a tal condizione che ivi s'innalzò una città, la quale ottenne il suo Vescovo particolare. Pur v'erano alquanti coltivatori o pastori, comechè pochi e rari, ad uso de' quali edificossi la così detta Basilica di San Pietro, dove San Colombano fondò la Badía. Tali coltivatori di terre donate dal Re non erano se non *Aldii* e servi d'Agilulfo, trasferiti con le terre stesse nel dominio del Monastero, che certamente altri ne ottenne da' luoghi vicini, mercè i doni degli Ottimati. Così da' *Guargangi* Scozzesi, Britanni e Galli si diè principio all'opera di ridurre a coltura il deserto di Bobbio nelle Alpi Cozie.

Anno 603. §. LVIII. *Partenza di San Colombano. Conversione di Agilulfo.*

È fama che San Colombano e *Secondo* di Trento avessero convertito Agilulfo alla fede Cattolica. La donazione di Bobbio nel 602 fa credere avvenuto in quel medesimo anno un tal mutamento, quantunque avesse ptouto un Ariano senza rinunziare a' dogmi suoi mostrarsi benevolo, come già fu Childerico nelle Gallie, verso uno straniero, che altro non cercava se non di vivere nella solitudine. San Colombano indi partì d'Italia, lasciando a' suoi la cura di terminar la Badía, ove non tornò

se non verso gli ultimi giorni della sua vita. Nell'anno che seguì alla donazione, ovvero nel 603, nacque un figliuolo a Teodolinda, il quale col piacere del padre fu battezzato nella comunione Cattolica, o tenuto al sacro fonte da *Secondo* di Trento. Questo è indizio sicuro del cangiamento d'Agilulfo, e della nuova sua religione: punto importante nella Storia d'Italia, dal quale procede un ordine di cose affatto novello, benchè non durevole, donde si potrà meglio ravvisare la condizione vera della stirpe de' Romani soggiogati da' Duchi, e degli *Aggravati* d'Autari.

Anno 603. §. LIX. *Cillane. I* Dromoni *di Pisa.*

San Gregorio, lieto per sì fausto avvenimento, dava il nome di *figliuolo carissimo* al nuovo battezzato (1), e procacciava con tutte le sue forze di metter pace tra' Greci ed i Longobardi. A Callinico era succeduto Smaragdo; ed il Pontefice, scrivendo (2) a questo nuovo Esarca, gli dava ragguagli delle sue cure paterne per ottenere almeno una tregua di trenta giorni da Cillane, di cui non si conosce altro dal nome in fuori, ma che sembra essere stato Longobardo. E tosto soggiunse d'aver inviato un uomo idoneo con le debite precauzioni a' Pisani; uomo che niente aveva ottenuto da costoro, i quali già si tenevano pronti ad uscire in mare con le loro navi, dette *Dromoni*.

Se Pisa fosse stata conquistata col rimanente della Toscana dal Re Alboino e da' Duchi Longobardi, e se

---

(1) Lib. XIV. Epist. 12.
(2) Lib. XIII., Epist. 33.

liberata sen fosse, come avea fatto Mantova; se vivesse nel 603 sotto le leggi dell'Imperio, e non piuttosto in piena ed assoluta franchigia da ogni Signore, niuno il sa e niuno può dirlo con certezza. L'udir nominare i Pisani da San Gregorio, allo stesso modo ch'egli ricordava que'di Soana (1), senza far motto d'alcun Duca od Officiale de'Longobardi, e lo scorgere inviato con segretezza un messo in quella città mi farebbero credere, che i Pisani, forti del loro coraggio e del naviglio de'*Dromoni*, o non fossero stati mai assaliti prima del 603, o che godessero nuovamente in quell'anno la propria libertà, vivendo a Comune Romano come Venezia, il quale o nulla o poco ubbidisse agli Esarchi di Ravenna. Inclinerei parimente a credere che Pisa fin dal 595, in un modo qualunque ignoto a noi, avesse fermato una specie di confederazione con Agilulfo, aiutandolo nella sua impresa di Sardegna, promettendogli d'assisterlo nell'altra di Sicilia, e forse dandogli alcuni de'costruttori navali, che furono dal Re inviati agli Avari del Danubio. Ma ripeto che di tali avvenimenti non potrei far sicurtà, come neppure del tempo, nel quale Pisa venne in mano de'Longobardi (a me sembra ciò essere avvenuto sotto Rotari), e diventò una delle più Longobarde città di tutto il regno. Supponendo per altro, che nel 603 Pisa fosse nel dominio de'Longobardi, non saprei consentire a chi giudicasse d'avere i suoi abitanti vivuto a legge Romana, ritenendo la cittadinanza Romana, in qualità di possessori de'*Dromoni;* queste navi, come crede riso-

(1) Vedi §. XLVIII.

lutamente il Pizzetti (1), ben potevano essere de' Longobardi, nuovi padroni, che non temerono d'imbarcarvisi per infestar la Sardegna.

Anno 603. §. LX. *Nuova dotazione de' Vescovi Cattolici. Agrippino* Guargango *e Vescovo scismatico di Como.*

Adaloaldo era il nome del fanciullo battezzato o tenuto al sacro fonte da *Secondo*, il quale oramai aveva il più gran credito nell'animo de' Principi. Agnello, Vescovo della sua città di Trento, conseguì parimente non piccola parte de' lor favori; ed in breve dopo la conversione di Agilulfo i Vescovi ed i Sacerdoti Cattolici, nati per lo più Romani, ottennero di vedersi tornare all' antico loro splendore. Agilulfo, racconta il Diacono, pe' consigli di Teodolinda donò molte possessioni alla Chiesa di Cristo, *ed a' Vescovi*, *stati fin qui* (così egli favella) *depressi ed abietti*, *restituì l'onore della solita lor dignità* (2).

Agnello e *Secondo* ebbero voce di favoreggiare la scisma de' *Tre Capitoli*, avidamente abbracciata da molti altri Vescovi del Regno Longobardo. Ma niuno mostrossi così tenace di quella scisma quanto Agrippino, detto *peregrino*, cioè *Guargango*, nella sua funebre iscrizione, che ancor si legge. Nacque di genitori nobilissimi, forse nell' Illirico; e verso l'anno 607, se

(1) Antic. Tosc. I. 30.

(2) *Multas possessiones* Ecclesiae Christi largitus est (Agilulfus); atque Episcopos, *qui in depressione et abjectione erant, ad dignitatis solitae honorem reduxit.* Lib. IV. cap. 6.

stai coll'Oltrocchi (1), grande fu il parteggiare del Clero e del Popolo di Como, inclinanti alla scisma, per averlo, sì come l'ebbero, al governo della lor Chiesa. Or ecco nella elezione de' Vescovi ed in altre faccende religiose conservata sotto Agilulfo ed ampliata la libertà conceduta dagli stessi Duchi al popolo de' Romani Cattolici del regno Longobardo. Ma l'iscrizione sepolcrale d'Agrippino parla solo del *Clero* e del *Popolo*, non della *Curia* o dell'*Ordine* di Como nella scelta di quel Vescovo (2).

Anni 607 - 616. §. LXI. *Cittadinanza Longobarda de' Vescovi nati Romani.*

Agilulfo e Teodolinda, tuttochè per lunga stagione incerti ed ondeggianti, pur non seguiron lo scisma d'Aquileia, ciò che diè nuovo risalto a' Vescovi uniti con la Sede Romana. Ma tutti i Vescovi, scismatici o no, del regno Longobardo, quantunque la più gran parte nati Romani, divennero nondimeno cittadini Longobardi per effetto di quella medesima venerazione, che i Germani aveano verso il Sacerdozio, la quale incorporò naturalmente i Sacerdoti nell'ordine de' più nobili fra' Barbari. Questa venerazione s'accrebbe di mano in mano, sì che indi si videro i Vescovi sovrastare agli stessi guerrieri nel regno Longobardo, e soprattutto quando i figliuoli de' Longobardi entrarono in gran copia nell' ordine clericale.

(1) Hist. Mediol. Ligust. pag. 483, et passim.

(2) ...... *Clerum Populumque* Comensem,
Rectorem tantum qui *petiere* sibi.......

Ho detto (1), che i Romani Vescovi e Sacerdoti non poteron giammai esser tenuti per servi Germanici: tali Sacerdoti perciò passarono alla cittadinanza Longobarda in virtù della lor qualità Sacerdotale, non dell'essere affrancati, e vissero col *guidrigildo* Longobardo. Il loro sangue da indi in quà fu, per diritto, estimato secondo il lor grado: ma, per fatto, non mai o poche volte s'udì appo i Longobardi Cattolici l'uccisione d'alcun Prete, sì come si dice in un *Capitolare* del quale riparlerò (2), pubblicato in Benevento verso la fine dell' ottavo secolo. In quel medesimo *Capitolare* nondimeno si stabilì un *guidrigildo* pe' Preti e pe' Diaconi; e tosto Carlomagno il tassò alla maniera de' Franchi ponendo il massimo di novecento soldi pe' Vescovi del regno d'Italia (3).

Anni 607-615. §. LXII. *I Vescovi, le Chiese, i Monasteri tutti dell'Italia Longobarda vivono a legge Longobarda.*

Quì finalmente si dee cercare se in realtà i Vescovi di tal regno, benchè tassati fino a' giorni di Carlomagno con *guidrigildo* Longobardo, avessero nondimeno vivuto a legge Romana, cioè di Giustiniano. S'è già veduto quale fino ad Agilulfo ed a Teodolinda fosse l'avvilimento e quanta la depressione de' Vescovi. E se Agilulfo dotolli nuovamente con terre spettanti al suo regal patrimonio, i Vescovi adunque diventarono pos-

(1) Vedi §. XLI.
(2) Vedi §. CXCV.
(3) Leg. 101. Caroli, inter Longobard.

sessori di terre Longobarde, non che degli *Aldii* e de' servi Germanici spettanti a quelle, de' quali doverono prendere il *Mundio*, cioè la protezione, assoggettandosi a tutt'i doveri naturali e civili de' patroni e de' padroni. Furono perciò tenuti a pagare pe' furti commessi dagli *Aldii* e da' servi (1), ed a contentarsi, nel caso che questi fossero feriti ed uccisi, delle tasse non Romane ma Longobarde (2). Nè poterono i Vescovi comperare, affrancare o rivendicare il servo fuggitivo se non alla Longobarda.

Diverso affatto in quel tempo era il modo ad esercitare il dominio sulle terre, che non aveano valore se non per gli *Aldii* e pe' servi, nè si vendeano altrimenti se non additandole col nome di costoro. Nè universale, come oggidì, era l'uso de' liberi fittaiuoli, padroni di lasciare a loro talento il fondo, al terminar dell'allogagione. Un Ecclesiastico era dunque necessariamente Longobardo, se possessore d'un fondo nel regno, e necessariamente cittadino perchè sottoposto *al guidrigildo*. Tale fu la condizione di San Colombano, di *Secondo* e d'Agnello di Trento, non che de' Preti di Monza, nell'insigne Basilica edificatavi da Teodolinda (3).

Anni 607-615. §. LXIII. *La cittadinanza Longobarda era necessariamente collegata col possesso delle terre in Italia.*

Nè poteva fra' Longobardi e tutti gli altri popoli Germanici esservi cittadinanza senza il possesso delle terre;

---

(1) Leg. 261, 263, 266. Rotharis.

(2) Leg. 112, 113, 127, 206, 210, 211. Rotharis, et passim.

(3) Vedi §. LXXXVII.

come nè anche presso le Gotiche nazioni, ed in generale presso tutte le genti, che da' Romani chiamavansi Barbare. Non eranvi nel settimo secolo eserciti stanziali di guerrieri e di civili Officiali con certi e stabili stipendj, simili a' nostri. Nel tempo di guerra i Barbari viveano di prede; in tempo di pace sussisteano del frutto delle lor terre, riscotendolo in natura dagli antichi proprietarj disgradati, come fece il Longobardo in Italia, o togliendo a' proprietarj una parte delle terre stesse, come da per ogni dove fecero i Goti. L'aratro recava, egli è vero, non piccol disonore appo i Longobardi; ma l'aratro era quello senza cui durar non poteva la loro spada.

E perciò quando il più nobile fra' Longobardi perduto avesse le terre, perdea presto o tardi la spada, se pur non la raccomandasse al Re od a qualche potente, che gli venisse donando alcuna terra, e facesse con questa rifiorire la sua cittadinanza. Tali costumi sotto altre forme si sono mantenuti fino a' dì nostri; e tutti noi abbiamo sempre ascoltato, altro non esser veramente la nobiltà che le continuate ricchezze. Se oggi vi sono le ricchezze volatili dell'industria e del commercio, altre sotto Agilulfo non se conosceano che o de' saccheggi o del possesso delle terre, prive affatto d'ogni prezzo senza l'opera degli *Aldii* e de' servi.

Anni 607 - 615. §. LXIV. *Introduzione d' una parte specialissima del dritto Romano intorno alle immunità Sacerdotali nel regno Longobardo.*

Afferma il Signor di Savigny (1), che le Chiese, risguardate come persone giuridiche, doveano seguir naturalmente il dritto Romano, e che sempre il seguirono, essendo la conservazione de' dritti del Chiericato un articolo di fede pe' popoli, e non potendosi ricorrere se non al Gius Romano in tutte le materie spettanti a tali dritti, non regolate o dalle consuetudini o dalle leggi Longobarde. Ciò è vero; ma dopo che la buona volontà d'Agilulfo sollevò i Vescovi dalla loro abiezione.

Sotto lui adunque i Vescovi riottennero il godimento di molte leggi Romane, contenute ne' Codici così di Teodosio, e massimamente nel decimosesto libro, come di Giustiniano intorno agli Ecclesiastici; lo stesso avvenne sotto Clodoveo ed i suoi figliuoli a' Vescovi delle Gallie (2). Per leggi Romane presso i Longobardi a' tempi d'Agilulfo intendonsi non i Canoni della Chiesa e non le ordinanze pertinenti a' dogmi ed a' riti della fede Cattolica, ma i privilegj, che gl'Imperatori de' Romani aveano conceduto di tratto in tratto alle persone ed alle cose degli Ecclesiastici.

Molti di sì fatti privilegj riuscivano affatto inutili a' Chierci del settimo secolo, sì come l'antica esenzione lor data sovente dalle *Curie*, or cessate nel regno Longobardo, e dall'*annona* e dalle imposte anche sva-

(1) Savigny, I. 104 - 105. Ediz. 1839.
(2) Vedi §§. XVI. CCXXXVII.

nite, come altresì de'pesi detti *sordidi* (1) e della *collazione lustrale* (2). Ma per la benignità d'Agilulfo i Vescovi riebbero la prerogativa di non poter essere accusati se non presso gli altri Vescovi (3); di punir le colpe de'Chierci nel ministero ecclesiastico, e di scacciarli dal Chiericato (4); di giudicare in alcune occorrenze qualche lite degli stessi Chierci (5); di condannare i riti de'Pagani e degl'idolatri (6) e di mantener gli asili nelle Chiese (7). L'immunità degli Ecclesiastici dal Foro de'laici non s'introdusse in molti casi che dopo Carlo Magno nel regno Longobardo. Prima di lui, tutto ciò che non appartenea propriamente al dritto divino della istituzione de'Vescovi e de'Sacerdoti od all'officio loro d'insegnar e di predicare, formava parte d'un proprio dritto civile de'Chierci, che fu regolato in principio da varie leggi degl'Imperatori Cristiani dopo Costantino, e poi da non poche de'Re Longobardi.

Ma questo dritto civile de'Chierci era specialissimo, e non avea nulla di comune col dritto civile in genere (detto da'Franchi la *legge Mondana*), secondo il quale dovea ogni Chierco vivere nell'altra sua generalissima qualità di cittadino e di possessore così delle terre Longobarde come degli *Aldii* e de'servi negli Stati d'Agilulfo. Il non aver segregato queste due qualità di

(1) Vedi Storia d'Italia, I. 1090 - 1091.

(2) Ibid. I. 1101.

(3) Leg. 12. Cod. Theodos. De Episcopis.

(4) Leg. 53. §. 1. Cod. Justin. De Episcopis.

(5) Leg. 41. Cod. Theod. De Episcopis.

(6) Leg. 19. Cod. Theod. De Paganis.

(7) Leg. 4. Cod. Theod. De his qui ad Ecclesiam confugiunt. Leg. 3. Cod. Justin. eodem titulo.

dritto civile fu grave danno alla Storia d'Italia, facendo credere che per una regola generale gli Ecclesiastici del regno Longobardo vivessero a legge Romana, ciò che si trova falso ad ogni passo.

Il Signor di Savigny, scorgendo gli Ecclesiastici viverv i a legge Longobarda, chiama eccezioni sì fatti esempj: ma non dimostra nè dimostrar può co' documenti fin quì conosciuti d' esservi stata la regola contraria. Quelle ch' e' giudica eccezioni gli si fanno sì sovente innanzi nella sola città di Bergamo, che confessa (1), potersi quivi l'eccezione tenere per regola. Or Bergamo non era ella in una delle provincie prese dal Re Alboino, e però delle meno travagliate, secondo Paolo, da' Duchi? E perchè, se fosse stata in Bergamo la regola di dover gli Ecclesiastici vivere a legge Romana, una sì gran turba di costoro avrebbe amato meglio di vivere per eccezione a legge Longobarda? Se tutti gli uomini di sangue Romano avessero potuto seguitar la legge Romana presso i Longobardi, questa non avrebbe più costituito un privilegio per gli Ecclesiastici (2); e, se l'avesse costituito, come si può supporre che un sì gran numero fra essi rinunziassero senza niuna ragione, anzi contro gli usi de' popoli, al privilegio?

Anni 607 - 615. §. LXV. *Formola del giuramento*, *detta* Indicolo, *de' Vescovi del regno Longobardo.*

Non in Bergamo sola, ma in tutta l'Italia Longobarda ed in ogni tempo i Chierci vissero dopo Agilulfo a

(1) Savigny, I. 105, nota (h).
(2) Vedi §§. CXCV. CCXVI.

legge Romana come Chierci, e nello stesso tempo a legge Longobarda come cittadini godenti del *guidrigildo*, nè vi furono regole od eccezioni se non in quanto al distinguere queste due qualità. I Vescovi, per lo più nati Romani a' giorni d'Agilulfo, aveano perduto il nome di Romani. Apertissima pruova di ciò, e non so se avvertita degli scrittori, è la formola del giuramento, detta *Indicolo*, nel Libro *Diurno* de' Pontefici Romani, con la quale i Vescovi del regno Longobardo giurano pel corpo di San Pietro mantener la fede Cattolica, non che la pace tra la *Repubblica e NOI*, *gente de' Longobardi*. Così leggesi nel *Diurno* stampato dall'Holstenio e poi soppresso (1); così parimente in quello pubblicato dal P. Garnier (2): ma la copia d'un Codice del Cardinal Tommasi da me veduta (3) nomina propriamente la *Repubblica Romana*, sì che il testo di tal parte della Formola o dell'*Indicolo* è... *Pel corpo di San Pietro giuriamo di mantener la pace tra la Repubblica Romana e* Noi, cioè, NOI, *gente de'* Longobardi.

Il P. Garnier pone la data di sì fatto *Indicolo* a' giorni di Teodolinda (4): io per ragioni, che non occorre quì ricordare, credo essersi questo concepito sotto i Re Bertarido e Cuniberto, quando già i Longobardi erano divenuti universalmente Cattolici, e quando in conseguenza meglio si dovrebbe scorgere (se stata vi

(1) Roma, in-8.° con falsa data del 1658, e dello stampatore Vannacci.

(2) Liber Diurnus, Parisiis. 1680, in 4.°

(3) Nella libreria de' PP. Riformati di Castel Gandolfo.

(4) Garnier, pag. 72.

fosse nel regno Longobardo) diffusa la legge Romana. Ma poco importa l'attribuir tale *Indicolo* al principio piuttosto che alla fine del settimo secolo: egli sarà sempre vero, che i Vescovi di quel regno, nati o no Romani, appellavansi Longobardi negli atti pubblici da inviarsi al Romano Pontefice in Roma, o giurati alla sua presenza nella Città.

Anni 615-619. §. LXVI. *Rinnovazione del Clero Cattolico nel regno Longobardo.*

Morto Agilulfo nel 615, Adaloaldo regnò su' Longobardi coll'assistenza e mercè i consigli di sua madre Teodolinda. I Vescovi ed i Chierci, entrati nell'ecclesiastica milizia prima dell'arrivo d'Alboino, erano la maggior parte mancati allorchè Agilulfo mancò; ed il Clero si dovè quasi tutto rinnovare nell'Italia Longobarda. Non credo pertanto che molti figliuoli de'guerrieri Longobardi si fossero ascritti al Chiericato negli ultimi anni d'Agilulfo; e mi sembra che i nuovi Ecclesiastici, oltre alcuni stranieri o *Guargangi*, uscissero il più gran numero dalla progenie de' Romani *Terziatori*, e spezialmente da quella degli *Aldii* e de'servi di stirpe Romana, posseduti dal Re o dalla Regina. Per farli ascendere al Chiericato v'era bisogno del consenso de' patroni e de'padroni Longobardi, che la pietà di Teodolinda potè ottener facilmente da molti fra essi; e così la religione di lei nel rinnovare il Clero Cattolico ridava una cittadinanza non più Romana, è vero, ma Longobarda con una Romana Sacerdotale a coloro, nelle vene de'quali circolava il sangue Romano.

Anni 615-619. §. LXVII. *Allargamento della giurisdizione volontaria in favor de' Vescovi.*

Accresciuto il Sacerdozio di tanti e di sì nobili dritti dal Re Agilulfo e da Teodolinda, s'accrebbe del pari, per quanto può giudicarsi, la giurisdizione volontariamente data da' popoli a' Vescovi. Erano allora morti o fatti decrepiti gli antichi Giureconsulti e Decurioni e Notari, che viveano prima dell'arrivo d'Alboino in Italia, innanzi a'quali dissi (1) aver di leggieri potuto i cittadini Romani diventati *Terziatori* portar di comune accordo le liti de' peculj e delle domestiche loro faccende. A' Vescovi ed a' Preti adunque aumentossi un tal carico ne'giorni della Regina; e tanto più quanto s'era già migliorata la condizione degli *Aldii* e de' servi d'origine Romana, ceduti da' Duchi al Re ne' primi anni d'Autari. Miglioravasi parimente la condizione degli *Aldii* e de' servi di qualunque origine, donati dal Re Agilulfo a' Vescovi ed a San Colombano di Bobbio: nè certamente questi *Aldii* ricorrevano ad altri Giudici del regno Longobardo se non a' loro patroni ecclesiastici.

Che più? Gli stessi guerrieri Longobardi cominciarono ad invocare il giudizio arbitramentale de'Sacerdoti. Ma dall'essersi cotanto allargata la giurisdizione volontaria innanzi agli Ecclesiastici, non segue ch' essi per liberalità d' Agilulfo abbiano in alcuna guisa ottenuto la contenziosa e necessaria sugli uomini di sangue Romano (2). Quel Re nè concedè un tal dritto agli Ec-

(1) Vedi §. XXXIII.

(2) Vedi §. CCXIII.

clesiastici, nè concederlo potea senza la Dieta Longobarda. Che non l'avesse mai conceduto risulta da tutto l'Editto, pubblicato soli venti sette anni dopo la sua morte.

Anno 619. §. LXVIII. *I servi* Ministeriali.

Compiuto l'anno 619, compivasi l'anno cinquantesimo dopo la venuta de' Longobardi, sotto il quale mi piace ricordar due grandi cangiamenti, che or venivansi operando ne' costumi Germanici: l'uno del favore ottenuto da' servi detti *Ministeriali*, e l'altro dell'origine de' *liberi uomini*, che chiamaronsi *Livellarj* nel regno d'Italia. La servitù domestica era ignota in Germania, ove dalle mogli e da' figliuoli s'adempivano gli officj della casa. La domestica schiavitù avea corrotto in Roma i costumi; e già i Longobardi sotto Agilulfo s'erano usi ad aver gran copia di servi domestici, ossia *Ministeriali* (1). Non parlo della Corte de' Re, piena di *Gasindii*, che ad alcuni sembrano essere stati servi e liberti, ad altri poi nobilissimi compagni degli stessi Re. Del *Gasindiato*, così nobile che ignobile, parlerò nella Storia; Rotari tocca solo del *Gasindiato* presso i Duchi ed i privati Longobardi (2). Ma i servi *Ministeriali* si veggono costantemente uguagliati da Rotari agli *Aldii*, tassandosi le lor ferite o la lor morte nel modo *Aldionale*.

---

(1) Domi docti aut nutriti. Leg. 76. Rotharis.
(2) Leg. 228. Roth.

Anno 619. §. LXIX. *I* liberi Livellarj.

Le dottrine predicate da San Gregorio, e più il suo esempio, non che la pietà di Teodolinda e la diffusione della fede Cattolica fra' Longobardi furono, sì come io credo, l'origine de' *liberi Livellarj*, quando un gran numero d'*Aldii* e di servi ottennero, per atto religioso de' patroni e de' padroni, la piena ed intera cittadinanza Longobarda. Ben questi ultimi poteano donare a' servi la libertà, ma non sempre una terra per vivere; nè sempre bastava il peculio agli affrancati per mantenersi da cittadini e guerrieri. Costoro adunque, lieti ed anche orgogliosi per la conseguita libertà, e gelosissimi di conservarla intatta, cominciarono ad entrare negli altrui terreni per coltivarli o farli coltivare. Chiamaronsi *liberi Livellarj*. Non istarò qui ad esaminare l'indole di tal contratto, ed in che si diversificasse dalle così dette *prestaria e precaria*, non che dalla semplice locazione o dall'enfiteusi: e neppure se l'enfiteusi fosse in prima un contratto inventato da' Romani ovvero da' Barbari. Solo ripeterò (1), che i Longobardi nell'età d'Agilulfo e di Teodolinda non conosceano l'uso dell'enfiteusi e de' contratti *livellarj* alla Romana; e che, se conosciuto l'avessero, non erano simiglianti opere giudicate degne d'un cittadino e guerriero Longobardo. Grave oltraggio dovè sembrare in principio a' più tenaci de' costumi antichi di Germania veder coltivarsi la terra da uomini che appellavansi *liberi*, ed erano per legge.

Piccolo nondimeno fu il numero de' *liberi Livellarj* al tempo di Teodolinda, sì che Rotari nell'Editto e

(1) Vedi §. XXIX.

Grimoaldo nelle Giunte non ne fecero alcuna menzione. Liutprando più tardi ci diè i ragguagli di questa novella ed ambigua genía, raccontando in una legge (1) quali fino a lui fossero state intorno ad essi le *Cadarfrede* Longobarde. Ma da questi medesimi racconti apparisce l'inferior qualità de' *liberi Livellarj*, che la pubblica opinione de' Longobardi aveva in piccol conto, sì che il fondo preso a coltivare da essi assorbiva tutt' i lor lucri (2).

Anni 619-625. §. LXX. *Primi lineamenti d' un* Terzo Stato *fra' Longobardi.*

In tali costumanze novelle de'Longobardi parmi ravvisare i più antichi lineamenti d'una cittadinanza inferiore a quella de' veri cittadini, ossía de' guerrieri. Ad essa darò il nome di *Terzo Stato*: impropria voce, ma che pur dinota il mio pensiero, e che fu molto usata ne' secoli a noi più vicini. Nella spada consistea la propria ed unica cittadinanza dell' Italia Longobarda, come già stato era in Germania ed in Pannonia; e senza la milizia non eranvi onori nè nobiltà nè vanti signorili nel regno d'Agilulfo e di Teodolinda; ma ora già sorgeva la non dianzi udita industria d'alquanti *uomini liberi*, che prendevano il coltivo delle terre in qualità di *Livellarj*, ed appariva un *Terzo Stato*, che si pose in mezzo tra l'antico *Aldionato* e la libertà civile, ovvero la cittadinanza Longobarda.

---

(1) Leg. 38. 80. Lib. VI. Liutprandi.
(2) Vedi §. CXXXIX.

Anni 619-625. §. LXXI. Maestri Comacini. *Costruttori di navi ed altri mestieri presso i Longobardi.*

Nel *Terzo Stato* a' *liberi Livellarj* possono congiungersi anche i *Maestri Comacini*, ovvero gli architetti ed imprenditori di fabbriche, sì come Rotari li descrisse in due leggi (1); non semplici muratori od operaj di mestieri affatto meccanici e spettanti unicamente al servo. Costoro di poi presero il nome di *Maestri Casarii*: additando sovente la loro qualità d'essere nati di là dal Po (2). De' *Comacini* molto giovossi Teodolinda pe' suoi grandi edificj e per la Basilica di Monza. L'arte loro li chiarisce d'origine Romana; pur non in grazia dell'arte i Duchi, ne' primi furori, gli esentarono dalla generale ripartizione de' Romani fra ciascun Longobardo, e dal tributo servile del terzo de' frutti. Più tardi, e non prima della nobil Regina, cominciarono i Barbari ad avere in pregio l'arte d'edificare. Ma non onorarono tanto sì fatta disciplina da concedere per dritto comune a chiunque l'esercitasse la cittadinanza Longobarda. Il Re forse li fece affrancare per *impans* o per cagione di pubblica utilità da' particolari patroni Longobardi, allorchè costoro sentirono il pregio e la necessità dell'archi-

---

(1) Leg. 144, 145. Rotharis.

(2) Bertini, Memorie e documenti di Lucca nella raccolta dell'Accademia Lucchese, II. 9. Lucca, 1818. in 4.

Barsocchini, Ibid. II. 243 e 267, Lucca, 1837.

Questi due autori saranno da me citati, annoverando i volumi delle opere loro, come se non facessero parte della insigne raccolta, che va pubblicando l'Accademia Lucchese.

tettura in Italia, uguagliando il premio del valore mostrato in guerra da' servi al premio del merito civile de' *Comacini*. Certo egli è, che i *Comacini* compariscono come liberi nelle accennate due leggi di Rotari, e come capaci non solo di pattuire o di ricever la mercede senza doverne dar conto ad alcuno, ma eziandio di potersi unire in una specie di collegio. La mercede nondimeno, che non ottenevasi col pericolo della vita in mezzo alle stragi ed a' saccheggi, sarebbe stata obbrobriosa per un antico Germano.

Forse anche affrancati per *impans* (ma nulla so nè affermo di certo) erano i costruttori di naviglio, inviati dal Re Agilulfo al Cacano degli Avari; tanto più che poterono venir dalle Gallie, dalla Spagna, dall'Affrica e da' paesi Giustinianei, come i prigionieri di Crotona; od essere anche assoldati presso gli stessi nemici o in Ravenna, od in Napoli od in Amalfi.

Simile a quello de' *Comacini* mi sembra lo stato civile de' Medici. Per onta del Romano antico si videro questi uscir talvolta dall'ordine degli schiavi e de' liberti, al pari d'alcuni fra' più insigni scrittori del Lazio. Ben altro rispetto ebbero gli antichissimi Greci per le discipline salutari de' Podalirj e de' Macaoni. Fra' Germani le donne, use a curar le ferite de' guerrieri, furono i primi Medici; le leggi de' Bavari, e degli Alemanni o Svevi fecero indi frequente menzione de' professori di tal facoltà, non che le leggi di Rotari: ma se alcuno d'essi a' giorni di Teodolinda potesse ricever mercede senza rinunziare all'onor della spada, od almeno senza menomarlo, è incerto.

*

Anni 619-625. §. LXXII. *Gli* Esercitali *ed i* liberi uomini *Longobardi.*

Dal *Terzo* Stato passando alla cittadinanza, dico aver più volte udito il dubbio che quì bisogna chiarire; non forse gli *Esercitali*, onde si parla nell'Editto di Rotari, fossero i proprj e veri cittadini o guerrieri Longobardi; e gli altri, che ivi si chiamano semplicemente *uomini liberi*, non fossero cittadini Romani o di qualunque altra nazione, celati sotto questo generico nome, come ancora sotto l'altro di *poveri* e *deboli*, de'quali Rotari stesso fe'motto nel suo Prologo. Rispondo, che *poveri* e *deboli* v'erano anche fra'Longobardi (1); e che tutt'i cittadini Longobardi erano *liberi* uomini, dal Re o da'Duchi fino a'poveri; ma che non tutti gli *uomini liberi* erano *Esercitali*, ovvero militanti od atti a raggiunger l'esercito Longobardo. I giovinetti, quantunque arrivati all'età richiesta dalla legge, poteano per molte cause non essere ancor partiti per l'esercito; i figliuoli deboli ed infermi non vi sarebbero andati giammai, ed i Vescovi sì Cattolici e sì Ariani erano *liberi uomini* Longobardi, non *Esercitali*.

Ciò è sì vero, che il nome specialissimo d'*Esercitali* s'ode sol quattro volte nell'Editto di Rotari (2), e quello universale di *liberi uomini* s'ascolta in quaranta due leggi (3). Delle *donne libere*, ovvero cittadine in

---

(1) Vedi §. CXXXIII.

(2) Leg. 20, 23, 24, 376.

(3) Leg. 10, 11, 12, 27, 30, 31, 32, 37, 39, 41, 42, 43,

venti due leggi (1); senza tener conto d'altre ventuna (2), dove trattasi delle ferite e percosse de' *liberi* cittadini, uomini e donne. Se il dubbio dianzi proposto sussistesse, l'Editto di Rotari non sarebbe stato scritto pe' Longobardi, ma o pe' pretesi cittadini Romani, *poveri* e *deboli*, o per qualunque altro popolo che non fosse Longobardo.

Anni 625-635. §. LXXIII. *L'Arianesimo torna in onore. Tradimento di Oderzo.*

Le morti di Teodolinda e d'Adaloaldo ruppero le speranze d'ogni vicino progresso ulteriore de' Longobardi nell'incivilimento Romano; le quali non rifiorirono se non quando la stirpe di Baviera salì di nuovo sul trono d'Italia. L'Ariano Arioaldo succedè al figliuolo d'Agilulfo; allora s'inanimirono gli Ariani, e tremò il Clero Cattolico. Ma il nuovo Re fu giusto, e permise a Bertulfo, Abate di Bobbio, d'andare in Roma per alcune sue cause d'ecclesiastica giurisdizione col Vescovo di Tortona. Racconta Paolo Diacono (3), che fiere nimistà ebbe Arioaldo co' fratelli Tasone e Cacone, Duchi del Friuli; e che, volendo pur togliersi quegli emuli possenti dagli occhj, ebbe ricorso all'Esarca di

138, 139, 140, 143, 164, 172, 177, 179, 212, 213, 226, 240, 242, 256, 258, 264, 268, 269, 273, 284, 357, 364, 374, 377, 380, 384, 385, 386, 387, 389.

(1) Leg. 16, 75, 178, 183, 188, 189, 193, 195, 196, 197, 198, 202, 205, 215, 216, 217, 222, 223, 283, 374, 381, 388.

(2) Leg. 45, 46; e così fino a leg. 74.

(3) Lib. IV, Cap. 40.

Ravenna ed ordì con lui per prezzo di danari (così scrive Fredegario) un tradimento. L'Esarca non fu pigro al delitto, e disegnò chiamare a se in Oderzo, città Romana tuttora, i due Duchi sotto mentita speme di prender Tasone a figliuolo, e di tagliargli alla maniera de' Romani la barba, procacciandogli la protezione dell' Imperio contro Arioaldo. Ma non appena i due fratelli arrivarono in Oderzo, che caddero da mille spade trafitti, quantunque non invendicati.

Anni 635-637. §. LXXIV. *Diploma in favore di Bobbio.*

Rotari degli Arodi regnò dopo Arioaldo, e questa volta non riuscirono vane le paure de' Cattolici. Perocchè Rotari perseguitolli non poco, ed in ciascuna città, narra Paolo (1), furonvi di bel nuovo due Vescovi, l' uno Cattolico, e l' altro Ariano. Vero è nondimeno che Rotari confermò i privilegj e le possessioni di Bobbio, pigliando la Badía sotto la sua protezione, sì come apprendiamo da Rodoaldo suo figliuolo e successore in un diploma, stampato fra le carte Piemontesi (2). L' anno della conferma data da Rotari è ignoto: ma la regia protezione, ovvero il *Mundio* riconceduto alla Badía, dimostra col fatto, se pur ogni altra pruova mancasse, che Bobbio dovea vivere secondo la legge del protettore o *Mundualdo*.

(1) Lib. IV, cap. 44.
(2) Historiae Patriae Monumenta, I. o

Anno 637. §. LXXV. *Riforma delle leggi Salica e Ripuaria per opera di Dagoberto.*

È questo il tempo, nel quale Dagoberto, figliuolo di Clotario II.°, prese a riformar nelle Gallie la legge Salica. Notabile monumento per la Storia d'Italia è questa nuova riforma, perchè contemporanea delle leggi di Rotari, e perchè valevole a farci conoscere la gran diversità che passava tra' costumi de' Franchi e de'Longobardi, quantunque popoli entrambi d'origine Germanica. Eran trascorsi circa cento trent' anni dopo la morte di Clodoveo, allorchè Dagoberto, rimasto unico Re di tutt' i Franchi nelle Gallie, prese a riveder la loro legge Salica. Ma niuna mutazione in questo nuovo lavoro si scorge risguardo allo stato de' Romani *Teodosiani*, sudditi de'Franchi. Sempre lo stesso è il *guidrigildo* minore così de'*Convitati del Re*, come de' *possessori* e degli antichi *tributarj* Romani, cioè la metà di quello tassato pe' varj ordini de' Franchi (1): e se il Romano fosse mai spogliato (2), si pagava eziandío la metà. La tassa de'*tributarj* cittadini Romani era di quaranta cinque soldi (3), quanti se ne pagavano appunto per l'uccisione d'un cervo dimesticato al padrone (4). Iniqui patti della legge; disuguali protezioni verso due popoli viventi sotto lo stesso Re; ma l'orgoglio nazionale de' Franchi non si rammorbidiva per volger di tempo, e non cessava

(1) Tit. XLIV. Pact. legis Salicae apud Heroldum.
(2) Tit. XVI. Ibid.
(3) Tit. XLIV, §. VII. Ibid.
(4) Tit. XXXVI, §. III. Ibid.

giammai di ricordare a' Romani la miseria de' vinti, sebbene Clotario I.° (1), Clotario II.° e Childeberto II.° (2) avessero co' loro *Capitolari* cercato di rendere più eguali, mercè la parità delle pene dell'omicidio, le sorti de' due popoli.

Inutili e voti d'effetto rimasero adunque tali provvedimenti; donde si scorge se veramente i Romani *Teodosiani* avessero potuto a lor volontà passare dal dritto Romano al Salico. Ben per altro si parla di essi nella riforma di Dagoberto, sì come d' uomini viventi a legge Salica, secondo attestano i Manoscritti di Fulda, pubblicati dall'Heroldo (3): per privilegio, cioè, non pel piacer di ciascuno. Invano e senza necessità, si è preso a correggere il testo di tali Manoscritti Fuldensi col testo della legge Salica di Carlomagno, spettante ad altro secolo ed a costumi diversi (4).

Dagoberto ed i Re de' Franchi non acquistarono con la nuova riforma niuna speranza d'emolumento nelle successioni private (5). Perciò, tolto un sì fatto interesse di mezzo, si potè lasciar volentieri a' Romani, già cotanto abietti pel minor *guidrigildo*, la successione secondo il Codice di Teodosio; e poterono i Decurioni co' Difensori ed i Principali continuare a starsene registrando nelle loro *geste municipali* delle *Curie* i contratti ed i testamenti de' Romani delle Gallie. Una

(1) Vedi §. XVIII.

(2) Vedi §. XLIX.

(3) Tit. XLIV, §. 1. Pact. legis Salicae antiquioris apud Heroldum.

(4) Vedi §. CCVI.

(5) Vedi §. CXLIII.

donna chiamata Ermentruda in Parigi (1) ed il marito d'un'altra detta Cramnetruda nell'Artesia (2) poterono, quasi per ludibrio, in paesi dove i Romani viveano con quel minor *guidrigildo*, usar le antiche formole Pretorie ne' testamenti, e dir sotto l'imperio della legge Salica. . . . *Fate Voi testimonianza*, *o Quiriti!* So che in Francia oggidì si van facendo nobili ricerche ad investigare in quali regioni delle Gallie fosse rimasto maggiore o minor numero degli ordinamenti Romani risguardo alle *Curie*, non che alle libertà municipali, e qual parte avessero in queste i Vescovi di sangue Romano (3). Ma pel mio proposito non ho bisogno di tali ricerche, bastandomi sapere che dovunque la riforma di Dagoberto ebbe vigore, ivi un Romano *Teodosiano*, privo d'un qualche privilegio particolare di vivere a legge Salica e non appartenente all' ordine clericale, valse mai sempre la metà meno d'un Franco ed anzi d'ogni altro Barbaro. Le dignità e le ricchezze, a cui potea pervenire un tal Romano delle Gallie, non lo ingrandivano innanzi alla legge Salica. Nè s'era ivi perduta la memoria della nobiltà senatoria di molti Romani: ma, senza il favore de' Re Franchi, tal rimembranza era non di rado un tormento per que' cittadini, ridotti alla condizione imposta loro dalla malvagia disuguaglianza del *guidrigildo*.

Dagoberto riformò eziandio la legge de' Ripuarj, la-

(1) Mabillon, Supplement. ad libros de Re Diplomat. doc. num. VII.

Marini, Papiri, num. 76.

(2) Marini, Papiri, num. 77.

(3) Raynouard, Ag. Thierry, Fauriel, etc. etc. etc.

sciandovi sussistere tutto ciò che nelle compilazioni più antiche si trovava stabilito in dispregio de' Romani. L'affrancare alla Romana i servi per farli *Tavolarj* (1) approvossi nel nuovo lavoro, e vi s'aggiunse un altro insulto quando si permise al padrone di far cittadino Romano il suo servo; nel qual caso dovesse a costui, se morto senza figliuoli, succedere il fisco del Principe (2). Questo nuovo cittadino Romano sarebbe stato pe' suoi delitti giudicato secondo la legge Romana; messo a morte, cioè, per la legge Cornelia, se reo d'alcun omicidio volontario: ma chi uccidesse lui, cittadino Romano, pagava sol cento soldi (3). E se il padrone da tal cittadinanza sollevarlo volesse alla condizione di Ripuario *Danariale* innanzi al Re, gli si permettea (4). Questi erano i privilegj della città Romana, e così ella fioriva presso i Ripuarj.

Anni 642-643. §. LXXVI. *Abolizione del dritto Romano in Ispagna.*

In Ispagna il Visigoto Cindasvindo fu assai più de' Re Franchi leale verso i Romani. Regnò agli stessi giorni di Rotari e di Dagoberto. *Noi permettiamo ed anzi desideriamo*, egli dicea, *che ciascuno s'imbeva delle leggi degli stranieri; per causa di studio, non per la trattazione degli affari. Le leggi de' forestieri splendono per l'eloquenza, ma riescono malagevoli*

(1) Vedi §. X.
(2) Leg. Ripuar. Tit. LXI. §. I.
(3) Eod. tit. §. II.
(4) Eod. tit. §. III.

per le molte difficoltà. Basti perciò l'uso delle Visigotiche; basti l'uso della dritta ragione a terminar le liti fra noi, e si cessi oramai d'essere più vessati dal dritto de' Romani e d'altre genti (1).

L'abolizione del dritto Romano presso i Visigoti, sebbene in pari tempo se ne raccomandasse lo studio, produsse grandi effetti nelle menti degli uomini di quella età. Tutt'i Barbari d'Occidente volgeano allora lo sguardo alla riforma delle patrie leggi così nelle Gallie come in Ispagna ed in Italia, sperando rendere inutile affatto il dritto Romano. Rotari già meditava di ridurre per la prima volta in iscritto le nazionali consuetudini, e di dar compimento al disegno de'Duchi, acciocchè una legge sola governasse tutte le parti d'Italia, cadute o da cadere in mano de' Longobardi. Ma innanzi di ragionar del suo Editto, io toccherò de'suoi furori e delle sue guerre contro i Romani.

Anni 642 - 643. §. LXXVII. *Conquista d'Oderzo, di Genova e di tutta la Liguria Marittima. Cattività de' Romani.*

Paolo Diacono avea fatto brevissimi cenni sulle calamità de' Romani soggiogati da' Duchi; e le scarse notizie da lui trasmesse, anzichè appagare, vieppiù accesero la curiosità de' posteri. Egli fu assai più breve, forse per patrio affetto, nel descrivere le sventure patite da' Romani per opera di Rotari. Costui prese Oderzo, non lontana di Trevigi, e la diroccò (2): s'impadronì

(1) Leg. Wisigoth. Lib. VI. tit. I, leg. 9.

(2) Paul. Diacon. Lib. IV, cap. 47.

poscia di Luni, di Genova, di Savona, d'Albenga e di tutta la Liguria Marittima sino alle frontiere de' Franchi. Si condusse indi sulle rive della Scoltenna, ossia del Panaro, dove pose in rotta i Ravennati e simili Romani, uccidendone otto mila, e costringendo gli altri alla fuga. Ecco tutto ciò che a Paolo piacque di ricordare; ma la fama delle crudeltà di Rotari giunse nel regno de' Franchi, e Fredegario, che allor vivea, scrisse d'avere il Re *devastata, rotta ed arsa la Liguria.* I Romani furono da lui posti a ruba e spogliati; e da ultimo, soggiunge Fredegario, Rotari distrusse da' fondamenti le mura delle prese città: volle anzi che non più si chiamassero città, ma semplici *Vici* o borgate.

Il patrimonio delle Alpi Cozie, pertinente alla Chiesa Romana, fu confiscato. Un nobile Genovese, che nacque in Camoglio e si chiamava Giovanni (1), fin dagli anni suoi giovanili era stato condotto (ciò avvenne a' giorni di Teodolinda) in Milano, dove prese gli Ordini Sacri. Dimorando ivi nella qualità di *Guargango* Romano e di Chierco, scampò dalla rabbia di Rotari, e divenne indi famoso Vescovo di quella città dopo le sciagure della sua patria.

Anno 643. §. LXXVIII. *Editto di Rotari.*

In mezzo alle fiamme, onde ardea la Liguria, e quando s'aboliva il dritto Romano in Ispagna, Rotari pubblicava il suo Editto, diviso in trecento novanta leggi.

(1) Oltrocchi, Hist. Med. Lig. pag. 545 e 527.

Dopo lunghe vigilie, dopo una sottile ricerca degli usi antichi fatta da' più anziani tra noi, così affermava il Re nel pubblicarlo, *le leggi de' padri nostri che non erano scritte abbiamo per la comune utilità della* gente nostra, *e per difesa de'* poveri *e* deboli, *ridotte in un corpo, col consiglio e col consenso de'* Primati, *de'*Giudici *e di tutto il nostro* felicissimo esercito. *Perciò tutte le cause o non finite ancora o non ancor cominciate si debbano giudicare secondo il tenor dell' Editto* (1).

Niuna menzione si fa quì de' Romani: qualche Vescovo nondimeno, il quale usciva di quel sangue, potè forse lavorarvi risguardo alle cose religiose, come i giuramenti sugli Evangelj ed il rispetto dovuto alle Chiese. L'Editto in oltre si scriveva in latino, e però fu mestieri che un qualche Scriba o Notaro, affrancato o non affrancato d'origine Romana, si ponesse al lavoro. Romano, ma divenuto cittadino Longobardo, sembra essere stato Valcauso, a cui si commise la parte principale nella compilazione dell' Editto.

Non tutte le *Cadarfrede* Longobarde, ma il maggior numero vi furon comprese; del che abbiamo una pruova pel silenzio intorno alle adozioni militari, dette *delle armi*. Queste adozioni si regolavano con riti particolari, di cui abbiamo la descrizione in Paolo Diacono (2). Le multe delle cause dette *regali*, ossia giudicabili del Re, furono raddoppiate, al dire dello stesso Rotari (3): e la

---

(1) Prologus et Conclusio Rotharis.
(2) Paul. Diacon. lib. VI, cap. 53.
(3) Leg. 372. Roth.

novità d'alcune leggi affatto incognite a'maggiori si può agevolmente discernere, mercè la formola del *decretammo* o del *provvedemmo* (*prospeximus*) (1), usata sovente nell'Editto.

Anno 643. §. LXXIX. *Se l'Editto riconobbe la cittadinanza Romana.*

L'opera de'Notari e degli Scribi di Romano sangue nel copiare o tradurre od anche in comporre l'Editto di Rotari, non fruttò a'Romani alcun favore o privilegio: ed or certamente, che che fosse avvenuto prima di Rotari, e qualunque fosse stata la condizione degli *Aggravati* sotto Autari, dovea riconoscersi o no la cittadinanza Romana, dovea concedersi o no un *guidrigildo* qualunque agli uomini della stirpe soggiogata. Ma nulla si trova intorno ad essi nell'Editto, e lo stesso nome di Romani vi mancherebbe al tutto, se Rotari non avesse favellato della *serva Romana*. Ecco dunque tolto alla prosapia de' *tributarj* o *Terziatori* di Clefo e de'Duchi ogni dritto a qualunque cittadinanza; ecco svanita ogni speranza d'acquistarla. Il bisogno di fermar la proporzione, con cui apprezzar si dovesse il *guidrigildo* d'un Longobardo, ed il *guidrigildo* d'un Romano, risultava non tanto dalla giustizia di proteggere in alcun modo la vita de'vinti quanto dalla ragion politica di mantenere, come nella legge Salica, il grado e la preminenza de'vincitori Longobardi su'Romani. La mancanza d'un *guidrigildo* per costoro dimostra che i discendenti de' nobili

(1) Leg. 231, 270, 353 et passim.

conquistati da Clefo e da' Duchi rimasero confusi, come dianzi, nella turba degli *Aldii* e de' servi Germanici, dalla quale non potevano uscire se non coll' essere affrancati. Altrimenti un Longobardo uccisore d'un discendente de' Romani conquistati al tempo di Clefo e de' Duchi, avrebbe dovuto punirsi con le pene corporali della legge Cornelia de' Sicarj, ed essere o bandito o messo a morte; assurdità, di cui non si potrebbe dir la maggiore (1).

Anno 643. §. LXXX. *Condizione servile de' Romani soggiogati nella Liguria.*

Fin quì si è favellato della progenie de' Romani *tributarj* de' Duchi, e ben si potea domandare se in settantatrè anni della dominazione Longobarda in Italia, costoro avessero mai riavuto la loro cittadinanza. Simil domanda non si può fare intorno a' nobili Romani di Genova e della Liguria soggiogata da Rotari. Le loro patrie più non sussisteano come città, e gli abitanti erano prigionieri, secondo Fredegario; ma il Pecchia non dubitava o dubitar non dovea d' assegnare anche a costoro un *guidrigildo* cittadinesco, uguale a quello de' Longobardi; tanto possono le preconcette opinioni sull' animo de' più avveduti. Le sciagure presenti della Liguria ci dimostrano qual governo avessero fatto dell' Italia i Duchi: ora nondimeno la sorte de' Romani, che caddero nelle mani di Rotari, diviene forse più acerba di quella de' primi *tributarj* o *Terziatori*. Pe-

(1) Vedi §. XXII.

rocchè molti de' più nobili di Liguria furono venduti servi nel regno de' Franchi, secondo il reo costume d'allora; gli altri rimasero abitatori di borghi, ed innominati nell' Editto, che andavasi apparecchiando. Ciò basta per farci comprendere la loro servile condizione.

Anno 643. §. LXXXI. *La* serva Romana *della legge 194 di Rotari.*

Se il *guidrigildo* fosse stato uguale pe' vinti e pe' vincitori, perchè dunque non sedettero i Romani fra' legislatori dell'Editto, e perchè non si mescolarono almeno fra gli *Esercitali* del *felicissimo esercito*, il quale fece plauso alle leggi di Rotari? Se vi fosse stato un tal *guidrigildo*, i Longobardi si sarebbero dichiarati uguali per dritto, ma per fatto inferiori a' Romani. Acciocchè si conosca in qual conto i vinti erano tenuti da' vincitori, basta por mente ad una legge di Rotari (1) ov' egli ricorda la *serva Romana. Se alcuno*, diceva, *si abusi della serva* Gentile (o Longobarda) *paghi venti soldi al padrone di essa, e ne paghi dodici, se la serva è Romana.* Più abbietta dunque si dichiara dal Re la condizione dell'ultima. Quì debbo allontanarmi dalle spiegazioni solite a darsi di tal legge, dicendo che la *serva Romana*, onde parlava Rotari, altra non poteva essere se non la donna prigioniera in guerra, e massimamente nella guerra d' Oderzo e di Liguria. Dappoichè tra le serve *Gentili* o Longobarde andava già compresa la stirpe degli antichi schiavi Romani, viventi prima del-

(1) Leg. 194. Roth.

l'arrivo d'Alboino in Italia, nè v'era bisogno d'alcun provvedimento intorno a' discendenti degli schiavi Romani, divenuti servi Longobardi o *Gentili*. Ed or si dica se, mentre si tacea de' cittadini Romani e si parlava sol della *serva Romana* per mettere fra questa e la *Gentile* una differenza iniquissima, l'Editto avesse potuto accomunare il *guidrigildo*, cioè l'onore Longobardo, con la stirpe de' vinti ed allora più che dianzi odiati Romani? Una legge cotanto ingiusta ed irosa contro la *serva Romana* fu abolita, o piuttosto era cessata già sotto Liutprando (1).

Anno 643. §. LXXXII. *Le* ancelle filatrici *della Corte del Re*.

Tal'era per la legge 194 di Rotari la condizione d'una serva, che potea nascere dal più nobile sangue Romano. E sovente, per la severità delle antiche usanze, vedeansi alla stessa miseria condannate le cittadine Longobarde, vedove o donzelle che fossero, se lor venisse vaghezza di sposare un servo. Il servo muoia, prescrive Rotari (2); e sia permesso a' parenti della cittadina, che gli consentì, d'ucciderla, o di venderla fuori provincia, e d'impadronirsi delle sostanze di essa. E se i parenti avessero indugiato per lo spazio d'un anno a far la vendetta, Rotari comandò a' Gastaldi, agli *Attori* ed agli *Sculdascii* regj di condurre nel Palazzo del Re quella donna, e di collocarla ivi tra le *ancelle filatrici*.

(1) Vedi §. CXLI.

(2) Leg. 222. Rothar. Intra *pensiles ancillas*.

Anno 643. §. LXXXIII. *Le quattro maniere d'affrancare in tempo di pace i servi.*

L'Editto permise d'affrancare in quattro maniere i servi nel tempo di pace, dichiarandoli, cioè,

1.° *Amundj*, ovvero sciolti dal *Mundio* o dalla protezione de'padroni (1), e *Fulfreal* col rito di condurli ad un quadrivio dicendo loro, che andassero pur dove ne avessero il talento.

2.° Per *impans*, concedendoli al voto ed al desiderio del Re.

3.° *Amundj* o *Fulfreal* senza il rito delle quattro vie.

4.° *Aldii* o *Tenitori* di terre.

I primi due modi conferivano la piena libertà e cittadinanza Longobarda, nel che parmi essersi quel popolo allontanato in Italia da'costumi di Germania, dove i padroni poteano conceder la libertà: ma il *Comune* avea solo il dritto di dare la cittadinanza (2). Gli *Amundj* o *Fulfreal* con le quattro vie, come altresì gli affrancati per *impans* divenivano affatto estranei a'padroni, ed in tal guisa estranei che, se morissero senza prole, il retaggio non ricadeva punto ne'padroni, ma sì nella Corte del Re (3). I *Fulfreal* semplici, ossia quelli a cui non s'erano permesse le quattro vie, furono dall'E-

(1) Non si trova nella voce *Amundj* l'alfa privativo dei Greci?

(2) In ipso *Concilio*....scuto frameâque juvenem ornant (Tacit. Germ. §. XIV).

Vedi Canciani, praefat. ad tom. I. leg. Barbaror. pag. XI, e Le Grand d'Aussi, pag. 462.

(3) Leg. 225. Roth.

ditto uguagliati a' parenti de' padroni; perciò i padroni succedeano, se coloro venissero a morir senza figliuoli (1).

A' servi non poteano i padroni concedere se non per mezzo di una scrittura la qualità di *Aldii* (2). E come il servo saliva in questo modo all'*Aldionato*, così per l'opposito il cittadino vi discendeva in ogni caso di civico disgradamento, nel che non si richiedeva una scrittura. I cittadini Romani perciò, essendo privi di *guidrigildo*, caddero nella condizione di *Aldii*: e la loro vita fu tassata col prezzo *Aldionale*.

Anno 643. §. LXXXIV. *La legge 229 di Rotari su' liberti.*

I liberti vivano tutti *con le leggi de' loro padroni Longobardi, secondo che questi lo avran loro conceduto.* Così provvede Rotari con la legge 229 dell'Editto (3). Quali erano sì fatte leggi, se non la Longobarda e la Romana? dice o vorrebbe dire in questo luogo il Brunetti (4). L'una e l'altra, soggiunge, aveano vigore nel regno Longobardo. No, rispose il Conte Sclopis, tuttochè seguace della stessa dottrina; la legge 229 di Rotari altro non volle se non che i liberti vivessero secondo le *leggi*, cioè secondo le condizioni poste da' padroni Longobardi *(sicut a dominis concessum)* nell'atto

(1) Leg. 226. Roth.

(2) Leg. 227. Roth.

(3) *Omnes* liberti, qui a dominis suis Langobardis libertatem meruerunt, *legibus dominorum suorum* vivere debeant, secundum qualiter a suis dominis *concessum fuerit*. Leg. 229. Roth.

(4) Cod. Diplom. Tosc. I. 328.

d'affrancarli (1). A tal modo con un tratto di vivida luce veniva egli dileguando il dubbio proposto: ed è sì vero il suo detto, che i liberti, onde parlava la legge 229, non poteano essere se non gli *Aldii*, a' quali s'imponeano varie condizioni; perciò v'era la necessità d'una scrittura per fermarle. Pe' tre primi ordini d'affrancati non richiedeasi la scrittura, non essendovi condizioni da imporre, giacchè tutti uscivano d'ogni soggezione verso gli antichi padroni, ed impropriamente si sarebbero chiamati liberti solo in memoria della cessata lor servitù.

Ma come avrebbe potuto Rotari parlar del dritto Romano e del Longobardo, se nella sua legge 229 parlava solo di padroni Longobardi, e non Romani? Rotari usò per l'appunto la voce di *legge* in luogo di condizione o di patto quando egli volea che il semplice *Fulfreal* senza le quattro vie vivesse a *tal legge* col suo antico padrone, come se questi fosse un suo fratello (2). Ed in altri luoghi Rotari chiamava *legge* la porzione, che spettasse ad alcuno sul retaggio del genitore (3). In una carta del 771, *legge* significa la *maggior età* (4). Piacque in oltre a Rotari di ben chiarire nella sua legge 229, che non si dovesse attendere alla nazione del servo nel manometterlo, ma solo a quella del padrone Longobardo: ciò che dimostra vie meglio, se fosse mestieri, la natura *territoriale* dell'Editto.

(1) Lezione I. su' Longobardi, pag. 49, tom. XXX Memorie dell'Accademia di Torino.

(2) *Tali lege* debeat vivere tanquam cum fratre. Leg. 226. Roth.

(3) Leg. 171. 228. Roth.

(4) Murat. An. M. Ævi, VI. 209.

Anno 643. §. LXXXV. *Il* Mundio *delle donne.*
Le donne viventi a legge Longobarda.

Se i servi poteano divenire *Amundj*, la donna libera ed ingenua non potea per tutta la vita uscir del *Mundio* d'un cittadino qualunque, fosse il padre, il fratello, il marito, il figliuolo; ed, in difetto, la Corte del Re. Il dritto di *Mundio* si vendeà per danaro anche ad un estraneo *Mundualdo.* Nè solamente la donna Longobarda, ma ogni donna *vivente* a legge Longobarda, comandava il Re (1), dovea sottostare al *Mundio.* E quì nuovamente per questa parola di Rotari apparisce agli occhj di alcuni scrittori chiarissima la cittadinanza Romana presso i Longobardi. Or perchè? Sembra che Rotari avesse parlato proprio de' Romani, ciò che in verità egli non fece. Ma nel suo regno v' erano donne straniere d' ogni nazione, maritate co' Longobardi: v'erano le Romane *Teodosiane* del regno de' Franchi, amici de' Longobardi; v' erano le Romane *Giustinianee*, mogli o sorelle o madri de' cittadini di Corsica, rifuggitisi presso Agilulfo; v' erano le Bavare venute con Teodolinda: e Teodolinda stessa non era se non una donna *vivente a legge Longobarda.*

Anno 643. §. LXXXVI. *La* faida *e l'*anagrip
ne' matrimonj.

La donna Longobarda o *vivente a legge Longobarda* non potea, donzella o vedova che fosse, nè maritarsi

(1) Leg. 205. Roth.

nè passare ad altre nozze senza il permesso de' parenti. E l'uomo che senza un tal permesso ardisse sposarla, tuttochè libero e cittadino Longobardo, avea da pagar venti soldi a' parenti per far cessare ogni *faida* ovvero inimicizia, e venti altri per l'*anagrip*, cioè per pena dell'audace suo proponimento (1): cotanto la donna era tenuta in istato di soggezione per tutta la vita. E se il marito avesse trascurato d'acquistare il *Mundio* di sua moglie (diverso dall'autorità maritale), non potea succederle; doveva egli anzi restituire al *Mundualdo* tutto ciò ch'era stato della donna.

Anno 643. §. LXXXVII. *Onori prestati dall'Editto a' Vescovi ed agli Ecclesiastici.*

Le cose finora discorse appartengono, in quanto allo stato civile delle persone appo i Longobardi, a' soli servi soggetti al *Mundio* de' padroni ed alle donne ingenue, ma sempre sottomesse al *Mundio* dell'uomo. Dovrei or favellare de' varj ordini di cittadini Longobardi; ma farollo più opportunamente nella Storia. Quì solo toccherò degli onori prestati a'Vescovi ed agli altri Ecclesiastici, risguardati come cittadini Longobardi.

Ho detto (2), che la cittadinanza Longobarda sì dei Vescovi e sì di tutti gli Ecclesiastici procedea dalla loro qualità sacerdotale, che non poteva giammai sembrar servile ad un Germano. Rotari, sebbene Ariano, confermò non solamente le terre *Aldionali* e Longobarde a Bobbio, ma riconobbe solennemente la cittadinanza de'Sacerdoti,

(1) Leg. 188. Roth.
(2) Vedi §. LXI.

nominandoli con particolarità nell'Editto, fossero Cattolici od Ariani, e dando loro un privilegio più splendido assai di quello che altra volta i Sacerdoti degli antichi Germani aveano del battere impunemente un guerriero. Intendo il privilegio conceduto dall'Editto, che i servi fuggitivi potessero per breve tempo trovare un asilo nella casa del Vescovo e del Sacerdote (1). Coloro, a' quali concedeasi una tal prerogativa, divenivano superiori a' più nobili fra' Longobardi nell'esercitarla.

Anno 643. §. LXXXVIII. *Ordine delle successioni stabilito nell' Editto.*

In Germania non si conoscea l'uso del testamento, e le successioni regolavansi dalla legge, non dalla volontà dell'uomo (2). L'Editto lasciò in Italia intatti gli usi Germanici, e però non parla se non d'eredità legittime. Il padre non potea che solo in tre casi diseredare i figliuoli, dando ad altrui le sue proprie sostanze (3). E però potea un creditore metter pegno su quelle del più prossimo tra gli eredi presuntivi del debitore (4). Le successioni legittime stabilite nell'Editto non oltrepassavano il settimo grado (5); in mancanza del quale il Re s'impadroniva del retaggio secondo i varj casi, che veggonsi annoverati dall'Editto, in alcuni de' quali una sola parte ricadevane alla Corte del Re (6). Non ancora nell'Editto si

(1) Leg. 277. Roth.
(2) Nullum in Germania testamentum. Tac. Ger. cap. XX.
(3) Leg. 168, 169 Roth.
(4) Leg. 251. Roth.
(5) Leg. 153. Roth.
(6) Leg. 158, 159, 160. Roth.

ordine speciale di persone, del quale in breve parlerò, fuvvi che giurasse per gli Ecclesiastici, secondo i riti Longobardi.

Anno 643. §. XCII. *Delle pugne giudiziarie.*

Ma quello che innanzi ogni cosa dimostra, i Vescovi e gli Ecclesiastici aver vivuto a legge Longobarda negli affari, che non risguardavano propriamente il Sacerdozio, è il costume, al quale si veggono sottoposti, delle pugne giudiziarie. Iniquo uso fu certamente il commettere la ricerca del vero alla punta della spada; pur quanto più iniquo tanto più c'insegna, che gli Ecclesiastici, d'origine Romana o Longobarda o di qualunque nazione, perchè obbligati ad aver campioni per combattere in lor favore nelle cause, furono cittadini Longobardi e non Romani.

Anno 643. §. XCIII. *Esenzione delle terre da qualunque tributo.*

Quì non è uopo ripetere ciò che ho detto intorno all'abbominio de'Germani per qualunque tributo sulle terre. Libere affatto ed esenti continuarono queste, come dianzi, per l'Editto di Rotari; libere massimamente le terre chè Agilulfo e Teodolinda in varj tempi donarono a'Vescovi ed a'Monasteri; libere in ispecie le altre che Rotari stesso confermò a Bobbio, come scorgiamo dal suo diploma. L'immunità delle terre da ogni peso verso lo Stato fu la cagione del silenzio assoluto dell'Editto intorno alle proprietà private. Risguardo ad esse altro non si dovea fare che stabilir le leggi sugli *Aldii* e su'servi;

ma se costoro fossero *Quartaroli* o *Terziatori* o *Mezzaiuoli* era una faccenda puramente domestica. E dipendeva in primo luogo dalle condizioni, che il Longobardo aveva imposte alla progenie de' Romani *Terziatori*, aumentando o diminuendo il primitivo tributo del terzo, secondo le varie occorrenze. L'Editto adunque disse tutto intorno alle private proprietà immuni di pesi verso lo Stato, allorchè dichiarò con la sua legge 229 che i liberti dovessero vivere, secondo le leggi ovvero secondo le condizioni date da' padroni Longobardi (1). Altro i cittadini Longobardi non doveano allo Stato, e di questo solamente si parlò nell'Editto, se non il servizio militare, le multe de' delitti commessi e le confische in caso di tradimenti e di simili misfatti, oltre l'aspettativa delle successioni di là dal settimo grado, nel caso che non vi fosse alcuna legittima donazione ad altri fatta dal defunto. Il pagamento del *guidrigildo* proprio non appartenea se non alla famiglia degli uccisi. Dopo Rotari poi furono stabiliti per la prima volta i *telonei* ed altri dazj.

Anno 643. §. XCIV. *Cangiamenti avvenuti risguardo alla proprietà delle terre. Le* Sorti Longobarde.

Il dritto di proprietà, che aveva in Germania le apparenze d'una passeggiera occupazione fatta dal Comune, il quale poscia dividea le terre a ciascuno (2), s'era fra' Longobardi svolto ed ampliato in molte guise dopo l'arrivo d'Alboino in Italia. Sapevano appena i Germa-

---

(1) Vedi §. LXXXIV.
(2) Storia d'Italia, I. 550.

ni aspettar la raccolta d'un anno, e stavano pronti sempre a mutar cielo; ma l'Italia fermolli al suolo, e la lor vita vi divenne sedentaria. Impararono il piacere d'aver giardini, e concepirono, se non l'arte, il desiderio certamente di trarre la maggiore utilità dalle *Sorti* Longobardiche. Anche *Sorti* chiamaronsi da'Longobardi le terre occupate da ciascuno, sulle quali s'impose il tributo del terzo de'frutti, ma con significato affatto diverso da quello delle *Sorti* Burgundiche, Ostrogotiche e Visigotiche. Tal parola indi valse a dinotare appo i Longobardi con significato generalissimo il possesso d'una qualunque terra, come notò avvedutamente il Tiraboschi (1), od anche la porzione d'un qualunque retaggio (2).

Cangiata l'essenza della proprietà in Italia, si cangiò eziandio l'indole della servitù Germanica. Ho già toccato (3) della fortuna ch'ebbero i servi *Ministeriali* o domestici ne'costumi de'Longobardi: Rotari uguagliò il prezzo delle loro vite al prezzo, che si pagava per quelle degli *Aldii* o *Terziatori* di terre (4) a'patroni, ed era di sessanta soldi, più assai che non per un cittadino Romano *tributario*, secondo la legge Salica riformata da Dagoberto. Ma la pressocchè libera disposizione, che il servo avea del suo peculio tra'patenti campi della Germania dopo aver fornito del necessario il padrone, fu ristretto (5) da una legge (6) dell'Editto, la quale ap-

(1) Tiraboschi, Storia di Nonantola, II. 30.
(2) Bertini, I. 67. Appendice.
(3) Vedi §. LXVIII.
(4) Leg. 129. Roth.
(5) Vedi §. XXV.
(6) Leg. 238. Roth.

pena permetteva, che costui vendesse per utilità del fondo e del suo proprio peculio il bue, la vacca, il cavallo ed il minuto gregge.

Anno 643. §. XCV. *Il Comune Longobardo.*

Se il Comune in Germania (*Civitas*) dividea le terre a ciascuno, egli non può negarsi che ivi fosse un'amministrazione pubblica de'villaggi e de'borghi, alla quale si pagava una parte delle multe de'delitti (1), eccetto ne'paesi ove queste si pagavano eziandío al Re; come fra'Longobardi. Ed essendo libera ne'Germanici concilj la scelta de'Magistrati, che terminassero le liti pe'distretti e pe'borghi, si scorge che un Comune in Germania non avea minor libertà civile d'una *Curia* ovvero d'un *Ordine* appo i Romani, e massimamente del tempo di Giustiniano (2). Crebbero in Italia, secondo i tempi, le libertà e gli affari de'Comuni Longobardi; ciò che a me giova solamente accennare in questo luogo. Nè quì cercherò quali fossero i Longobardi Officiali, a cui commetteasi la cura del Comune; ma il Comune v'era, ed i Longobardi ben potevano latinamente chiamarlo *Curia* od *Ordine*, come latinamente chiamavano Conti e Duchi e Re coloro, i quali aveano altro nome nel nativo loro linguaggio.

E però, se nelle leggi o ne'documenti d'Italia prima di Carlomagno si trovasse la menzione d'alcuna *Curia* nel regno Longobardo, non vedrei la ragione di non

---

(1) Pars regi vel *Civitati*. Tac. Germ. Cap. XII.
(2) Vedi §. XXXII.

aver a credere che gli Officiali di questa fossero Longobardi. Poteano esservi ancora uomini di sangue Romano fatti *Amundj*, e divenuti cittadini Longobardi (1). Nell' Editto nulla o poco assai si ravvisano le funzioni municipali del Comune Longobardo, celate nelle generali prerogative de' Duchi, de' Giudici e d' altri Officiali di quella nazione. Vi si parla, è vero, de' *Portonarj* ovvero di coloro, da' quali si custodivano i porti ed i passaggi de' fiumi (2), non che de' *Maestri Comacini* e de' loro colleghi (3): ma questo non addita nulla di ciò che si vedrà più chiaramente in appresso appartenere all' officio ed alla vigilanza de' Comuni Longobardi, anche prima di Carlomagno.

Anno 643. §. XCVI. *Molti Longobardi fermatisi nelle Città.*

L'arte de' *Maestri Comacini*, alla quale Rotari nell' Editto assegnava pene Longobarde, se danneggiassero alcuno, e gli splendidi edificj di Teodolinda ci sono valevole indizio, che già i Longobardi pensavano da lunga stagione a riedificare dopo aver distrutto. La Liguria non pertanto era condannata da Rotari a giacere fra le sue recenti ruine. In altri luoghi egli voleva che senza permesso del Giudice niuno entrasse od uscisse a sua posta per le mura (4) de' castelli e delle città; e pre-

(1) Vedi §. CXXXVII.
(2) Leg. 270, 271, 272, 273. Roth.
(3) Leg. 144, 145. Roth.
(4) Leg. 257. Roth.

scrivea finalmente le pene, se alcuno arrecasse nocumento ad altri col fuoco (1).

Tutto ciò mostra che fra' Longobardi, senza dismettersi al tutto il costume di vivere in borgate per la campagna, v'erano molti, a'quali ora non incresceva la dimora nelle città d'Italia, ove il servizio principalmente de' *Ministeriali* gli allettava. Nuova sorgente di faccende pel Comune Longobardo era tal gusto novello, e contrario agli usi di Germania, che dopo Teodolinda cominciò a propagarsi fra' vincitori d'Italia, di vivere nelle città (2), senza parlar di quelle ove ne' palagi risedevano i Re, circondati da'loro fedeli è *Gasindj* d'ogni sorta.

Anno 643. §. XCVII. *Nazioni diverse, che componeano la nazione Longobarda in Italia.*

Ciò che fin qui ho esposto dell'Editto di Rotari mi basta per far comprendere le cose che sono per dire: ma non lascerò l'Editto senza notare le diverse nazioni, che o portavano o poteano portare il nome collettivo e generico di Longobardi, alle quali una sola cittadinanza ed un solo *guidrigildo* vedesi conceduto senza niuna eccezione da Rotari.

1.° I Vescovi e Sacerdoti Ariani di qualunque nazione, venuti con Alboino in Italia.

2.° I Vescovi ed Ecclesiastici Cattolici, Romani e Longobardi e di qualunque nazione, come Agrippino di Como, dopo Teodolinda.

---

(1) Leg. 147. Roth.

(2) Vedi §. CXXIII.

3.° I guerrieri della tribù propria de' Longobardi.

4.° I Sarmati.

5.° I Primi Bulgari.

6.° I Gepidi, molti de' quali dopo l'uccisione d'Alboino uscirono del regno, ed accompagnarono Rosmunda in Ravenna (1).

7.° Gli Svevi od Alemanni.

8.° I Norici.

9.° I Pannonj.

10.° I Secondi Bulgari d'Aleczone: ma questi vennero qualche anni dopo, regnando Grimoaldo (2).

11.° I soldati Greci e Romani, che forse Alboino ed altri Re prima di Rotari accettarono come cittadini Longobardi.

12.° I patteggiati di qualche città Romana, che potè fare la sua dedizione con promessa della cittadinanza Longobarda; giacchè niun esempio v'ha d'alcun patto di guerra, pel quale s'avesse dovuto concedere a niuno la cittadinanza Romana (3).

13.° I rimasugli degli Ostrogoti, degli Eruli e de' Turcilingi ch'erano in Italia, quando vi giunse Alboino.

14.° La progenie de' rifuggiti di Corsica presso Agilulfo.

15.° I *Guargangi* o stranieri d'ogni nazione, viventi, come or dirò, a legge Longobarda.

16.° I servi Romani e Slavi ed Avari d'origine o di qualunque altra nazione, ma fatti *Amundj* o *Fulfreal*

---

(1) Agnellus Ravennas, in vità Petri Senioris, Pontif. Ravennat. cap. IV.

(2) Vedi §. CVIII.

(3) Vedi §. LI.

con le quattro vie, od affrancati per *impans* : e però i servi d'ogni paese, divenuti cittadini Longobardi.

Anno 643. §. XCVIII. *Legge 390 di Rotari su'* Guargangi.

Una delle leggi più importanti dell'Editto è sui *Guargangi* (1), cioè su coloro i quali Rotari disse venire dagli stranieri paesi a porsi nel regno Longobardo sotto lo scudo della potestà regia, e però a fermarvi la loro dimora. Laonde tutt'i *Guargangi* furono sottoposti da Rotari alla condizione di non potere nè donare ad alcuno senza permesso del Re nè alienare sotto qualunque altro titolo o pretesto le loro sostanze, se non avessero legittimi figliuoli. Questi solamente succedeano al *Guargango* : perciò l'Editto esclude i naturali e qualunque altro parente fino al settimo grado. Il Re adunque mercè sì fatta legge acquistava una prossima speranza sulle successioni de'*Guargangi*, la quale vieppiù e meglio di qualsivoglia e sempre dubbiosa etimología de'glossarj addita il significato di tal parola, dinotante in generale gli *stranieri*, e non in particolare i *banditi* o gli *esuli* degli altri paesi; quasi a'soli *esuli* ed a'soli *banditi* avesse voluto il Re limitare i dritti d'aspettativa sulle loro successioni. Se i semplici stranieri furono in tal guisa trattati dall'Editto, chi vorrà credere che questo facesse migliori le condizioni civili a'vinti Romani?

Non però di meno sì fatti stranieri o *Guargangi* erano cittadini. Male alcuno sospettò, non fossero servi; qualità che (salvo il peculio) avrebbe tolta ogni spe-

(1) Leg. 390. Roth.

ranza di successione anche a' legittimi figliuoli. Altri giudicarono, che la legge 390 di Rotari facesse motto dei soli *Guargangi*, postisi con atto particolare sotto la speciale protezione del Re : ma tutti gli stranieri aveano ed hanno bisogno della protezione del Re o della legge in qualunque paese, ove si conducono a vivere : ciò che si scorge manifestamente in tutt' i Codici de' popoli Barbari. Or come avrebbe potuto Rotari togliere la successione fino al settimo grado a' discendenti de' *Guargangi*, che si fossero a lui spezialmente raccomandati, lasciandola solo a quelli, che non si fossero mai raccomandati? Chi avrebbe voluto raccomandarsi a tal patto? Ed avrebbe voluto Rotari non proteggere i *Guargangi* per perdere i dritti d'aspettativa cotanto prossima nelle lor successioni, mancando i legittimi figliuoli?

Anno 643. §. XCIX. *I* Guargangi *viveano a legge Longobarda.*

Dappoichè *Guargangi* chiamansi tutti gli stranieri senza eccezione, i quali erano raccomandati del pari e posti sotto la protezione del Re, si comprende benissimo ciò che intorno a' medesimi prescrisse la legge 390 di Rotari.

Tutt'*i* Guargangi, *debbono*, egli dicea, *vivere secondo le nostre leggi Longobarde, se pur non abbiano dalla nostra pietà meritato di vivere ciascuno con la propria sua legge.*

Il privilegio stesso, che il Re si riserbò di concedere ad alcun *Guargango*, è la pruova migliore dell'universalità grandissima della regola : e questa regola del dovere i *Guargangi* vivere a legge Longobarda dimostra

che l'Editto fu *territoriale* di sua natura per tutti gli abitatori del regno Longobardo. Perciò tutte le diverse nazioni additate dianzi (1) vissero secondo una legge sola; e se l'Editto avesse voluto fare alcuna eccezione in favor della stirpe de' *Terziatori* o de' conquistati nella Liguria, necessariamente avrebbe dovuto farla in questo luogo de' *Guargangi*, od in altro luogo con qualche solenne dichiarazione, della quale non si ha la benchè minima traccia nelle leggi di quel conquistatore.

Anno 643. §. C. *Clausola dell'Editto, che dalla Longobarda in fuori abolisce ogni altra legge.*

Ma vi ha egli bisogno di pruove? Il Prologo dell'Editto dichiara, che la pubblicazione delle nuove leggi *emenda e rimuove tutte le precedenti* (2). Se alcun Codice Manoscritto ha *rinnova* in vece *di rimuove*, l'effetto legale sì dell'una e sì dell'altra parola è lo stesso: e quando mancassero entrambe nel Prologo, pel natural lume della ragione già si sa presso i Romani ed i Barbari e tutt'i popoli che le nuove aboliscono le antiche leggi, ove in favor di queste non siavi alcuna clausola d'eccezione simile a quella contenuta nella legge Salica e nel *Capitolare* di Clotario in pro del dritto Romano: clausola che non si trova nell'Editto di Rotari.

E però l'Editto, in virtù della sua pubblicazione, anche senza il Prologo, divenne obbligatorio per tutti gli abitanti d'Italia, di qualunque origine o condizione si fossero, e così nativi del regno Longobardo come

(1) Vedi §. XCVII.

(2) Priores omnes leges *removet* ac *emendet* (Prolog. Roth.).

Guargangi; obbligatorio per tutti, cittadini e servi, *Esercitali* o no, ricchi e poveri; possenti, deboli ed inermi. Supponendo che nel regno di Rotari vi fossero stati cittadini Romani, come avrebbero potuto essi esentarsi dall'obbedire all'Editto? Ed in realtà le leggi contro i lebbrosi, i furiosi, i demoniaci; le leggi sulla caccia, sugl'incendj, sull'entrare od uscir per le mura d'una città; le leggi sulle sedizioni, su' tradimenti, sulle ingiurie fatte a' Longobardi, chiamando *arga* o poltrone l'uomo e *masca* o strega la donna, erano di lor natura comuni a tutti quelli che viveano sulla terra Longobarda; nè avrebbe potuto il regno stare in piedi, se vi fossero stati uomini dispensati dall'obbedire a sì fatte leggi d'ordine pubblico, e pertinenti a molti casi non preveduti dalle Romane.

Anno 643-660. §. CI. *Formole di Marculfo ed altre pel regno de' Franchi.*

L'assoluta mancanza delle leggi, alle quali si dava il nome di *Capitolari* da' Franchi, dimostra che nè i predecessori di Rotari nè Rotari ebber bisogno giammai, come non l'ebbero i lor successori fino a Carlomagno, di tenere in Italia il freno de' due popoli Romano e Longobardo. Nelle Gallie, ove i Romani aveano conseguito una cittadinanza ignobile, oltre la legge Salica, la quale sempre si rinnovava in lor danno, ed oltre i *Capitolari*, non si cessava per que' Franchi e per que' Romani di far sempre nuove compilazioni di Formole, non dissimili alle Andegavensi (1). Le più famose riuscirono quelle

(1) Vedi §. IX.

che, secondo la più approvata e ragionevole opinione, raccolse verso l'anno 660 il Monaco Marculfo. Tra queste vuolsi notar la Formola che prescrive a' Duchi, a' Patrizj ed a' Conti di amministrar la giustizia rettamente a' Franchi, a' Romani, a' Borgognoni ed a tutte le nazioni, la cui cittadinanza si riconoscea legalmente nel territorio de' Franchi (1). E sovente ivi si parla delle *Curie* Romane (2).

Lo stesso leggesi risguardo a tali *Curie*, non che ai lor *Difensori* ed alle *geste municipali* ne' rimanenti formolarj d'incerta data, conosciuti col nome d'Appendice alle Formole di Marculfo, e di Formole del P. Sirmondo, del Bignon, del Lindebrogio e di Baluzio. Son sempre i medesimi ed anche derisorj ricordi delle *Curie* ridotte alle funzioni di registrar testamenti, donazioni e contratti; o ad elegger Magistrati, che non poteano difendere il Romano dalle violenze de' Franchi senza l'intervenzione de' Vescovi di sangue Romano e di sangue Barbarico; ma invano si cercherebbe la vita e la possanza delle *Curie* Romane in questi vani simulacri, lasciati sussistere appo i Franchi alla medesima guisa ch'essi lasciaron di poi un inutile nome a Chilperico ed agli altri Re dappoco (3). Vuol per altro notarsi, che appo Marculfo s'incontra uno degli esempj più antichi d'una parola, che poi divenne assai famosa in Italia: voglio dire del *Comune* d'una città, quando ella implorava nel regno de' Franchi d'avere alcuno per suo Ve-

---

(1) Marculfi Formular. Lib. I. Cap. 8, et Cap. 40.
(2) Ibid. Lib. II, Cap. 37, 38.
(3) Les fainéans.

scovo (1): parola che comprendeva in se l'*Ordine* e la *Plebe* fino dal settimo secolo.

Anno 660. §. CII. *La legge Romana chiamata in sussidio da' Longobardi.*

Nell'anno, in cui si pubblicava l'Editto, molti argomenti di dritto v'erano, de' quali si tacque Rotari, come attestò più volte nelle sue Giunte il Re Liutprando. Tali vogliono dirsi alcune controversie intorno a' *liberi Livellarj* (2): tali eziandio alcune lievi multe, stabili ed in certa quantità di danaro, per gli omicidj a difesa, regolate da consuetudini antiche (3).

Ma la vicinanza con Roma, con Ravenna, con Napoli, con Amalfi e co' rimanenti Romani *Giustinianei* era cagione a' Longobardi d'essere spettatori di nuovi costumi e d'apprender nuove cose da popoli nemici, che mal si difendeano dalle armi di Rotari, mentre pubblicava l'Editto, e che nondimeno possedeano, per quanto allor si poteva in que' tristi giorni di guerra e della divisione d'Italia, il deposito così del dritto come di tutte le altre discipline. Anche i più schivi ed i più feroci Longobardi sentivano tuttodì nascere qualche insolito bisogno civile, a malgrado del loro Germanico cipiglio; e molte costumanze a loro malgrado penetra-

(1) Marculfi Formular. Lib. I. cap. 7: Suggestio Domno Regi vel Seniori *Commune* (illius Civitatis): etc. etc. etc.

Bignon (II. 887. apud Balutium) illustra nella sua nota sì fatto vocabolo di *Comune*.

(2) Leg. 80. Lib. VI. Liutprandi.

(3) Leg. 9. Lib. VI. Liutprandi.

vano dalle frontiere dell'Italia Romana in quelle del regno Longobardo, insinuandosi nelle menti de' Barbari.

A tal modo ciascuno imparava di tratto in tratto alcun modo ignoto a lui per coltivare le terre, od alcuna maniera di contratti alla Romana per migliorarle; il perchè tosto si conobbero e si diffusero i varj patti delle locazioni, dell'enfiteusi, degli usofrutti e d'altre materie affatto incognite a' Longobardi, o taciute nelle leggi di Rotari. Questo Re assai adirato contro i Romani venne dissimulando tutto ciò che potea saper di Romano, sì che il Signor di Savigny (1) non seppe ravvisar nell' Editto altre imitazioni del dritto Romano se non intorno al *peculio castrense* de' figliuoli (2) e ad alcune giuste cause per diseredarli (3).

Tuttavia il suo silenzio non operò, che i suoi popoli si rimanessero sempre contenti alle cognizioni dell'Editto; ed il cielo d'Italia svolgeva irresistibilmente i germi d'una vita novella fra gli agresti e rozzi conquistatori della penisola. Il dritto Giustinianeo, sì come troppo verboso e sovente oscuro ed intralciato, era in dispregio appo i Longobardi; nè alcuno d'essi toglica la briga di studiare le leggi Romane, come avveniva fra' Visigoti fino da' tempi di Teodorico I.°, discepolo dell' Imperatore Avito (4), e come avvenne fino a que' dello stesso Cindasvindo, che le abolì per la molta difficoltà. Pur dopo Rotari si sparse tra' Longobardi alcuna dottrina

(1) Savigny, II. 133.
(2) Leg. 167. Roth.
(3) Leg. 168, 169, 170. Roth.
(4) Storia d'Italia, I. 1224-1225.

Romana sulle locazioni e sull'enfiteusi, per quanto già dissi; e di buon'ora si videro i loro guerrieri contrattare, al pari de'Franchi (1), secondo le regole di Papiniano, d'Ulpiano e di Giustiniano Imperatore; non perchè un Longobardo rispettasse l'autorità legislativa de'Giureconsulti e de'Principi Romani, o ne avesse letto i libri ed i Codici, ma perchè seguitava praticamente in quel che credeva utile o necessario gli usi del Romano, benchè inimico, senza mai avere per avventura saputo d'esservi stato al mondo un Ulpiano ed un Papiniano.

Anni 660-665. §. CIII. *Primo esempio de'testamenti in favor delle Chiese.*

Spento Rotari, gli succedette il figliuolo Rodoaldo per soli cinque mesi; a capo del qual tempo regnò di nuovo la stirpe di Teodolinda, e fu eletto il nipote di lei Ariberto I.°, figliuolo di Gundoaldo, già Duca d'Asti. Sotto il nuovo Re di sangue Bavarico rifiorì la religione Cattolica, sì che da lui si vide compiuta la Chiesa di San Salvatore in Pavia, e Giovanni Buono, Arcivescovo di Milano, edificò la Basilica di San Siro in Decimo: poscia permise a Giovanni d'istituir la Chiesa di Santo Ambrogio erede in tutte le sue facoltà, come c'insegna un antico inno pubblicato dall'Oltrocchi (2).

Nè questo fu il solo testamento d'un Vescovo nato Romano, e divenuto cittadino Longobardo, a cui Ari-

(1) Vedi §. IV.

(2) Histor. Med. Ligust. pag. 545.

berto I.° dovè restituire i perduti averi di Camoglio (1); sì come indi Ariberto II.° restituì al Pontefice Romano il Patrimonio delle Alpi Cozie. Lo stesso Ariberto I.°, quasi fosse patrimoniale il regno Longobardo, partillo tra' suoi figliuoli Godeberto e Bertarido, il primo de' quali fu messo a morte, l'altro scacciato d'Italia da Grimoaldo. Questo Grimoaldo, come pervenne al trono, giurò vendicar di nuovo la morte de' suoi germani fratelli Tasone e Cacone, indegnamente trucidati dall'Esarca in Oderzo. Ed ecco in qual modo, pochi anni dopo l'Editto, sì per la religione mutata e sì per la signoria d'una stirpe novella di Re, già si venivano cangiando alcuni principalissimi ordinamenti di Rotari.

Anno 665. §. CIV. *Primo esempio de'* liberi Livellarj *nel regno Longobardo.*

Ed or posso additare il primo esempio certo de' *liberi Livellarj*, l'origine più remota de' quali ho attribuito a' tempi di Teodolinda, quando l'affrancare i servi fu per la prima volta riputato atto religioso presso i Longobardi, e quando moltiplicossi perciò il numero degli *Amundj* e de' *Fulfreal* con le quattro vie, non che de' liberati per *impans* (2). Correva l'anno 665, allorchè partironsi Potone dall'Oltrepò e Gaudioso da Lucca per girne ad abitar la contrada posta tra' confini d'Arezzo e di Siena. Ivi s'acconciarono a vivere nelle terre altrui; e si chiamava Zottone il padrone del fondo, in cui risedè Gau-

(1) Vedi §. LXXVII.
(2) Vedi §. LXIX.

dioso. Vi sedettero per cinquant'anni, sul finire de'quali furono richiesti di far testimonianza nella famosa causa, onde in breve toccherò, agitata innanzi al Re Liutprando nel 715 fra' Vescovi di Siena e d'Arezzo. Gaudioso e Potone dunque non erano servi, perchè ascoltati come testimoni. E non tralasciarono di far notare da chi gli ascoltava, ch'essi erano *liberi uomini*. Tali Coloni o *Livellarj* di libera condizione divengono sempre più frequenti nelle carte dopo il settimo secolo, e frequentissima ivi ricorre la menzione degli uomini *Traspadani*, ossía venuti dall'Oltrepò come Potone.

Anno 667. §. CV. *Odio di Grimoaldo contro i Romani. Distruzione d'Oderzo.*

Grimoaldo allora guerreggiava co'Romani, e l'odio suo contro essi diè argomento a Paolo Diacono di scrivere intorno a ciò un Capitolo apposito nella sua Storia (1). Non s'appartiene a me per ora di ridire i danni cagionati lor da Grimoaldo; ma non debbo tacere della distruzione, ch'egli sospirò tanto, della città, ove caddero svenati Cacone e Tasone suoi fratelli. S'è già veduto come Oderzo fosse stata presa e diroccata da Rotari; ma i non lontani Esarchi aveano troppo a cuore il riaverla e dovè loro venir fatto di tornarla, come chiarì l'evento, in potestà dell'Imperio, ristorandone le mura. Grimoaldo adunque assaltò nuovamente Oderzo, rinata dalle sue rovine; ma questa volta fu compiuta la scia-

(1) Lib. V. Cap. 28. De odio quod Grimoaldus habuit contra Romanos.

gura della città, che il Re distrusse affatto, dividendo i confini del suo Romano territorio fra'Longobardi vicini di Trevigi, di Ceneda e d'altre città. Niuno perciò dee far le maraviglie se Oderzo, stata fino a Rotari salda contro i Longobardi, si fosse dopo lui rifatta Romana coll'aiuto di Ravenna: e non veggo perchè il Signor di Savigny da queste due recentissime conquiste d'Oderzo voglia ritrarre una pruova che i Romani conservato avessero la propria cittadinanza nel regno Longobardo e la lor legge Romana (1).

Anni 667-668? §. CVI. *Itta e Teodota.*

Grimoaldo ebbe Itta per prima sua moglie, la quale partorigli Romoaldo, Duca di Benevento. Prigioniera donzella fu questa Itta, e nobile, secondo scrive il Diacono (2): più nobili di lei erano le sorelle di Grimoaldo, ma caddero in mano degli Avari, e furono da essi vendute per serve in diverse regioni, fino a che la lor nobiltà non ebbe procacciato le nozze, ad una del Re degli Alemanni, all'altra del Principe de'Bavari (3). Dalle mura crollate d'Oderzo e dal numero de' più nobili fra' Romani di quella città fu tratto forse prigioniero in Pavía il padre d'un'altra fanciulla per nome Teodota, che Paolo narra (4) essere uscita di nobilissima stirpe Romana.

---

(1) Savigny, I. 262.
(2) Lib. IV, cap. 47.
(3) Paul. Diacon. lib. IV, cap. 38.
(4) Lib. V, cap. 37.

Qualunque fosse stato il padre di lei, d'Oderzo o no, Teodota dopo la morte di Grimoaldo visse in Pavía, e fu tenuta in pregio per la sua bellezza dalla Regina de' Longobardi.

Teodota è quella, che da' più insigni scrittori si dà per evidentissima pruova d'essersi nel regno Longobardo conservata dopo l'Editto di Rotari la cittadinanza e la legge Romana. Ma se Paolo Diacono favellò del sangue di Teodota, non per questo ci dichiarò s'ella vivesse in Pavía come cittadina, o come *Aldía* e serva o prigioniera del Re o d'altro Longobardo; e se piuttosto ella vi dimorasse in qualità di *Guarganga*. Che cosa può aver di comune la nobiltà del sangue Romano di Teodota, della prigioniera Itta e di qualunque altra nobilissima donna d'ogni nazione con la cittadinanza o con la servitù, ovvero con lo stato civile che lor concedeano le leggi della guerra e dell'Editto nel regno Longobardo? Perchè dunque le due sorelle di Grimoaldo vissero alcun tempo appo gli Avari, ed erano del più nobile sangue Longobardo, per questo dunque l'Editto di Rotari avrebbe dovuto aver vigore tra gli Avari? La nobiltà delle due regali donzelle non toglieva che fossero serve; perciò, non avendoci Paolo nulla detto intorno alla cittadinanza od alla servitù Longobarda o Romana di Teodota, nulla si può dalle sue parole dedurre intorno alla condizione civile di lei e di tutta la prosapia Romana de' *Terziatori* de' Duchi, non che alla condizione de' cittadini Romani della Liguria conquistata da Rotari.

Anno 668. §. CVII. *Leggi o Giunte di Grimoaldo.*

Niun cangiamento al certo nella loro condizione scorgesi operato dalle leggi, che Grimoaldo aggiunse all'Editto. Ma già in queste, che non oltrepassano il numero di nove, il Signor di Savigny nota (1), volersi por mente ad alcune regole sulla prescrizione di trent'anni, prese dal dritto Romano, introdotte forse ne' costumi Longobardi prima che Grimoaldo desse a quelle forza di legge (2). Il dritto di *rappresentazione*, regolato da Giustiniano, si vede anche (3) stabilito da Grimoaldo nelle successioni legittime; pruova novella che senza nè volerlo, nè per avventura saperlo i più fieri nemici di Roma chiamavano in sussidio dell' Editto alcuna legge Romana, trasportandola nel corpo del dritto Longobardo.

Anni 668-670. §. CVIII. *Arrivo de'nuovi Bulgari.*

D'Ariano ch'egli era il Re Grimoaldo, in sul terminar de'suoi giorni, si fece Cattolico. Nel suo penultimo anno si vide giungere Aleczone in Italia, Duca de'Bulgari. Veniva dal Danubio nella penisola, già conquistata da'suoi concittadini, compagni d'Alboino, che l'abitavano tuttora, chiedendo terre a Grimoaldo, ed ottenendole in premio delle profferte di servir con

(1) Savigny, II. 133.
(2) Leg. 1, 2, 4. Grimoald.
(3) Leg. 5. Grimoald.

la sua spada il regno Longobardo. Paolo racconta (1), che a' suoi dì, cento anni circa dopo l'arrivo d'Aleczone, i Bulgari, tuttochè parlassero l'idioma usato nella nuova lor patria, non aveano dismesso l'uso della lingua Bulgara. Ma se costoro impararono a favellare nel linguaggio Longobardo ed anche, sì come credo, nel Romano, quale fu dunque la loro cittadinanza? Fu certamente la Longobarda, secondo la quale viveano i Bulgari condotti dal Re Alboino; effetto necessario della legge 390 di Rotari. Perocchè stranieri o *Guargangi* erano i Bulgari d'Aleczone, de' quali nell'Istoria non si dice che ottenuto avessero privilegio di vivere a legge Bulgarica.

Anni 670-700. §. CIX. *Bertarido e Cuniberto.*

Dopo la morte di Grimoaldo, Bertarido, padre di Cuniberto, si assise in sul trono de' suoi padri. Allora la fede Cattolica regnò sola nell'Italia Longobarda, e saldi legami d'amistà si strinsero con Roma. Tutta l'Italia respirò per lunghi anni di pace, non più interrotta ne' giorni di Bertarido e di Cuniberto se non per le guerre civili de' Longobardi. Non però di meno il Pontefice Romano Agatone, a que' medesimi giorni di due Re sommamente Cattolici, deplorava l'ignoranza universalmente sparsa in Italia e la depressione delle buone lettere, affermando, che a gran fatica poteasi nella stessa Roma trovar di coloro, i quali appieno intendessero la Santa Scrittura; *ciò che non dee far maraviglia*, egli scri-

(1) Lib. V. cap. 29.

vea, *trattandosi d'una provincia divenuta* servile *perchè posta nel mezzo delle Genti*, ovvero de'Barbari (1).

Ogni speranza di riunir la divisa penisola, scacciandone i Barbari, era pressocchè svanita in Roma ed in Ravenna; ma il sangue di Teodolinda era propizio all'intera Italia, ove la pace stabilmente regnava ora per la pietà de'due Re. Il commercio fra'Romani ed il regno Longobardo ristoravasi, e fioriva principalmente sul Po e sull'Adda, grazie all'industria degli abitanti dell'Esarcato: e soprattutto di que'da Comacchio, che portavano il sale con altre mercatanzie in Parma, in Piacenza, in Mantova, in Cremona ed in Lodi. Allora certamente si stabilirono le gabelle, che poscia il Re Liutprando confermò, sì come procedenti da consuetudini già divenute antiche (2). La città di Venezia, quasi presaga della sua fortuna, ed alcune altre dell'Adriatico, le quali ancora obbedivano a'Greci di Bizanzio, alimentavano del pari un tal commercio. Per la lealtà della pace si vide che la Chiesa Longobarda d'Aquileia possedesse tranquillamente nel 685 alcune terre in Cesena, cioè nel bel mezzo dell'Esarcato, come impariamo da un nobile documento del Fantuzzi (3). Due Concilj si tennero in Roma sotto Agatone, dove convennero i Vescovi Longobardi; ed allora sembra che o si compilasse o si ponesse in vigor nuovo l'*Indicolo*, del quale ho dianzi favellato (4).

---

(1) Conciliorum Coll. Labbé-Coleti, VII. 654-655.
(2) Murat. An. M. Ævi, II. 19.
(3) Fantuzzi. Mon. Ravennati, VI. 263.
(4) Vedi §. LXV.

Anno 700 circa. §. CX. *I Pellegrini* Romei.

Gran numero di pellegrini Longobardi andavano a venerare in Roma i *liminari* degli Apostoli, e non minore dall'Inghilterra e dalle Gallie facevasi ad attraversare per la stessa cagione il regno Longobardo; ai quali ne'secoli men lontani dal nostro si diè il nome di *Romei*. Non pochi Longobardi conducevansi a studio in Roma ed a prendervi gli ordini sacri; e forse fin da que'tempi s'aprì nella Città la *Scuola* o Consortería de'Longobardi, la quale v'era quando vi giunse Carlomagno. Splendide fondazioni frattanto di Chiese o di Monasteri, divenuti più o meno famosi del Bobbiense, cominciano sotto Bertarido e Cuniberto: fra'quali vennero poscia in gran fama la Badía di Farfa e l'altra di San Vincenzo al Volturno. I Longobardi facevano a gara nell'aprir chiostri a' solitarj ed ospedali agl'infermi. Ed or comincia la serie non mai turbata delle molte carte dettate nel regno Longobardo; in niuna delle quali, da Bertarido fino all'ultimo Re Desiderio, m'avvenne trovar nulla che appartenesse alla pretesa cittadinanza ed alla legge Romana conceduta o alla prosapia de'*Terziatori* de'Duchi od all'altra dei cittadini Romani soggiogati da Rotari nella Liguria.

La più antica di tali carte d'Italia, sebbene siasi perduto l'originale, si è quella (1) donde si scorge che nel 685 Faulone, Maggiordomo del Re Cuniberto, fondò ed arricchì ampiamente il Monastero di San Frediano in Lucca. Cuniberto confermò i doni di Faulone, pi-

(1) Murat. An. M. Ævi, V. 367.
E più correttamente Bertini, I. 63. Append.

gliando il Monastero sotto la regia protezione con suo diploma; simile al quale son pressocchè tutti gli altri dei seguenti Re, che comandano sempre a'Duchi, a'Conti, a'Gastaldi ed a tutt'i pubblici Officiali non che a'privati del regio patrimonio di proteggere in ogni occorrenza i Sacri Luoghi. E basterebbe un tal *Mundio* de'Re Longobardi per farci comprendere innanzi tratto quel che or vedremo per opera; che i Sacri Luoghi, cioè, del regno Longobardo vissero tutti dopo l' Editto a legge Longobarda e non Romana.

Anno 700 circa. §. CXI. *Il Monistero di Teodota in Pavia. Monache Longobarde.*

Lo stesso fecero tutti gli stranieri e le straniere che d'Inghilterra seguitarono in Italia la Reina Ermelinda, moglie di Cuniberto; le quali donne perciò, mogli o figliuole di que' *Guargangi*, si dissero *viventi a legge Longobarda*, come nell' Editto; e doverono sottoporsi al *Mundio* d'un qualche uomo, se già non v'erano sottoposte per le leggi degli Anglo-Sassoni, da'quali procedevano. La bella Teodota, onde ho favellato, sembra essere stata damigella d'Ermelinda in Pavía; e, nella nostra ignoranza della sua patria, nulla vieta di credere ch'ella non in Oderzo, e non nella Liguria, ma nata fosse in Inghilterra, dove il sangue Romano conservossi per lungo tempo in molti luoghi non ancora conquistati dagli Anglo-Sassoni.

Troppo Ermelinda lodò le bellezze di costei a Cuniberto, e troppo il Re s'accese di lei. La rinchiuse indi nel Monastero, ch'egli fondò in Pavía, e che per alquanti secoli conservò il nome di Teodota. Ivi del pari

si rinchiuse probabilmente Aurona, sorella del Re Liutprando (1). Lo scisma d'Aquileia, che per cento cinquant'anni avea diviso le Chiese d'Italia, cessò per opera di Cuniberto, come racconta l'Anonimo contemporaneo autore d'un Ritmo Bobbiense, dato in luce dall'Oltrocchi (2); ciò strinse maggiormente i legami d'amicizia e di benevolenza fra Roma e Pavía. Le lettere, che nel principio del suo regno erano cadute nella più deplorabile condizione, verso il fine di quello si sollevarono alquanto, grazie a pochi uomini, mentre la barbarie vieppiù dilatavasi appo l'universale. Non poca rinomanza ottennero in quella età, e forse furono Longobardi, Felice Gramatico e Tommaso Diacono di Pavía, come altresì Teodoaldo, lodato dall'autore del Ritmo perchè peritissimo delle leggi. E se questi nacquero di sangue Romano, la loro qualità clericale non che il favore del Re dimostrano essere divenuti eglino cittadini Longobardi. Frattanto niun uomo di stirpe Romana è ricordato nelle guerre di Cuniberto contro il ribelle Alachi, le quali partirono in due, sebbene per breve ora, il regno Longobardo. Pur tuttavía, se avessero conservato alcuna loro propria cittadinanza, le generazioni de' vinti Romani avrebbero avuto grande opportunità di sollevar l'animo a nuovi pensieri, pigliando parte in quelle sedizioni. Ma nè Paolo nè alcuno de' documenti fin qui conosciuti ci parlano d'altri se non de' Longobardi soli; a que' medesimi giorni, cioè, quando si notava come una singolarità che Teodota procedesse di stirpe Romana, sebbene senza dirsene la patria.

(1) Oltrocchi, Hist. Med. Lig. pag. 695 et passim.
(2) Id. Ibid. pag. 536.

Anni 700-707. §. CXII. *Gli* Arimanni.

Cuniberto mancò in sul fiore dell'età virile. Non occorre qui toccar di Liutberto e di Raginperto, suoi successori, a' quali tenne dietro Ariberto II.º. Regnando costui, s'odono per la prima volta con un suo diploma nominare in Italia gli *Arimanni*, uomini che invano furono creduti servi. Occasione al dubbio potrebbe aversi da una Formola di Marculfo (1): ma incerta è la lezione di quella (2). Un nuovo dubbio potrebbe sorgere dallo stesso diploma, che Ariberto II.º diè nel 707 in favore d'Emiliano II.º, Vescovo di Vercelli; diploma stampato dal Durandi (3) e dal Tenivelli (4), e che altri, ma senza buon fondamento, cercò d'attribuire ad Ariperto I.º (5). Il secondo conferma ivi ad Emiliano II.º ciò che questi o per dono de' precedenti Re o per larghezze de' privati già possedea così d'*Arimanni* come di liberti o d'*Aldii* e di servi, acciocchè di giorno e di notte pregasse *per lo stato di tutta la felicissima gente de' Longobardi*. Ma ne' documenti e nelle leggi, che verrò di mano in mano additando, gli *Arimanni* si scorgono essere *liberi uomini*, ed anzi cittadini qualificati; perciò anche per *liberi* vogliono tenersi quelli di cui parlò Ariperto II.º, accennando i Longobardi che o volontaria-

(1) Lib. I. Form. 18.

(2) Bignonii et Balutii Notae, apud Balut. in Capit. II. pagg. 899. 1295.

(3) Cacciatori Pollentini, pag. 90. Torino 1773 in-8.º

(4) Biogr. Piemont., Decad. I. p. 117-127. Torino, 1784, in-8.º

(5) Andres, Lettera sopra alcuni Codici di Novara e di Vercelli, pag. 7.

mente o per comando del Re si recavano ad onore di proteggere con la loro spada i Monasteri e le Chiese, od in altro modo erano deputati a questo nobile officio. Già dissi nell'Istoria (1) che Appiano (2) diè a' popoli della Colchide il nome di *Arimani* o di bellicosi, e che Valafrido e Vitichindo credeano tal voce derivata in parte dal Greco; della quale ultima sentenza non s'appartiene a me il far sicurtà.

Anno 700-707? §. CXIII. I Commendati, *o raccomandati.*

Negli *Arimanni* del Vescovo di Vercelli parmi vedere in Italia il germe di quegli *uomini liberi* Longobardi, che cominciarono a *commendarsi*, come allor si diceva, od a *raccomandarsi.* La divozione in prima verso i Santi e verso i Monasteri piegò a tali accomandigie l'orgoglio de' Longobardi, non che d'altri popoli Germanici (ma io quì parlo sol dell'Italia), i quali abbracciato aveano la fede Cattolica; offerivano il lor coraggio in servigio del Monastero, e viveano a guardia di esso: proteggevano, ed eran protetti. Poscia i più deboli fra' cittadini Longobardi fecersi ad imitare sì fatto esempio, raccomandandosi ad un qualche cittadino o guerriero più potente. Così di mano in mano surse l'ordine de' *Commendati*, che cotanto s'ampliò ne' tempi detti propriamente feudali. Pipino Re afferma in una sua legge (3), che antico fu l'uso di *commendarsi* nel

(1) Storia d'Italia, 1041 e 1042.
(2) Appian. Alexandr. de Bello Mithridat.
(3) Leg. 23. Pipini.

regno Longobardo; perciò mi piacque fin da ora toccar degli *Arimanni* del Vescovo di Vercelli e de' *Commendati*.

Anni 700-707. §. CXIV. *Monaci Longobardi.*

Il diploma d'Ariberto II.° pone la Badía di Lucedio sotto la potestà del Vescovo di Vercelli. Era stata non avea guari tempo fondata da *Gauderi*, soldato dello stesso Ariperto, e tosto accresciuta per le donazioni d'Odone, figliuolo di Ragimberto. Nel 707 Gauderi già n'era stato consacrato Abate. In lui scorgiamo per certa istoria uno de' più antichi Monaci di sangue Longobardo, quando l'intera nazione diventò Cattolica; e fu egli seguíto da grandi stuoli di guerrieri Longobardi, che o fondarono una qualche Badía o l'arricchirono, e da non minor numero di essi che fecero l'una e l'altra cosa, come Gauderi.

Or a qual modo visse costui, divenuto Abate di Lucedio; a legge Romana, che non era la sua nativa, od a legge Longobarda? Lasciò egli dunque il suo *guidrigildo* e la sua propria cittadinanza? Così dovrebbero dire coloro, i quali credono essere i Monasteri del regno Longobardo governati a legge Romana, quasi ne' Monasteri non vi fossero uomini di tutte le nazioni, e quasi necessariamente un Longobardo nel farsi Monaco dovesse rifiutare la sua propria nazione. Ma dov'è la pruova che i Longobardi così dovessero fare? Se pur tutta la Storia del Medio-Evo non dimostrasse il contrario, con qual principio di ragione potrebbe affermarsi, aver essi rinunziato alla propria cittadinanza per ascriversi alla Romana, ponendo in disparte la loro legge? Parlo della *Mondana*, e non della Canonica o Sacerdotale.

Anni 707-713. §. CXV. *Nuovo dritto Longobardo. Prime leggi di Liutprando.*

Ed eccoci finalmente pervenuti all'età di Liutprando, l'alto Re de'Longobardi, anch'egli di stirpe Bavarica e del sangue di Teodolinda. Nuova età è questa per la storia, ed altri affatto divengono i popoli da quel che furono sotto Rotari e Grimoaldo. I primi pensieri di Liutprando si rivolsero alla riforma delle leggi: ed un nuovo dritto surse per impulso di lui trà' Longobardi. Furono sì grandi le successive mutazioni fatte di mano in mano da Liutprando, che gran sorgente d'errori negli annali d'Italia egli sarebbe il confondere i suoi libri con l'Editto proprio di Rotari; e maggiore il confondere, come sovente veggiamo farsi, le leggi de'Re veramente Longobardi con le altre pubblicate non solo da Carlomagno e da'suoi Carolingi, ma eziandío dagli Ottoni e dagli Arrighi. Questo è il gran danno di scrivere le istorie per capitoli, ordinando sotto alcune rubriche gli argomenti dei fatti, ma senza tenere alcuna ragione de'tempi, delle abolite leggi e de'cangiati costumi. Nella presente scrittura non posso descrivere tutte le mutazioni avvenute nel dritto Longobardo sotto Liutprando; toccherò nondimeno d'alcune, lo studio delle quali ci possa condurre a meglio ravvisare la condizione de' vinti Romani.

Liutprando nel primo anno del suo regno, cioè in Marzo 713, chiamò a parlamento i suoi *Giudici*, e *coll'assistenza*, per quanto egli dice (1), *di tutto il popolo*, promulgò sette leggi. Risguardarono il maggior numero

(1) Cuncto populo assistente. Prol. lib I. Liutprandi.

la successione legittima delle donne: ma se queste operato avessero contro la volontà de' genitori e de' fratelli, poteano essi privarle d'ogni retaggio, *giudicandone* ovvero disponendone a proprio talento. La sesta legge di Liutprando cagionò una sì gran novità, che questa ben può dirsi avere sconvolto l'ordine consueto delle successioni, e l'economia stessa de' dritti d'aspettativa del Re, permettendo a tutti coloro i quali si trovassero infermi nel letto di *giudicare*, cioè di testare, purchè perduto non avessero la retta favella, *in pro dell'anima loro*, come più loro piacesse. In virtù di questa formola, s'avea per ferma la volontà de' defunti. Così passarono in legge nel regno Longobardo i costumi, di cui ho notato le origini parlando dell'Arcivescovo di Milano Giovanni (1), e pe'quali s'introdusse la fazione del testamento appo i Longobardi e si permisero le donazioni *per rimedio dell'anima*. Non appena Liutprando provvide in tal modo generale agl'infermi, che i sani eziandío ed i vigorosi del corpo gareggiarono in offerire i lor doni alle Chiese con atti fra vivi e con atti d'ultima volontà (2), senza che alcuno ardisse farvi contrasto.

Anno 714. §. CXVI. *Donazione di Senatore in Pavia.*

Esempio insigne de'nuovi costumi Longobardi è il lungo e verboso testamento o piuttosto l'ampia e generale donazione d'un ricco e splendido uomo, chiamato Senatore, figliuolo d'Albino, in una carta ricordata dal Maffei,

(1) Vedi §. CIII.

(2) Vedi §. CLXV.

e data in dono dal Mascheroni al Lupi (1): cari uomini, e care memorie d'Italia. Senatore avea in moglie una Teodolinda, ed entrambi aperto aveano un Monastero in Pavia, ove presero il velo Sinelinda loro figliuola e Luceria sorella di Senatore. Il marito e la moglie donarono tutto l'aver loro a quel Monastero, dicendo che le proprie sostanze venivano dalla successione de'parenti e *dal dono de' Re*. Sottoposero il luogo alla giurisdizione spirituale del Pontefice Romano (così era fama che avesse fatto San Colombano pel suo Monastero di Bobbio) ed alla difesa de' *Principi di quella terra*, ovvero de'Longobardi, che sedevano in Pavia. Confermarono a' *Gasindj* ed a'liberti la libertà conceduta loro con qualche precedente atto, rapitoci dal tempo: il tutto *per rimedio dell' anima de'donanti e de' genitori*. Nobili testimoni Longobardi e cospicui nella Corte di Liutprando si veggono sottoscritti a tal donazione; Auserit, Todo e Sinderam, Notari del Re; Bruningo, *uomo illustre*; Sassone, *uomo magnifico* e *Macescario* regio (2).

San Senatore, Vescovo di Milano, era fiorito nel 472 (3). La rinomanza delle sue virtù e di quelle d'altri Vescovi dello stesso nome facea, che volentieri molti Longobardi Cattolici si chiamasser così, essendosi già introdotto appo essi l'uso di pigliare il nome de'Santi. Non havvi dunque ragione di credere che Senatore del 714 fosse Romano pel nome Romano. Fallace regola, dopo

(1) Lupi, Cod. diplom. Bergom. II. 815-816. Tomo postumo, pubblicato dal Ronchetti.

(2) Robolini, Notiz. di Pavia, I. 84. e 179-181. Pavia, 1823. in 8.°

(3) Oltrocchi, Hist. Mediol. Ligust. pag. 657.

la conversione di tutt'i Longobardi alla fede Cattolica in Italia, è quella di volerli a tal guisa discernere da' Romani. Paolo Diacono, lo Storico, nasceva egli forse di stirpe Romana? Ma Senatore arricchito da'Re Longobardi non era facilmente un Romano, perchè possessor di *Gasindj* e perchè i testimoni apparteneano quasi tutti alla Corte di Liutprando. Se pur fosse stato Romano, poteva essere un *Teodosiano* delle vicine città di Susa e d'Aosta; poteva esser nato nelle Gallie, come or ora vedrassi d'Abbone Patrizio. Senatore dunque, al pari d'Abbone, sarebbe stato un *Guargango* in Pavía, favoreggiato da' Principi; e, secondo la legge 390 di Rotari, avrebbe dovuto vivere col dritto Longobardo.

Anno 715. §. CXVII. *Lite fra' Vescovi di Siena e d'Arezzo.*

Dopo aver pubblicato le prime sue leggi, Liutprando prese ad ampliare i commercj co' popoli vicini, concedendo nel 715 esenzioni e privilegj a' Veneti ed al lor Doge Pauloccio (1): indi nello stesso anno (se pur non fu il 730) permise a'Romani dell'Esarcato, e propriamente a que'di Comacchio, vendere a certo prezzo il sale ne' porti Longobardi (2). Già ne' principj del suo regno era scoppiata una lite gravissima tra'Vescovi Luperziano d'Arezzo e Diodato di Siena: lite che dicesi essere stata diffinita da un Ambrogio, Maggiordomo di Liutprando (3). Sospetta parve ad alcuno la sincerità

(1) Dandolo, tom. XII. Sc. Rer. Ital.

(2) Murat. An. M. AEvi, II. 23.

(3) Apud Ughelli, Muratori, Beretta, etc. Brunetti lo ristampò, I. 426.

di tal documento; ma niuno pose in dubbio giammai la verità degli atti, che per comandamento di Liutprando si fecero innanzi al suo Messo e Notaro Gunteram (1), indi alla presenza dello stesso Re. Si disputava se l'Oratorio di Santo Ansano, ed altri Oratorj e Parrocchie appartenessero alla diocesi di Siena o d'Arezzo; e però Gunteram ascoltò settanta quattro testimoni fra' più vecchj, ed alcuni giunti al loro centesimo anno, per sapere a quale de'due Vescovati appartenessero quegli Oratorj nel tempo de'Romani, cioè degl'Imperatori Giustiniano e Giustino; che cosa fosse indi avvenuta dopo l'arrivo d'Alboino sotto i Longobardi.

Il Vescovo di Roselle fu ascoltato per mezzo del suo Chierco Trabono; s'udirono poscia venti Preti, un Diacono, otto Clerici, e quaranta cinque *liberi uomini*: tredici presero il titolo d'*Esercitali* fra questi, e due non erano se non i *Livellarj* Potone dell'Oltrepò, e Gaudioso di Lucca, de'quali ho già favellato (2). I Preti Ausfrit e Matuchis giurarono d'aver ricevuto la tonsura in Roma; soggiunse Matuchis d'essere stato servo e collocato nella Chiesa di San Peregrino in Passena dal fondatore Urso, il quale fu *Arimanno*, e però *libero uomo* e possessore Longobardo. Un altro Prete più vecchio, appellato Semeris, giurò essere stato parimente servo di Vilerat e di Rotto, che il fecero pervenire al Sacerdozio, deputandolo al Monastero di Santo Ansano da essi fondato (3). Nulla perciò v'ha di Romano in mezzo

---

(1) Murat. An. M. AEvi, VI. 371-380.

(2) Vedi §. CIV.

(3) Murat. A. M. AEvi, VI. 371-376.

a quel popolo di testimoni, a'quali Luperziano Vescovo d'Arezzo dava il nome generico d'*Arimanni* da Siena. Servi Longobardi erano stati alcuni di que' Preti, e Longobardi affatto i loro padroni; Longobardo Warnefrid Gastaldo e Giudice in Siena ricordato sovente da' testimoni al pari di Giordano *Vicedomino* (tenea le veci del Vescovo) in Arezzo: Longobardo Gunteram, che gli udiva: Longobardi finalmente i *Giudici* ed i Vescovi, seduti a fianco di Liutprando, allorchè sentenziava in favore del Vescovo d'Arezzo (1). I due Vescovi litiganti poteano ancora esser di sangue Romano, ed ecclesiastica era del tutto la materia, onde si disputava; ciò non tolse che Longobardi fossero, e lo stesso Pecchia il confessa, i Giudici della contesa, non Romani; e laici, secondo l'antico rito della lor gente, la maggior parte di costoro, in causa ecclesiastica: sebbene il Pecchia persista nel credere che quegli Ecclesiastici vivessero a legge Romana (2).

Anno 716. §. CXVIII. *Simile giudicato tra' Vescovi di Lucca e di Pistoia.*

Nè guari andò, che un simigliante litigio agitossi per la stessa cagione tra due altri Vescovi nella reggia di Liutprando. Erano Talesperiano di Lucca, e Giovanni di Pistoia, i quali contendeano insieme per l'appartenenza di due parrocchie situate vicino al fiume Neure. Il Re diè per Giudice a tal controversia un altro suo

(1) Id. Ibid. VI. 383-385.

(2) Pecchia. I-65.

Messo e Notaro per nome Ulziano; il quale assistito da Specioso, Vescovo di Firenze, non che dal Duca Gualperto, giudicò in favore di Talesperiano (1). Quali ragioni avesse Liutprando Re di voler deputare i suoi Officiali nelle cause d'ecclesiastica giurisdizione, Muratori cercò d'indagare; nè ora s'appartiene a me il favellarne, ma il fatto, comunque spoglio delle sue cause, attesta che i quattro Vescovi d'Arezzo, di Lucca, di Pistoia e di Siena furono giudicati secondo il rito e con la potestà de' Longobardi.

Anno 716. §. CXIX. *Le terre soggette al* pubblico nesso *in Pistoia.*

Longobardo parimente fu Gundoaldo, che in questo medesimo anno 716 comperò una casa in Pistoia, mercè una carta, che il tempo rispettò, e che tuttora si legge nell' originale, in cui fu scritta (2). Gundoaldo pigliò ivi le qualità d'*uomo magnifico* e di *Medico pubblico;* ma non tardò a dichiarare ch'egli era Medico del Re. Il Chierco Filiberto, figliuolo di Filimare il *Fabbro*, gli vendette quella casa, posta sul fiume Braina; ed insigni testimoni sottoscrissero l'atto, fra' quali Edelperto, Gastaldo della città di Pistoia. Ciò che m'occorre notare in tal carta è, che la casa vendeasi come libera da ogni *pubblico nesso* o vincolo; donde il Brunetti prese il destro di dubitare, non le città di quel tempo

(1) Murat. An. M. AEvi, V. 913, e più ampiamente Bertini, I. 81. e 305.

(2) Zaccaria, Anecdota Pistoriens. pag. 339.

avessero una comunale o municipale amministrazione (1). L'aveano al certo, come già dissi (2) e dirò più ampiamente in appresso: ma tal municipio era Longobardo non Romano; e nella carta di Gundoaldo la parola *pubblico* addita i dritti del patrimonio di Liutprando, non del Comune Longobardo in Pistoia (3).

Anno 717. §. CXX. *Secondo libro delle leggi di Liutprando.*

Liutprando nell'anno seguente convocò da capo la Dieta Longobarda, nella quale si fecero non pochi ordinamenti novelli. Si ridusse alla quarta parte delle sostanze del marito il *Morgincap*, o dono matutino, che gli sposi faceano alle spose nel dì seguente alle nozze. Si prescrisse, doversi ne' contratti chiamare testimoni di tale opinione, che il Principe od il Giudice potesser porvi ogni fiducia; i quali testimoni perciò non erano servi giammai, donde procede il vantaggio che dalle sottoscrizioni apposte a'molti documenti di quella età s'intende lo stato e la qualità di ciascun testimonio.

Con altra legge del secondo suo libro *provvedè* Liutprando (*prospeximus*), cioè introdusse il nuovo dritto che le figliuole d'un Longobardo, ammazzato senza lasciar figliuoli maschj, riscuotere non potessero il *guidrigildo* intero del padre, ma una sola metà: il rimanente si riserbò alla Corte del Re. In tal modo v'era

(1) Cod. Diplom. Toscano, I. 453.

(2) Vedi §. XCV.

(3) Vedi §. CXXXVIII.

una speranza di lucro per questa, od una specie di compenso alle perdite fatte coll'essersi permesso l'uso del testamento *per l'anima*. Volle in oltre Liutprando, che con nuovo rito si potessero dare i servi e le serve al Re, il quale avesse potestà di liberarli per mano de' Sacerdoti dinanzi al sacro altare: in tal caso i servi doveansi tenere per *fulfreali*, ma senza le quattro vie.

Anno 719. §. CXXI. *Usofrutto staccato dalla proprietà, secondo il dritto Romano, fra' Longobardi.*

Intanto, a mostrare come i nuovi costumi precorressero alle leggi di Liutprando, giova ricordare il fatto d'un Chierco, e però d'un cittadino Longobardo, chiamato Aunifredo, che donò ad una Chiesa del paese di Lucca parecchj fondi ed una casa posta in sull'Arno, ritenendone l'usofrutto durante la sua vita, il quale dovesse indi passare dopo la sua morte a due Monache Rotperga e Perticunda (1). Nulla vi ha di sì opposto all'Editto di Rotari, quanto il distacco della proprietà dall'usofrutto, della qual cosa non avrebbero i Barbari avuto neppure il concetto in Germania. Ecco un altro esempio del modo, con cui gli usi d'un popolo più civile, quantunque divenuto men forte, s'andavano da Roma e da Ravenna propagando tuttodì nel regno Longobardo: e tosto in ogni nuova Dieta le dottrine Romane v'acquistavano forza di legge Longobarda, ciò che mai non avvenne sì spesso come a'giorni di Liutprando.

---

(1) Bertini, I. 67. Appendice.

Anno 720. §. CXXII. *Terzo libro delle nuove leggi.*

Più assai Romano è l'intendimento di tre leggi da lui pubblicate nel 720 fra quelle del terzo suo libro. Dichiarò con la prima, che quando si fosse fatto una stipulazione innanzi a due od a tre testimoni, dovesse prestarsi fede a costoro senza ricorrere al giuramento, e però a' giuratori e *Sagramentali* Longobardi. Con la seconda e' diè provvedimenti risguardo a' mutui di danari, ed a' legittimi tempi delle prescrizioni, le quali ne procedeano, annullando qualunque credito, che non si riscuotesse o non si rinnovasse fra cinque anni dal giorno della pubblicazione della legge. Con la terza finalmente Liutprando regolò gli effetti legali dell'assenza de' negozianti dalla loro provincia per tre anni: dopo il quale spazio la loro legittima successione acquistavasi da' figliuoli, o dagli altri parenti, o dalla Corte del Re; salvo a doversi pagare ogni debito dell'assente. La moglie di costui non potea senza permesso del Re passare ad altro marito. In questa legge si scorgono i progressi della mercatura fra' Longobardi, ed i loro avanzamenti nelle discipline aliene dalla guerra. Nel medesimo anno 720 trovo il nome di Nandulo, *negoziante* in Lucca, e di Maurino, *Scarione* (1); officio del quale più innanzi farò parola (2).

---

(1) Barsocchini, II. 7.

(2) Vedi §. CLIX.

Anno 721. §. CXXIII. *Pellegrinaggio di Pertualdo in Roma.*

Roma ed i *liminari* de'Beati Pietro e Paolo erano in quella stagione il desiderio vivissimo de'Longobardi. Pertualdo, ricco cittadino di Lucca e padre così di Sundiperto come di Peredeo, che poi fu Vescovo della sua nativa città, imprese nel 721 il viaggio di Roma; ed egli stesso ci narrò con quanto amore giungesse alla meta del suo pellegrinaggio, e com'egli finalmente appagasse l'animo suo, visitando le soglie degli Apostoli. Fe' voto in Roma di fondare un Monastero, in cui si proteggessero la vedova, il pupillo e l'orfano; e quando si ridusse in Lucca, non tardò punto ad effettuar la promessa. Fondovvi quello di San Michele vicino alle sue case (gli Ottimati Longobardi abitavano da lungo tempo anche nelle città (1)), dotandolo riccamente di molti fondi, fra'quali fu quello d'Arena, concedutogli dal Re (2).

Anno 721. §. CXXIV. *Dell'affrancare i servi Longobardi alla Romana.*

Nello stesso anno 721, la Dieta Longobarda vietò alle donne d'alienar nulla, senza che prima due o tre parenti l'interrogassero, s'ella patisse alcuna violenza dal marito o da altri nel vendere (3). Confermò a'pa-

(1) Vedi §. XCVI.

(2) Murat. An. M. AEvi, III. 567.
E più correttamente in Bertini, I. 68. Appendice.

(3) Leg. 4. Lib. IV. Liutprandi.

renti l'arbitrio d'uccidere fra un anno la *donna libera*, che sposasse un servo (1), facoltà conceduta da Rotari (2): ma ella raramente moriva fra l'anno, e la stessa rinnovazione di tal pena dimostra, che non sempre una legge sì crudele recavasi ad effetto. Liutprando permise a' fanciulli d'otto in dieci anni di validamente disporre delle proprie sostanze in favore degli Ospedali e d'altri Luoghi Sacri (3). E non solo il Re, come s'era dianzi ordinato (4), potè affrancare i servi posti nella sua mano da' padroni, ma fecesi a qualunque padrone Longobardo abilità d'affrancarli dinanzi al sacro altare (5): nel qual caso non sarebbero più stati *Fulfreali* semplici, ma *Fulfreali* con le quattro vie, ovvero *Amundj*, e pienamente cittadini Longobardi. Per innalzare un servo all'*Aldionato*, proibissi di condurlo alla Chiesa; non dovendo la Chiesa procacciare a'servi una libertà non intera.

Da indi in quà non fuvvi ricco Longobardo, che non affrancasse alcuni suoi servi dinanzi all'altare o ne'testamenti *per l'anima.* Così cominciarono a venir meno i riti del manomettere prescritti da Rotari; ed il Clero Longobardo, allorchè un padrone presentava i servi all'altare, non di rado ricorse alle antiche formole Romane, usate fin dal tempo di Costantino, sì che nelle Chiese del regno di Liutprando e de'suoi successori udi-

(1) Leg. 6. Lib. IV. Liutprandi.
(2) Vedi §. LXXXII.
(3) Leg. 1. Lib. IV. Liutprandi.
(4) Vedi §. CXX.
(5) Leg. 5. Lib. IV. Liutprandi.

ronsi talvolta con nuovo anacronismo le voci di volere quel Longobardo affrancare i servi con tanta pienezza con quanta sarebbe necessaria, se dovessero entrare nel numero de' più *nobili fra' cittadini Romani* (1).

Anno 721. §. CXXV. *Rivoluzione intorno al* guidrigildo.

Il nuovo dritto introdotto da Liutprando fra' Longobardi non apparve mai più manifestamente che quando egli rimutò gli usi del *guidrigildo*. Volle non solo, che questo si pagasse per gli omicidj volontarj alla famiglia del cittadino ucciso, ma che l'uccisore perdesse in oltre tutte le sue facoltà, le quali, detratto il *guidrigildo*, dovessero dividersi per metà fra la stessa famiglia e la Corte del Re (2). Se le sostanze dell'omicida non bastassero al pagamento del *guidrigildo*, si consegnasse la persona di lui a' parenti del defunto. Questa pena per verità somiglia non poco all'altra dell'*interdizione dell' acqua e del fuoco*, secondo la legge Cornelia: ed or saggiamente domanda il Pecchia (3) se molti Longobardi non avessero amato meglio la morte, anzichè vedersi ridotti alla mendicità.

Siccar avea nel regno de'Franchi ucciso buon numero de' parenti di Crasminisindo, e però il pregava di sapergliene grado, chiamandolo suo caro fratello, per averlo egli arricchito co' molti *guidrigildi* pagati da esso (4).

(1) Vedi §§. CLXXXII. CXCIV.

(2) Leg. 2, lib. IV. Liutprandi.

(3) Pecchia, I. 126.

(4) Gregor. Tur. Lib. IX. Cap. 19. pag. 437-439. Edit. Ruinart.

Non più Siccar sotto Liutprando si sarebbe brutalmente vantato del sangue sparso in gran copia; tutto il suo patrimonio sarebbe in altre mani passato, ed egli avrebbe dovuto *raccomandarsi* a qualche potente o ricco e servirlo, se gli fosse venuto fatto. Ciò era pe' doviziosi; ma i poveri che non aveano possibilità di pagare il *guidrigildo* si davano, come soggiungeva Liutprando, in potestà della famiglia dell' ucciso. Ecco il micidiale divenuto servo od *Aldio* fino a che non pagasse.

Anno 721. §. CXXVI. *Degli Scribi e de' Notari.*

Il Re, a schivar qualunque sorpresa o violenza potessero le donne patire intorno alle vendite de' loro averi eziandío col consenso de' mariti, ordinò (1) che molta diligenza si ponesse risguardo alle formalità prescritte dalle leggi, commettendone agli Scribi la cura, sotto la pena de' falsarj, ovvero del taglio della mano (2). Niuna legge, da questa in fuori de' falsarj, provvedeva fin qui all' officio degli Scribi, che per la prima volta compariscono con tal nome sotto Liutprando nel regno Longobardo. Le carte precedenti all' anno 721 si veggono scritte il più delle volte da' Notari. Ma il Re comprese nella parola Scribi tutt' i Notari e Tabellioni e simili Officiali pubblici. Alcuni de' Notari apparteneano allo stesso Re, tenuti grandemente dappiù nella reggia, come tre de' testimoni pregati da Senatore nel 714, e come Gunteram ed Ulziano, il primo de' quali assistè al giudizio tra' Vescovi di Siena e d' Arezzo, l' altro alla

(1) Leg. 4. Lib. IV. Liutprandi.
(2) Leg. 247. Roth.

causa fra quelli di Lucca e di Pistoia: alcuni alle Chiese od alle città, esercitando liberamente l'officio, ed Ecclesiastici la maggior parte, ad onta degli antichi divieti (1), non trovandosi chi fosse a bastanza fornito di lettere nel regno Longobardo. Già esposi (2) quanto fosse stata varia la fortuna de' Notari, degli Scribi e degli *Esceptori*, nomi più illustri o più vili secondo l'uso incostante de' secoli diversi; e come gli stessi nomi or tornassero in onore, or cadessero nuovamente nell' abiezione, secondo i capricci de' costumi e de' linguaggi.

Or lasciando in disparte i Notari Ecclesiastici, che per questa loro qualità erano cittadini Longobardi, ed i Notari del Re, i quali ottennero grande autorità, i rimanenti Notari o Scribi voglionsi parimente avere per cittadini Longobardi, quantunque non uguali di condizione a' guerrieri. Ciò si presume per la natura dell'officio loro, e si dimostra con una legge pubblicata sei anni dopo da Liutprando, nella quale per alcune lor negligenze furono gli Scribi condannati a pagare l'intero lor *guidrigildo* (3); cioè il danaro che avrebbe dovuto, secondo l'apprezzo da farsene, pagarsi per la loro uccisione.

---

(1) Leg. 23. Cod. Iustin. De testamentis.

(2) Storia d'Italia, I. 1085.

(3) Leg. 37. Lib. VI. Liutprandi.

Anno 721. §. CXXVII. *Vitale Suddiacono ed* Esceptore *della città di Piacenza.*

Fra' Notari di Piacenza v'era nel 721 un Suddiacono, chiamato Vitale, che Liutprando avrebbe compreso nel nome più generico di Scriba. Ma piacque a Vitale chiamarsi *Esceptore d'Augusta Piacenza*, facendo mostra di latina erudizione in un atto, l'umil natura del quale non sembrava comportarla (1). E tosto giudicò il signor di Savigny (2), che un *Esceptore* di Piacenza nel 721 fosse non altri se non il Segretario della *Curia* Romana di quella città; donde ritrasse che il reggimento municipale degli *Ordini* fosse tuttavía in vigore nel regno Longobardo sotto Liutprando.

Io non metterò in dubbio, e bene il potrei, che Vitale non si fosse appellato *Esceptore* ma *Exscriptore*. Or perchè non poteva egli chiamarsi Tabellione, Scriba, Notaro e con altro nome, secondo il grado della sua maggiore o minor erudizione? Perchè poi un *Esceptore*, il cui nome in varj secoli addita molti e molti officj civili ed ancora ecclesiastici, deve nel 721 tenersi pel Segretario d'una *Curia Romana* in Piacenza? Vitale nel suo atto non nomina punto sì fatta *Curia*: nè altro volle dire se non d'aver egli *ricevuto* un atto, come quattro anni dopo disse Faustino di Milano, qualificandosi per Notaio *Receptore* (3).

---

(1) Fumagalli, Antichità Longobarde, I. 257: Istituzioni Diplomatiche, II. 219: Cod. Ambrosian. num. 1.

(2) Savigny, I. 272.

(3) Fumagalli, Cod. Ambros. num.° 2.

Se Vitale avesse nominato la *Curia* Piacentina, ciò che non fece, niuno potrebbe dimostrare per questo solo ch'ella fosse Romana e non Longobarda. Ma si dimostrerebbe Longobarda, poichè avendo Anstruda, *libera donna*, voluto col consenso di suo padre Autareno sposare un servo de' fratelli Arochis e Sigirad, si pagarono innanzi a quel Suddiacono *Esceptore* tre soldi d'oro (questa è tutta la sostanza dell'atto) pel *Mundio* della donna. Trattossi dunque di cosa Longobarda fra Longobardi; e nel 721 già una gran moltitudine d'Ecclesiastici erano di sangue Longobardo; già erasi ordinato, come in breve dirò (1), ed allargato il Comune Longobardo, si chiamasse o no col nome Romano di *Curia*. Questo ultimo nome per altro non mai s'ascolta ne' molti diplomi che abbiamo di quella età.

Anni 722-723. §. CXXVIII. *Leggi Romane, pertinenti alla religione, convertite da Liutprando in leggi Longobarde.*

Orso fu l'uno de' Longobardi che divenne Chierco, dopo aver avuto moglie. Fondò nel 722 il Monastero di Santa Maria vicino a Lucca (2), ove costituì Badessa la sua figliuola Orsa, e collocò l'altra per nome Anstuda (3). Egli donava fra molti averi *per l'anima* una casa datagli del Re Ariperto, e due case *tributarie*, ovvero abitate da servi nel luogo Ferroniano con tutte le loro famiglie; due case in Novale, spettanti al

(1) Vedi §. CXXXVII.

(2) Murat. An. M. Ævi, V. 503. Vedi Bertini, I. 310.

(3) Vedi §§. CLXXI. CXCIII.

Morgincap di sua moglie; tre donne, Wilpergula, Tintula e Candida, la prima delle quali ei chiamava *prolibera*, e le altre due *proserve*. Ricco e nobile sembra essere stato questo Longobardo, tenuto in pregio da' Re: il suo esempio era da per ogni dove imitato, e lo spirito di carità si diffondea tuttodì nel regno di Liutprando.

Il Re allora dava molti provvedimenti risguardo alla religione Cattolica, vietando nel 723 i matrimonj proibiti da' Canoni, e reprimendo la licenza così di coloro i quali sposassero una donna velata o posta nel servizio divino, come di chi prendesse in moglie la propria commadre o donna tenuta da lui al sacro fonte (1). La perdita del patrimonio era la pena messa dal Re nel caso della violazione di sì fatte leggi, le quali spettavano in origine al dritto Romano, cioè al Canonico, ma l'autorità della Dieta le fece passare in leggi Longobarde. Le gravissime pene minacciate in quell'anno eran comuni a tutti gli abitanti del regno; e però sempre più apparisce la natura *territoriale* non solo dell' Editto di Rotari, ma delle Giunte che di mano in mano v'andava facendo Liutprando. Nè i pretesi cittadini Romani del regno Longobardo nè le immaginarie lor *Curie* avvertirono questo Re di ciò che bisognava fare per la fede Cattolica, ma Papa Gregorio II.° ammoniva con una o più lettere Liutprando intorno a tali capi di religiosa disciplina (2). Il quale, mentre si mostrava sì pronto a

(1) Leg. 1, 3, 4. Lib. V. Liutprandi.

(2) Papa Urbis Romae, qui in omni mundo caput Ecclesiarum et Sacerdotum Dei est, per suam epistolam nos adhortatus est. Leg. 4. Lib. V. Liutprandi.

far sue le Canoniche leggi di Roma, non tralasciava di punire l'*illecita presunzione* (così egli diceva (1)) d'alcuni, che cercavano promuovere l'altrui servo al Chiericato senza permesso de' padroni, e di porre, se ciò avvenisse, la pena di venti soldi con dovere il servo tornare alla propria condizione.

Anni 723-724. §. CXXIX. *Gli* Arimanni *de' Giudici.* *Le* maggiori *e le* minori *persone fra' Longobardi.*

Inutile oramai diviene, tanto ella è frequente, qualsivoglia memoria sulle simiglianze del dritto di Roma e del nuovo dritto di Liutprando. Si volga piuttosto lo sguardo ad alcuni costumi del suo popolo. Assai rilevanti sono due leggi, una del 723 (2) intorno agli *Arimanni* de' Giudici, l'altra del 724 (3) sulle *maggiori* e *minori* persone, onde componeasi la cittadinanza Longobarda. Se alcun di questi cittadini uscisse dal proprio distretto sottoposto ad un Giudice, ovvero, come allor si parlava, uscisse dalla sua *Giudiziaria*, si teneva per *Advena* o straniero ad essa; e gli Officiali detti Decani e *Saltarj* doveano consegnarlo allo *Sculdascio*. Il Giudice dovea, dandone il carico a' proprj *Arimanni*, mandar tosto per lo *Sculdascio* a ricever quell' uomo. Tale *Arimanno* d'un Giudice non vuol tenersi perciò come un semplice *uomo libero*; ma i Giudici al pari de' Vescovi e de' Monasteri aveano una mano di guerrieri deputati alla loro guardia od alla lor sicurezza, i quali godeano,

(1) Eod. lib. V. Leg. 24.
(2) Eod. lib. V. Leg. 15.
(3) Lib. VI. Leg. 9. Liutprandi.

per quanto rettamente ne parve al Conte Sclopis (1), una qualche parte d'autorità pubblica dopo i Giudici.

E però non erano tali *Arimanni* del numero di quegli *Esercitali*, ricordati dallo stesso Liutprando nell'altra sua legge del 724 (2). Con questa egli confermava la pena di aversi a perdere il patrimonio intero dagli omicidi; ma colui che commettesse un omicidio sol per difendersi dovea pagare una multa secondo l'essere dell'ucciso, e questa da una consuetudine antica, sì come narra il Re, si tassava nella quantità di cencinquanta soldi per le *minime persone*, fra cui erano gli *Esercitali*, ed in quella di trecento pe' cittadini primarj. Liutprando pose la multa di dugento pe' *minimi* tra'suoi *Gasindj*, e di trecento pe' *maggiori*.

Di qui si scorge, i Longobardi non essere stati nobili tutti del pari, come scrisse Camillo Pellegrino; ciò che di leggieri potrebbe concedersi risguardo a' Romani conquistati, se a costoro fosse stato assegnato alla maniera de' Franchi un *guidrigildo* ed una cittadinanza. La presente legge di Liutprando è indizio non dubbioso d'un ordine di nobiltà stabilito fra' vincitori, la quale se procedesse da' soli natali o dagli onori e dalle cariche, non è questo il luogo proprio a cercarlo. Si raccoglie in oltre da tal legge, che gli *Esercitali* non furono altro giammai, o che nell'età di Liutprando erano divenuti semplici gregarj nell'esercito Longobardo. E finalmente, ciò che più monta, s'apprende che gli uomini di sangue Romano, de' quali si tace nella legge

(1) Lezione I. su' Longobardi, pag. 48.

(2) Lib. VI. leg. 9. Liutprandi.

di Liutprando, andar non doveano ad ingrossar quell'esercito, sì come privi di *guidrigildo* e di cittadinanza.

Anno 724. §. CXXX. *Gli* Scabini *del regno Longobardo.*

Io non cercherò in questo Discorso di chiarire le qualità e le prerogative degli *Scabini* sotto Liutprando, i quali di poi si veggono sì frequentemente ricordati nelle carte d'Italia del Medio-Evo. Ma non debbo tacere, che la prima ed autentica menzione di costoro si trova in un documento dello stesso anno 724: documento ignoto al Signor di Savigny, che a buon dritto rigetta come falsi o sospetti alcuni altri ricordi fatti di tali *Scabini* prima di Carlomagno. Il documento, di cui favello, è originale, ovvero *autografo*, pubblicato già dall'Ughelli (1); ma egli non vi ravvisò lo *Scabino*, il quale vi si ravvisa in modo assai chiaro, come occorse al Brunetti (2). Specioso, Vescovo di Firenze, quel medesimo che giudicò nella causa fra' Vescovi di Lucca e di Pistoia, fece dono d'alcune terre di Cintoia in Val di Greve alla Canonica Fiorentina, e fra gli altri sottoscrisse all'atto lo *Scavino* o *Scabino* Alfuso. Cessano dunque, all'apparire d'uno *Scabino* di Firenze all'età di Liutprando, le molte deduzioni, che il Signor di Savigny trasse dalla supposizione di non essersi un tal nome udito prima di Carlomagno in Italia. Dalle leggi di questo Imperatore si scorge, che gli *Scabini* s'eleggeano dal Comune Longobardo (3); e da un'al-

(1) Ughelli-Coleti, III. 20.

(2) Cod. Diplom. Toscano, I. 469.

(3) Leg. 22 45. Caroli. Vedi le note di Muratori.

tra del suo nipote Lotario (1) impariamo che da' Messi di lui nel regno d'Italia si doveano scacciare i cattivi *Scabini*, e scegliersene *col consenso di tutto il popolo* altri migliori. Gli *Scabini* poteano dar sentenza di morte contro i ladroni, senza che a'Conti si concedesse facoltà di far grazia (2).

Anno 725. §. CXXXI. *Pugna giudiziaria per gli* Aldii.

Dappoichè tante cure poneva Liutprando nelle sue leggi a punir gli omicidj volontarj con la perdita del patrimonio intero, e le *Cadarfrede* Longobarde punivano in qualche modo eziandio l'omicidio a difesa, dovrebbe finalmente vedersi qual protezione concedessero le leggi di Liutprando a'cittadini Romani del suo regno, nel caso che cittadini Romani vi fossero stati. Ma nulla egli provvide, perchè nulla eravi da provvedere, intorno a ciò; ed in vece si trova che il Re volgeva il pensiero a'modi come dovessero i Longobardi cittadini difendere il possesso degli *Aldii*, fra'quali certamente s'annoveravano i nipoti ed i pronipoti de'Romani *Terziatori* antichi, e de'nuovi conquistati di Liguria. Liutprando adunque al possesso degli *Aldii* o liberti d'ogni nazione assicurò i beneficj della legge, volendo che in qualunque causa dovessero i patroni difenderlo per via de'giuramenti e della pugna giudiziaria (3). Ecco i Vescovi ed i Monasteri Longobardi, perchè possessori di

(1) Leg. 48. Lotharii.
(2) Capitulare anni 813, §. XIII. (Balut. I. 509).
(3) Lib. VI. leg. 14 Liutprandi.

terre fornite d'*Aldii*, eccoli per questa legge obbligati ad impugnar la spada col mezzo de' così detti Avvocati o Campioni.

Anni 725-726. §. CXXXII. *Il* Launechildo *per gli Ecclesiastici.*

Qualche abuso era nato intorno alle donazioni *per l'anima*. Liutprando nel 725 restrinse la facoltà di farne, se il donatore avesse figliuole rimaste in casa, e ruppe le già fatte donazioni se i figliuoli nascessero dopo, ancorchè il genitore per la fermezza di queste avesse ricevuto dalle Chiese il *Launechildo* (1). Ma nell' anno seguente il Re con sua legge tolse per le Chiese, per gli Spedali e pe' Sacri Luoghi ogni necessità di dare *Launechildo* a' donatori (2). Prevalsero nondimeno i contrarj costumi; e da indi in quà si trova che o gli Ecclesiastici davano il *Launechildo* come necessario alla validità intera della donazione, o che i donatori stessi lo rilasciavano *per rimedio dell' anima*. E però dicasi omai se gli Ecclesiastici vivessero a legge Romana.

Anno 726. §. CXXXIII. *Il Patrizio Abbone fonda il Monastero della Novalesa.*

Una delle donazioni più splendide fu fatta, non da un Longobardo ma in Italia, nel anno seguente 726. Parlo del Patrizio Abbone, suddito de' Franchi e forse

---

(1) Eod. libro, leg. XI.
(2) Eod. libro, leg. 19.

Romano Teodosiano e *Convitato del Re;* il quale Abbone possedeva grandi ricchezze nella Valle di Susa, ed in altri luoghi sottoposti a' Franchi di Borgogna, non che nel regno Longobardo. Fondò il Monastero di San Pier della Novalesa in Val di Susa, e donogli la maggior parte delle sue sostanze di Borgogna, di Val di Susa e dell'Italia Longobarda, come Biciati nella Val Diubiasca e Talveco non lungi di Pinerolo (1). Il Monastero della Novalesa perciò, al pari del donatore Abbone, visse a quattro leggi diverse; cioè a quelle de'Salici e de'Romani *Teodosiani* di *guidrigildo* minore, alla Gondebalda o Gombetta ed alla Longobarda, secondo le possessioni diverse in varj regni. Nell'Italia Longobarda i fondi erano *Aldionali*, e risguardo agli *Aldii* bisognava giurare o far combattere alla maniera prescritta nell'ultima legge di Liutprando.

La Novalesa fu da Carlomagno restituita insieme con la Val di Susa (in ciò seguo l'opinione di Iacopo Durandi (2)) all'Italia. Leggo nondimeno in un *Capitolare* dell'817 (3), che Ludovico Imperatore, suo figliuolo, annoverava il Monastero Novaliciense fra' quattordici, tenuti di fare donativi al Re, come altresì di *far la milizia*, secondo il dir di que' tempi, ovvero di mantenere a proprie spese i soldati pel Re nelle guerre (4).

---

(1) Mabillon. De re diplomaticâ, lib. VI. Monum. n.° LXII. Cum appendice Domini Ruinart, n.° IX ex Antonio Lancelloto.

(2) Cacciatori Pollentini, pag. 103. 104.

(3) Balut. Capitular. I. 589.

(4) Notae Balutii ad d. Capitul. II. 1092.

Anno 726. §. CXXXIV. *Ordinamenti risguardo all'esenzione del servizio militare.*

I Monasteri ed i Sacri luoghi dell'Italia Longobarda furono assoggettati più tardi al servizio militare; ma di ciò si parlerà nell'Istoria. Liutprando intanto con sua legge (1), confermando la regola, che non avea bisogno di chiarimento, di dover tutt'i cittadini Longobardi militar negli eserciti, volle statuire intorno a'casi d'eccezione, ovvero d'immunità, vietando a' *Giudici*, agli *Sculdascii* ed a'*Saltarj* concedere alcuna di queste immunità, salvo alcuni casi dinotati, sotto pena di pagar l'intero loro *guidrigildo* al Re. Ciascun Giudice poteva esentar sei uomini, ciascuno de'quali non avesse che un solo cavallo, pigliando per suo uso in guerra i sei loro cavalli (2); e poteva esentar dieci uomini non *aventi nè casa nè terra*, ma cittadini *minori*, da'quali egli avea facoltà di riscuotere alcun servizio tre volte la settimana, fino a che non tornasse dall'esercito. Gli *Sculdascii* ed i *Saltarj* aveano lo stesso dritto di concedere immunità, ma in minor numero, dall'obbligo militare, non che di esigere alcuni servigii. Troppo abietti sembrano tali servigj (Liutprando li chiama *opere*), che i liberi uomini e guerrieri Longobardi prestar doveano in casa del Giudice, dello *Sculdascio* e del *Saltario*; ma v'era sì gran copia di poveri fra'cittadini Longobardi, che ben doveano, scrive il Pizzetti (3), acconciarsi come

(1) Lib. VI. leg. 29. Liutprandi.

(2) M'appiglio per questa legge alla lezione del Georgish.

(3) Pizzetti, I. 176.

più loro ne tornasse il destro. Pur non vogliono confondersi simiglianti servigj con le rustiche *opere* degli *Aldii* e de'servi, la prestazione delle quali bastata sarebbe per allontanar qualunque uomo dalla milizia, come si vide avvenire a' *Terziatori* di Benevento (1). La turba degli affrancati *Amundj* producea questi effetti, che molti non avesser sovente *nè casa nè terra*, come or dicea Liutprando; erano tuttavía divenuti cittadini Longobardi, e l'Italia di Liutprando trovavasi presso a poco nelle condizioni stesse quando Roma proibiva con le leggi Fusia Caninia ed Elia Senzia (2) di manomettersi una gran moltitudine di schiavi. E però dimostrossi (3) priva di fondamento l'opinione di chi ravvisa non so quali cittadini Romani, celati nel Prologo di Rotari sotto il nome di *poveri* e di *deboli;* come se di costoro non vi fosse stata grande abbondanza fra gli uomini di sangue Longobardo.

Anno 726. §. CXXXV. *Carceri pe'ladri Longobardi.*

Se vera fosse l'opinione di non esservi altri *poveri* e *deboli* se non di sangue Romano, Romani al certo e non Longobardi sarebbero stati que'ladri, pe'quali comandò Liutprando (4), che il *Giudice* in ciascuna città scavar facesse un carcere sotterraneo, da tenerveli dentro per due o per tre anni. E quando un ladro, uscitone finalmente, commettesse altri furti, fosse decalvato e marchiato nel volto ed in fronte. Quì può agevolmente notarsi che le pe-

(1) Vedi §. XXVII.
(2) Storia d'Italia, I. 409, 416.
(3) Vedi §. LXXII.
(4) Lib. VI. leg. 26. Liutprandi.

ne pecuniarie cominciavansi a ripulare inefficaci senza le corporali: e quì la legge dell' antica Roma risponde bene all'altra della primitiva Germania, che pe' vili delitti multava i rei nelle persone (1); ma forse i ladri non erano frequentissimi di là dal Danubio, salvo a' più valorosi di ladroneggiar solamente nelle guerre.

Anno 726. §. CXXXVI. *Luoghi spettanti al pubblico nelle città Longobarde.*

La menzione del carcere di ciascuna città mi conduce ad un argomento, che parmi nuovo, e che spargerà luce sull' istoria de' Comuni Longobardi. Una legge pubblicata nell' 801 da Carlomagno per l'Italia manca nella raccolta Longobarda, e giace inosservata in quella de' *Capitolari.* Vito Amerbachio, verso l'anno 1545, trovò il primo fra questi una sì fatta legge ne' Codici della Badía di Tegersee in Baviera (2); e l'Heroldo allo stesso modo la rinvenne in que' di Fulda nel 1557 (3); ivi bisogna cercarla. Baluzio stesso duolsi d'averla dimenticata (4), nè seppe collocarla se non in fondo al suo Primo Volume; anzi, chi il crederebbe? dopo la tavola degli errori di stampa (5).

Vogliamo, dicea Carlomagno, *che siano curate ogni anno le piazze e le cloache delle nostre città d'Italia.*

(1) Storia d'Italia, I. 555.

(2) Amerbachii, Praecipuae Constitutiones Caroli Magni. p. Ingolstadt, 1545.

(3) Heroldi, Origin. etc. Germanic. pag. 328.

(4) Praefat. ad Capitul. §. L.

(5) Capit. I. 1448. ultima del Primo Volume.

Comandiamo in oltre che gli Esattori *di ciascuna città prendano cura di ciò: e che i* Proccuratori *di esse ne ammoniscano in nome nostro pubblicamente le persone, alle quali spetta.* Questi detti debbonsi congiungere con gli altri del suo figliuolo Pipino, che nelle leggi Longobarde attesta, *essere stata consuetudine antica del regno d'Italia il ristorare le Chiese, il fare i ponti ed il curar le vie.* Commette perciò a chi avea questi carichi di porvi attenzione (1): poscia ripete gli stessi comandi, e ricorda eziandío i lavori ne' porti, *secondo la consuetudine* (2), della quale parlò parimente Lotario suo nipote risguardo agli Ecclesiastici ed al *resto del popolo* (3).

Anno 726. §. CXXXVII. *Allargamenti del Comune Longobardo.*

Con ogni sicurezza si può quindi ritrarre, che in tempo di Liutprando non la sola cura delle carceri, ma eziandío de' porti, de' ponti e delle strade si deputasse ad uomini Germanici, che amministravano il Comune Longobardo. E Carlomagno c'insegna che ve ne avea di due sorte; gli *Esattori*, cioè, di ciascuna città, sopra i quali stavano i *Proccuratori.* Quì poco manca per avere i Decurioni dell'antico Imperio e le *Curie:* nè certamente rileva che si chiamassero *Proccuratori* e non *Curiali.* Ma importa sapere quanto il Comune Longobardo si fosse allargato in ciascuna città del regno; e che tal Comune avesse le sue rendite, maneggiate dagli *Esattori.* Se dun-

(1) Leg. 5. Pipini.
(2) Leg. 20. Pipini.
(3) Leg. 41. Lotharii.

que in avvenire si trovasse in alcuna carta d'Italia il nome di *Curia*, bisognerebbe prima vedere se tal *Curia* componeasi di Romani o non piuttosto di Longobardi: e noi troppo corrivi saremmo a ravvisare in Piacenza, per l'atto dell'*Esceptore* Vitale, un popolo ed una cittadinanza di Romani là dove non erano se non i Longobardi soli, che avrebbero potuto latinamente chiamarsi *Decurioni* o *Difensori* o *Principali*, come faceano per molti altri officj, senza per questo credersi Romani (1).

Anno 726. §. CXXXVIII. *Possessioni del* Pubblico *presso i Longobardi.*

I Comuni possedevano le loro terre, sì come or ora dirò: ma il nome di *pubbliche terre*, il quale ricorre sovente nelle leggi di Liutprando, appartiene alle regie, non a quelle del Comune Longobardo. Il Re nel 726 fermò la prescrizione di quarant'anni a favor di tutti coloro, i quali avessero una possessione dal *Pubblico* (2), soggiungendo che per le possessioni di tutti gli altri Longobardi valer dovesse la prescrizione di trent'anni. Le concessioni del *Pubblico* andavano dunque soggette ad una maggior severità che non gli acquisti delle altre terre fra privati Longobardi. Avendo il Re dichiarato, che rimanesse pur quieto e scevro d'ogni timore chiunque posseduto avesse tali fondi per quarant' anni, l' uso di simili concessioni del *Pubblico* era principiato circa l'anno 686 per lo meno, sotto Bertarido e Cuniberto, dopo la

---

(1) Vedi §. CLXXVII.
(2) Lib. VI. leg. 24. Liutprandi.

conquista della Liguria. Ma provvide Liutprando, che cominciasse dopo il 726 a correre una più lunga prescrizione d'anni sessanta; e che se in tale spazio di tempo il *Giudice* o l'*Attore* del Re movessero qualche lite ad alcun possessore, potesse costui giurare sugli Evangelj, e dire il nome del Principe, che gli avea dato il fondo (1).

Il *Pubblico*, di cui parlava Liutprando, non era se non il privato patrimonio del Re, quale in principio lo aveano costituito i Duchi ad Autari, dandogli la metà de'loro averi, e quale di poi lo aveano accresciuto i seguenti Re con le successive loro conquiste in Italia, e massimamente di Rotari nella Liguria. Il Medico Gundualdo acquistò per conseguenza (2) in Pistoia una casa libera da qualunque dritto del patrimonio di Liutprando, e non della città di Pistoia: ma coll'andare del tempo la parola *Pubblico*, sì come avviene, acquistò altri significati, e fra essi eziandio quello d'additare il Comune Longobardo (3).

Anno 727. §. CXXXIX. *Aumento de'* liberi Livellarj.

Oltre le terre, che il *Pubblico* solea donare agli *Arimanni*, agli *Esercitali* e ad altri cittadini Longobardi, v'eran di quelle che lo stesso *Pubblico* dava in livello ai *liberi* uomini, detti *Livellarj* (4). Ed ora da una legge, che Liutprando promulgò nel 727 (5) (a questa con-

(1) Quod ipsas res per Principem, *qualem ausus fuerit nominare*, data fuisset. Ead. Leg. 24.

(2) Vedi §. CXIX.

(3) Vedi §. CCX.

(4) Vedi §. LXIX.

(5) Leg. 38. Lib. VI. Liutprandi.

giungerò un'altra del 733 (1)), s'apprende la vera condizione di costoro, a'quali vietavasi di comperar nulla per se; ma, ove pur comperassero, rimaneva la cosa in beneficio del fondo, restituendosi loro il prezzo. Le mogli parimente de' *liberi Livellarj* non poteano comperar nulla, se non facendo giurare da'*Sagramentali*, che proprio e non del marito fosse il denaro sborsato. Il padrone del fondo era tenuto a metter le mani addosso al *libero Livellario*, se costui commettesse qualche omicidio, ed a consegnarlo in balía della famiglia dell'ucciso, non che a rispondere in varie maniere per l'omicida.

Chiamavansi dunque *liberi uomini*, ed erano i *Livellarj* dopo l'età d'Agilulfo e di Teodolinda; ma nè i costumi, nè le leggi riconoscevano in essi una piena ed intera libertà civile (2). Quella, onde si vantavano, risguardava più i loro natali che la presente loro condizione. La crapola, il gioco ed il lusso aveano ridotto in ogni tempo i Longobardi a passare in quello stato, non che le multe de'loro delitti : ma ora che Liutprando spogliava di tutte le sostanze i colpevoli d'ogni omicidio volontario, ben si vede quanto in un popolo violento ed armato fosse divenuto assai più frequente il bisogno di darsi a coltivare od a coltivare le altrui terre. L'ordine de' *liberi Livellarj* s'accresceva in oltre di *Guargangi* Romani, schiavi non già, nè Coloni od *inquilini*, ma di basso stato i quali venivano di Roma o di Ravenna per coltivar le terre del regno Longobardo. Tali anche a'dì nostri si veggono i contadini d'Abruzzo passar nella Campagna di

(1) Eodem libro, Leg. 80.

(2) Vedi §. CLXXXI.

Roma e nelle Maremme d'Italia, fermandovi sovente la stanza e prendendovi moglie.

Anno 727. §. CXL. *Principio di sconvolgimenti nell' Italia.*

Così stavano le cose del regno Longobardo, allorchè le crudeli e stolte persecuzioni di Leone Isaurico, Imperator d'Oriente, contro gli adoratori delle sacre immagini e contro il Pontefice Gregorio II.° turbarono al tutto la quiete dell'Italia Romana. Il racconto di tali fatti non appartiene a questo Discorso, e non è facile assegnare i veri tempi agli eventi della prima persecuzione mossa dagl'Iconoclasti. Solo può darsi per certo, che que' moti già erano cominciati sul cadere dell'anno 726 o verso i principj del 727. Liutprando ben vide quali opportunità sorgerebbero ad ingrandire il suo regno da' codardi furori dell'Isaurico, dall'odio de' Romani contro i Greci di Bizanzio e dalla giustizia della causa di chi seguitando il Pontefice volea mantener libere le credenze de' Maggiori sul culto delle immagini. Perciò il Re, pigliando a proteggere con le armi la causa dell'equità e della libertà di coscienza, si sospinse nell' Esarcato e s'impadronì di Ravenna, ove lasciò Ildebrando suo nipote con Peredeo, Duca di Vicenza: recò indi Bologna e l'intero Esarcato nelle sue mani.

Gregorio II.° sperando vanamente di ricondurre alla ragione l'Isaurico, gli scrivea: *Ecco dove riescono le vostre intolleranze: i Longobardi*, i Sarmati *ed altri popoli settentrionali corrono l'Esarcato; già cadde Ravenna; e Roma, che voi non potete difendere, non è sicura* (1). Ma il Greco lasciava dire senza ritrarsi dal suo

(1) Conciliorum Labbé-Coleti, VIII. 663.

proposito; Liutprando intanto incamminavasi alla volta di Roma, e giuntovi pose le tende nel Campo di Nerone, là dove ora sorge la Sagrestía di San Pietro. D'ivi le sue schiere innoltraronsi a devastar la Campania. L'autor della vita di Gregorio III.° presso Anastasio Bibliotecario racconta, sebbene fuor del suo luogo, che a molti de' nobili Romani Liutprando recise i capelli e mutò il vestito alla foggia Longobarda: ciò che in verità non è indizio di rispetto verso la cittadinanza e la legge Romana. Ma ben presto cessò la guerra: e Liutprando, vinto dalle ammonizioni del Pontefice, depose le ire, spogliandosi del suo regal-manto, e prostrandosi per riverenza davanti al corpo del Principe degli Apostoli (1).

Anni 727 - 730. §. CXLI. *Introduzione del dritto Romano presso i Longobardi. Legge sugli Scribi.*

Queste cose avvennero in due o tre anni, dal 726 fin verso il 730 o 731. In quel mezzo, nelle Calende di Marzo del 727, il Re pubblicò una legge (2), con cui toglieva l'odiosa differenza posta da Rotari (3) tra le colpe della

(1) Hujus temporibus concussa est provincia Romanorum ditioni subjecta a nefandis Longobardis, seu et Rege eorum Liutprando; veniensque Romam in Campo Neronis tentoria tetendit. Depraedatâque Campaniâ, *multos nobiles de Romanis* more Longobardorum tutundit atque vestivit.

Così leggesi nelle Giunte del Codice Ambrosiano di Anastasio Bibliotecario in Gregorio III.° presso Muratori, Sc. Rer. Ital. III. 160.

(2) Leg. 41. Lib. VI. Liutprandi.

(3) Leg. 194. Roth.

serva Romana e della *Gentile*, multando l'una e l'altra serva con l'ugual pena di quaranta soldi, pagabili al padrone (1). Assai più famosa riuscì l'altra legge dello stesso giorno 1. Marzo 727, detta degli Scribi (2), nella quale non si è voluto fin qui ravvisare se non una semplice ordinanza civile intorno a' Notari; ma più alto e nobile assai fu l'intendimento di questa politica legge.

Ho detto quanta parte di dritto Romano fosse per opera di Liutprando passata prima del 727 nell'Editto Longobardo: ma un'altra parte del dritto Romano, considerato come scienza o disciplina, vagava incerta, se m'è lecito usar questa parola, per gl'intelletti de' Longobardi ne' bisogni sempre crescenti della lor vita civile, in mezzo ai quali manifestavansi tuttodì la scarsezza e povertà dell'Editto, non che la sua impotenza in risolvere gran numero di quistioni, e massimamente quelle intorno alle fondazioni o dotazioni delle Chiese; come altresì a' padronati, agli usofrutti, all'enfiteusi, ed in generale al commercio ed all'agricoltura. Ciò che non di rado faceano la Dieta Longobarda ed il Re nel ricevere fra le lor leggi alcune disposizioni del dritto Romano, faceano più sovente i privati Longobardi, mercè i loro atti fra' vivi e quelli d'ultima volontà; essendosi già visto in qual modo Giovanni Buono avesse disposto delle sue sostanze in pro della Chiesa di Milano (3) innanzi che le leggi di Liutprando permettessero l'uso di testamenti simili al suo. Da un altro lato, la severità di Liutprando contro gli omicidi apriva le

(1) Vedi §. LXXXI.
(2) Leg. 37. Lib. VI. Liutprandi.
(3) Vedi §. CIII.

vie a togliere quando che fosse stato la maggiore delle difformità tra Longobardi e Romani; la differenza, cioè, delle pene corporali per gli omicidj, e delle pecuniarie del *guidrigildo*.

Nuovi e più vasti concetti or volgeva in mente Liutprando. Non alla maniera di Clefo, de' Duchi e di Rotari si proponeva egli di conquistar l'Esarcato e le rimanenti provincie dell'Italia Romana, ma sì a quella di Teodorico degli Amali, disegnando stabilir la dominazione Longobarda più col senno e con la prudenza che con le armi. Scorgendo perciò quanto importasse al regno che le leggi venissero di mano in mano a riavvicinar gli abitanti della divisa Italia, pose il partito e lo vinse nella Dieta di dare stabili norme a' già prevaluti usi, pe' quali ciascun Longobardo chiamava nelle varie occorrenze in sussidio il dritto Romano. E due furono le regole principalissime fermate nella Dieta; l'una che si dovesse rafforzare l'autorità delle leggi successorie, vietando a' cittadini Longobardi variarle a lor posta; l'altra che, in grazia de' nuovi costumi, si concedesse la facoltà legale a' privati Longobardi ed a tutti gli abitanti del regno di ricorrere al dritto Romano per via di convenzioni reciproche, celebrate innanzi agli Scribi. Or s'ascoltino le parole della legge intorno a tale argomento, da me distinte in brevi paragrafi.

1.° PROVVEDEMMO (*prospeximus*) *intorno agli Scribi che qualunque di essi scriva una carta o secondo la legge de' Longobardi*, la più atta d'ogni altra e nota quasi a tutti, *o secondo la legge de' Romani, egli non altrimenti scriva tal carta, se non al modo prescritto da queste due leggi* (1).

(1) De Scribis hoc PROSPEXIMUS, ut qui chartam scri-

2.° *E però non iscrivano alcuna carta contro i dettati dell'una e dell'altra* (2).

3.° *Se gli Scribi* non sappiano, *domandino ad altri:* e se non potranno aver piena cognizione di esse leggi, *non s'impaccino a scrivere alcuna carta* (3).

4.° *E lo Scriba, che presuma di fare altrimenti, paghi l'intero suo* guidrigildo (a chi possa ricever danno per l'ignoranza di lui), *purchè altro alle parti non piaccia di stabilire* (4).

5.° *Nel caso che ciascuno* (de' contraenti) *voglia* discendere dalla sua legge, *e far patti o convenzioni col consenso dell'altro, sia lecito: non potendosi riputar contrario alla legge quel che volontariamente fecero entrambe le parti* (5).

6.° *E però non si puniscano* (con la multa del *guidrigildo* intero) *gli Scribi, che scrivano di tali carte* (6).

---

pserit, sive ad legem Langobardorum, *quae aptissima et pene omnibus nota est,* sive ad legem Romanorum, non aliter faciant, nisi quomodo in illis legibus continetur.

(2) Nam contra Langobardorum legem, aut Romanorum non scribant.

(3) Quod si *nesciverint*, interrogent alios; et si non potuerint *ipsas leges plene scire*, non scribant ipsas chartas.

(4) Et qui aliter praesumpserit facere, componat *Widrigild suum;* excepto si aliquid inter conlibertos convenerit.

(5) Et si *unusquisque de lege sua descendere voluerit*, et pactiones atque conventiones inter se fecerint, et ambae partes consenserint, istud non reputetur contra legem, quod ambae partes volontarie faciunt.

(6) Et illi qui tales chartas scripserint, culpabiles non inveniantur esse.

7.° *Ma, se trattasi d'eredità, scrivano secondo la legge* (7).

Qui tutto è chiaro, se il mio volgarizzamento, sì come credo, è fedele; qui non si parla punto di cittadini o d'uomini Romani, ma solo del dritto Romano, secondo il quale, per la legge del 727, fecesi a due Longobardi abilità di fermar patti, purchè ne facessero scrivere la carta dagli Scribi. Non avrebbero dunque potuto validamente, sebbene talvolta il facessero, pattuire secondo le leggi Romane prima del 727, allorchè Liutprando stabilì un dritto affatto nuovo sì per l'indole sua propria, e sì per la formola del PROVVEDEMMO. La promulgazione della legge sugli Scribi liberò in parte i *Guargangi* Romani, così *Teodosiani* che *Giustinianei*, della obbligazione imposta da Rotari di chiedere un privilegio per seguire il dritto nativo d'essi *Guargangi*, avendo questi dopo il 727 ottenuto al pari d'ogni altro Longobardo di contrattar fra loro alla Romana con le carte dinanzi agli Scribi, eccetto negli affari di successione.

Anno 727. §. CXLII. *Osservazioni sul paragrafo 5.° della legge sugli Scribi.*

L'essersi nel paragrafo quinto permesso, che ciascuno di due o di più contraenti col consenso dell'altro *discendesse dalla sua legge* a suo senno, farebbe credere che non solo il Romano dritto, ma eziandio le *leggi personali* d'altri popoli fossero in vigore nel regno Longobardo, in-

(7) Nam quod ad hereditandum pertinet, *per legem* scribant.

nanzi Carlomagno: ciò che ripugnerebbe a tutta la Storia ed a tutte le leggi dell' Editto, massimamente alla 390 di Rotari su'*Guargangi*. La difficoltà svanisce, rileggendo con attenzione le parole di Liutprando, e ponendo mente che l'articolo quinto ebbe vigore così nell'Italia Longobarda come nell' Esarcato. Due cose quindi voleansi; la prima che Longobardi e Longobardi potessero fra loro con carte innanzi agli Scribi e col consenso reciproco rinunziare ad una qualche disposizione o ad un qualche favore del dritto Longobardo, ciò che tuttodì avviene anche fra noi, e ciò che appo essi diceasi *discendere dalla propria legge*, ovvero *discostarsene:* l'altra che tal rinunzia valesse o potesse agevolmente valere anche fra' Romani ed i Longobardi nell' Esarcato di Ravenna, del quale il Re già era padrone o prossimo ad impadronirsi nelle Calende di Marzo 727. Ivi Liutprando, per le ragioni che dirò nella Storia, rispettò la cittadinanza e la legge Romana, che che operasse negl'impeti primi de' suoi assalti guerrieri, come avea fatto intorno alle mura di Roma (1). Se in Ravenna un Liutprando avesse tolto la cittadinanza e la legge Romana, queste dunque si sarebbero negli altri luoghi d'Italia mantenute da Clefo, da' Duchi e da Rotari?

Anno 727. §. CXLIII. *E sul paragrafo 7.°*

Perciò il dritto successorio, di cui si tocca nel paragrafo settimo della legge sugli Scribi, era per eccellenza il dritto Longobardo, cioè il solo veramente lodato

---

(1) Vedi §. CXL.

da Liutprando ed il solo, di cui egli affermava essersi prima del 727 avuto cognizione *quasi da tutti*. Longobardo nel regno d'Italia fino alla caduta di esso fu sempre l'ordine successorio, anche pe' dritti d'aspettativa del Re su' retaggi di là dal settimo grado: e quando Carlomagno v' introdusse un nuovo popolo di Romani fu mestieri, ch' egli concedesse loro per la prima volta di succedere secondo il dritto Romano (1). Ma ripeto, che la legge degli Scribi fu dettata coll' accorgimento di darle forza eziandío nell' Esarcato ed in tutte le altre regioni, di cui Liutprando sperava far la conquista nell' Italia Romana. Ecco perchè il Re si contenne in termini opportunissimi pel solo regno Longobardo nel favellar d'una legge sola successoria, e non di due; ma que' termini si poteano facilmente allargare ad altri paesi ed anche alla legge Romana, secondo la maggiore o minor fortuna delle armi Longobarde.

Anno 727. §. CXLIV. *Effetti della legge sugli Scribi nell'Esarcato di Ravenna.*

Quando l'intero Esarcato di Ravenna cadde in potestà di Liutprando, la legge sugli Scribi ebbe una doppia e diversa dominazione; sul solo popolo, cioè, de' Longobardi nell'antico regno Longobardo, e su' popoli Romani e Longobardi nelle provincie di nuovo acquisto. In Ravenna dopo il 727 si succedette così alla Romana che alla Longobarda, e si fecero patti e convenzioni fra Romani e Longobardi con carte dinanzi agli Scribi,

(1) Vedi §. CCXIX.

nelle quali potè occorrere a ciascuno de' contraenti delle due nazioni di *scendere o di scostarsi dalla sua legge.*

Gran danno, che il tempo ci abbia rapito le altre ordinanze, le quali accompagnarono in Ravenna la pubblicazione della legge sugli Scribi, e che s'ignorino al tutto le condizioni, con cui Liutprando venne concedendo a' nuovi suoi sudditi Romani la propria loro cittadinanza. Un gran tratto di luce apparisce nondimeno, scorgendosi che gli Scribi, fossero Longobardi o Ravennati, tassavansi col *guidrigildo* in virtù dell'articolo quarto; ma rimane incerto se tal *guidrigildo* fosse uguale pe' due popoli, e se perciò avvenisse interamente una incorporazione cittadinesca de' Ravennati ne' Longobardi (1). Ed or dee conoscersi l'immenso errore, che turbò la Storia d'Italia, nato dalla prava intelligenza della legge sugli Scribi, quasi avesse ivi Liutprando favellato della progenie de' Romani vinti da Clefo, da' Duchi e da Rotari, nella quale comprendeansi gli *Aggravati* del primo anno d'Autari: progenie divisa in altra età fra ciascun privato Longobardo ed innominata nell'Editto dello stesso Rotari, essendo gli Ecclesiastici divenuti cittadini Longobardi, ed i laici *Aldii* o servi Germanici. Ma breve fu la signoria di Liutprando in Ravenna; nè altro nell'Esarcato egli ritenne se non Bologna, Imola ed il castello di Brento (2). La legge degli Scribi si restrinse adunque a' Romani di questi tre luoghi, nell' atto ch'ella serbava la sua

(1) Vedi §. XXII.

(2) Savioli, Annali Bolognesi, tom. I. part. I. pag: 67, 68, 71, 76, 77, 80.

forza in tutto il regno Longobardo, ed otteneva d'essere stabilmente collocata nell'Editto di quel popolo.

Anno 727. §. CXLV. *Ultime considerazioni sulla legge degli Scribi.*

In tal guisa i Longobardi s' arricchirono de' beneficj d'un dritto straniero, più ampio e scientifico del proprio, ma facendo salva con l'autorità che dava il Re al dritto Romano la preminenza dell' Editto e la sua natura *territoriale*, non che la dignità del regno e lo splendore della Corona di ferro. I porti Longobardi sui fiumi e sul mare già per volontà di esso empievansi de' trafficanti di Roma, di Napoli e d' Amalfi ; già le provincie Longobarde aprivano il passo a tutte le nazioni Cattoliche d'Europa, sollecite di venerare in Roma i corpi degli Apostoli: e tanta copia or si vedeva di *Romei*, e tante *Scuole* pe' Longobardi e per tutti gli stranieri si dischiudevano in Roma, che il moto nascente dallo stimolo della religione e degli studj, tuttochè infelici, superavano (avute le debite ragioni ai tempi, a'luoghi ed a' modi) l'affaccendarci nostro d'oggidì sulle nostre vie. Da un altro lato, se la legge degli Scribi faceva onore al dritto Romano, ben presto il dritto Longobardo avrebbe dovuto insinuarsi e s'insinuò nell'Italia Romana.

Quando l' antica Roma s'avvide non aver leggi per regolare alcuni usi del mare, prese ad un tratto la legge Rodia, e dielle autorità Romana ; il che non toglie che già prima in Roma non avesse qualcuno governato i suoi marittimi affari coll'esperienza, e secondo i dettami de' Rodj. Così fece Liutprando. L'ingegno di Roma

Pagana, or temprato dalla religione Cattolica, non ostante la declinazione delle lettere, splendea nel settimo secolo d'una luce novella, che rischiarava i Barbari: la legge del 727 addita i cominciamenti del trionfo che l'ingegno, grazie ad un pronipote di Teodolinda, prese a conseguir sulla forza e sulla spada barbarica; poscia, ma ciò avvenne assai dopo Liutprando e dopo nuove tenebre sparse nell'Occidente, i Barbari d'Europa sì per le leggi e sì per le arti e per le lettere si trasformarono tutti senza saperlo e senza volerlo in Romani.

Anni 728-729. §. CXLVI. *Altre leggi d'indole Romana fra' Longobardi.*

Non è mio intendimento, nè io debbo dir tutto in questa scrittura, d'esporre le leggi che Liutprando pubblicò dal 728 al 730, bastandomi sol di notare che molte di queste furono per necessità comuni a' Longobardi, ed a' *Guargangi* Romani e di qualunque sorta; non che a' Romani veri, novelli sudditi de' Longobardi nell' Esarcato; comuni, cioè, a tutti gli abitanti del regno, come fu senza dubbio il divieto alle donne di farsi Monache se non sotto certe condizioni (1), e la maniera in cui a tali Monache doveano succedere gli eredi legittimi ed il proprio Monastero di loro (2). L'ardore, col quale da' Longobardi a que' giorni fondavansi Ospedali e Monasteri d'uomini e di donne durava; e

---

(1) Leg. 46. Lib. VI. Liutprandi.
(2) Leg. 47. Lib. VI. Liutprandi.

ne abbiamo esempio cospicuo nell'Ospedale di San Colombano, che Sigemundo, Arciprete di Lucca, insieme con tre *Gasindj* del Re Liutprando, Teuperto, Rauperto e Godeperto, edificar feec vicino alle mura di questa città (1).

In altre due leggi (2) Liutprando attribuisce al padre la facoltà d'avvantaggiar alcuno de'figliuoli, e di lasciare a' più obbedienti una maggior porzione che non agli altri. Ciò ricorda le famose Novelle di Giustiniano.

Un'altra legge (3) del Re contiene un principio di giustizia naturale, raccomandato dal dritto Romano; che non valgano, cioè, il lungo possesso e la prescrizione, se alcuno presenti un titolo falso del suo possedere.

Anno 729. §. CXLVII. *Liutprando riprova i duelli giudiziarj.*

Ma una delle più note leggi di Liutprando (4) ci addita quanto il suo intelletto antiponesse i principj del dritto Romano alle massime fondamentali de'Longobardi; e come avrebbe dato egli, se la vita gli fosse stata più lunga, un incivilimento Romano a' suoi popoli. Di ciò per fermo gli apposero nota coloro, i quali nelle mutazioni successive del Germanico dritto e nelle conquiste sempre crescenti del Romano fra'Longobardi scorgeano l'infiacchire od il corrompersi della patria

---

(1) Murator. An. M. Ævi, I. 129. per metà; e per intero in Bertini, I. 70. Append.

(2) Leg. 48 e 60. Lib. VI. Liutprandi.

(3) Eod. libro, leg. 62.

(4) Eod. libro, leg. 66.

natura. Liutprando apertamente in questa sua legge riprovò l'uso delle pugne giudiziarie, chiamandolo *empio*, ma protestandosi di non poterlo vietare per la consuetudine delle sue genti Longobarde. Agl' iniqui giudizj de' combattimenti egli avrebbe voluto sostituir le pruove legali; ma i tempi non erano ancora venuti, e lunga stagione dovea trascorrere innanzi che il dritto Canonico ponesse freno al cieco e forsennato combattere dei litiganti. Quando poi vennero i tempi, s'udì uno scrittore tra' Franchi vituperare acerbamente gli usi delle pruove raccolte da' testimoni, e rimpiangere i duelli giudiziarj, la cessazione de' quali sembrogli una codardía, sì ch' egli dicea, non doversi dare altro nome alla sua Francia diletta se non di *terra de' vili* (1).

Anno 729-730. §. CXLVIII. *Legge su' matrimonj fra' Romani e le Longobarde.*

Eccomi pervenuto a dover parlare d' una legge non meno rilevante di quella sugli Scribi, nè meno feconda d' inganni storici; della legge, cioè, su' matrimonj d' un *uomo Romano* con una Longobarda. Ecco la prima volta che nel corpo dell' Editto di questa nazione s'ascolta il nome di cittadino Romano, cento sessant'anni dopo l' arrivo d'Alboino in Italia; essendosi già veduto che la legge degli Scribi non parla d'*uomini Romani*. Ed egli è certamente gran maraviglia come in un cittadino Romano del tempo di Liutprando non siasi ravvisato che un discendente de' Romani, a' quali Clefo, i

(1) Vedi §. CCXXXVIII.

Duchi e Rotari furono sì crudeli. Ne' Manoscritti Fuldensi dell'Heroldo mal si discerne, se Liutprando pubblicò tal legge nel decimo settimo o nel decimo nono anno del suo regno; se, cioè, nel 728 o nel 730. Il Codice di Vercelli, onde il Conte Sclopis mi favorì gentilmente le varie lezioni, la pone sotto il decimo ottavo, ovvero nel 729.

Qualunque sia la vera di queste date, Liutprando allora possedea l'Esarcato di Ravenna; e, se pur l'avesse perduto, egli vi conservò la signoria di Bologna, d'Imola e del castello di Brento. Ecco dunque i cittadini Romani, de' quali egli parlò; ecco i Romani del 728 e del 730, divenuti sudditi Longobardi, che toglievano in moglie la Longobarda; nè v'è bisogno di cercar tali cittadini Romani del regno Longobardo nella stirpe de' primi vinti ed in quella degli *Aggravati* d'Autari. Non però di meno io credo, che più vasta fosse stata la generazione de' cittadini Romani contemplati nella legge del 729: e parmi, che sotto un tal nome si debbano altresì comprendere i non sudditi del regno Longobardo, come i *Teodosiani* delle Gallie, di Susa e d'Aosta e come i *Giustiniani* di Roma, di Napoli, d'Amalfi e di Venezia. Molti di questi venivano, in tempo di pace, sposando la donna Longobarda, e la conduceano a casa fuori del regno di Liutprando; massimamente que' di Comacchio, che faceano il traffico ne' porti sul Po. Nella lunga e tortuosa linea, che dalle foci di questo fiume insino alle altre del Tevere andava segregando l'Italia Romana dalla Longobarda, seguivano simili matrimonj su' confini dell'uno e dell'altro Stato; e, prima della conquista dell'Esarcato, un Romano di Bologna non rimaneasi d'impalmare una Longobarda

natía della vicina Modena, ov'egli fin qui era un forestiero, ma ora, dopo Liutprando, un cittadino.

Il dubbio nacque, nel caso che uno di tali Romani, o nuovi sudditi o non punto sudditi de'Longobardi, fosse morto dopo aver comperato il *Mundio* della moglie Longobarda; se la sua vedova, cioè, dovesse chieder licenza per rimaritarsi agli eredi del Romano, e se gli eredi potessero negarla. Niun dritto, rispose Liutprando (1), compete a costoro, giacchè l'acquisto del *Mundio* fece diventare al tutto Romana la Longobarda. S'ella dunque si rimaritasse con un Longobardo (non sorgendo alcun dubbio, se il secondo sposo fosse un altro Romano), il Re vietò agli eredi del primo marito di proporre alcuna domanda giudiziaria sulla riscossione de'quaranta soldi, metà per la *faida* e metà per l'*anagrip*, onde favellai (2). Ma nulla disse Liutprando, ed io non prenderò il carico di supplire al suo silenzio, intorno a ciò che si farebbe, se il Romano defunto non avesse comperato il *Mundio* di sua moglie Longobarda. Gli eredi perciò d'un Romano *Giustinianeo* di Bologna non potevano molestare il novello sposo Longobardo pel pagamento de'quaranta

---

(1) Si *Romanus homo* mulierem Langobardorum tulerit, et *Mundium* ex eâ fecerit, et post ejus decessum ad alium maritum ambulaverit, sine voluntate heredum prioris mariti, *faida* et *anagrip* non requiratur. Quia postquam marito Romano se copulaverit, et ipse ex eâ *Mundium* fecerit, Romana effecta est; et filii, qui de eo matrimonio nascuntur, secundum legem patris Romani sunt, et lege patris vivunt: et ideo *faida* et *anagrip* minime componere debet qui eam postea tulit, sicuti nec de aliâ Romanâ. Leg. 74. Lib. VI. Liutprandi.

(2) Vedi §. LXXXVI.

soldi: nè potevano quelli d'un *Teodosiano* delle Gallie, a'quali non si negava, mercè i pubblici accordi, di posseder fondi ed *Aldii*, come il Patrizio Abbone faceva, e d'aver legale ricorso ne'giudizj del regno Longobardo. E qui ancor si noti la natura *territoriale* dell'Editto di Rotari nella necessità che stringeva un Romano a comperare il *Mundio* della moglie Longobarda, fosse ancor egli un Romano del regno de'Franchi: tanto è lontano dal vero, che Liutprando nel 729 parlasse di cittadini discendenti dal popolo altra volta conquistato, il quale avea perduto la denominazione di Romano, e non mai più riacquistolla dappoi nè pel volger de'tempi, nè pel variare de'casi o delle potestà.

Anni 729-730? §. CXLIX. *Donazione a Gregorio, Greco o Romano, e buffone del Re Liutprando.*

La legge degli Scribi avea tolto di mezzo molte difficoltà, che avrebbero impedito il Re ne'suoi disegni d'una conquista non brutale delle provincie Romane; l'altra su'matrimonj del Romano e della Longobarda sarebbe stata un vincolo non meno efficace per unire il nuovo all'antico suo popolo. Ma ignoti affatto, come già ho detto, sono gli ordinamenti dati da Liutprando per ottener questo fine dopo la conquista dell'Esarcato; e s'egli, avendovi lasciata sussistere la nazione Romana, vi avesse diviso od avuto il tempo a divider le terre nel modo tenuto da Odoacre o da Teodorico.

Un gran vaso con iscrizione scolpitavi, sussiste ancora, nobile monumento della sua signoria in Bologna (1).

(1) Savioli, Annali Bolognesi, I. 75.

Più notabile può credersi un atto, dal quale (1) apprendiamo, che nella Corte di Liutprando eravi un Greco, o piuttosto un Romano, chiamato Gregorio, il quale vi faceva il mestiere di giullare o di buffone. Se il Re a questo *Guargango* avesse dato privilegio di vivere alla Romana, l'esempio d'un giullare non sarebbe da ricordarsi: ma le terre di Caldario, di Cesaretico e di Casanovola, che Gregorio conseguì dal Re in enfiteusi così per se come pe' suoi figliuoli nel distretto Bolognese, dimostrano che nè breve nè incerto fu il dominio de' Longobardi sul territorio di Bologna. Le terre concedute a Gregorio sembrano aver appartenuto al patrimonio degl' Imperatori Greci, perchè un diploma del 798 di Carlomagno, donde si hanno tali notizie, afferma (2), essere i medesimi fondi passati nel dominio legittimo di lui, che donolli alla Badía di Nonantola nel Modenese.

Anno 734. §. CL. *Legge su' figliuoli de' Chierci.*

Non mi rimane se non a toccare d'una delle ultime leggi di Liutprando, la quale ha per iscopo i figliuoli de' Chierci maritati. Comprendo, che dalla legge degli Scribi, ove si parla della *legge Romana*, e dell' altra su' matrimonj, la quale favella dell' *uomo Romano*, si fosse potuto, benchè malamente, ritrarre la credenza d'esservi stata una Romana cittadinanza nel regno Longobardo: ma non intendo come ciò avesse potuto dedursi anche dalle seguenti parole di Liutprando.....

(1) Vedi §. CCVII.
(2) Tiraboschi, Storia di Nonantola, II, 31.

CXCVIII

Se un Longobardo avente figliuoli da sua moglie, si voglia far Chierco; tali figliuoli nati prima del suo Chiericato vivano con la stessa legge, con cui viveva il padre quando li generò (1).

Si è già veduto in Lucca Orso, avente due figliuole, divenir Clerico (2). Egli era cittadino Longobardo nel 722; ma nel 715 i due preti Semeris e Matuchis nella causa fra Siena ed Arezzo diceano d'essere stati servi (3); poi d'essersi fatti Chierci col consenso de' padroni. Or se Matuchis e Semeris avessero avuto prole, antica disputa fin da' tempi degl' imperatori Cristiani sarebbe stata, se questi figliuoli acquistassero o no la libertà in grazia del Sacerdozio conferito a' genitori. Ed anche più ampia era la disputa; quella, cioè, di sapere in generale se i privilegj conceduti alla persona del Chierco potessero trasfondersi ne' suoi figliuoli: disputa che non di rado fu disciolta favorevolmente ad essi da Teodosio, il quale gli esentò, per cagion d'esempio, da' pesi delle *parangarie*, non che del censo pubblico (4). Giustiniano confermò questi e maggiori privilegj (5) con leggi, che ora ne' tempi di Liutprando aveano ricevuto in Roma non piccolo incremento.

---

(1) Si *Langobardus*, uxorem habens, filios aut filias procreaverit, et postea inspiratione Dei... Clericus effectus fuerit, tunc filii aut filiae, qui ante ejus conversionem nati fuerint, ipsâ lege vivant quâ lege ille (*Langobardus*) vivebat, quando eos genuit, et caussam suam per legem ipsam finire debebat. Leg. 100. Lib. VI. Liutprandi.

(2) Vedi §. CXXVIII.

(3) Vedi §. CXVII.

(4) Leg. 10, 14. Cod. Theod. De Episcopis.

(5) Leg. 2. Cod. Iust. De Episcopis.

Liutprando adunque con ammirabile brevità e con una sola parola seppe troncar sì fatte quistioni, dicendo che lo stato de' figliuoli non si dovesse cangiare per la dignità chiericale del padre *Longobardo*, e dover essi vivere come dianzi viveano. Piacque nondimeno ad un uomo giustamente celebrato da tutti credere (1), che Liutprando avesse così disposto perchè, dovendo i Chierci passare al dritto Romano, i figliuoli si rimanessero nel Longobardo. Ma dov'è che il Re avesse ciò detto? Dov'è la regola, che obbligava i Longobardi a lasciar la loro legge nativa per vivere secondo la Romana? Bastano gli esempj del contrario fin quì recati; altri ne addurrò in appresso, compiendo un officio, il quale non dovrebbe punto essere il mio, di mostrar direttamente vera la presunzione, che i Clerici vivessero a legge del paese, cioè alla Longobarda, eccetto nelle materie toccanti l'ordine Sacerdotale.

Anno 737. §. CLI. *Gli Ottimati Longobardi entrano in gran copia nell'ordine clericale.*

Inefficace col volger del tempo riuscì la legge di Liutprando. Lotario Imperatore, verso la metà del nono secolo (2), ed Ottone II.° nel 983 doverono rinnovarla in parte, ordinando che i figliuoli de' Clerici non potessero ad alcun modo, per la dignità de' pádri, aver l'officio di Notari, di *Sculdascii*, di Conti e di Giu-

(1) Muratori, ad dictam legem 100. libri VI. Liutprandi, et passim.

(2) Capit. Excerpta ex lege Longobardorum, apud Balutium, II. 342. cap. XLVI.

dici (1). La gran copia d'Ottimati Longobardi, che nel tempo di Liutprando s'ascrissero al novero degli Ecclesiastici, basterebbe del rimanente a mostrare per se sola quanto sia falso, che allora i Chierici Longobardi avessero a farsi Romani. Teodoro II.°, Arcivescovo di Milano, è creduto non senza buone ragioni fratello di Liutprando lui stesso (2): Aurona fu certamente sua sorella (3), fondatrice del Monastero di Porta Nuova in Milano, dove morì ed ebbe sepoltura: Pietro, Vescovo di Pavía, era consanguineo del Re (4): personaggi tutti di stirpe Bavarica, ma viventi a legge Longobarda.

Nell'anno 757 fu eletto Vescovo di Lucca *Gualprando*, nato da Gualperto Duca, e fratello di Petrifunso Conte: famiglia che possedea le più grandi ricchezze in Toscana (5). Non meno ricca era l'altra di Pertualdo, che fece il pellegrinaggio di Roma (6), e di sua moglie Sundrada, i quali generarono Peredeo, successor di Gualprando (7). Ed a persuadere i più schivi, basti per ora il Monacato di Rachi, Re de' Longobardi. Or che costoro avessero dovuto lasciare la cittadinanza ed il *guidrigildo* Longobardo, per vivere a legge Romana, il creda chi vuole, ma prima il dimostri coi fatti, e non già con l'autorità sola d'un gran nome, sia pur quello d'un Muratori.

---

(1) Leg. XIII. Othonis.
(2) Oltrocchi, Hist. Med. Ligus. pag. 667-668.
(3) Paul. Diacon. Lib. VI, cap. 22.
(4) Id. Lib. VI, cap. 58.
(5) Bertini, I. 331.
(6) Vedi §. CXXIII.
(7) Bertini, I. 346.

Anno 737. §. CLII. *Esempio più antico delle adozioni civili fra' Longobardi.*

La novella introduzione del dritto civile Romano, mercè la legge degli Scribi, allargò presso gli Ecclesiastici d'origine sì Longobarda e sì Romana la cognizione delle leggi di Roma, e forse l'amore. Tal cognizione si distese altresì fra' Longobardi laici; del che mi giova ricordare l'esempio d'un documento Lucchese, ma la pergamena è molto corrosa dal tempo; scritta nel 737 innanzi ad un Notaro, secondo la legge di Liutprando (1). Filimaro, figliuolo d'Autari, grato all'affetto mostratogli da Causolo, da Sicheperto e da Sigifrido, nati di Rotari, gli adotta per figliuoli, e dona loro i fondi, ch'e' possedeva in Cerqueto, affermando essere stata provvida la *forense antichità* nel permettere, che alcuno si scegliesse almeno i figliuoli a difendere l'orba vecchiezza, e promettendo tener sempre ferma la carta d'*affiliazione* (così egli chiamavala) in favore de' tre fratelli, sua prole adottiva.

Il consenso di costoro diè forza e virtù solenne all'atto; ed in tal modo l'adozione civile, della quale non si fa parola nell'Editto di Rotari e nelle Giunte di Grimoaldo e di Liutprando, cominciò ad essere in uso nel regno Longobardo. Non so quali danni potessero procedere o fossero proceduti al patrimonio del Re dal nuovo costume di rinnovare una famiglia; ma certamente simili adozioni erano per la legge di Rotari vietate ai *Guargangi*, e Filimaro doveva essere Longobardo del

(1) Barsocchini, II. 14.

tutto allorchè invocava una massima del dritto Romano a suo pro, ignota fin qui a'Longobardi, conformandosi alla recentissima legge degli Scribi.

Anno 739. §. CLIII. *Accrescimento del* Terzo Stato. *Rodberto*, Maestro Comacino.

Nel contemplar tanti e sì rapidi mutamenti delle leggi e de' costumi fra' Longobardi, mi piace soffermarmi alquanto ad osservare le qualità del *Terzo Stato* sotto Liutprando. Non dispregevoli notizie vi sono, che mostrano la cittadinanza Longobarda ed anche la ricchezza d'un *Maestro Comacino* di Toscanella, e d'un Orefice di Lucca nell'anno 739. Il primo si chiamava Rodberto, che vendè i mobili e gl'immobili posseduti da esso in Toscanella per trenta soldi d'oro ad Opportuno (1). L'altro avea nome Giusto, il quale alienò la sua vigna Casisa per sei soldi d'oro ad Orsa, Badessa di Santa Maria (2), cioè alla figliuola d' Orso Clerico (3) del 722. Liberi affatto ed *Amundj* dalla potestà d'ogni patrono erano Giusto e Rodberto; affrancati forse, ma che importa? ed esercenti l'arte loro in qualità di *liberi uomini* Longobardi, come si scorge dal pieno dominio, che aveano sulle cose vendute. Per la ragione stessa non potevano esser *Guargangi*, se pur non violarono la legge 390 dell'Editto, inducendo in errore coloro a'quali vendettero senza nium permesso del Re.

(1) Carta Amiatina, stampata dal Brunetti, I. 496.

(2) Murat. An. M. Ævi, I. 760. E più ampiamente Barsocchini, II. 16.

(3) Vedi §. CXXVIII.

Ciò che fa uopo ben ravvisare in Rodberto ed in Giusto è la differenza, che nel 739 passava tra le usanze de'Longobardi e quelle de'Franchi. Perciocchè la legge Salica riformata dal Dagoberto poneva un Orefice nel numero de'servi (1). Lo stesso aveano fatto le antiche leggi de' Borgognoni, confermate di poi da' Re Franchi, col mettere in favor de' padroni la multa di cencinquanta e di cento soldi per l'uccisione d'un *Orefice eletto*, e d'un argentiere (2), non avendo i Borgognoni (l'ho più volte detto nell'Istoria (3)) conosciuto il *guidrigildo* vero per l'omicidio volontario d'un cittadino, e nè anche de'servi del Re nati Barbari, ovvero Borgognoni (4), sì che la morte d'ogni cittadino e d'uno di tali servi, fosse Orefice o no, si vendicava con la morte come in molti casi della legge Cornelia.

Più giusti e generosi furono i Longobardi sotto Liutprando, ammettendo i *Maestri Comacini* e gli Orefici, che che sia stato in principio, nella cittadinanza Longobarda. Dati all'esercizio di tali mestieri crederei scorgere gli uomini piuttosto di sangue Romano, che di Longobardo; pur nulla v'ha negli atti dianzi accennati che senta di Romano; sebbene ciò non potrebbe far più maraviglia dopo la promulgazione della legge sugli Scribi. Del rimanente anche i Longobardi venivansi ammaestrando nelle arti e ne' mestieri. Al che dovè non poco giovare la protezione del Re, il quale tenne in pregio gli uomini d'ingegno, quantunque ignorasse

(1) Tit. XI, §. VI.
(2) Lex Burgundionum, tit. X. XXI.
(3) Storia d'Italia, I. 667, 732, 1005.
(4) Lex Burgundionum, tit. II. §. I.

le lettere. Il Medico Gundoaldo (1) fu suo favorito; e l'intercessione di lui, dice lo stesso Liutprando in un suo diploma del 742 (2), ottenne a Piccone, altro fedele del Re, doni di non infimo valore in Sabina. Crispinulo, Negoziante, comperò nello stesso anno 742 (3) una vigna ed un servo in Pescia per trentacinque soldi d'oro da Mauro, uomo *Traspadano*, abitante di Pistoia (4).

Anno 742. §. CLIV. *Le* Professioni di legge. *Manigunda*.

Dappoichè i Vescovi e gli Ecclesiastici nati Romani viveano a legge Longobarda, e non Romana, egli è superflua cura il chiedere se gli Orefici ed i *Maestri Comacini* vivessero nel 739 con altra legge, nel caso che alcuni od anche tutti fossero di stirpe Romana. Il regno di Liutprando intanto era pieno di *Guargangi* non solo Romani, ma Bavari, amici o clienti di esso; i quali viveano tutti a legge Longobarda, eccetto un qualche privilegiato, di cui per altro non si ha notizia. Or alcuni di tali *Guargangi*, e massimamente i Bavari, dovettero non perdere ogni memoria della lor patria: e questa, se non m'inganno, fu nell'Italia Longobarda l'origine delle così dette *Professioni di legge*, o *di nazione*, mercè le quali alcuno dichiarava la sua patria in un atto qualunque, ma soggiungendo talvolta di vivere a

(1) Vedi §. CXIX.

(2) Fatteschi, Mem. de' Duchi di Spoleto, pag. 260. Ex n.° 175. Reg. Farf. Camerino, 1801 in 4.

(3) Barsocchini, II. 20.

(4) Vedi §. CLXXX.

legge Longobarda. Si contentavano altri notare negli atti la semplice qualità di *vivere a legge Longobarda*, cioè d'essere in generale nati stranieri, senza dinotare la patria.

Al primo numero possono spettare alcuni testimoni d'un atto vergato in incerto anno, ma prima del 750, i quali si chiamarono *Alemanni* (1), se pur non si dee leggere *Arimanni*. Del secondo numero parmi una donna religiosa, nominata Manigunda, la quale nel 742 fondò il Monastero di donzelle nel luogo detto Cairate della Contea di Seprio, vicino all' Olona. L'originale di questa fondazione più non sussiste; ma gli errori delle copie a noi pervenute non debbono farci rivocare in dubbio la sostanza e verità del fatto. Tuttavía il Muratori notò varie scorrezioni d'una vecchia copia pubblicata dal Mabillon; alle quali accuse rispose abbondevolmente il Favre (2). A me poco importa di vedere se tal carta sia falsa o vera; pur non debbo tacere, che Muratóri la credette falsa eziandío per la ragione d'aver Manigunda professato in quella di *vivere a legge Longobarda;* usanza, ch'egli crede introdotta non prima di Carlomagno nel regno Longobardo.

E certamente dopo Carlo si videro tali *Professioni* moltiplicate ad ogni passo, quando Salici e Borgognoni e Bavari ed Alemanni ottennero in Italia l'uso delle proprie *leggi personali*. Ma nulla impedisce, che le damigelle di Teodolinda e dell'altra Reina Ermelinda nei loro atti si chiamassero donne *viventi a legge Longo-*

(1) Fumagalli, Codice Ambrosiano, n.° 4.

(2) Memorie Apologetiche del Marmo di Viterbo, II. 216. Viterbo, 1779. in-4.°

barda, come fece Manigunda nel suo, e come poteano ed anzi doveano fare tutt'i *Guargangi* d'ogni contrada. Così avrebbero dovuto fare altresì gli Ecclesiastici nati Longobardi, professando vivere *a legge Romana*, se fosse vero ciò che lo stesso Muratori affermava senza darne alcuna pruova, d'aver i Chierci Longobardi avuto l'obbligo di lasciare la loro legge nativa ed il patrio lor *guidrigildo* per farsi Romani.

Anni 744-746. §. CLV. *Esempj* di Guargangi *ecclesiastici.*

Romano certamente non si professava il Vescovo di Piacenza Tommaso, che ottenne da Liutprando un diploma, confermato dopo la morte di quel nobile Re dal suo successore Ildebrando. Concedea questi nuovamente nel 744, che alcune cittadine o *libere donne* Longobarde sposassero i servi della Chiesa Piacentina; e che i loro figliuoli fossero *Proaldii* col *Mundio* di sei soldi per cadauno (1). Tommaso di Piacenza e la sua Chiesa erano dunque possessori di terre Longobarde, non Romane.

Ildebrando ben presto perdè il trono, ed alla stirpe di Teodolinda succederono i due fratelli, prima Rachi e poi Astolfo; Longobardi veri, e d'ingegno assai più avverso a Roma che non era stato Liutprando, ma non meno liberali verso i Monasteri ed i Sacri Luoghi. Del 746, ovvero del secondo anno di Rachi, si trova presso Pietro, Diacono di Montecasino, un nobile documento intorno al *Guargango* Anastasio, che sembra di stir-

(1) Campi, Storia di Piacenza, I. 453.

pe Romana. Era Prete costui; pur nondimeno si vede soggetto al dritto degli stranieri, perocchè avendo venduto senza permesso del Re la Cella di Santa Croce a Deusdedit, Abate di San Giovanni, per seicento soldi, Pietro, Gastaldo di Gisulfo Duca di Benevento, pretese dopo la morte del venditore, che di niun vigore fosse tal vendita, perchè fatta da un forestiero (1). Nè indarno ciò si dicea dal Gastaldo Pietro; ma il Duca Gisulfo approvò *per rimedio dell'anima* l'alienazione avvenuta, pagando egli stesso di suo i soldi seicento all'Abate Deusdedit. Quì tutti son Preti, compratore e venditore: tutti nondimeno vivono alla Longobarda e soggetti alla legge 390 di Rotari, anche perchè talvolta otteneano il governo ed il godimento d'alcuna Rettoría o d'alcuna Chiesa col suffragio de' Longobardi. Così leggesi essere avvenuto nel 746, allorchè Gualprando, Vescovo di Lucca, ordinò il Prete Luceri nella Chiesa di San Pier di Mosciano, col consenso de' *Centenarj* Barbula e Ratperto, non che di tutta la *Plebe* congregata (2).

Anno 746. §. CLVI. *Prime leggi di Rachi.*

In quello stesso anno Rachi dava le prime nove sue leggi, nelle quali rinnovò le pene minacciate dall'*Editto anteriore*, cioè delle leggi di Rotari, confermate da Liutprando contro il servo, che prendesse in moglie l'*Arimanna*, ovvero la cittadina Longobarda (3). L'officio di

(1) Quia *advena homo* fuit. Gattola, Histor. Casinensis, pag. 27. ex num. 173. Registri Petri Diaconi.
(2) Barsocchini, II. 22.
(3) Leg. 2. Rachis.

Scriba è appellato *pubblico* dal Re (1); ma egli non disse in qual modo e da chi si conferiva, o se ad ottenerlo bastava la sola capacità e la perizia nello scriver le carte. Più memorabile assai è la legge di Rachi, ove si scorgono gl' indizj di nuove turbazioni dell' Italia ne' provvedimenti del doversi mettere a morte con la confisca degli averi chiunque senza licenza del Re ardisse inviare un messo in Roma ed in Ravenna, fuori del regno, ed anche nel regno a Spoleto ed a Benevento, i cui Duchi erano divenuti sospetti a que' giorni presso la Corte di Pavía; non che in Francia, in Baviera ed in Alemagna, ove Rachi temea d'aver nemici tutti gli aderenti alla famiglia di Liutprando.

Anno 746. §. CLVII. *Nuove leggi di Rachi.*

Altre due leggi con un Prologo, scoperte nel Codice della Cava e stampate fin dal 1832 in Napoli, soggiunse Rachi alle prime. Nel Prologo allarga le sue precauzioni contro Roma, e vuole che s' abbiano ad esaminar diligentemente in su' confini del regno Longobardo i pellegrini, partitisi verso la Città. E tosto il Re nella decima legge, ovvero nella prima delle nuovamente trovate, dice;
» Se un *Arimanno* o *libero uomo* (son sue parole)
» non vada innanzi al *suo Giudice* per esserne giudicato
» prima di presentarsi al nostro cospetto, paghi cinquan-
» ta soldi a quel Giudice. Perciò comandiamo a tutti,
» che ciascun litigante debba condursi *alla sua città ed*
» *al proprio Giudice* per trattar la sua causa; nè per-

(1) Leg. 4. Rachis.

» messo gli sia di venire alla nostra presenza, se non
» quando a lui si neghi la giustizia...... *Il perchè vada*
» *ciascuno al Giudice suo*, e ne attenda, qualunque si
» possa essere, il giudizio. In difetto d'andarvi, paghi
» senza più i cinquanta soldi, se gli abbia, e se non gli
» abbia..... (*qui manca il rimanente*) » (1).

Or fuvvi chi giudicò, nascondersi nelle divisate parole di Rachi due popoli, Romano l'uno e Longobardo l'altro, avendo il Re detto, che ciascuno andasse innanzi al suo Giudice; dalla qual supposizione ritrasse che s'eran sempre conservate la cittadinanza Romana e la legge nel regno Longobardo, e che anzi le due nazioni avevano avuto in ogni tempo i loro particolari Giudici e tribunali. Se Rachi abbia detto questo, o parlato mai di Romani d'alcuna sorta, il vegga ciascuno: io non so che il Re nella sua decima legge avesse d'altri toccato se non degli *Arimanni* e de' semplici *uomini liberi* Longobardi, non mai de' Romani. Rachi tuttavía regnava su' Romani di Bologna, d'Imola e forse di qualche altra importante

(1) Si vero *Arimannus* aud (sic) *liber homo* ad *Iudicem suum prius non ambulaverit* et judicium suum de *Iudice suo* non susceperit, et post justitiam suam recepat, sic venerit ad nos proclamare, componat ad ipsum *Iudicem suum* solidos quinquaginta. Propterea praecepimus omnibus ut debeant ire *unusquisque* causam habentes ad *civitatem suam* simulque ad *Iudicem suum*, et nunciare causam suam ad ipsos *Iudices suos*. Et si justitiam non receperint, tunc veniant ad nostram praesentiam: nam si quis venire antea praesumpserit priusquam ad *Iudicem suum* vadat, qui habuerint unde componant solidos quinquaginta, et qui non habuerint...... Ideo volumus ut vadat *unusquisque ad Iudicem suum*, et percipiat judicium qualiter fuerit.... Lex X. Rachis, inter novas.

città dell' Esarcato; sì che di questi avrebbe unicamente parlato, se parlato avesse di Romani. Ma egli altro non volle nella sua legge decima, ed a ciò si restrinse il suo favellare, se non che ciascun Longobardo *Arimanno* dovesse andare in prima ed in ultima istanza davanti al proprio Giudice, indi alla Corte del Re, dopo essersi profferito il giudizio. Nella seguente legge undecima Rachi prescrisse agli stessi *Arimanni* le armi per andare in guerra; e qui nè anche parlò di Romani, se pure ad altri non piaccia dire che Romani e non Longobardi fossero gli *Arimanni*.

Anni 746-749. §. CLVIII. *Lite di Farfa. Testamento di Ratefredo.*

E però al tempo di quel Re non davanti a Giudici Romani, ma innanzi a Giudici del regno Longobardo litigavano gli Ecclesiastici ed i più insigni Monasteri. L'anno appresso alla pubblicazione delle leggi di Rachi, e propriamente nel mese di Aprile del 747 si vede Insario, Messo del Re, far misurare il bosco di San Giacinto in Sabina, donato sì come *pubblico*, cioè posseduto dal regal patrimonio, alla Badía di Farfa. La misura si prese in presenza di Fulcoaldo Abate. Nel fissare i confini, Adoaldo ed Audulfo dedussero al cospetto d'Insario alcune pretensioni sopra certi Casali compresi nel bosco, dando il *guadio* all'Abate di Farfa, che in lor favore avrebber giurato Martiniano e Teodeberto. Lo stesso fece per un simil Casale un Prete; ciò che più importa. Chiamavasi Pardo, ed anch'egli diè un pari *guadio* alla Longobarda, che per lui avrebber giurato uno per no-

me Teodicio, ed un altro chiamato Adoaldo, *Arciporcario* (1).

Nel susseguente mese di Maggio dello stesso anno Gisulfo, Duca di Benevento, fondò il Monastero di Santa Maria di Cingla, il quale per lunga età visse a legge Longobarda. Fondollo in grazia di Gausa, di Panchitruda e di Gariperga, non so se *Guarganghe* o Longobarde: ma Gisulfo afferma nel diploma d'aver *queste donne abbandonato i parenti e le sostanze per venire pellegrinando nella terra Beneventana* (2).

Ampia donazione di fondi fece nel 748 col suo testamento l'infermo Longobardo Ratefredo, figliuolo di Guilichis, ad un Monastero di Monache in Pistoia, dove si sarebbero dopo la sua morte rinchiuse la sua madre Munzia, la moglie Perterada e le sorelle Ratperta ed Astruelda. Nè volle che queste Longobarde mutassero la patria lor legge per vivere alla Romana; ma egli stesso più volte allegò nel suo testamento la comune lor legge natía, ricordando spezialmente le Giunte di Re Liutprando all'Editto (3). Un'altra donazione del 748 vedesi fatta dal Diacono Gallo alla Chiesa di San Regolo; atto Lucchese, al quale sottoscrisse il Prete Deusdedit, *Maestro*, com'egli dice, *di scuola* (4).

---

(1) Galletti, Gabio, pag. 77. 83. Ex num.° 35. Registri Farfensis. Roma, 1757. in 4.

(2) Gattola, Histor. Casinens. I. 27. Vedi Borgia, Memorie di Benevento, I. 341.

(3) Murat. An. M. Ævi, V. 495.

(4) Barsocchini, II. 26.

Anni 749-751. §. CLIX. Placito *in favor di Farfa.* *Gli* Scarioni.

Ma perchè si conosca se veramente dalla decima legge di Rachi risulti esservi stati nel 747 Giudici Romani pe' Romani, si ponga mente al giudizio, ovvero *Placito*, dato nell' ultimo anno del suo regno in favore della Badía di Farfa, la quale certamente fra' suoi Monaci albergava molti Romani veri, nati od in Roma od in Ravenna. Giovenale, Messo del Duca di Spoleto, Taciperto Gastaldo di Rieti, Ansualdo *Sculdascio* ed altri Longobardi giudicarono intorno al *guadio* posto pel bosco di San Giacinto in nome d'Adoaldo e d' Audulfo; ma nè Teodeberto nè Martiniano vollero giurare a lor pro; il perchè la sentenza si diè in favore di Farfa (1).

Quel Teodeberto, che ricusava giurare,ügliò nel *Placito* il titolo di *Scarione*, che ho detto essere stato preso nel 720 da Maurino di Lucca (2). Fino al giorno, in cui scrivo, Maurino è il primo, che mi si faccia innanzi con questo nome, il quale per altro leggesi ancora, ma in modo assai oscuro, nell' esame de' testimoni ascoltati l' anno 715 da Gunteram, per la causa de' Vescovi di Siena e d'Arezzo (3). La parola *Scarione* fu variamente interpetrata da varj scrittori; ma non in maniera più nuova giammai, quanto in quella d' Ugone Grozio, uomo sommo, il quale stando a non so quali etimologíe credette, non essere gli *Scarioni* se non car-

(1) Galletti, Gabio, pag. 86. Ex num. 27. Reg. Farf.
(2) Vedi §. CXXII.
(3) Murat. An. M. Ævi, VI. 379.

neficì. Muratori, che pubblicò la Cronica di Farfa, non vide le carte del Registro di quella Badia, eccetto alcune poche tratte degli Annali Benedettini, e l'elenco assai difettoso d'alcune altre a lui trasmesso (1): tuttavolta il suo retto giudizio accennogli (2) che gli *Scarioni* erano uomini d'armi ovvero *Arimanni*, posti a guardia de' Monasteri nella qualità d'Avvocati e Difensori. A quest'ordine spettavano anche gli *Attori* od *Azionarj* d'un Monasterio, de' quali or ora farò motto (3). Quindi lo *Scarione* Teodeberto è chiamato anche *Azionario* nella carta del 747 da Iosario, che pose i limiti al bosco di San Giacinto.

Uno degli officj d'Avvocato delle Chiese fu di giurare per esse. Perciò gli *Scarioni* si vedranno da una legge d'Astolfo deputati spezialmente a questo, e per lunghi secoli dopo Carlomagno ebbero lo stesso carico. Nell'undecimo secolo si vedranno giurare pel Monastero di Santa Maria di Cingla, del quale dianzi ho favellato: cose tutte Longobarde, non Romane, che furono indi regolate, come tosto dirò, da una legge d'Astolfo. Costui nel 749 succedè a Rachi, fattosi Monaco in Monte Casino, ma senza passare alla cittadinanza ed alla legge Romana.

Longobardo parimente, non Romano, fu il *Launechildo*, che il Prete Petronace o Flaviperto di Lucca dichiarò (4) nel 750 d'aver dato a chi donogli un fondo, in cui Flaviperto edificò il Monastero di Sant'Agata. Un

(1) Ibid. V. 687. 701.
(2) Murat. ad leg. 3. Aistulphi.
(3) Vedi §. CLXXII.
(4) Bertini, I. 79. Append.

altro Monastero di Monache, detto di San Giorgio, s'aprì vicino a Rieti nel 751. Il fondò Lupo, Duca di Spoleto, con Ermelinda sua moglie, che sembra essere nata nel regno de' Franchi, perchè nell'atto di fondazione si dice dover quel Sagro Luogo servire così per le Longobarde come per le Franche (1), ovvero *Guarganghe*, le quali perciò vissero a legge Longobarda, e furono difese dagli *Scarioni*. Lo stesso avvenne alle cittadine del Ducato di Roma e dell'Esarcato di Ravenna, se vollero talvolta prendere il velo religioso ne' Monasteri Longobardi, vicini alle loro patrie.

Anno 751. §. CLX. *Novella conquista dell' Esarcato di Ravenna. Giudizio contro il Prete Claudiano.*

Ma già i Longobardi, guidati dal Re Astolfo, sospingeansi nuovamente nell'Esarcato, e già Ravenna tornava sotto il loro dominio: più facil conquista or ch'essi possedeano Bologna ed Imola col castello di Brento a quella volta. Nel mese di Luglio dell'anno 751 Astolfo era padrone di Ravenna, e dal Palazzo regio di questa città dava un privilegio alla Badía di Farfa (noto al Muratori (2), ma pubblicato dal Fatteschi (3)), riconfermandole tutt'i doni ad essa fatti da Lupo, Duca di Spoleto. Nè Rachi nè Astolfo, sì come credo, aveano spo-

(1) Mabillon, Annal. Benedict. ad annum 751. Vedi Galletti, Gabio, pag. 75. in nota.

(2) Murat. An. M. Ævi, V. 689.
Annali d'Italia, anno 752.

(3) Memorie de' Duchi di Spoleto, pag. 264.

gliato della cittadinanza e legge Romana i Romani dell'Esarcato, concedute lor da Liutprando: ed or nuovamente la forza delle due leggi sugli Scribi e su' matrimonj del Romano con la Longobarda, passate nel corpo dell'Editto, regolava in Ravenna, come già faceva in Bologna ed in Imola, i contratti e le nozze fra' due popoli. Ma risguardo a tutto il resto bisogna confessar la nostra ignoranza, non sapendosi punto se il reggimento Romano sotto il dominio d'Astolfo si conservasse in Ravenna, e come ivi s'eleggessero i Magistrati da' Romani.

Duravano intanto gli ordinamenti dell'Editto nel regno primitivo d'Astolfo: e gli Ecclesiastici continuavano, che che voglia dirsi della legge decima di Rachi, a vivere secondo il dritto Longobardo e ad essere giudicati da' Giudici della stessa nazione. Addurrò intorno a ciò l'esempio de' Preti Claudiano ed Ansualdo. Aveva il primo donato i suoi averi al Monastero di Farfa, e s'opponevano a tal donazione i suoi nipoti Ansualdo Prete, Saxoreo ed Ausone, affermando, aver loro Claudiano donato prima gli stessi fondi. Eravi Grimoaldo, altro Prete loro fratello, il quale questa prima volta non comparve. La causa dunque d'un Prete contro un Prete, nella quale prendea parte un Monastero, fu trattata (la vittoria rimase a Farfa) davanti a Lupo Duca di Spoleto, nel Palazzo, ed in presenza di Giudici Longobardi, come Gademarico, Allone *Sculdascio*, Camerin Gastaldo di Valva ed Immone Gastaldo di Rieti (1). V'intervenne altresì un Diacono per nome Avechi, secondo il modo già tenuto nella lite fra' Vescovi di

(1) Mabillon, Annales Benedictini, ad ann. 751.

Siena e d'Arezzo, che nelle cause degli Ecclesiastici giudicasse ancora un qualche uomo di Chiesa insieme cogli altri cittadini Longobardi suoi pari.

Anno 752. §. CLXI. *Consultazione secondo il dritto Giustinianeo nella causa tra Siena ed Arezzo.*

I giudicati d'Ambrogio Maggiordomo e del Re Liutprando, assistito da'Vescovi Longobardi, nella causa tra Siena ed Arezzo non aveano punto ricondotta la pace negli animi. Questa causa, durata per molti secoli, non terminò che sotto Pio II.° Piccolomini. Dopo la morte di Liutprando e de'due Prelati, che dettero principio alla contesa, fu trasportato in Siena il corpo di Santo Ansano dal Vescovo Ansfredo, senza permesso di Stabile, Vescovo d'Arezzo. Rinacquero allora le mal sopite gare, che saggiamente Astolfo Re volle si terminassero in Roma.

Nell'Archivio d'Arezzo leggesi un antico scritto, dove un incognito autore fa cenno al corpo rapito di Santo Ansano, ed allega (1) in danno del Vescovo di Siena le leggi del Codice Giustinianeo non che delle Pandette contro i violatori de'sepolcri. Sembra perciò, che tale scrittura si fosse composta quando l'annosa e sempre rinascente lite si trattava. Stefano II.° nel 752 diè una sua Bolla in favore del Vescovo Aretino (2), la quale fa

(1) Murat. An. M. Ævi, III. 889. ristampato dal Sig. Witte nell'Antologia di Firenze del Gen. 1829.

(2) Murat. An. M. Ævi, VI. 387.

credere che in Roma, non in Arezzo nè in altro luogo del regno Longobardo, un Avvocato avesse dettato la sua difesa intorno a quel caso non preveduto dalle leggi dell'Editto.

Anni 752-753. §. CLXII. *Lite de' Preti Grimoaldo ed Ausone contro il Prete Claudiano.*

Nello stesso anno 752, Grimoaldo ed Ausone nipoti del Prete Claudiano, già divenuto Monaco in Farfa, Preti ancor essi, rinfrescarono il primiero litigio contro lui, e vi chiamarono Fulcoaldo, Abate del Monastero. Per comandamento d'Astolfo Re, la causa giudicossi da'Referendarj Teutperto e Sisinnio, il primo de'quali era in oltre Messo regio. I due Giudici ammisero l'uno e l'altro nipote al giuramento. Ma l'Abate Fulcoaldo prescelse accordarsi co'due Preti, dando loro a godere il casale Tuliano durante la lor vita, con patto che questo dovesse indi tornare in dominio della Badía (1). L'atto si vede sottoscritto da tre *Sculdascii*, da un *Azionario*, da un Medico e da molti altri testimoni. Basteranno, credo, sì fatti esempj a mostrare che i Preti del regno Longobardo continuarono dopo la legge di Rachi ad essere giudicati secondo gli ordinamenti Longobardi.

Non lungi di Farfa v'era in Sabina un'altra Badía, detta di San Salvatore, la quale trattava parimente le sue cause innanzi a Giudici non Romani. Adstialdo, Abate di questa, vendè nel 752 a Fulcoaldo Farfense

---

(1) Carta non mai più stampata, che darò in luce. Vedi l'Appendice al presente Discorso.

il Casale di Longizia, tenuto da'Coloni Alo e Felice; notabile atto (1) per le sottoscrizioni de'testimoni, fra i quali fu lo *Scarione* Teodeperto con un altro per nome Taurillo. Furonvi eziandio (il contratto si celebrava in Rieti) gli *Azionarj* Valerino e Spentone, il Medico Ansefridano, lo *Sculdore* o *Sculdascio* Audualdo, e Piccone, che prende il titolo d'*Uomo Illustre* perchè stato Gastaldo di Rieti (2): ma nè in questo nè in altro de' molti stromenti di Farfa, nel cui Registro è grandissima la copia de'testimoni, si scorge alcun di costoro chiamarsi cittadino Romano in luoghi pertinenti (qui non parlo dell'Esarcato) al regno antico Longobardo; e niuno, se pur non fosse *Guargango* e privilegiato, nei moltissimi documenti, che abbiamo a stampa in tante raccolte. Il Vescovo Teutone, il dianzi nominato Gastaldo Piccone con altri Gastaldi e *Sculdascii* giudicarono allo stesso modo una causa del Monastero di Farfa con un Chierco appellato Mauro, intorno al Casale Turraniano (3).

Anno 754. §. CLXIII. *Legge d'Astolfo contro i Romani, suoi nemici.*

I commercj de'Longobardi co'Romani, dopo la monacazione di Rachi, s'erano d'assai accresciuti. Non so

(1) Galleti, Gabio, pag. 101. in nota: ex num. 38. Reg. Farf.

(2) Galletti, Gabio, pag. 19. nota (2): ex num. 34. Reg. Farf.

(3) Galletti, Memorie di tre Chiese di Rieti: pag. 132. Roma, 1765. in 8.

Galletti legge; *Perto* Gastaldius: ma nel Registro è scritto *Picco:* ex num. 39. Reg. Farf.

se per tali affari si fosse arricchito quel Crispinulo, Negoziante di Lucca, del quale non ho taciuto (1), e che ora nel 752 vi fa nuovi acquisti (2). Pericoloso parve ad Astolfo il trafficar con Roma, quando egli nell'anno quinto del suo regno convocò la Dieta e pubblicovvi molte leggi; nove di queste, non del tutto intere, trovansi nel Codice della Cava e furono stampate in Napoli non prima del 1832. Lo stato civile de'Mercatanti è additato chiaramente nella terza di sì fatte leggi, la quale prescrive, che i Negozianti non aventi danari, abbiano, se son de' *maggiori*, e cavallo e scudo e lorica e lancia. A'lor seguaci si condonino solamente le loriche. I *minori* Negozianti siano provveduti d'archi, di turcassi e di saette (3). I Mercatanti adunque oramai s'annoveravano fra' cittadini o guerrieri Longobardi; ciò che non vuol punto dimenticarsi, dappoichè molti di costoro poteano, e forse ancora Crispinulo, uscir di sangue Romano; ma erano divenuti *Amundj* Longobardi.

Con la legge, che segue (3), Astolfo comandò, non s'ardisse da niuno far negozio cogli *uomini Romani* senza il permesso del Re. Quì non si dirà, che la parola *uomini Romani* profferita per la seconda volta nelle leggi Longobarde, quando eran trascorsi cento ottanta cinque anni dalla venuta d'Alboino, additi già i Romani sudditi d'Astolfo e procedenti dalla stirpe di quelli conquistati da Clefo, da'Duchi e da Rotari. Nemici d'Astolfo erano

(1) Vedi §. CLIII.

(2) Muratori, An. M. Ævi, V. 1013. E più alla distesa Barsocchini, II. 28.

(3) Leg. 3. Aistulphi, inter novas.

i Romani, ond'egli parlava; gli abitanti, cioè, del Ducato di Roma e di tutte le città dell'Esarcato, non possedute a questi giorni da'Longobardi. Contro tali Romani Astolfo guerreggiava nell'anno, in cui si pubblicavano le sue leggi; ed era cotanto acceso d'ira contro essi, che puniva dell'intero *guidrigildo* e della perdita di qualunque dignità ogni Giudice, il quale dispregiasse quel divieto di non trafficar co'Romani all'insaputa del Re. Se poi fosse un *Arimanno* dovesse (cosa orribile ad udire fra'Longobardi) sostener la perdita di tutti gli averi e l'onta di vedersi recisa la chioma (secondo la pena posta da Liutprando pe'ladri) acciocchè andasse gridando: *Così patisce chi non s'astenne in tempo di guerra dal trafficar co'Romani* (1).

Anno 754. §. CLXIV. *Altre leggi di Astolfo.*

Nulla v'ha di sì umano come le leggi d'Astolfo intorno all'affrancare i servi. Pur tuttavía molti di coloro si mostravano ingrati a'loro benefattori dopo aver ottenuta la libertà; e però volle il Re che questa si potesse donare, ma rimanendo sospesa fino alla morte del padrone; salvo se costui non volesse manomettere

(1) Et hoc iterum volumus de illis hominibus, qui negotium fecerint sine voluntate Regis eum *Romanos homines*. Si fuerit Iudex qui hoc facere presumpserit, componat *Widrigild* suum, et honorem suum amittat.

Si fuerit *Arimannus* homo amittat res suas et vadat decalvatus clamando..... Sic patiatur qui contra voluntatem Domini sui Regis cum *Romano homines* negotiatio fecerit *quando lites habemus.*

Leg. 4. Aistulphi, inter novas.

nella Chiesa per mano de' Sacerdoti (1). Provvide alle frodi, che commetteansi dagli eredi contro la volontà d'un defunto, il quale avesse disposto in favor delle Chiese, o manomesso i servi *per rimedio dell' anima* (2). E permise che un *uomo libero* (tanto i costumi eran cangiati) potesse mettersi a' servigj d'un Giudice, o di qualunque Officiale, non che d'ogni Longobardo senza perdere la libertà pel solo fatto d'aver servito più di trent'anni (3). Volle che al padre si concedesse d'avvantaggiare d'una parte della sua successione le figliuole al pari de' maschj (4), ma egli non dovesse lasciare alla moglie se non la metà dell' usofrutto nel caso d'esservi figliuoli (5). Vietò finalmente che alcun creditore pegnorasse nel proprio distretto giudiziario i suoi debitori, od i loro fideiussori, dodici giorni prima di partir costoro per l'esercito, e dodici giorni dopo esserne tornati. Così quel grande nemico de' Romani non trascurava di prendere alcune disposizioni del dritto Romano, e le trasferiva nel Longobardo.

Anno 754. §. CLXV. *Sue leggi sugli Ecclesiastici.*

Comandò Astolfo, che le carte sottoscritte innanzi ad idonei testimoni da qualunque Longobardo, e da' Vescovi, Abati e Custodi delle Chiese non che da' Preposti degli Ospedali, ove si determinasse una certa pena

(1) Leg. 2. Aistulphi, inter veteres.
(2) Leg. 3. Ibid.
(3) Leg. 14. Ibid.
(4) Leg. 4. Ibid.
(5) Leg. 5. Ibid.

in caso di non osservanza de' patti, dovessero avere anche intorno al pagamento di tal pena il vigor loro presso gli eredi ed i successori de' contraenti, purchè intervenissero agli atti tre valevoli persone, od il Messo del Re, del Vescovo e del Giudice (1). Ammise la prescrizione di trent' anni così contro che in favore de' Sacri Luoghi (2). Ma ciò che prova direttamente come questi Sacri Luoghi vivessero a legge Longobarda è l'aver Astolfo abolito la consuetudine, per la quale i Monasteri, gli Ospedali e tutti gli altri Luoghi Venerabili posti sotto la protezione del Re soleano al pari di lui riscuotere una doppia composizione o multa da tutti gli uomini per qualunque cagione dovesse pagarsene alcuna, come per le ferite od uccisioni degli *Aldii* e dei servi. Perciò Astolfo stabilì (3), che da indi in quà tali Monasteri e Basiliche od Ospedali non esigessero più della semplice multa Longobarda in ogni caso, come faceano tutti gli altri Luoghi Venerabili non posti sotto la protezione del Re.

Da ciò s'apprende che San Colombrano in Bobbio, e tutt' i Vescovi e Sacerdoti, possessori di terre nel regno Longobardo fin dal principio, fossero posti o no sotto la protezione del Re, non altrimenti le possedettero se non a legge Longobarda, come già dissi: terre soggette a tutte le qualità e condizioni e multe dell' Editto di Rotari e de' seguenti Principi: molto più le terre donate dal patrimonio del Re, de' Duchi e d'altri Ottimati Longobardi. Permise altresì Astolfo, che i Longo-

(1) Leg. 7. Aistulphi.
(2) Leg. 9. Ibid.
(3) Leg. 8. Ibid.

bardi non solamente nelle loro infermità, ma eziandío essendo sani della persona facessero testamento a pro de' Luoghi Venerabili (1).

Anno 754. §. CLXVI. *Legge sugli* Scarioni.

Ne' giudizj Astolfo rinnovò particolarmente per gli Abati, pe' Custodi e pe' Preposti de' Luoghi Venerabili, anche di quelli posti sotto il *Mundio* del Re, le antiche leggi, per le quali eran tenuti al giuramento. Ma privilegiò gli Abati de' regolari Monasteri, ove abitassero più di cinquanta Monaci, di potere o giurar soli, ovvero di scegliere i lor *Sagramentali* (2). Se alcuno avesse causa d' un valor minore de' venti soldi nella Corte del Re contro i Luoghi Venerabili, dovessero giurare gli *Obscarioni* o *Scarioni* di que' Luoghi.

Tal' è la somma delle provvidenze date dal Re, quando egli meditava impadronirsi di Roma: veniva intanto congregando l' esercito, e voleva che Gualprando, Vescovo di Lucca, vel raggiungesse. Obbediva il Prelato, e prima di partire facea da una parte nel mese di Luglio il suo testamento (3), dall'altra un cambio d' alcuni fondi e servi spettanti al Vescovado con alcuni fondi e servi del regio patrimonio d'Astolfo (4).

(1) Leg. 3. Aistulphi. Vedi §. CCXXIII.
(2) Leg. 10. Aistulphi.
(3) Bertini, I. 83. Append.
(4) Idem, Ibid. pag. 84. 87.

Anno 754. §. CLXVII. *Auriperto*, Pittore.
Orso ed i suoi discepoli.

I fondi che possedeva il Vescovado Lucchese, cambiati da Gualprando, si teneano in allogagione dal *Pittore* Auriperto, caro al Re Astolfo, il quale gli donò la Chiesa di San Piero Somaldi ne' sobborghi di Lucca. Era egli di sangue Romano o Longobardo questo Pittore? L'esercizio dell'arte sua il farebbe giudicar piuttosto d'origine Romana; ma bene in questa età un Longobardo poteva, se non altro, fare in Roma i suoi studj, come fin da'tempi di Bertarido o Cuniberto faceali forse qualche architetto, qualche Maestro *Comacino* e qualche altro professore d'arti liberali. Qualunque fosse lo stato di tali arti nell'Italia Longobarda, e fosse Romana o Longobarda la stirpe de' professori delle medesime, Auriperto non disse nulla che il mostrasse uscito di progenie Romana o vivente a legge Romana; ed egli non intervenne punto nel cambio delle terre, da lui tenute in fitto.

In compagnia d'Auriperto farò menzione dell'artefice Orso, il quale ai giorni di Liutprando scolpì due colonnette del tabernacolo di pietra in San Giorgio di Val Pulicella, dove notò il suo nome con quello de' suoi discepoli Giovino e Gioventino. L'immortale illustratore della sua diletta Verona pensò, che costoro fossero di stirpe Romana (1): e ben poteano essere *Guargangi* venuti a lavorare in San Giorgio da Ravenna o da Ve-

(1) Maffei, Verona illustrata, lib. XI. Vedi le Iscrizioni soggiuntevi, num.° 64. 65. Tav. IV. fig. 1. e Tav. V. fig. 2.

nezia : ma la poca o niuna eleganza del lavoro li farebbe piuttosto tener per Romani *Aldii* o per servi affrancati da un qualche Longobardo.

Anno 754. §. CLXVIII. *Fondazione di San Pietro in Palazzolo.*

Fratello de' Re Astolfo e Rachi fu creduto (1) Ratcauso di Pisa, il cui figliuolo Gualfredo fondò il Monastero, divenuto indi assai celebre, di San Pietro in Palazzolo, vicino a Monteverdi sul fiume Cornia. Celso Cittadini, uomo di chiaro nome, trovò in Massa di Maremma l'originale di tal fondazione: venne indi nella sentenza, e fu seguito da molti (2), che Gualfredo fosse stato il progenitore de' nobilissimi Gherardeschi del Conte Ugolino. Che che sia di tali parentele, il ricco Gualfredo nello stesso mese di Luglio, in cui Gualprando Vescovo conduceasi all'esercito d'Astolfo, e tutta già risonava d'armi l'Italia, dotò la Badía di Monteverdi, ov' egli ritirossi con Rachi suo figliuolo, e con tre altri anche figliuoli, Taisco, Benedetto e Ginfrido. La moglie di Gualfredo era sorella dell'opulento Gundualdo di Lucca; e così ella come la moglie d'esso Gundualdo con altre *nobilissime femmi-*

(1) Soldani, pag. 88, 89 della sua Lettera sulla Casa di Brunswick. Arezzo, 1753 in-4.° Havvi anche la sua Storia MS. di Casa Gherardesca presso il Conte della Gherardesca in Firenze.

Pizzetti, Antic. Tosc. I. 293.

Il Bertini (I. 27.) non ardisce negar ciò, nè affermare.

(2) Soldani, Maccioni, Del Chiaro, etc. etc.

ne (1) si rinchiusero in un Monastero fatto edificare dallo stesso Gualfredo sulla Versilia, dove oggi si vede Motrone in quel di Lucca.

Or che sì splendidi ed alti personaggi Longobardi, che sì nobili donne abbiano avuto a lasciare la lor legge nativa e la propria cittadinanza per passare alla Romana, la quale s'attribuisce a' Clerici ed alle persone di Chiesa, io nol crederei se anche Gualfredo l'avesse detto nella carta del 754, scritta solo tre mesi dopo la legge d'Astolfo contro i nemici Romani, ed in quello stesso mese quando procedeva il Re a combattere contro la Città.

Anno 755. §. CLXIX. *Astolfo sotto le mura di Roma.*

Quali erano i dritti d'Astolfo su Roma? Niuno al certo, eccettuati que' delle armi e della conquista, se impadronito si fosse della Città; ciò che fu spesso tentato, ma sempre invano, da' Longobardi, e massimamente da' Re Agilulfo e Liutprando. Pari dritto aveano a difendersi gli abitanti di Roma; e niuno al mondo potea biasimarli di prender le armi contro un assalitore. Nel precedente anno 754 Astolfo aveva sottoscritto col Pontefice Romano e col Re de'Franchi Pipino il famoso accordo, al quale si dà impropriamente il nome di donazione dell'Esarcato di Ravenna e d'altre città, che il Longobardo conquistò su' Romani e che Pipino gli tolse per darle alla Chiesa Romana. Vasto e nobile argomento di Storia; ma io non posso in questa scrittura

(1) Mabillon. Acta Benedictina, anno 765, 15. Feb.

trattarne, restituendo il vero suo nome a quell'accordo, e mostrando quali fossero i patti (minore degli altri riuscì la cessione dell'Esarcato) consentiti fra' Romani, i Franchi ed i Longobardi.

Dimentico già l'improvvido Astolfo d'aver giurato que' patti, si scagliò dalla Toscana contro Roma nel primo giorno dell'anno 755, ponendovi l'assedio sotto la Porta di San Piero, non che la Portuense e l'altra di San Pancrazio. Il Re s'attendò incontro alla Porta Salaria. Altri Longobardi vennero di Benevento, i quali oppugnarono la Porta di San Giovanni e quella di San Paolo. *Ed or vengano*, andava gridando Astolfo a'Romani, *vengano i Franchi a liberarvi dalle mie mani! Apritemi la Porta Salaria, sì che io entri nella Città, e mi si consegni Stefano Papa: solo a tal patto avrò pazienza con voi: altrimenti v'ammazzerò tutti con la spada, e rovescerò le vostre mura* (1).

Era già trascorso il cinquantesimo quinto giorno del-

(1) Aperite mihi Portam Salariam, et ingrediar Civitatem, et tradite mihi Pontificem vestrum; et patientiam ago in vobis. Si minus ne muros evertens uno vos gladio interficiam, et videam qui vos eruere possit de manibus meis (Epist. IV, sed chronologice VIII. Codicis Carolini). Vedi Cenni, I. 85.

Hanc affligam Civitatem ex omni parte circumdantes, proelia fortissima die noctuque cum pessimo furore incessanter, cum diversis machinis et adinventionibus plurimis, contra nos ad muros... commiserunt, ut suae potestati subjiciens omnes uno gladio inimicus Haistulphus interimeret, ita enim cum magno furore exprobrantes nos asserebant; *Ecce circumdati estis a nobis, veniant nunc Franci, et eruant vos de manibus nostris*... (Ead. Epistol.).

l'assedio, ma i Romani virilmente si difendeano contro i Longobardi. Ben egli sarebbe stato lietissimo Astolfo d'avere il Papa nelle sue mani, e d'essere Signore della Città; pur che avrebbe detto in suo cuore, che avrebbe detto d'un traditore, il quale gli avesse aperto la Porta Salaria? Che avrebbe detto del Senato e del Popolo, i quali compresi di paura e senza sostenere l'assedio gli avessero consegnato il Pontefice? Codardi armenti di turpi Romani gli avrebbe chiamati Astolfo, come già Clefo, i Duchi e Rotari gli aveano chiamati. Ma il traditore non si trovò; le minacce del Re furono derise dagli abitanti di Roma, ed egli alla fine disciolse l'assedio e fe' ritorno in Pavía.

Anno 755. §. CLXX. *Celebri parole del Machiavelli su' Longobardi.*

Che cosa egli, che non era un Liutprando, avrebbe fatto de' Romani, se la Città fosse caduta in sue mani? Se avesse in animo d'incorporare alla Longobarda la cittadinanza Romana o di lasciarla sussistere ignobilmente con un *guidrigildo* minore, come faceano i Franchi; o se piuttosto si proponesse di saccheggiare il Campidoglio e poi di levarsi dal Tevere, nol so, e forse neppur egli ben lo sapea. Fitta nella memoria del volgo era certamente l'opera di Liutprando, che tosò e vestì alla foggia Longobarda non pochi nobili Romani (1): e però varie opinioni poterono esservi nel Senato e fra la Plebe intorno a'disegni d'Astolfo sugli assediati, e varj

(1) Vedi §. CXL.

gradi ebbe il maggiore od il minor odio di costoro contro i Longobardi; ma le discordi sentenze si confusero tutte nella sola del doversi difendere, quantunque niun esercito straniero di popoli collegati fosse nella Città. Vano perciò tornerebbe il voler oggi discutere, se la potenza e civiltà Longobarde fossero tali che il Romano dovesse, per diventar forte, desiderarle, e consentire ad Astolfo. Nel caso che un esercito Greco ed un esercito Longobardo si fossero schierati avanti Roma, il Senato ed il Popolo Romano avrebber potuto deliberare se la passata Signora delle genti obbedir dovesse piuttosto a Bizanzio e non a Pavía: ma il Re, in dispregio di recentissimi giuramenti, avea sfoderato la spada, ed i Greci erano lontani di Roma, nè ad altro attendeano in que'giorni se non ad atterrare da per ogni dove le immagini di Cristo, ed a mettere in fuga o ad ammazzar Preti e Monaci di queste devoti. Pe'Romani adunque il combattere contro i Longobardi fu necessità più che consiglio; dovesse anco per lunghi secoli diventare infelice la terra, dovesse pur tutto il mondo cadere. Ma nulla di questo avvenne: Roma scacciò gli assalitori dopo alcuni mesi d'assedio, e la vittoria le ridiè il possesso degli antichi dritti, usurpati da'Greci, che l'aveano ridotta in servile provincia, e che ora neppur la difendeano dal ferro d'Astolfo.

Scrisse il Machiavelli, che i Longobardi oramai non erano più forestieri, se non di solo nome, all'Italia. Non per questa ragione, s'egli fosse stato un Romano dell'ottavo secolo e chiuso in Roma dal Re Astolfo, avrebbe voluto aprirgli la Porta Salaria. Ma se il Machiavelli, dopo la fuga del Re, avesse detto quelle parole in Senato, bene avrebbe potuto altri rispondergli,

che i Longobardi s'erano fatti Romani per la religione, per la lingua e per avere trasfuso una parte delle Romane leggi nelle Longobarde; ma che già dopo la morte del Bavaro Liutprando si vedeano ricondotti alla primitiva ferocia della lor natura in guerra, e che in pace sdegnavano il nome stesso di Romano, vivendo con un complesso di leggi affatto Germanico, e tenacissimi del *guidrigildo* Longobardo, cioè d'una cittadinanza ripugnante del tutto all'indole della Romana. La cosa perciò in se stessa, e, se si vuole, il nome, che non di rado è più forte assai delle cose, rendeano straniera quella gente all'Italia non conquistata, ciò che i Longobardi non si recavano ad onta; rimanessero stranieri adunque, dicevano i Romani; vivessero col *guidrigildo*, e sbrigassero alla Longobarda le loro cause civili o con la punta della loro propria spada o con quella de' campioni e de' duellanti.

Anni 755-757. §. CLXXI. *Morte d'Astolfo. Desiderio Re.*

Gualprando, Vescovo di Lucca, non sembra esser tornato nella sua città dopo questa spedizione: ma nello stesso anno dell'assedio di Roma si scorge in vece di lui sedervi Peredeo, il figliuolo del ricco Pertualdo. Astolfo intanto si faceva contro Pipino, che scendea per la seconda volta minaccioso dall'Alpi. Nel 20 Luglio il Longobardo era giunto nella Corte di Lemene, ove confermò alla Basilica di Bergamo un precetto, con cui Ariperto Re le avea conceduto una *casa tributaria* in Calcinate (1). Ma i Franchi vieppiù s'avvicinavano, ed

(1) Lupi, Cod. Diplom. Bergom. I. 437.

Astolfo chiamava da per ogni dove i suoi guerrieri alla volta delle Chiuse d'Italia. Fra essi havvi memoria di Guiprando, che nel mese d'Agosto dello stesso anno 755 donò un fondo alla Chiesa Lucchese di San Frediano, dicendo esser egli costretto d'andare all'esercito verso Francia (1). E tosto il Re de' Longobardi, stretto in Pavía, depose l'orgoglio, e promise restituir le città, che i Longobardi occupavano fin da'tempi di Liutprando nell'Esarcato, e le altre dallo stesso Astolfo conquistate. Ma egli, quando Pipino si fu partito d'Italia, ne ritenne alquante, fra le quali Bologna ed Imola col castello di Brento. Orsò, padre d'Orsa non che di Giovanni, Duca di Persiceto, fu creato Duca di Bologna e d'Imola dal Re Astolfo (2). Sospettò il Tiraboschi, e con la sua usata modestia, che quest'Orso non fosse diverso (3) da Orso Chierco di Lucca, e padre anche d'un'Orsa nel 722 (4). Che che sia di ciò, Astolfo nel mese d'Aprile del 756 donò a Farfa il bosco d'Alegia (5), ed in sul cadere dell'anno stesso uscì di vita.

Desiderio, l'ultimo ed il più fiacco Re de' Longobardi, gli succedè ne'principj del 757 (6). Non avendo costui promulgato alcuna legge, il dritto Romano restò

---

(1) Murat. An. M. Ævi, V. 627.

(2) Tiraboschi, Storia di Nonantola, II. 3.

(3) Id. Ibid. II. 22. Savioli, Annali, I. 76.

(4) Vedi §§. CXXVIII. e CXCIII.

(5) Fatteschi, Memorie de' Duchi di Spoleto, pag. 265.

(6) Seguo la Cronología del Fatteschi, dimostrata con atti originali di Monte Amiata, nella Storia MS. di questo famoso Monastero, la quale si trova in Roma nella librería di Santa Croce in Gerusalemme.

senza far nuove conquiste appo i Longobardi. Ma non cessava giammai d' introdursi ne' costumi e ne' contratti de' privati, mercè la legge di Liutprando sugli Scribi. Questa in oltre, insieme con l' altra de' matrimonj d' un Romano e d' una Longobarda, continuò ad aver vigore in Bologna ed in Imola fra' cittadini delle due nazioni.

Quì mi sia lecito notare, che già dopo trent' anni d' essersi pubblicata la legge degli Scribi, avea dovuto cessare l' ignoranza, di cui si parla nell' articolo terzo di essa: voglio dir la niuna pratica degli Scribi di Bologna e d' Imola nel dritto Longobardo, e l'imperizia degli Scribi Longobardi nella legge Romana. La lunga coabitazione de' due popoli nell' Esarcato diffuse appo essi le cognizioni dell' una e dell' altra legge. Ciò valse anche a dilatare nell' antico regno Longobardo un qualche studio fatto del dritto Romano dagli Scribi; dritto conosciutovi sì poco nel 727, per quanto attesta Liutprando.

Anno 757. §. CLXXII. *Felice, Colono. Gli* Azionarj.

Quì mi piace pubblicar per la prima volta (sì come parmi) due atti copiati da me nel Registro di Farfa: l' uno è di quel Felice, Colono venduto nel 752 col Casale di Longizia (1), l' altro di Gundoaldo da Rieti, che prende *in azione*, come allor si diceva, la Corte Germaniciana di quel Monastero. Felice, Colono, col consenso d' Elio suo fratello, anche Colono, fa dono a Farfa *per l' anima sua* d' una piccola porzione di terra in Longizia, riserbandosi l' usofrutto durante la sua vita;

(1) Vedi §. CLXII.

donagli parimente una sola metà del suo servo Maurunto, ed intera la sua Colona Ciottola col figliuolo Teodorico e la figliuola Formosula (1). Ecco i peculj d'un *Aldio*, qual fu probabilmente Felice, possessore di servi; donde si dee scorgere l'indole della servitù Germanica, ed in qual modo i nobili Romani divenuti *Terziatori* de' Duchi poterono conservare un ricco peculio ed anche un numero di servi, ma senza godere d'alcuna cittadinanza (2).

Gundoaldo, figliuolo d'Ilbremundo, diviene *Azionario* della Corte Germaniciana con tutt'i Coloni a quella pertinenti, e pel tempo che avrebbe permesso Fulcoaldo, Abate di Farfa. Promette lavorarla o piuttosto farla lavorare secondo il piacer dell'Abate; nel che si potrebbe ravvisare un semplice contratto di fitto o d'amministrazione; ma Gundoaldo s'obbliga in oltre a trattar tutte le cause della stessa Corte risguardo alle terre non che alle famiglie de'servi ed alle case rustiche, con doverle condurre (*minare*) quasi fossero proprie sue cause. Promette finalmente pagar trecento soldi, se non *esigesse le giustizie* di Farfa; quello, cioè, che dovevasi al Monastero (3). Nel sottoscrivere di propria mano, Gundoaldo prese la qualità d'*Uomo Chiarissimo*: alcuni Monaci furono testimoni dell'atto, e tre *Esercitali*, oltre uno *Scarione*, per nome Sindonis. Ecco dunque la formola degli *Azionarj*, diversi dagli *Scarioni*, sì come sembra, in ciò che i primi curavano

(1) Vedi l'Appendice al presente Discorso.

(2) Vedi §. XXV.

(3) Vedi l' Appendice al presente Discorso

le cose de' Monasteri e come fattori e come causidici; gli altri giuravano solo e combattevano alla Longobarda pe' Sacri Luoghi. Ma potevasi ad un tempo essere *Azionario* e *Scarione*, come Teodeberto (1). Gli Avvocati poi delle Chiese aveano l'una e l'altra qualità, così d' esporre per esse il dritto e così d' impugnar la spada.

Anni 758-761. §. CLXXIII. *Ansilberga, figliuola di Desiderio.*

Il Re Desiderio non fu men largo de' suoi predecessori verso i Sacri Luoghi; ed omai v' ha un sì gran popolo d'Ecclesiastici appo i Longobardi, e tanto cresce il numero de' documenti a noi pervenuti, che vi si dovrebbe scorgere alla fine qualche cosa di Romano, se gli Ecclesiastici fossero stati sottoposti al dritto Romano. Ma nulla trovo di ciò risguardo a' loro affari civili nelle molte pergamene di quella età, e nulla in alcuna delle tante carte, che abbiamo a stampa. Il Re Desiderio e sua moglie Ansa consacrarono a Dio Ansilberga loro figliuola nel Monastero di San Salvatore, detto poi di Santa Giulia, in Brescia, che arricchirono di fondi e di servi nel 758 (2). Ansilberga di poi acquistò terre in tutto il regno Longobardo.

Nè certamente la figliuola del Re de' Longobardi, nobile sorella d' Adelchi, avrebbe ordinato il suo Monaster ad altra legge che alla Longobarda. Nel 760

---

(1) Vedi §. CLIX.

(2) Astesati, Comentara ad Manelmum, praefat. pag. XLIII. Brescia, 1728. in 4.° Murat. An. M. Ævi, V. 497.

ella comperò una terra da Godalo, Suddiacono di Brescia, il quale ricevuta l'avea da Olreto e Faraone d'Ofolago per cagione di *Launechildo* (1). Nell' anno seguente, Ansilberga da un lato pagò un *Launechildo* di circa sei soldi d' oro a Vitaliano ed a Liodoaldo, figliuoli di Leone, secondo la loro legge, come s'afferma nell' atto (2); dall' altro permutò alcune terre fornite d'*Aldii* e di servi con Natalia, moglie *Chiarissima* d'Alehis, Gastaldo del Re: terre estimate da molti, fra'quali furono Gauperto *Sculdascio* ed Arioaldo Orefice (3).

Anno 761. §. CLXXIV. Placiti *avanti Gisulfo, Duca di Spoleto.*

Gisulfo allora, Duca di Spoleto, assistito da Gumperto, Messo di Desiderio, da Teutone Vescovo, da Alfrido Gastaldo di Rieti, da Eleuterio Gastaldo di Nocera (nell'Umbria), non che dagli *Sculdascii* Aldone, Martiniano, Isimundo e Citeroso, ergeva il suo tribunale in Rieti nello stesso anno 761, e diffiniva la causa dell'*Esercitale* Alfrido contro il Monastero di Farfa risguardo al Casale di Santo Antimo (4). Un altro *Placito* dello stesso anno leggesi tenuto dal Duca di Spoleto in fa-

---

(1) Astesati, loco et pag. citat.
Muratori, An. M. Ævi, I. 667.

(2) Idem, Ibid. III. 761.

(3) Id. Ibid. V. 499.

(4) Fatteschi, Mem. de' Duchi di Spoleto, pag. 267. Ex num.° 53. Reg. Farf.

vore di Farfa e contro Campolo da Rieti (1). Costui mosse lite sopra due case di *Massari* nel Casale Malliano, trasferite al Monastero da un certo Eudone od Audone, il quale avèa rubato un cavallo de' Monaci; poscia diè loro il *guadio*, e cedette quelle due case al Monastero in pagamento e *per l'anima*. Gisulfo Duca fe' dare un simil *guadio* da' Monaci di giurare per via di cinque *Attori* od *Azionarj*, fra'quali additarono anche Gundualdo, che a loro s'appartenessero le case.

Nel primo de' due divisati giudizj interviene il Vescovo Teutone, secondo l'antica forma osservata da Liutprando nella causa tra Siena ed Arezzo; ma nel secondo non si vede alcun Vescovo, quantunque si trattasse d'un Monastero: indizio manifesto che i Vescovi erano chiamati a' *Placiti* solo per riverenza della lor dignità e come principalissimi fra'cittadini Longobardi. E'si fa presto a dire che *per eccezione* Farfa (uno de'pochi Monasteri non edificati da un Longobardo) vivesse a legge Longobarda: ma qual legge s'avrebbe dovuto seguire se i debitori di Farfa fossero stati veramente Romani, come or s'afferma?

Anni 762-763. §. CLXXV. *Dritto di* Padronato *fra' Longobardi.*

Le molte fondazioni di Monasteri, d'Ospedali e di Chiese aveano introdotto da qualche tempo fra' Longo-

(1) Galletti, Vestarario, pag. 90. Ex num.° 51. Reg. Farf. Roma 1758 in 4.°

Vedi lo stesso Galletti, Vestarario, pag. 88-89. Ex num.° 51. Reg. Farf.

bardi quella parte di dritto Romano Ecclesiastico, la quale risguardava le materie de'*Padronati*, fecondissime di lite in ogni età. Erfone, marito d'Esinda, e due fratelli di lui fondarono i Monasteri di Sesto e di Salto nel Friuli, quello di Monaci e questo di Monache; ponendo le donne sotto la direzione degli uomini e tutti raccomandando a Sigoald, Patriarca d'Aquileia (1). Questi è l'Erfone, che credesi aver fondato la famosa Badía di Monte Amiata, non lontana di Radicofani (2); ricchissima di carte originali dell'ottavo secolo, alcune delle quali pubblicò accuratamente il Brunetti, ma senza dire donde le traesse.

Nello stesso anno 762 Causari, Clerico, fondò la Chiesa di San Giorgio in Montalto nel Lucchese con patto, ch'egli ed i suoi eredi ordinar vi dovessero, cioè nominare, il Prete (3). Auriperto Pittore, del quale ho favellato, aveva ottenuto dal Re Astolfo l'usofrutto e l'amministrazione del Monastero di San Pier Somaldi; cedè poscia i suoi dritti al Clerico Ermiperto suo fratello, che ne ottenne l'intero dono dal Re Desiderio. Allora Ermiperto ne diè il dominio a Peredeo, Vescovo di Lucca, non che il dritto di *Padronato*, riserbandosi l'usofrutto ed il governo del Monastero, durante la sua vita (4). Così del pari fece Auspaldo, figliuolo di Teutpaldo, allorchè nel 763 o 764 donò i suoi averi ed i suoi *Aldii* alla Chiesa di Santa Maria in Lucca, riser-

---

(1) De Rubeis, Mon. Eccles. Aquilejensis, pag. 335.
(2) Fatteschi, Storia MS. Amiatense, pag. 19.
(3) Bertini, I. 9. Appendice.
(4) Idem, I. 357.

bando a se stesso ed alla sua parente Rattruda il *Padronato*, che poscia doveva essere di Peredeo Vescovo e de' successori (1).

Anno 764. §. CLXXVI. *Sentenza di Peredeo, Vescovo di Lucca.*

Una insigne sentenza leggesi di questo nobilissimo Longobardo Peredeo in una causa Ecclesiastica fra' Preti Luciperto e Gundualdo, il primo de' quali accusava l'altro del furto sacrilego d'alcune Croci d'oro, tolte dall'altare della Chiesa di San Cassiano. Peredeo costrinse Luciperto accusatore a dare il *guadio*, che avrebbe fatto giurare i testimoni del delitto. Ma niuno avendo voluto giurare, Peredeo riferì all'accusato Gundualdo il *guadio*, che avrebbe giurato della propria innocenza sugli Evangelj; ed avendo questi giurato, il Vescovo mandollo assoluto (2). Un furto sacrilego, cagion della lite fra' due Preti, ben era e ben si credea nell'ottavo secolo spettare alla giurisdizione Vescovile. Nè i due Preti dicevano esser Romani; e solo perchè Preti erano cittadini Longobardi, giudicati da un Vescovo Longobardo: e però nella presente sentenza non havvi alcuna traccia di dritto e di giurisdizione de' Romani, ed affatto Longobardo è il rito del giudizio.

Anno 764. §. CLXXVII. Campi Comunali *del Lucchese.*

Un'altra illusione bisogna or dileguare. Crispino, padre di Teuselmo Prete, fondò la Chiesa di San Martino

(1) Bertini, I. 99. Appendice.
(2) Idem, I. 105. Appendice.

in Ussiano, dotandola (1) d'alcune terre, delle quali riserbò l'usofrutto a se medesimo ed al figliuolo. Una di queste confinava co' *Campi Comunali* di Rivo Caprio. Tal nome dice a bastanza che appartenevano al Comune: perciò quelli che veggono da per ogni dove i Romani fra' Longobardi non tralasciano di ricordare gli *Ordini* o le *Curie*. Ma questo è ciò che per l'appunto bisognerebbe dimostrare; d'essere non Longobardi ma Romani que' *Campi Comunali*. Se i Longobardi dopo Agilulfo e Teodolinda non isdegnarono il soggiorno delle città, e se v'erano gli *Esattori* ed i *Proccuratori* di ciascuna d'esse nell'Italia Longobarda, ben egli era mestieri che il lor Comune avesse le sue terre (2).

Anno 765. §. CLXXVIII. *I* Monetarj *Longobardi*.

Nell'Istoria parlerò delle Zecche Longobarde, l'amministrazione delle quali spettava del pari a coloro i quali teneano l'amministrazione delle città. L'arte di coniar le monete in questa età spettava certamente agli uomini così di sangue Romano, come di sangue Longobardo. Ma che un preteso cittadino Romano governasse in tal sua qualità le Zecche, ciò non apparisce da niun documento, e sarebbe contrario a tutti quelli fin qui recati. Già i Longobardi non possono più chiamarsi estranei alle arti ed alle lettere, del che basta rammentar per esempio, che a questi giorni Paolo Diacono fioriva, e vivea nella Corte del Re Desiderio.

Una carta Milanese del 765 fra gli altri testimoni ci addita Martinace il *Monetario* ed Ursone il *Perequa-*

(1) Bertini, l. 103. Appendice.
(2) Vedi §. CXXXVII.

turo (1). Credè il Fumagalli che un *Monetario* fosse un semplice cambiator di monete (2); ma troppo spesso il titolo di *Monetario* ricorre nelle altre carte di quel secolo; ciò che fa credere, aver ciascuno d'essi appartenuto per varj officj alla Zecca d'alcuna città, senza per altro esserne propriamente il capo. Questi si sarebbe chiamato *Maestro de' Monetarj*, come leggiamo nella vita di S. Maiolo, scritta nel principio dell'undecimo secolo. Più oscuro assai è l'altro titolo di *Perequaturo*, nel quale il Fumagalli credette ravvisare un distributor delle imposte; ma i Longobardi non pagavano imposte pubbliche, oltre quelle di cui ho spesso divisato: e forse alcuna volta si tassavano spontaneamente per qualche bisogno del Comune. Ursone adunque mi sembra essere stato piuttosto un agrimensore, od alcuna cosa di simigliante a' *Censitori*, non a' *Perequatori* del Codice Teodosiano (3); antichi nomi voltati ad altri usi ed a costumi affatto diversi. Che che sia del grado vero d'un *Monetario* e d'un *Perequaturo*, egli è certo che Martinace ed Ursone di Milano erano cittadini Longobardi, perchè testimoni sottoscritti ad un atto Longobardo e non Romano.

Anno 765. §. CLXXIX. *Cunimundo del Sirmio. I suoi servi* tributarj.

Le confische ne' casi assegnati dall'Editto essendo uno de' capi delle ricchezze del Re, fruttarono talvolta un

(1) Fumagalli, Cod. Ambros. num. 8.

(2) Id. Ibid. pag. 37. 272.

(3) Cod. Theod. lib. XIII, tit. XI. De *Censitoribus*, *Peraequatoribus* et Inspectoribus.

emolumento non invidiabile a Desiderio. Cunimundo del Sirmio, figliuolo d' un altro Cunimundo e marito di Contruda, mostrato avea più d' una volta la fierezza dell' animo suo nel Palazzo stesso del Re. Colui venne finalmente a tale, che vi commise, per parlare alla Longobarda, uno *scandalo*, uccidendo Maniperto, *Gasindio* della Regina. Fattolo arrestare, il Re ne confiscò, secondo la legge, tutti gli averi. Ma pel micidiale pregò la buona Regina Ansa, ed ottenne che Cunimundo avesse l' usofrutto di questi durante la sua vita: la proprietà fu data con diploma del 765 (1) al Monastero di San Salvatore ovvero di Santa Giulia in Brescia.

Nè qui si fermò la bontà della Regina; ella impetrò che Cunimundo potesse *per l' anima sua* donare alquante delle terre perdute a San Martino del Sirmio natìo; ed egli donolle insieme co' Coloni, che ivi lavoravano a titolo di *tributarj* (2). Nello stesso Monastero, dove or Ansilberga sedeva, si vide in assai più vicina età prendere il velo una donna, che prima d' ogni altro scrittore ci trasmise la memoria de' fatti di Cunimundo, voltando in Italiano la pergamena, che li conservò (3). Nè Paolo Diacono, dimorante nella Corte del Re Desiderio, potè ignorare lo *scandalo* di Cunimundo: e quando costui donava i suoi *tributarj* alla Chiesa del Sirmio, adoperava chiaramente una tal voce nel primitivo e servile significato Ger-

(1) Margarini, Bullar. Casinens. II. 8. Constit. X. Tomo stampato in Todi nel 1670, in fol.

(2) Margarini, Ibid. II. 8. Constit. XI. Astesati, pag. 89.

(3) Angelica Baitelli, Badessa, Annali Storici di Santa Giulia, pag. 14. Brescia, 1657, in 4.°

manico, sì come tosto fece lo stesso Paolo nel favellar de' Romani conquistati da Clefo e da' Duchi.

Anno 765. §. CLXXX. *Gli uomini* Traspadani.

A questi medesimi giorni ricomparisce nelle carte Longobarde l'ordine degli uomini *Traspadani*, onde nella causa di Siena e d'Arezzo s'ha il primo esempio in Potone, venuto dall' Oltrepò. Nel 765 un documento di Monte Amiata (1) somministra l'altro esempio di Autiperto *Transpadino* ed *uomo libero*, perchè sottoscritto fra' testimoni di quell'atto. Nelle pergamene degli anni seguenti si veggono in assai agiata condizione i *Traspadani* posseder case, e venderle o donarle alle Chiese.

La libertà civile di costoro sembra non essere stata originaria, perocchè spesso nasceano servi, di sangue così Romano che Longobardo, affrancati e fatti *Amundj* o *Fulfreal* con le quattro vie, o piuttosto manomessi nelle Chiese. Ma se fra' *Traspadani* fuvvi chi nacque libero e guerriero Longobardo, questi appartenea certamente a coloro, i quali o non aveano *casa nè terra*, come dicea Liutprando (2), e però si davano al mestiere di *liberi Coloni* e *Livellarj*, o che per le ragioni, di cui ho toccato più d'una volta, perdeano la cittadinanza Longobarda e discendeano alla condizione d'*Aldii* ed anche di servi. Così crescea tutto giorno il popolo degli *Aldii*, de' *Massari* e de' *Livellarj*: e fortunati eran sovente se, o perdendo la cittadinanza o conservandola,

(1) Brunetti, I. 583.
(2) Vedi §. CXXXIV.

entravano in servizio d'una qualche Badia o d'un qualche Monastero.

Anno 767. §. CLXXXI. *I Romani*, Massari *di Pistoia*.

L'ordine de' *Traspadani* liberi, al pari de' *liberi Coloni* e *Livellarj*, mi sembra (e quì mi giova ripeterlo) contenere buon numero d'uomini di Romana origine, affrancati da' Longobardi. Un di tali Coloni ci viene innanzi per nome Pettulo, che s'intitolava nel 767 *uomo libero* (1); egli nondimeno fu donato da Galdoino insieme col fondo alla Chiesa Lucchese di San Salvatore. Nello stesso anno un documento di Farfa (2) ci dà notizia di Maiolo e di Lucciolo e d'altri *Coloni liberi* ne' fondi Scandiliano e Marianula di Sabina; pur tuttavia i figliuoli di costoro andavan soggetti a dover pagare secondo la legge Longobarda il prezzo del loro *Mundio* alla Badía.

In una carta Pistoiese del 767 (3), il Longobardo Guinifredo, figliuolo di Guillerado, nomina la maggior parte de' suoi *Massari*, e ne fa dono alla Chiesa di San Pietro in Pistoia, coll'affrancarne alcuni e col rimettere agli altri una porzione de' lor tributi servili. Fra tali *Massari* Guinifredo ricorda spezialmente i Romani, che il Brunetti (4) afferma essere stati *liberi Coloni* o *Livellarj*; ma il Pizzetti (5) con maggiore apparenza di vero li

(1) Bertini, I. 113. Append.
(2) Galletti, Vestarario, pag. 83. Ex num. 70. Reg. Farf.
(3) Murat. An. M. Ævi, V. 747.
(4) Cod. Diplom. Tosc. I. 357.
(5) Antich. Tosc. I. 55-57.

crede *Aldii*, perchè assoggettati dal patrono (secondo la legge 229 di Rotari (1)) a dar cera ed olio alla sua Chiesa di San Pietro. Era per altro, come già esposi (2), assai tenue oramai la differenza tra lo stato civile degli *Aldii* e de' *liberi Livellarj*, sebbene sonassero sì diversamente i due titoli. Nè mancavano in questa età Coloni ed *inquilini*, che dal Ducato di Roma e dall'Esarcato di Ravenna fuggivano in cerca di padroni Longobardi; ed eranvi anche cittadini poveri e sventurati, che bramavano campar la vita in paese forestiero. Questi ultimi, de' quali tuttavía il numero poteva essere tenuissimo, si vedeano soprappresi dalla legge 390 di Rotari su' *Guargangi* non appena che fermavansi nel regno Longobardo. E però s'uguagliavano a' Longobardi *Transpadani*, serbando il loro stato d'*uomini liberi*: ma, se occorresse loro di prendere le altrui terre *a livello*, il tempo volgeva in peggio le loro condizioni; e, per quanto s'affannassero in chiamarsi *liberi Livellarj*, la loro progenie diveniva il più delle volte *Aldionale* se non servile. Il tempo accresceva la nobiltà delle famiglie toltesi dall'aratro, ma diminuiva tuttodì la cittadinanza di quelle che davansi a coltivare le terre altrui: così era presso i Longobardi, e così anche presso i Romani, dove la stirpe de' Coloni e degl' *inquilini* liberi, dopo un certo spazio d'anni, si trovava conficcata nella gleba (3). I *liberi Coloni* e *Livellarj* non cingeano punto la spada, nè andavano alla guerra in qualità d'*Esercitali*; ed il nome loro di *liberi*

(1) Vedi §. LXXXIV.
(2) Vedi §. CXXXIX.
(3) Storia d'Italia, I. 1075.

non facea che serbare le rimembranze d'una origine, per la quale rendeasi più dura la presente loro condizione. Frattanto le trasmigrazioni frequenti de' *Traspadani* di sangue Longobardo e Romano dall'una in un'altra parte del regno, e quelle de' *Guargangi* Romani e de' Coloni ed *inquilini* di Roma e di Ravenna dimostrano il progresso della coltivazione, massimamente in Toscana, verso gli ultimi anni del Re Desiderio. Venivano per coltivare sotto varie denominazioni e con varj patti la terra, simili agli odierni Abruzzesi, che prendono il lavoro d'alcun tratto degli Stati Pontificii e delle Maremme (1).

Anni 767-768. §. CLXXXII. *Matrimonj fra' servi Longobardi e le Romane straniere. Il* Pubblico Pascolo *di Trevigi.*

Non di rado avveniva, che i servi Longobardi più agiati sposassero, come per cagion d'esempio in Pistoia, una figliuola d'un qualche *Guargango* Romano (o Mercatante, o Colono o *libero Livellario*) sottoposto alla legge Longobarda. Liutprando e Rachi aveano, del che già favellai (2), confermato la pena di morte contro il servo, divenuto sposo d'una *donna libera*; ma questi rigori andavano tuttogiorno in disuso, ed i nuovi costumi Longobardi, confortati dalla Religione, più non abborrivano, che cadessero alcuni degli ostacoli posti fra' due sessi dal dritto politico e dal civile. S'è già veduto il padre d'Anstruda, cittadina Longobarda, prestare il consenso dinanzi al Suddiacono ed *Esceptore* Vitale, acciocchè la

(1) Vedi §. CXXXIX.
(2) Vedi §§. CXXIV. CLVI.

figliuola prendesse un servo a marito (1). Così faceano i padri più poveri delle donne ingenue, mentre i padroni de' servi si contentavano sovente di tali nozze disuguali, *per rimedio dell'anima*. Ma il Palazzo de' Re serbava il dritto di trascinar tra le *ancelle filatrici* la cittadina, moglie d'un servo; il perchè v'era bisogno d'un diploma regio ad approvar sì fatte nozze, fermando lo stato dei figliuoli da nascere. I Monasteri e le Chiese concedeano più volentieri la permissione di simili matrimonj, e ne ho recato un esempio della Chiesa di Piacenza (2). Non di rado i figliuoli de' servi d'un Monastero dichiaravansi *Aldii*, ed il Re solea determinare il prezzo del loro *Mundio* in beneficio de' patroni. Alcuni di questi *Aldii* e servi spettavano al Comune Longobardo nelle terre di pubblica ragione (3). Oltre i *Campi Comunali* del Lucchese (4), in una carta del 20 Marzo 1768 trovo il *Pubblico Pascolo* di Trevigi, vicino al quale il Gastaldo Ermualdo comperò per otto soldi una terra da Badussione (5).

Ampia donazione d'*Aldii* e di *Massari* con le lor case rustiche veggiamo fatta nel 767 da Guidoaldo, Medico de' Re Desiderio ed Adelchi (6), non che da Rotperga sua moglie al Monastero di San Bartolomeo in Pistoia: tanto nell'ultima stagione del regno Longobardo alcuni Medici erano in fama nella reggia di Pavía. Molti Monasteri e molte

(1) Vedi §. CXXVII.

(2) Vedi §. CLV.

(3) Vedi §. CCXXVIII.

(4) Vedi §. CLXXVII.

(5) Carta fatta incidere dal Marchese Luigi Pindemonti nella Tavola VI delle Sacre Iscrizioni contro il Vallarsi. Verona, 1762. in 4.

(6) Murat. An. M. Ævi, V. 949-952.

Chiese possedeano gran copia d'*Aldii* e di servi nelle lor terre, poste lungo le frontiere dell'Italia Longobarda e della Romana. Quì erano favoriti principalmente i matrimonj di cotali *Aldii* e servi Longobardi con le Romane straniere, non soggette alla legge Longobarda; e quì per tal fine otteneasi ora più agevolmente qualche diploma del Re. Santa Giulia di Brescia, ove sedea la donzella regale Ansilberga, possedea non poche terre in su'confini degli Stati Romani. Ella permutò nel 768 una sua Corte detta di Vallante, nel territorio di Rieti, con due vasti poderi o *Celle* di Farfa, denominate San Piero in Classicella di Sabina e Fagiano di Viterbo (1). Gli *Aldii* ed i servi furono permutati del pari, ed ottennero, come or ora dirò (2), un diploma pe' lor matrimonj con le Romane straniere. Le leggi degl'Imperatori, assai spesso tornate inefficaci a frenar tra' Romani l'impeto de' Coloni e degl'*inquilini* quando fuggivano da' padroni ed abbandonavano la terra (3), non aveano vigore nel regno Longobardo, se non mercè un qualche trattato di pace tra i due Stati. Ma le reiterate ostilità del Re Desiderio contro l'Italia Romana toglievano, che alcun richiamo si facesse da'Romani possessori per la fuga de'lor Coloni ed *inquilini*, a'quali giovasse passar nel regno Longobardo: ed e'v'ha tutta la ragione di credere che quel Re favorisse non poco tali fughe, permettendo allegramente i matrimonj tra' servi Longobardi e le Romane fuggitive. Gli anni del regno di Desiderio si consumarono in tentativi so-

(1) Fatteschi, Mem. de' Duchi di Spoleto, pag. 271. Ex num. 81. Reg. Farf.

(2) Vedi §. CLXXXVII.

(3) Storia d'Italia, I. 1076.

vente inutili ma sempre ripetuti contro il Ducato di Roma e contro l'Esarcato, nel quale s'impadronì d'alcune città, che poi dovè restituire al Pontefice Romano, e che talvolta riprese, allargandosi e restringendosi alternativamente la sua dominazione in quelle contrade, ove nondimeno ritenne sempre Bologna, Imola ed il castello di Brento.

Anno 769. §. CLXXXIII. *Linguaggio giuridico de' Romani diffuso presso i Longobardi. Testamento di Grato.*

In mezzo a quelle sì frequenti e sì oscure commozioni d'Italia, un *Esercitale* di Pisa, chiamato Dommolino, dovendo nel 769 condursi all'esercito, provvide col suo testamento, sì come avea già fatto Guiprando (1), ad Austriconda, sua diletta sorella, e dispose delle sue sostanze in favore di lei, *secondo la pagina dell' Editto* (di Rotari) (2). Tali parole il chiariscono Longobardo, non Romano: egli nondimeno usò alcune voci, che appartengono al linguaggio del dritto Romano. Il Carlini (3) e poscia il Signor di Savigny fecero sottile ricerca di simiglianti parole in pochi documenti (4); ma quasi tutte le carte Longobarde fino all'età di Desiderio contengono alcuna speciale parola giuridica, la quale apparteneva eziandío alla lingua latina. Tal'era la promessa di pagare il *doppio (dupla)* in caso d'evizione della cosa

(1) Vedi §. CLXXI.

(2) Murat. An. M. Ævi, III. 1011.

(3) De pace Constantiae, cap. I. §. XI. Veronae, 1763, in 4.

(4) Savigny, II. 133-145. Ediz. 1839.

venduta o ceduta (1), e di pagarlo secondo la estimazione da farsene. Or vi ha egli bisogno propriamente del dritto Romano, perchè un Longobardo venisse a pattuire di pagare il *doppio?* Anche Dommolino, Longobardo *Esercitale*, il promise. I rimanenti esempj raccolti dal Carlini altro non mostrano se non la diffusione della lingua giuridica latina presso i Longobardi, fra' quali, per opera del novello dritto surto a' giorni di Liutprando, cominciasi, e soprattutto ne' testamenti Lucchesi, ad ascoltare il vocabolo Falcidia (2), col quale volevano i Longobardi additar la legittima, sì come ottimamente notò il Savigny (3). Se il dritto Romano dopo Liutprando era penetrato sì avanti nelle leggi Longobarde, ben egli era naturale che a mano a mano la lingua giuridica di Roma s' andasse introducendo negli atti de' Notari e degli Scribi Longobardi.

Presso gli Ecclesiastici nati Longobardi prevalse anche il costume d' affrancare i servi o nelle Chiese o ne' testamenti *per l' anima*, secondo le antiche formole Romane, procedenti dalle leggi di Costantino. E però Grato, Diacono di Monza, il quale nel 769 fece il suo testamento in Pavía (4), ed era cittadino Longobardo perchè Chierco e possessore d' *Aldii* e di *Aldie*, volle manometterli secondo il primitivo rito Cristiano (5). Comandò, che fossero liberi e *cittadini Romani*. Tali erano le formole Cattoliche, registrate ne' libri rituali della Chiesa Romana, quando gli schiavi si liberavano innanzi l' altare.

(1) Savigny Ibid. pag. 142.

(2) Vedi §. CLII.

(3) Savigny, II. 142-143.

(4) Frisi, Dissert. 3. sulla Chiesa di Monza.

(5) Storia d' Italia, I. 742.

Anni 770-771. §. CLXXXIV. *Seconda sentenza di Peredeo.*

Nè questo è il solo esempio dello stile Romano usato da' Chierci Longobardi nell' affrancare i servi. Appo essi trovasi ristretto il più delle volte l' officio di Scribi e di Notari, quantunque alcuni degli Ecclesiastici non sapessero scrivere in quel secolo. Son tutti Chierci, eppure non tutti san formare il lor nome, un Omulo, che riceve la Rettoría di Santo Angelo in Lucca, ed i testimoni dell' atto in una carta del 770 (1). Nell' anno seguente abbiamo una seconda sentenza (2), data per delegazione del Re Desiderio in Pavía da Peredeo, Vescovo di Lucca, nella causa del Prete Deusdedit, che accusava il Clerico Pietro d' aver pratiche ree con Alitruda, madre del fanciullo Ariperto, al quale serbavasi, come pervenisse alla giusta età, la Rettoría di San Savino. Tutto ciò che nel parlare della prima sentenza di Peredeo contro il Prete Luciperto (3) dissi della giurisdizione de' Vescovi su' pretesi Romani del regno Longobardo, dovrei dir di quest'altra sentenza; ma or non si tratta di giurisdizione ordinaria, essendovi stata delegazione del Re. Longobardo, perciò al pari del primo è il nuovo giudicato del Longobardo Peredeo; e Longobarde, non Romane, son le persone da lui sentenziate.

(1) Murat. An. M. Ævi, VI. 209.
(2) Id. Ibid. V. 915.
(3) Vedi §. CLXXVI.

Anno 771. §. CLXXXV. *Il* guidrigildo *del Prete Valeriano detto Rodulo.*

Più Longobardo apparirà l'altro Prete di Lucca, chiamato Valeriano ed anche Rodulo, Rettore della Chiesa di San Salvatore in Montione. Costui nell'atto di cedere i suoi averi al Vescovado di San Martino, scrisse nella pergamena (porta la data del 771 (1)), *che se alcuno facessegli qualche violenza o lo ammazzasse, il Vescovo di Lucca dovesse riscuotere o far riscuotere il prezzo della violenza o della morte d'esso Valeriano.* Gli Ecclesiastici adunque non solamente viveano col *guidrigildo* Longobardo, cioè stimato secondo la qualità di ciascuno, ma poteano ben trasferirlo ad altri e cederlo e donarlo. Io non so che fin quì siasi trovato un documento più acconcio a dimostrare la falsità della opinione ricevuta, che i Preti del regno Longobardo si governassero a legge Romana.

Anno 772. §. CLXXXVI. *Bolla d'Adriano Papa risguardo alle terre di Farfa, situate nel Ducato di Roma.*

E non comprendo come in vista di tanti documenti, che attestano il vero, si possa dire non essere stata la Badía di Farfa se non l'eccezione di questa falsissima regola. Probato era nel 772 Abate di Farfa. Nacque in Sabina, una parte della quale andava com-

(1) Bertini, I. 22. Appendice.

presa nel Ducato di Roma, ed egli forse vide la luce in tal parte: ma, Romano o no, ben egli avrebbe potuto, se fosse stato lecito agli Ecclesiastici delle provincie Longobarde, ordinare a legge Romana il suo Monastero per le molte possessioni che questo avea nel Ducato di Roma, nel modo stesso in cui la Chiesa d'Aquileia godeva d'alcune terre in Cesena. Probato nondimeno, il più bisognoso di osservar la legge Romana, visse alla Longobarda co'suoi Monaci; e pe' fondi spettanti a Farfa nel dominio straniero di Roma, contentossi d' una Bolla d'Adriano I.°, trascritta sì nella Cronica (1) e sì nel Registro di Farfa (2). Con tal Bolla quel Pontefice deputava un Giudice a terminare in Roma tutte le cause del Monastero. Questo Giudice fu Miccione, Priore del Vestiario, il quale secondo le varie occorrenze dovè giudicare a legge Longobarda, come sempre seguì nella Città fin sotto gli Ottoni.

Anno 772. §. CLXXXVII. *Le mogli Romane de' servi di Santa Giulia in Brescia. Le* Arimanne, *mogli de' servi di Farfa.*

Al pari di Farfa e della Chiesa d'Aquileia il Monastero Bresciano di Santa Giulia possedea terre negli Stati Romani. Sindulfo Prete avea donato a Santa Giulia il Monastero di San Cassiano in Bologna, che durava come dianzi sotto il dominio Longobardo. In Pistoia, ove abitavano i Romani *Massari* di Guinifredo, ne possedeva un altro, di cui non ci fu detto il nome. In Sabina spet-

(1) Murat. Sc. Rer. Ital. tom. II. part. II. col. 346.

(2) Galletti, Vestarario, pag. 25. Ex num.° 99. Reg. Farf.

tava parimente a Santa Giulia la Cella di San Piero in Classicella, e l'altra di Fagiano in quel di Viterbo (1). Gran copia di simili fondi avea Santa Giulia ne' Ducati di Benevento e di Spoleto, in su' confini del regno Longobardo. E però alcuni servi del regal Monastero aveano sposato alcune Romane di libera condizione. Le ricchezze di quello s'accrebbero sì per la fuga d'un Longobardo chiamato Augino, il quale riparossi nel regno de' Franchi, e sì per la fellonía di molti suoi compagni, gli averi de'quali furono posti nel fisco di Re Desiderio, e poscia donati da lui a Santa Giulia.

Una carta dell' 11 Novembre 772, con la quale il suo figliuolo Adelchi venne riconfermando questi possedimenti al Monastero, fu già pubblicata dalla Badessa Baitelli (2) e poscia dal Margarini (3); divenne indi argomento di sdegni diplomatici fra due dotti Benedettini, Beretta (4) ed Astesati (5). Con questo ultimo, che difendea la verità della carta, s'unì un insigne uomo, il Canonico Rambaldo de' Conti Azzoni Avogaro (6). A me non cale sapere di tal quistione; se la carta è falsa, non avrò a parlar delle Romane, onde si crede che

---

(1) Vedi §. CLXXXII.

(2) Annali Storici di Santa Giulia, pag. 20-21.

(3) Margarini, Bullar. Casinense, II. Constit. XX.

(4) Tabula Chorographica Italiae. apud Muratori, Sc. Rer. Ital. tom. X, pag. 122. Stampata nel 1727.

(5) Difesa di tre documenti antichi, etc. etc. Brescia, 1728, in 4.°

Rispose il Beretta con la sua Censura Brixiensis, etc. etc. Milano, 1729, in 4.°

(6) Nuova raccolta d'Opuscoli Calogerà-Maudelli, tom. XXIV. tav. 6.

Adelchi avesse favellato; e s'ella è vera, io narrerò in breve il fatto di queste Romane.

Concediamo, diceva il Re, *che tutt' i servi di Santa Giulia, i quali sposato abbiano una Romana*, *o che* in avvenire la sposeranno, *rimangansi con le mogli al servizio del Monastero, tuttochè debbano esse appartenere, secondo l'Editto, alla potestà del nostro Palazzo. I figliuoli nati e da nascere siano per nostra commiserazione* Aldii *col* Mundio di sei soldi *per cadauno.*

Un altro diploma dello stesso anno 772 conferma i doni delle terre *Aldionali* fatti alla Badía di Farfa dalla Regina Ansa. Ivi suo marito Desiderio cede a quel Monastero i dritti del Palazzo di condurre tra le *ancelle filatrici* le *Arimanne*, ovvero le *donne libere* maritate co' servi di Farfa, *dopo essere terminato l' anno* (son parole del Re) *dalle loro nozze*, *secondo il tenor dell'Editto* (1). Questo diploma è simile all' altro del Re Ildebrando in favor della Chiesa Piacentina; se non che Ildebrando e Desiderio perdonano solo a' passati, ma il Re Adelchi perdona in grazia della sorella eziandío a' matrimonj futuri. Le mogli de' servi di Santa Giulia non poteano essere che cittadine povere o sventurate di Bologna, d'Imola e d'altre città dell' Esarcato di Ravenna, suddite de' Longobardi. E se v'era di tali donne spettanti o alle città dell' Esarcato non soggette a' Longobardi, od al Ducato di Roma, esse donne mettendo il piede sul territorio Longobardo cadeano sotto la potestà della legge 390 di Rotari e diventavano Romane *Guar-*

(1) Fatteschi, Memorie de' Duchi di Spoleto, pag. 273. 274. Ex fol. 1183. Reg. Farf.

ganghe; senza di che non avrebbero potuto in alcun modo soggiacere alle pene dell' Editto, ed essere condotte fra le *ancelle filatrici* del Palazzo, sposando un servo Longobardo. Così da per ogni dove i bisogni crescenti dell' agricoltura, lo spirito di carità religiosa e la protezione de' Monasteri e degli Ottimati Longobardi venivano a raddolcire la severità de' costumi primieri, ed accresceano il numero de' matrimonj.

Anno 773. §. CLXXXVIII. *Ageperto Clerico* e Mundualdo *di sua sorella.* Zecca pubblica *di Verona.*

Molte considerazioni, ma non sono di questo luogo, si possono fare intorno al diploma d'Adelchi, per essersi nuovamente nel 772 invaso da' Longobardi l' Esarcato di Ravenna, e facendosi la minaccia d'invadere anche il Ducato di Roma dal Re Desiderio; sì che il figliuolo cercava favorire i matrimonj de' Longobardi con le Romane vere delle provincie occupate dalle armi paterne. Ciò non toglieva, che nel rimanente del regno gli Ecclesiastici continuassero a vivere secondo l'Editto, nella loro qualità di cittadini Longobardi. Alle tante pruove sin quì arrecate siami lecito aggiungere l' altra del Chierico d'un luogo detto Castellis nel Bergamasco, Chiamavasi Ageperto, ed insieme con suo fratello Gidfrit era *Mundualdo* d'una sorella, che passò a marito con Ansi...., figliuolo d'Albinone. Or questo marito, nell'8 Maggio 773 (1), comperò per un *tremisse d'oro*

(1) Lupi, Cod. Bergom. I. 511.

il *Mundio* della donna dal Clerico Ageperto e da Gisfrit. Questo atto e l'altro di Valeriano detto Rodulo sono i più Longobardi, che potessero farsi da Clerici.

Quì non parlerò d'un Prete chiamato Giovanni, che in una famosa iscrizione Veronese prende il titolo di Castaldo, non ignorando con quante animosità ella fu tenuta per vera dal Vallarsi e per immaginaria dal Pindemonti (1). Non ho taciuto delle due iscrizioni scolpite a'giorni di Liutprando sulle colonnette del tabernacolo di San Giorgio in Val Pulicella; ed ora non tacerò d'un atto del 773, recato da Scipione Maffei (2), nel quale si parla dell'edificio della *Zecca pubblica* di Verona. Simili edificj spettavano, chi potrebbe negarlo? necessariamente al Re od al Comune Longobardo in questa ed in ogni altra città del regno Italico.

Anni 774-775. §. CLXXXIX. *Fine del regno Longobardo. Venuta de'Franchi e delle* leggi personali *di ciascun popolo.*

Ma già s'appressavano i Franchi. Desiderio, chiuso in Pavia, si difese per lungo tempo: indi cadde in mano di Carlo insieme con Ansa e con Ansilberga, ed andò a terminare fuori d'Italia i suoi giorni. Bologna, Imola, il castello di Brento e tutte le città dell'Esarcato di Ravenna soggiogate già da'Longobardi furono da Carlo poste in mano al Pontefice Romano: ma non po-

(1) Vedi la nota (4) della prec. pag. CCXLVI. Il Vallarsi rispose al Pindemonti col suo libro: La realtà delle antiche Iscrizioni. etc. etc. etc. Verona 1763, in 4.°

(2) Ver. illustr. doc. num. VII.

chi Longobardi vi s'erano stabiliti, a' quali non si tolse l'esercizio della lor legge nativa. Perciò gli ordinamenti di Liutprando sugli Scribi e su' matrimonj de' Romani con le Longobarde continuarono ad aver vigore in tali città. Se il *guidrigildo*, che Liutprando assegnò a' Romani di queste, come apparisce dalla legge degli Scribi (1), si fosse conservato da' Romani Pontefici, cercherò di sapere nella Storia. Ora nuovi costumi sorgono in Italia e nuove leggi; nuovi popoli vengono ad abitarvi, non più come *Guargangi*, ma come godenti ciascuno della sua *legge personale*. Ciò produsse l'universalità delle molte cittadinanze, alla quale da indi in quà darò il nome di *nuovo* Comune Longobardo (2), perchè il Longobardo era il popolo più numeroso e più generalmente sparso per l'Italia. L'Editto adunque rimase per molta età come una legge *territoriale* del regno, modificata di tratto in tratto ed anche mutata da' *Capitolari* del nuovo dominatore, ne' quali si può ravvisare altresì la natura di *territoriali*, obbligando essi all'obbedienza ciascuno de' popoli sopravvenuti. Dopo l' Editto Longobardo e dopo i *Capitolari* seguivano le leggi *personali* d'ognuna di tali nazioni, secondo i costumi del regno de' Franchi ove la legge Salica, i *Capitolari* ed anche il Codice di Teodosio per la moltitudine de' Romani delle Gallie precedeano alle particolari leggi di ciascuna delle rimanenti razze soggette (3).

L'introduzione delle leggi *personali* fu egli un pro-

(1) Vedi §. CXLIV.
(2) Vedi §. CCXV.
(3) Vedi §. XVII.

gresso verso un maggiore incivilimento, che non l'indole *territoriale* dell'Editto fermata dalla legge 390 di Rotari su'*Guargangi* e dall'altra di Liutprando sugli Scribi? Non credo; ma qui altro non debbo se non raccontare i nudi fatti. Le leggi *personali* non proruppero ad un tratto in Italia; esse vi penetrarono gradatamente, se pure intorno a tal materia non si pubblicò fin dal principio un qualche *Capitolare* oggi perduto (1). Carlo da prima non cangiò nulla nel dritto civile, sebbene gli Officiali e gli ordini del regno d'Italia pel solo fatto della conquista e della nuova signoria fino de' primi giorni si fossero mutati. Fra' più notabili cangiamenti ricorderò l'autorità conceduta, secondo gli usi de' Franchi, a' Vescovi nel pubblico reggimento del regno. Tali mutazioni per altro non tolsero, che Carlo affermasse talvolta ed anche volesse far credere di regolarsi tutto come a' giorni de' Re Liutprando e Desiderio: poscia di mano in mano cominciò il lavoro de' *Capitolari* a venir trasformando pressocchè in un altro popolo i Longobardi. Niuno per altro deve affrettarsi, ed or più che mai si vuol seguitare passo a passo il lento procedere de' nuovi legislatori.

Anni 774-775. §. CXC. Nuovo *popolo di Romani* Teodosiani *e* Giustinianei, *chiamato da Carlo nel regno Longobardo.*

Carlo ne' primi cinque o sei anni della sua dominazione in Italia condusse le pubbliche faccende più co' fatti che con gli scritti. Non prima del 779 si vedrà pubblicato,

(1) Vedi §. CXCVIII.

un suo primo *Capitolare* pel regno Longobardo; poscia fa mestieri attendere fino al 782 per aversi alcun regolamento intorno alle leggi *personali* di ciascun popolo, e fino all' 801 per trovarsene altri risguardo alle successioni secondo la legge Romana. Il Re ad ogni modo avea bisogno di popolar l' Italia con grandi stuoli, tenuti per più devoti a lui, di Franchi, d' Alemanni e d' altre nazioni Germaniche. Nè gli erano inutili al tutto i Romani *Teodosiani* delle Gallie, sì Ecclesiastici tassati col nobile *guidrigildo* e sì laici soggetti al *guidrigildo* ignobile, ma cittadinesco; massimamente se questi ultimi fossero *Convitati del Re*, pervenuti ad alte cariche nella Corte o nello Stato.

Unitamente co' Barbari e co' Romani *Teodosiani* delle Gallie vennero anche i Romani *Giustinianei* di Roma, di Ravenna, di Napoli e d' Amalfi nella qualità di nuovi cittadini del regno Longobardo, e forse (ma questa è semplice congettura) i *Guargangi* Romani, *Teodosiani* e *Giustinianei*, che vi dimoravano prima della venuta de' Franchi, vivendovi a legge Longobarda, o tutti o parte s' ebbero da Carlo il permesso di riprendere l' uso della Romana e de' Codici di Teodosio e di Giustiniano, secondo le riserbe fatte da Rotari nella sua legge 390.

Ma i *Guargangi Teodosiani*, che in Italia godeano del *guidrigildo* Longobardo, doveano essi bramar di tornare al *guidrigildo* ignobile, il quale tassavali per la metà meno d' un Franco? Certo, era questa una grande ignominia: e coloro sarannosi rimasti sottoposti più volentieri al dritto Longobardo, come dianzi facevano. A' nuovi *Teodosiani* arrivati dopo Carlomagno in Italia, e però senza la qualità di *Guargangi*, fu mestieri pa-

tire ad ogni modo l'ingiuria del minor *guidrigildo*, se non erano Ecclesiastici: ed i nuovi Romani *Giustinianei*, che non conosceano alcun *guidrigildo*, l'ebbero tosto, sì come or ora dimostrerò (1), da Carlomagno.

Anni 774-775. §. CXCI. *Progenie de' Romani conquistati da' Duchi e da Rotari.*

Queste concessioni di Carlo a' nuovi Romani d'Italia nè nocquero nè giovarono alla progenie de' Romani conquistati altra volta da Clefo, da' Duchi e da Rotari; popolo intero di vinti, fra' quali s'annoveravano gli *Aggravati* del primo anno d'Autari. Se questi *Aggravati* avessero diviso le lor terre co' Longobardi, ne sorgerebbe una lunga Storia delle vicendevoli comunicazioni de' due popoli: ma l'assoluto silenzio delle leggi e de' documenti risguardo ad un popolo Romano suddito de' Longobardi avanti le conquiste de' Longobardi nell'Esarcato nel 727 o innanzi l'arrivo de' Franchi dimostra, che tal popolo non fuvvi giammai nella qualità di cittadino, sebbene s'avesse voluto crederlo sottointeso e latente ora negli *Aggravati* d'Autari, ora ne' *poveri e deboli* del Prologo di Rotari, ed ora nella persona di Senatore, che nel 714 diè il suo nome al Monastero da lui edificato.

Questo popolo, tuttochè privo di cittadinanza nel regno Longobardo, possedea nondimeno le arti e l'ingegno; questo popolo diè il suo linguaggio e non poche delle sue discipline a' vincitori; e se veramente avesse conservato l'esser suo di cittadini Romani, spontaneo apparirebbe

---

(1) Vedi §§. CCXVII. CCXLIII.

agli occhj di tutti senza punto farsi cercare. Apparirebbe con quella stessa facilità, con cui si mostrano i nuovi cittadini Romani conquistati nel 727 da Liutprando e gli altri fatti poscia venire in Italia da Carlomagno: apparirebbe, se anche tutti gli storici e scrittori d'ogni generazione avessero congiurato a nasconderlo. Non apparisce forse in Ispagna e nelle Gallie, colà dove i Visigoti ed i Franchi conservarono la cittadinanza Romana? Gondebaldo, nella sua brevissima legge de' Borgognoni, rammentò più di quaranta volte i cittadini Romani suoi sudditi. Ma la cittadinanza Romana fu spenta in Italia; e le genti di tal sangue altra mai non ebbero a sperarne che la Longobarda, per via dell'essere affrancate. Chi più dotto del Muratori? Egli tuttavía potè ben supporre, che nel regno Longobardo vi fossero stati sempre i cittadini Romani prima di Carlomagno, ma non seppe giammai additarli. Sì fatta supposizione rese sterile affatto la nostra Storia, ed allontanò le menti dalle ricerche intorno alla sorte non d'un personaggio unico, per quanto egli sia illustre, ma de'molti e molti milioni d'uomini soggiogati da'Duchi e da Rotari. Tutto ciò che si trova di Romano dopo Carlomagno è l'effetto delle nuove istituzioni e delle nuove cittadinanze introdotte da esso in Italia.

Anno 775. §. CXCII. *Aimone*, Guargango *in Viterbo.*

Nell'anno, che seguì alla sua venuta, durava non pertanto in tutto il suo vigore la legge 390 di Rotari su'*Guargangi*. Aimone, che si chiama *Voltario* (volea dir forse Ripuario), vedovo d'Anstruda, e padre di Petrone o Pietro e d'Anastasia, posto avea la sua stanza

in Vitèrbo, città Longobarda, ed ora suddita di Carlo. Era questo Aimone un figliuolo di *Guargango*, cioè straniero, e però *Guargango* egli stesso; nato forse nel paese di Viterbo. Molto egli possedeva in essa città e nelle vicine di Toscanella, d'Orchia e di Castro pei retaggi tanto della defunta sua moglie Anstruda, quanto de' proprj genitori, e per dono, come afferma, de' Re Longobardi. Le quali sostanze Aimone col consenso del giovinetto suo figliuolo Petrone donò in parte a San Salvatore di Toscanella ed a San Salvatore del territorio di Rieti; ma dienne la più gran parte al Monastero di Farfa, mettendole in mano dell' Abate Probato (1). Ciò fatto, Aimone *Voltario* si consacrò insieme col figliuolo a Dio nello stesso Monastero di Farfa; ivi Petrone premorì al padre, che anche terminovvi poscia i suoi giorni, sopravvivendogli solamente Anastasia. Da questa nacquero Ermiteo ed Ildeperga, la quale maritossi a Mauro della città di Castro: e costui, sì come in breve narrerò (2), mosse nell' 812 una lite a quel Monastero, fondata sulla qualità, ch'ebbe Aimone *Voltario*, di *Guargango*.

Anni 776-777. §. CXCIII. *Giudizj contro Sinualdo, Vescovo di Rieti.*

Anselmo, già Duca del Friuli, e cognato de' due Re Astolfo e Rachi, era divenuto Abate di Nonantola.

(1) Galletti, Lettera su' Vescovi di Viterbo, stampata nel Giornale de' Letterati. Roma, pel Pagliarini, anno 1757, pag. 165, 166. Ex num.° 105. Reg. Farf.

(2) Vedi §. CCXXVI.

Carlomagno donogli nel 776 (1) le terre, che i Re Longobardi fin da' tempi d'Alboino aveano posseduto nel territorio di Modena. Un Duca Longobardo del Friuli, che con queste terre, state altra volta d'Alboino, ricevea gli *Aldii* e le *Aldie*, doveva egli nel riceverli rinunziare alla legge Longobarda e far passaggio alla Romana? Doveva egli Longobardo rinunziare alla sua cittadinanza ed al suo *guidrigildo?* E farsi giudicar solo da Giudici Romani, che Carlo non avea forse ancora permessi pel regno d'Italia nel 776 a'nuovi Romani da lui chiamativi? Nello stesso anno, Giovanni, Duca di Persiceto, e figliuolo d'Orso, Duca di Bologna (2), donò insieme con la sua sorella Orsa non poche terre allo stesso Monastero ed all'Abate Anselmo, fra le quali fu Verdeta, ossía il *Giardino del Re*, nel luogo detto Castiglione in quel di Modena, con tutte le case de'*Massari* e degli *Aldii*, donati ad Orso dal Re Astolfo (3). Quì nuovamente, nè per la prima volta, domando, se questi *Aldii* d'Astolfo dovesser lasciare d'essere Longobardi, perchè passati nel dominio d'un Monastero?

Ma si vegga ciò che in quel medesimo anno avveniva nel Ducato di Spoleto. Sinualdo, Vescovo di Rieti, avea lite con Probato di Farfa risguardo al Casale Balberiano; e non a Giudici Romani si presentò Sinualdo, ma si condusse nel Palazzo di Spoleto, dove sedeva il Duca Ildebrando, circondato da quattro Vescovi. Erano Adeodato, forse di Spoleto, Gualtario di Fermo, Valperto di Valva

(1) Tiraboschi, Storia di Nonantola, II. 24.
(2) Vedi §§. CXXVIII e CLXXI.
(3) Murat. An. M. Ævi, II. 197.
Tiraboschi, Storia di Nonantola, II. 21-24.

ed Auderisio d'Ascoli. Dopo i Vescovi si vedeano Rimone Gastaldo di Rieti, Lupo Conte di Fermo, Maggioriano Gastaldo di Morcone, Lupo Conte d'Ascoli, Anscauso Gastaldo di Valva, Alone Conte, Gumperto, Nordone e Campone Gastaldi, non che Citerio o Cilberio Giudice.

Innanzi a costoro, niuno de' quali si dice Romano, comparve il Vescovo di Rieti co' suoi Sacerdoti e col suo *Vicedomino* alla Longobarda. Comparve altresì l'Abate di Farfa, seguito da' suoi Monaci, ed avente in mano la donazione fatta del Casale Balberiano dal Re Astolfo al suo Monastero. Probato rammentò al Duca Ildebrando, che nel precedente anno 776 si era dato e ridato il *guadio* dal predecessore di Sinualdo per produrre i testimoni secondo l'intenzione del Vescovado Reatino; essere omai tempo d'ascoltarli e di dar fine alla contesa. Replicarono il Vescovo Sinualdo ed il suo *Vicedomino* Alone di non essersi trovati que' testimoni; e però il Duca di Spoleto, udito il parere de' quattro Vescovi, de' Gastaldi e degli altri Giudici, diè la sentenza in favore di Farfa (1).

Uguale sventura nel 777 toccò al Vescovo Sinualdo in un'altra lite da lui avuta col mentovato Rimone, Gastaldo di Rieti, risguardo alla Chiesa di San Michele Arcangelo, che questi dicea spettare al Palazzo del Re. Lo stesso Duca Ildebrando, e cinque Gastaldi giudicarono in pro di Rimone (2). Tutti son Longobardi negli esempj, che ho qui recati, e massimamente i Vescovi e gli Abati; nè d'altro si tratta in tali esempj se non di doni de' Re Lon-

---

(1) Galletti, Gabio, pag. 92-95. Ex num. 110 Reg. Farf. sotto il 777: ma il Fatteschi (Mem. de' Duchi di Spoleto, pag. 278) lo attribuisce con ragione all'anno 776.

(2) Galletti, Tre Chiese di Rieti, pag. 13-19.

gobardi: da un altro lato gli officj ed i riti son Longobardi, tuttochè un novello Signore possegga ora l'Italia.

Anno 777-778. §. CXCIV. *Testamenti di Totone e del Vescovo Peredeo.*

Da per ogni dove a que'giorni si scorgono i Vescovi presentarsi a tali *Placiti* Longobardi, o posseder terre alla Longobarda. Totone di Campilione, luogo della Contea di Seprio, fondò col suo testamento del 777 un Ospedale, che diè in governo alla Basilica di Santo Ambrogio di Milano, ed a Tommaso, Arcivescovo della città. Pose nella soggezione di quella i suoi servi dell'uno e dell'altro sesso, dichiarandoli *Aldii* col *Mundio* d'un soldo per cadauno, da cedere in beneficio dello Spedale, a cui quegli stessi *Aldii* eran tenuti di prestare alcune opere dinotate dal testatore (1).

Peredeo, il Vescovo di Lucca, era stato condotto in ostaggio, per quanto sembra, da Carlo nel regno di Francia (2): ma indi onorato da lui ebbe licenza di tornare alla sua sede in Italia. Nel 778 scrisse il suo testamento (3), e comandò, che dopo la sua morte i suoi servi e le serve s'intendessero tutti manomessi ed assoluti dalla padronal soggezione. Quì egli, a dinotar l'ampiezza della libertà che concedea, usò la formola ecclesiastica, onde ho favellato, nel toccar del testamento di Grato (4);

(1) Murat. An. M. Ævi, II. 1029.

(2) Bertini, I. 373.

(3) Id. Ibid. I. 136. Appendice.

(4) Vedi §. CLXXXIII.

che tali servi, cioè, divenissero simili *a' nobili Romani.* La natura di quest' antica formola Cristiana ed Imperiale non era forse scevra d' ogni ricordanza politica nel testamento di Peredeo; e potè all' illustre vecchio Longobardo sembrare, che non dovesse più la vera nobiltà cercarsi fra que' della sua gente, caduta in potestà de' Franchi. Pur tuttavía la *nobiltà Romana* conceduta da Peredeo non tolse ch' egli ad alcuni suoi *Aldii* e *Massari* prescrivesse di prestar le *angarie* ad alcune Chiese: ciò che vie meglio chiarisce il suo intendimento, e mostra quali fossero questi *Aldii*, divenuti *nobili Romani*, col peso delle *angarie.*

Anno 778? §. CXCV. Capitolare *d' Arechi sul* guidrigildo *de' Preti e Monaci.*

Più a lungo nel Ducato di Benevento e con maggior fortuna serbossi la memoria del nome Longobardo. Arechi od Arigiso Duca sperò ed ottenne di non sottostare alla signoría degli stranieri. Prese il titolo di Principe, col quale dopo la conquista del rimanente regno d' Italia, seguitando a malgrado del suo odio il loro esempio, pubblicò (l' anno è incerto) un *Capitolare*, stampato da Camillo Pellegrino (1), dove si rinnovavano e riformavano alcune leggi dell' Editto. Il paragrafo più rilevante pel mio proposito è il quarto, dove il Principe Arechi afferma, essersi udito a' suoi di un nuovo genere di misfatti, non preveduto dalle precedenti leggi; l' uccisione,

(1) Et apud Murat. Sc. Rev. Ital. tom II, part. I, pag. 335-337.

cioè, degli uomini religiosi; *sempre venerabili, ed inermi* (1). Essere necessario stabilire la pena pecuniaria di tali omicidj, stata incerta fin quì, *secondo l'opinar de' censori*, ovvero de' periti che stimavano il *guidrigildo* Longobardo. A vie meglio dimostrare l'enormità di simil delitto, Arechi facea sembiante di quasi dubitare che un tanto eccesso in altri tempi si fosse visto. Comanda perciò, che l'uccisore d'un Monaco, d'un Prete e d'un Diacono paghi dugento soldi, e più, fino a trecento, se così piacesse al Principe; dugento soli pe'Chierci di minor grado, appartenenti al Palazzo; cencinquanta per gli Ecclesiastici non Palatini, al pari d'ogni altro *Esercitale*. De' Vescovi non toccò, giudicando forse impossibile il delitto d'ucciderli, come altra volta i Romani creduto aveano il parricidio.

Anno 779. §. CXCVI. *Primo* Capitolare *di Carlo pel suo regno d'Italia.*

Carlo intanto andava tuttodì riempiendo l'Italia di Franchi Salici e Ripuarj, d'Alemanni, di Bavari e di tutte le genti Germaniche. Le quali ne'primi anni furono intente solo a reprimere il moto de'Longobardi, ricordevoli del loro nome: del che Brescia fra le altre città fece orride pruove. In mezzo alla licenza della guerra i popoli Germanici vissero a libito nell'Italia. Carlo gli avea distribuiti principalmente nelle città di frontiera; e però i Salici si veggono in gran numero stabiliti verso i confini del Ducato di Roma e verso le Maremme Toscane. Siena

(1) Vedi tit. IV di detto *Capitolare*.

divenne, a giudicarne delle carte antiche, una colonia pressocchè di Salici: molti Alemanni si scorgono stanziati nel Piemonte. Ottennero tutti una quantità di terre o vacanti o confiscate, non avendo la nazione Longobarda patito l'onta della servitù, ovvero del tributo, nè della divisione delle terre possedute da'cittadini privati.

Ed ecco indotta per la venuta di tanti Barbari la necessità de' *Capitolari*, comuni a tutte le cittadinanze delle varie nazioni abitatrici novelle del regno d'Italia. I primi *Capitolari*, che finora si conoscono, sono dell'undecimo anno della dominazione di Carlo su'Franchi; ovvero del 779. Con questa data s'hanno promiscuamente confuse fino all'anno 807 cento e sessanta cinque leggi di lui nella raccolta Longobarda, pubblicate in diversi anni. Alla Storia d'Italia molto rileva il distribuirle ne'loro proprj tempi; ciò che ignoro se siasi fatto. Venti due portano la certa nota del 779 (1): le rimanenti spettano a'seguenti anni, ma io non li additerò che nella Storia. Fuori della raccolta Longobarda vi sono due simiglianti leggi dell'801, delle quali parlerò (2); ed anzi dell'una di esse ho favellato (3).

Già nelle venti due del 779 si veggono da per ogni dove introdotti nel regno Longobardo gli usi ed i costumi de'Franchi. S'ascolta in esse il nome degli *Allodj* (4), de' *Vassi* del Re (5), della *Truste* (6) ov'erano gli

(1) Leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 44, 154, 155, 156. Caroli, inter Langobardas.

(2) Vedi §§. CCXIII. CCXIV.

(3) Vedi §. CXXXVI.

(4) Leg. 5. Caroli, inter Langobardas.

(5) Leg. 9. et 18. Ibid.

(6) Leg. 11. Ibid.

Antrustioni, delle *Gildonie* (1) o società d'armi e spesso di delitti. A' ladri per la prima volta doveasi cavare un occhio (2). Delle altre leggi del 779 la più gran parte parlano de' Metropolitani, de' Vescovi, de' Monasteri, de' Clerici e delle decime, non che degli averi delle Chiese; il tutto alla maniera de' Franchi.

Anni 781-782. §. CXCVII. *Dignità civili e politiche de' Vescovi Longobardi.*

Dopo sì fatte leggi non solo i Vescovi del regno, nati del sangue de' Barbari o de' Romani, si veggono assistere a' *Placiti* nella qualità di cittadini Longobardi, ma non di rado veggonsi decorati della qualità di Messi del Re. A me per ora giova ricordare un *Placito* del 781, dove sedettero quattro Vescovi nel Palazzo di Spoleto alla presenza del Duca Ildebrando, e deliberarono intorno ad una lite di Farfa insieme con otto Gastaldi. Ragembaldo, uomo Franco e succeduto all' Abate Probato, era chiesto in giudizio da Paolo, figliuol di Pandone, il quale avea raggiunto Carlomagno in Vico Mediano (si crede che fosse Varlungo) vicino a Firenze, mentre il Re tornava di Roma. Paolo accusava il Duca Ildebrando d'avergli tolta la Chiesa di Santo Angelo in Rieti, uscita dal patrimonio di Gutta sua zia. Ed in fatti la Chiesa era stata conceduta da Ildebrando a Guiperto, Vescovo di Rieti, che la donò a Farfa. Carlomagno comandò al Duca di Spoleto, il quale accompagnavalo in Firenze, di giudicare con più maturità sì fatta causa; e però Ildebrando, come ritor-

(1) Leg. 13. Ibid.
(2) Leg. 44. Ibid.

nò a casa, raccolse i Vescovi ed i Gastaldi, che assolvettero il Vescovo Guiperto ed il Monastero, dopo avere al solito fatto dare e riferire il *guadio* da'litiganti, all'uso Longobardo (1).

Havvi un altro atto Longobardo assai da ricordarsi perchè pubblicato da quel Muratori, che tanto seppe e tanto vide, ma che impedito dalla sua preconcetta opinione d'aver gli Ecclesiastici del regno Italico vivuto a legge Romana più non iscorgeva le numerose pruove in contrario, sorgenti da quelle stesse carte, di cui egli faceva egregj doni alla posterità. Or dunque lo stesso Muratori c'insegna, che nel 782 Allone Duca di Lucca fece un cambio di terre con due Preti, cioè con Teudo, Rettore della Chiesa di San Silvestro, e con Agiprando, Rettore dell'altra di Santo Andrea nel luogo detto Apuniano; e che tali terre da uomini esperti furono estimate, *secondo la pagina dell'Editto* (2).

Ma io ritorno a ciò che volea dire intorno alle dignità de' Vescovi Longobardi; e dalle civili di seder ne'pubblici giudizj o di presedervi passo alle politiche, ond'essi godettero in Italia sotto Carlomagno. I Vescovi del regno Longobardo, nati di stirpe o Romana o Barbarica, fin da'primi anni della nuova dominazione, formarono in Italia, come accennai (3), un ordine principalissimo dello Stato. A provarlo basta l'intitolazione

---

(1) Galletti, Tre Chiese di Rieti, pag. 39-45. ex num. 149. Reg. Farf.

Lami, Lezioni d'Antic. Toscane, Prefazione pag. 155-156.

(2) Murat. An. M. Ævi, VI. 237-239. *Secundum Edicti paginam.*

(3) Vedi §. CLXXXIX.

del *Capitolare* Longobardo, pubblicato innanzi la Pasqua del 782 (1) da Pipino, figliuolo di Carlo e Re d'Italia, dove si dice avergli prestato assistenza i Vescovi, gli Abati, i Conti e gli altri fedeli di lui *Franchi* e *Longobardi* nella compilazione delle dieci leggi contenute in quello; e tutti costoro aver *in Italia la loro dimora* (2). Fu antica opinione degli Scrittori Francesi che queste radunanze generali, chiamate or *Parlamenti* o *Placiti* ed ora *Sinodi* fossero Parlamenti per convocazione e Concilj Ecclesiastici per incidenza (3); e pretese il Pizzetti (4) che in tali assemblee gli Ecclesiastici ed i laici trattassero separatamente gli affari della Chiesa e del secolo. Che che sia di ciò, i Vescovi tennero il primo luogo nel consesso del 782, ma i Vescovi Franchi precedettero a' Longobardi: tristo e pur necessario retaggio de' popoli vinti. Solo gli *Aggravati* d'Autari credonsi nella nostra età essere divenuti cittadini, uguali o pressochè uguali a' Longobardi.

Nelle leggi date al regno Italico da Carlomagno non mi occorse giammai di veder nominato il Longobardo prima del Franco. E nello stesso *Capitolare* del 782 si tocca prima de' Franchi e poscia de' Longobardi (5),

(1) Apud Pertz, Monumenta Germaniae, III. 42-44. Ex Codice Chisiano, Cavensi, etc. etc. etc. Hanover, in fol. Tomo stampato nel 1835.

(2) Cum adessent nobiscum singuli *Episcopi, Abbates*, Comites et reliqui fideles nostri, *Franci* et *Longobardi in Italiâ Commorantes*, etc. etc. etc.

(3) Histoire littéraire de France par les Bénédictins.

(4) Pizzetti, II. 42.

(5) Cap. seu Leg. 7. *Capit.* Longobardi anni 782.

a'quali avessero Carlomagno o Pipino conferito un qualche *Beneficio* (1).

Anno 782-783. §. CXCVIII. *Provvedimenti di Pipino*, *Re d'Italia*, *sulle* leggi personali *di ciascun popolo*.

Ed ora in questo *Capitolare* dato nel 782 da Pipino s'ascoltano i primi provvedimenti sulle *leggi personali* di ciascuno de'popoli chiamati da Carlomagno in Italia. In caso di latrocinii o di furti volle Pipino, che il danno s'avesse a ristorare secondo la legge de'danneggiati (1). Ma più assai chiaramente parlò nel toccare delle diverse generazioni d'uomini dimoranti nella nostra penisola. Comandò che le multe o composizioni di ciascun delitto si pagassero secondo la legge dell'offeso; e che ogni uomo tratto dinanzi al Giudice si dovesse con pari dritto difendere secondo la propria legge nativa, se la controversia s'agitasse intorno allo stato della sua cittadinanza od a qualunque altra materia (2). Questo è ciò, che fino al giorno, in cui scrivo, conosco di più antico risguardo all'esercizio ed al dritto delle *leggi personali* di ciascuno de'popoli d'Italia: ed or comincia la convivenza legale di costoro, alcuni de'quali non tralasciavano di vicendevolmente abborrirsi.

---

(1) Vedi §. CCXX.

(2) Cap. seu Leg. 8. loc. cit.

(3) *Capitulare* generale anni 783, Cap. seu Leg. 7. apud Pertz, Mon. Germaniae, III. 46. - De diversis generationibus hominum, qui in Italia commanent. Vedi §. CCIII.

Anno 783. §. CXCIX. *Abolizione della legge 390 di Rotari su'* Guargangi. *Ristringimenti ed allargamenti dell' altra sugli Scribi.*

Effetto necessario delle *leggi personali* concedute a ciascuno de' nuovi popoli fu l'abolizione d'ogni dritto di peregrinità contenuto nella legge 390 di Rotari su' *Guargangi*. E subito, come or si dirà (1), non solamente le multe de' delitti si pagarono secondo la legge dell' offeso, e ciascuno si difese in giudizio secondo il suo nativo diritto, ma i retaggi s'acquistarono, le scritture delle convenzioni ed i giuramenti si fecero secondo i dettami delle *leggi personali* d'ognuno di questi nuovi cittadini del regno Longobardo.

E però cadde altresì la legge degli Scribi per quanto ella non ammettea dopo il 727 se non la legge Longobarda e la Romana in tutte le convenzioni celebrate dinanzi a quegli Officiali. Ma parmi che nelle materie non risguardanti l'ordine delle successioni, la multa de' delitti ed il rito de' giuramenti o delle scritture, la legge del 727 si fosse allargata nel 782 e nel 793, non essendosi proibito da Carlo e da Pipino di far patti e convenzioni con carte innanzi agli Scribi fra un Longobardo ed un Salico, od un Bavaro ed un Alemanno, secondo alcune disposizioni della legge Longobarda, Salica, Bavarica ed Alemannica. Se tal facoltà non era nella lettera della legge del 727, stava certamente nella intenzione, che l'avea dettata innanzi di permettersi le *leggi personali* a ciascun popolo; ed ora che queste

(1) Vedi §§. CCXVII. CCXVIII.

favorivano sì fatta facoltà, ella dovea tenersi per un vincolo comune, sebbene imperfetto, a rannodar fra esse in qualche modo le tante e sì diverse nazioni, abitatrici novelle d'Italia negli affari quotidiani della lor vita civile.

Anni 785-786. §. CC. *I Sacerdoti e gli* Arimanni *di Lucca.*

Tre anni dopo un tal *Capitolare*, Allone Duca di Lucca (fu anche il Muratori (1), che ci tramandò queste notizie) sedè in giudizio con Giovanni, Vescovo della città. Intervennero altresì Fratel, Avvocato del Vescovado, e tredici fra Sacerdoti ed *Arimanni*. Un Chierco per nome Agiprando vi fu condannato a rilasciar la Chiesa di San Pietro; e, durante il giudizio, diessi e ridiessi più volte il *guadio* Longobardo. In un'altra lite Lucchese dell'anno seguente (2), il *guadio* si dette da due Preti avanti lo stesso Vescovo Giovanni, a' suoi Sacerdoti ed agli *Arimanni*; poscia si produssero i *Sagramentali*, *secondo la legge*: secondo, cioè, l'Editto di Rotari, e principalmente d'Astolfo, che avea regolato i riti de' *Sagramentali* nelle cause degli Ecclesiastici, usciti così del sangue Longobardo come del Romano (3). Tosto si vedrà (4), che Carlomagno prescrisse, dovere i Longobardi giurare secondo la lor legge in giudizio (5); e però

(1) Murat. An. M. Ævi, I. 745.
(2) Ibid. I. 531.
(3) Vedi §. CLXVI.
(4) Vedi §. CCXIX.
(5) Vedi §. CCXVIII.

Longobardi erano i due mentovati Preti Lucchesi, da' quali nel 786 si prestava il giuramento.

Anno 787. §. CCI. *Stato del* guidrigildo *nel regno Italico di Carlo.*

Or sorge una rilevantissima inchiesta risguardo allo stato del *guidrigildo* ne' primi anni della dominazione di Carlo sul regno Longobàrdo. Il Registro di Farfa ci mostra, che il nuovo Principe avea lasciato in pieno vigore la legge di Liutprando, per la quale ogni omicida perdea le sostanze (1). A Ravennone, figliuolo d'un altro Ravennone, Conte di Fermo, fu rapita sua moglie Alerona da Erminfrido, figliuolo di Spentone. Richiamossene l'oltraggiato marito al Duca di Spoleto Ildebrando; il quale ne pigliò vendetta secondo la legge, consegnando i due colpevoli a Ravennone. Costui donò loro la vita: volle nondimeno, che la donna in presenza di lui si velasse per mano del Sacerdote. Ad Erminfrido in oltre rimise tutte le multe da lui dovute pel suo delitto; del che suo padre Spentone diè il *Launechildo* al donatore. Ma Ravennone, agitato da pensieri novelli, ribramò la moglie, già divenuta religiosa, e la ritolse. Ciò fece ribollir nel suo petto gli odj contro Erminfrido, sì ch'egli l'uccise. Allora tutti gli averi del micidiale caddero, metà nella famiglia dell'ucciso per l'apprezzo fatto del *guidrigildo*, e metà nel *Pubblico*, cioè nel patrimonio del Duca di Spoleto, la quale fu donata da Ildebrando a Farfa per l'anima di Carlomagno e di Pipino, Re d'Italia (2).

(1) Vedi §. CXXV.

(2) Mabillon, Annal. Benedict. ad annum 787.

Anni 787-788. §. CCII. *Cessione della provincia, che poi fu detta Patrimonio di San Pietro.*

Grandi commozioni turbarono l'Italia negli anni 787 e 788, delle quali ora non posso accennare se non soli due fatti. L'uno è notissimo e divolgatissimo; l'aver, cioè, Carlomagno impreso la guerra contro il Principato di Benevento e concedutogli tosto la pace con una condizione fra le altre, che in segno d'alto dominio il nome del Re d'Italia s'avesse a metter prima del nome di que'Principi negli atti e ne'danari Beneventani. L'altro, assai più oscuro, si porrà in buona luce coll'aiuto del Registro di Farfa, e delle carte originali di Monte Amiata; la cessione, cioè, che Carlo fece d'una parte del regno Longobardo in pieno dominio al Pontefice Romano ed alla Romana Chiesa, non al Ducato ed al Governo di Roma, per accordo e transazione di molte controversie allora pendenti con Adriano I.° Questa parte nuovamente staccata dal regno Longobardo (Liutprando aveva in que'contorni donato al Pontefice Romano quattro città) comprendea Viterbo, Toscanella, Orchia, Castro ed altri luoghi ricordati nella donazione d'Aimone *Voltario* (1), come altresì Bagnorea: ciò che quì asserisco soltanto, ma dimostrerò nella Storia.

---

(1) Vedi §. CXCII.

Anno 793. §. CCIII. *Nuove leggi di Pipino pel regno Italico.*

Pipino, Re d'Italia, coll'autorità e co' consigli del padre, non cessava di promulgare nuove leggi pe' nuovi e sempre crescenti bisogni del suo regno (1). Quaranta nove se ne trovano fra quelle de' Longobardi, ma senza distinzione de' tempi, ne' quali si pubblicarono. Molte di esse appartengono all'anno 793, sì come apprendiamo da due codici Regj ed uno Tuaneo di Parigi (2), e vanno altresì attorno col nome di Carlomagno (3): altre (4) negli stessi Codici Parigini (5) hanno il titolo da Pipino. Di tali cose non occorre dir altro in questo luogo; ma giova ricordar due leggi (6), le quali rinnovano ciò ch'egli comandò nel 782 e nel 783 (7) intorno alle diverse generazioni d' uomini dimoranti nell'Italia. Prescrivono di bel nuovo, che le multe de' delitti si paghino secondo la legge dell'offeso, e che al modo stesso debba difendersi qualunque uomo chiamato in giudizio così risguardo alla sua cittadinanza come ad ogni altra controversia.

Ecco il terzo *Capitolare* a noi noto, dopo quelli del 782 e 83, intorno alle *leggi personali* di ciascun po-

---

(1) Vedi §. CXCVI.
(2) Balut. Capit. II. 1040.
(3) Idem, I. 257-260.
(4) Idem, I. 541-548.
(5) Idem, II. 1078.
(6) Leg. 28. 29. Pipini, inter Longobardas.
(7) Vedi §. CXCVIII.

polo d'Italia, delle quali ben presto avrò a riparlare (1).

Or si vegga di quali continui accorgimenti e di quante leggi fondamentali faccia mestieri, acciocchè due o più popoli diversi vivano ciascuno con propria cittadinanza e con proprio dritto in un medesimo regno. Questi accorgimenti e queste leggi fondamentali mancavano al tutto innanzi la conquista dell'Esarcato fatta da Liutprando, allochè diceva egli non esser conosciuto il dritto Romano se non da pochi, avanti l'anno 727. Erano Ecclesiastici per avventura, e nati di sangue Romano. Io ignoro se dopo il 727 Liutprando prendesse nell'Esarcato alcun provvedimento simile a quello del 783 e 793 intorno alle *leggi personali*, acciocchè Romani e Longobardi si difendessero secondo il proprio dritto in giudizio. Ma forse ne' cinquant'anni della soggezione di Bologna, d'Imola e d'altre città dell'Esarcato a' Longobardi qualunque litigio, fra gli uomini delle due nazioni finì coll'arbitrio de' Vescovi e de' Sacerdoti.

Anni 797-798. §. CCIV. Placito *Longobardo.* *La Falcidia nel regno Italico.*

Frattanto gli Ecclesiastici di Lucca, de' quali ho toccato dianzi, e tutti gli altri Ecclesiastici del regno Italico, i quali erano Longobardi prima di Carlomagno, sebbene alquanti nascessero di sangue Romano, continuavano in virtù de' rinnovati provvedimenti del 793 a vivere secondo il dritto Longobardo. Arnolfo, *Vicedomino*, pretendea che alcuni uomini fossero servi della Chiesa Pisana

(1) Vedi §. CCXVIII.

di Santa Maria. Il giudizio s'aprì; e sedea Reginardo, Vescovo di Pisa, in primo luogo; vedeansi poscia i suoi Preti e Clerici, non che Dondo, *Scabino* di quella Città, e Baucherat, *Vasso* del Re. Dondo, lo *Scabino*, dispose che Arnolfo desse il *guadio* di provare per via di testimoni la servitù di quegli uomini; ed i testimoni deposero, essere stati veramente servi coloro, sì che il lor padre Ascausolo, quando fu percosso altra volta da Rincualdo, fece lucrare alla Chiesa di Santa Maria i danari dovutile dal percussore per la multa (1). Tutto ciò è Longobardo, perchè Ascausolo nacque o diventò servo d'una Chiesa Longobarda prima della conquista di Carlomagno. In quel mezzo, e massimamente per effetto della legge or mutata in parte degli Scribi, l'idioma giuridico di Roma s'era propagato d'assai nel regno Longobardo. Altiperto, Prete di Lucca, donò i suoi averi ad una Chiesa della sua patria, *salvo ciò che le leggi assegnavano a' suoi eredi per titolo di Falcidia* (2). Un altro Prete Lucchese, chiamato Agiprando, vendè a Giovanni Vescovo alcune terre in Vico Pelago per venti soldi d'argento, eccetto la porzione che lo stesso Agiprando lasciò a' suoi eredi per Falcidia (3). Ecco due nuovi esempi della diffusione, onde già favellai (4), di tal linguaggio: nè quì Falcidia vale in bocca d'Altiperto e d'Agiprando se non la parte ch'essi voleano o piuttosto doveano lasciare agli eredi, soprattutto se questi fossero legittimi figliuoli, nati prima del

(1) Murat. An. M. Ævi, III. 1015.
(2) Barsocchini, II. 151.
(3) Bertini, I. 419.
(4) Vedi §. CLXXXIII.

Clericato. La voce Falcidia passò così ampiamente nel volgare de' Longobardi, che ancor dura ne' Vocabolarj della lingua Italiana in significato generico d'aversi a detrarre od a defalcare alcuna cosa dagli altrui discorsi o dalle altrui promesse.

Anno 798? §. CCV. *La legge Romana d'Udine.*

Nell'Archivio della Cattedrale d'Udine serbossi fino al 1789 un lavoro giuridico intorno al Codice Teodosiano, ed al Breviario fattone compilare dal Re Visigoto Alarico. Tutto è incerto in tal Manoscritto, che oggi più non si trova: se s'intitolasse *Legge Romana*, o se il P. Canciani, che primo lo pubblicò per le stampe, l'avesse così denominato, secondo richiedeano le materie ivi comprese: dove, quando e da chi si fosse composto: se avesse avuto autorità di legge in Italia, o fuori, e se debba tenersi piuttosto per lavoro privato d'un qualche Chiosatore, o di simile uomo pertinente alla Cattedra od al Foro. Somma ignoranza ed incredibil barbarie vi si scorgono per entro, con una strana confusione di voci de'Franchi, de'Longobardi ed anche di nove o dieci parole, che sembrano spettare alla lingua odierna d'Italia (1). Il Signor di Savigny attribuisce sì fatto Manoscritto al tempo interposto fra la caduta de' Carolingi ed il regnar degli Ottoni, cioè fra il nono ed il decimo secolo (2); il P. Canciani assegnalo all'età Longobarda innanzi Carlomagno (3): ma più opportu-

(1) Savigny, I. 275, nota (d). Ediz. 1839.
(2) Idem, I. 277.
(3) Leg. Barbar. IV. 463.

namente il Manzoni crede che sia un labirinto inremeabile, nelle cupe sinuosità del quale non si possa trovare alcuna stilla di storica verità.

Infatti ogni parola dell'incognito Compilatore apre il varco ad un qualche dubbio. Nè può comprendersi perchè alcuno abbia da entrare in un sì tenebroso labirinto, sperando riuscirne con una fiaccola in mano a mostrare, che il Codice Udinese contenga il privato e pubblico dritto de'Romani del regno d'Italia, poco innanzi gli Ottoni, sì come parve al Signor di Savigny (1). Ho già detto più volte (2), che Carlomagno non escluse dal regno Longobardo i Romani *Teodosiani* di Francia, oltre quelli di Susa e d'Aosta. Qual maraviglia che dopo lui un di costoro (fosse Vescovo, *Convitato del Re*, Professore di dritto od altro) recasse od eziandio componesse in Italia un lavoro sul Codice di Teodosio ad uso de'tanti Romani *Teodosiani*, condottisi a vivere in Italia? Il Signor Haenel scoprì nel 1825 in San Gallo un Manoscritto simile all'Udinese (3): cessa perciò qualunque motivo d'attribuire l'origine di questo ultimo alla nostra penisola, non potendosi dimostrare d'esser la copia di San Gallo venuta dalla Cattedrale d'Udine anzichè da San Gallo in Udine. Le nove o dieci parole italiane ricordate dal Canciani e dal Savigny possono appartenere al copista, e non al Compilatore: sembrano anzi spettare ad un secolo più recente degli Ottoni, sebbene con ugual dritto ad altri sia lecito di crederle più antiche. In tal guisa risorgono i dubbj sul-

(1) Savigny, I. 278-279.
(2) Vedi §. CXC.
(3) Savigny, I. 274-275.

l'età e sulla patria del Manoscritto Udinese. Tutto ciò che ivi dicesi delle *Curie*, de' Magistrati e de' Giudici pubblici non ritrae se non il testo del Codice Teodosiano, dove il Compendiatore travestì e tramutò alla foggia de' Barbari gli antichi argomenti ed instituti Romani. Così Guido Giudice delle Colonne, parlando il linguaggio del proprio secolo, raccontava i casi della guerra di Troia, qualificandone i personaggi col titolo di *Duchi*, e scrivendo che il *Duca Nestore* si congiunse in grande amicizia con Ercole (1).

Anno 798. §. CCVI. *Nuova riforma della legge Salica.*

Lasciando il sì oscuro documento d'Udine dall'un de' lati, parlerò più volentieri della nuova riforma, che Carlomagno fece della legge Salica nel 798, quantunque un altro Manoscritto di San Gallo ponga sì fatta fatica sotto il 778 (2). Chi non crederebbe che Carlo, Patrizio di Roma, non avesse preso a liberare i Romani *Teodosiani* delle Gallie dall'onta del minor *guidrigildo?* Già erano trascorsi dugento ottanta sette anni dopo Clotario II.° e Childeberto II.° (3); le albagíe de' Franchi avrebbero avuto il tempo di svanire; i Romani, per quanto inferiori a' Franchi, erano pur tuttavolta cittadini delle Gallie, ove un semplice aumento nella tassa del *guidrigildo* avrebbe uguagliato le due cittadinanze: ma Carlo temè di troppo invilire i Franchi se concedesse

(1) Volgariz. della Guerra Troiana, 25.
(2) Balut. Capitul. II. 1048.
(3) Vedi §. XLIX.

una pari condizione a'Romani, e però le ingiustissime tasse rimasero immote nella riforma del 798 pe' tre Ordini de' *Convitati del Re*; de' *possessori* e de' *tributarj* (1); monumento di perpetua oppressione dell'uno sull' altro popolo.

Nè di ciò si contentarono i Franchi. Nella nuova riforma non si parla se non solo de' Barbari viventi a legge Salica, senza farsi alcun motto de' Romani che poteano dianzi conseguire un tal privilegio, come apparisce dalla riforma del Re Dagoberto. Laonde il costume di concedere alcun privilegio, se non fu abolito al tutto, divenne più difficile sotto Carlo pe' Romani *Teodosiani* delle Gallie: ciò fa sospettare, che i Franchi non si credessero più obbligati nel 798 ad avere alcun risguardo pel sangue Romano (2). Di qui anche si scorge non volersi punto correggere il testo della legge Salica di Dagoberto col testo della legge Salica di Carlomagno, l'uno e l'altro spettando a tempi, e però a costumi diversi risguardo al popolo vinto. Ma non pochi degli antichi usi del popolo vincitore ottennero una vita novella da Carlo, fra quali non debbo dimenticar que' della *Crenecruda* (3). Ed or si vegga se i Duchi Longobardi o Rotari avessero, nel furore delle loro conquiste, voluto ed anche potuto concedere un *guidrigildo* uguale a' Romani ed a'Longobardi, e se agli *Aggravati* fosse stato conceduto nulla ne' primi giorni d'Autari.

(1) Tit. XLIII. Leg. Salic. emendatae a Carolo.

(2) Eod. tit. §. I.

(3) Tit. LXI. Legis Salicae emendatae a Carolo.

Anno 798. §. CCVII. *Se Carlomagno avesse voluto affrancare gli* Aldii *ed i servi del regio patrimonio, facendoli passare alla cittadinanza Romana.*

Dubitai qualche volta, non fosse piaciuto forse a Carlomagno, dopo ch'egli ebbe introdotto le varie cittadinanze in Italia, di far passare alla Romana (oltre gli antichi *Guargangi* Romani, viventi a legge Longobarda) gli *Aldii* ed i servi non de' privati Longobardi, ciò che sarebbe stato una violazione della proprietà di ciascuno e dell' Editto di Rotari, ma gli *Aldii* ed i servi del regio patrimonio, e spezialmente gli *Sculdascii* e gli *Attori* del Re, i quali mi sono sempre paruti e mi paiono essere di stirpe Romana in buon numero. Carlo, fondatore del nuovo popolo Romano in Italia, potè, per osteggiare i Longobardi tumultuanti, volerlo ingrandire artificiatamente, affrancando (ma non come facevano i Ripuarj (1)) in modo particolare gli *Aldii* ed i servi d' origine Romana. Pur niun esempio di ciò trovai nella Storia; laonde il pensiero di reprimere quei Longobardi parmi essersi lasciato da Carlo all' universalità dei nuovi cittadini d'Italia così Romani, come Salici, Borgognoni, Alemanni ed agli uomini di tutte le nazioni Barbariche.

Vasti dominj vennero in mano a Carlo, pertinenti al Re Desiderio ed agli amici d'Adelchi non che a' Longobardi o levatisi di tratto in tratto contro la signoría de' Franchi, o tenuti per loro nemici. Anche nell' Esar-

---

(1) Vedi §. LXXV.

cato, non so per qual titolo, Carlomagno acquistò il dominio di non poche terre, fra le quali mi giova ricordare i fondi Caldario, Cesaretico e Casanovola, dati dal Re Liutprando al buffone Gregorio (1), e donati da Carlo stesso nel 798 alla Badia di Nonantola (2).

Anno 798. §. CCVIII. *I Lambardi o Longobardi per eccellenza.*

Fino da questa età, fosse odio contro i Franchi o desiderio di liberarsi dagli occhj de' vincitori, non pochi Magnati Longobardi cominciarono ad abbandonare la città, riducendosi a vivere nelle loro più remote campagne. Ivi di mano in mano vennero edificando i castelli e le rocche, onde ne' secoli seguenti si videro coperte fino le sommità degli Appennini. Ho detto (3), che i Signori di tali castelli chiamaronsi dappoi Conti Rurali, e Lambardi, cioè Longobardi per eccellenza. La prima notizia, che io m' abbia d' un di costoro è del Signore di Vaccoli, terra non lontana da Lucca. Ivi trasse i suoi giorni Auderamo, padre di Willeramo, dal quale propagossi l' illustre famiglia de' Lambardi Vaccolesi (4). Willeramo indi si diè al Chiericato, e fondò nel 798 la Chiesa di San Piero a Miati o d'Ammiate in Vaccoli con un ospizio pe' poveri (5).

---

(1) Vedi §. CXLIX.

(2) Tiraboschi, Storia di Nonantola. II. 31-32.

(3) Vedi §. XXXI.

(4) Fuit ex *Lambardis* de Vaccule. Cianelli, Memorie della Storia di Lucca, III. 86-87. Lucca, 1816. in 4.°

(5) Bertini, I. 404, e pag. 179. Appendice.

Anno 798. §. CCIX. *Se questi Lambardi od Ottimati Longobardi si chiamassero semplicemente* abitatori *d' un luogo.*

La ricca dotazione fatta da Willeramo alla Chiesa di San Piero e lo splendore della sua stirpe ben ci dimostrano chi egli fosse tra' Longobardi : egli nondimeno, quasi dimentico del suo stato, non prende altro titolo nell' atto di fondazione se non d' *abitatore* di Vaccoli. Così anche, dopo lunga età, s' appellarono in una lor carta del 1115 i Marchesi Estensi, cioè, semplici *abitatori* d' Este. Parve al dottissimo Camillo Pellegrino (1) che tal voce d' *abitatore* nelle carte del Medio-Evo additasse un Signore del luogo; sentenza, che piacque al Conte di Campello (2), e poi al Muratori nel favellar che fece di quel documento degli Estensi (3) : poscia il Muratori cadde in molti dubbj risguardo a ciò, e si rimase incerto (4). Niuno più del Petrini (5) abbracciò le opinioni del Pellegrino; e tutti agli occhj d' esso Petrini sono Baroni, Conti e Lambardi gli *abitatori* d' una terra qualunque, fosse posta eziandio fuori del regno Longobardo.

Più saggiamente ne favellò il Savigny (6). Egli non tralascia d' inclinarsi verso l' affermativa; ma de' dieci

(1) Histor. Princip. Longobard. I. 285. Napoli, 1643, in 4.°

(2) Storia di Spoleto, I. 462, 490 et passim. Spoleto, 1672, in 4.°

(3) Antichità Estensi, I. 96 e 319.

(4) An. M. Ævi, I. 1018. Annali d' Italia, sotto il 1115.

(5) Memorie Prenestine, passim. Roma, 1795, in 4.°

(6) Savigny, I. 198. Ediz. 1839.

documenti da lui rammentati ve ne ha di quelli, che spettano ad alcuni Franchi *abitatori* di Milano, i quali non potevano esserne i Signori, ed un altro appartiene ad uno *Scabino* di Monza, ivi *abitante* pel suo officio. Donde apparisce, che niuna cosa in generale si può dire intorno alla qualità signorile degli *abitatori;* e che il più volgar significato di tal vocabolo dee tenersi pel migliore, salvo alcune particolari eccezioni, le quali secondo le varie occorrenze agevolmente si scorgono. In una carta del 969 leggesi, che alcuni Longobardi, *abitatori* di Teano, presero a lavorar terre col patto di dovervi risedere per venti nove anni (1): costoro non erano certamente nè Signori nè Lambardi. A'Romani poi dell'Italia Longobarda non avvenne giammai dopo Carlomagno, che la loro cittadinanza Romana bastasse, come bastò a' Lambardi, per dinotar preminenza o dominio; e s'è già veduto che cosa innanzi Carlomagno fossero in Pistoia i Romani di Guinifredo (2).

Anno 798. §. CCX. *La* parte pubblica *in Verona.*

Le cose che ho detto del vocabolo *abitatori* vogliensi dir parimente delle parole *popolo*, *esercito e cittadino*, sulle quali troppo squisitamente si disputa da scrittori di gran merito, supponendo che avessero un recondito e particolare significato, atto ad additare i Romani delle Gallie in ogni tempo, e que' del regno Italico prima e dopo Carlomagno. Il Ritter (3), quasi avesse

(1) Federici, De'Duchi di Gaeta, pag. 243. Napoli, 1791 in 4.°

(2) Vedi §. CLXXXI.

(3) Praefat. ad tom. II. Cod. Theodos.

letto la parola *popolo* nel prologo dell'Editto di Rotari, crede che tal popolo fosse di cittadini Romani, come se a'giorni di Rotari non durasse alcun popolo di Longobardi e delle tribù incorporate. Il Savigny (1) è disposto a ravvisare i Romani là dove trova la parola *cittadini*, come se mancassero i cittadini Longobardi. Per lo contrario vuole il P. Canciani (2), che *popolo* non significhi se non l'*esercito* de' Barbari. Denominazioni sempre inconstanti, ed adoperate ora in un modo ed ora in un altro nelle leggi e ne'documenti de'varj secoli.

L'altra voce di *Pubblico*, la quale dinotava particolarmente sotto Liutprando il patrimonio de'Re Longobardi (3), ora in una carta Veronese vale il *Comune* di Verona. Un documento insigne, scritto nell'818, e trovato da Onofrio Panvinio nell'Archivio de'Canonici Veronesi (4), attesta che volendo Carlo nel 798 munir Verona contro gli assalti degli Unni Avari, ristorò le mura, le torri ed i fossi, lasciando ivi Pipino suo figliuolo. Nacque allora la contesa de'*cittadini e* de'*Giudici della città*, cioè della *parte pubblica*, sì come ivi si dice (5); pretendendosi da questa che il Vescovo sopportar dovesse il terzo dell'opera o della spesa, e negando il Vescovo di doverne patire se non il quarto. Accordaronsi, che si farebbe il giudizio della Croce, mercè il quale due Cherci, giovani e robusti, l'uno

(1) Savigny, I. 198, nota (c).

(2) Leg. Barbar.

(3) Vedi §. CXXXVIII.

(4) Panvini, Antiq. Veronensium, lib. I.

(5) Ughelli-Coleti, V. 711. Girolamo della Corte, Histor. Veron. lib. IV, pag. 178.

scelto dal Vescovo e l'altro della *parte pubblica*, stessero con le braccia distese in forma di croce alla messa nella Chiesa di San Giovanni Batista; chi primo si stancasse farebbe perder la lite al suo commettitore. Pacifico, divenuto poscia il famoso Arcidiacono di Verona, tenne le parti del Vescovo, ed Aregao del Comune; ma questo Aregao nel bel mezzo della messa cadde tramortito, e l'illustre avversario conseguì la vittoria con la forza del corpo, alla quale rispondeva il vigor dell'ingegno. Tutto ciò non era punto nelle leggi Romane.

Anno 800. §. CCXI. *La legge Romana in Lucca.*

Pur le leggi Romane s'erano già diffuse per opera di Carlo nel regno Longobardo. Muratori divolgò un atto (1), col quale Giovanni, Vescovo di Lucca, trasferisce nell'anno 800 a Guicheramo Duca la Chiesa di San Salvatore in Montione, ceduta dal Prete Longobardo Valeriano, detto Rodulo, insieme col suo *guidrigildo* al Vescovado (2). Giovanni afferma, poter egli legittimamente a tal Chiesa provvedere, *secondo gli Statuti de' Santi Canoni* (quì la carta pecora è guasta)...... *e Romana legge*. Il dotto ed ingenuo Bertini credè ravvisare in queste tronche parole una pruova della perpetua durata del dritto Romano in Lucca (3). L'atto Lucchese fu pubblicato dal Barsocchini (4) con maggior diligenza; ma questa non serve a chiarir meglio il senso intorno alla legge

(1) Murat. An. M. Ævi, I. 275.
(2) Vedi §. CLXXXV.
(3) Bertini, I. 419.
(4) Barsocchini, II. 171.

Romana, essendo disperata oramai la vera lezione della pergamena. Pur niuna maraviglia sarebbe trovare in Lucca o la *legge Romana* d'Udine od altra simile raccolta in servigio del *nuovo* popolo di Romani così *Giustinianei* come *Teodosiani*, che Carlomagno introdusse in Italia insieme co' popoli Barbari. Del rimanente mi sembra, che il Vescovo Lucchese parlato avesse della *legge Romana*, la quale s'accordava co'Canoni, ond'egli facea motto; e che questa non fosse stata in sua bocca se non un sinonimo del *dritto Canonico* (1).

Anno 800. §. CCXII. *Carlomagno Imperatore e Console.*

Già in Roma v'erano di lunga mano molti *Guargangi* Longobardi, stabilitivi con quelli d'ogni altra nazione Barbarica, ciascuna delle quali avea la sua *Scuola* o Consortería, quasi a foggia d'un piccol Comune. Tutte allora nel primo anno del nono secolo si fecero incontro a Carlomagno, che giungea nella Città, e massimamente la *Scuola* de'Longobardi suoi sudditi. Sul cadere di quello stesso anno, il Pontefice Leone III.° impose la Corona Imperiale sul capo di lui; dignità nella quale (a me per ora non importa dir altro risguardo ad un sì grande avvenimento) si comprendeva il Consolato. Segnar l'anno co'loro nomi, questo era uno degli officj Consolari presso gli antichi; e questo solo rinacque nell'800 in persona di Carlo, che il tenne distinto dalla sua qualità d'Imperatore.

---

(1) Vedi §. LXIV.

Notabili mutamenti occorsero allora nel modo, col quale ne' pubblici atti s'additarono gli anni della sua dominazione in Italia; non lieve argomento, di cui tratterò nella Storia. Quì mi fa mestieri accennare d'aver dovuto Leone III.° permettere, che si ponesse in primo luogo il nome di Carlo Imperatore, poscia quello del Pontefice negli atti di Viterbo, di Toscanella e di tutte le città staccate dal regno Longobardo nel 787 e 788. In queste, dopo tal cessione, s'era scritto il nome del solo Pontefice, nuovo Sovrano. Ma la regione ceduta, ossia il *Patrimonio di San Pietro*, non ricadde mai più dopo l'800 nel dominio del regno Longobardo; ed in processo di tempo tornò a scriversi negli atti di questa provincia il nome soltanto del Pontefice.

Anno 801. §. CCXIII. Capitolare *sul Giudizio de' Vescovi.*

Nel seguente anno 801 Carlo pubblicò il suo famoso *Capitolare*, ove pigliò le denominazioni d'Imperatore e di Console (1). Disse nel Prologo d'aver terminato con sua sentenza molti litigj secondo la legge Longobarda, e la Romana in molte città. Fra esse v'erano le città dell'Esarcato, sulle quali, per accordi particolari, aveagli Leone III.° conferito il dritto di protezione Imperiale, come parimente sulle altre del *Patrimonio di San Pietro.* La legge Romana, con cui Carlo pose fine alle liti nel suo regno Longobardo, stava in pieno vigore pel *nuovo* popolo introdottovi da lui di Romani *Giustinianei* e

(1) Balut. Capit. I. 345. Leg. 156. Caroli, inter Longobardas.

Teodosiani. Cinquanta cinque delle leggi, di cui feci parola (1), pervennero a noi pel regno d'Italia, contenute nel *Capitolare* dell'801: delle rimanenti, alcune andaron perdute, alcune si conservarono fuori della raccolta Longobarda. Una di queste ultime risguarda il Giudizio de' Vescovi; un'altra, che già fu da me recitata giusta i manoscritti di Fulda e di Tegersee (2), inculca la cura delle piazze e delle cloache del regno Longobardo.

Benedetto Levita, che per comandamento d'Otgario, Arcivescovo di Magonza, raccolse verso l'anno 845 non piccol numero de' *Capitolari* tuttora vaganti di Carlomagno, e che in sua gioventù potè conoscere l'Imperatore, ci tramandò (3) una legge sul Giudizio Vescovile, con la quale comandasi a'Longobardi, a' Beneventani ed a tutt'i popoli dell'Orbe Carolino d'avere per ferma ed inviolabile una Costituzione di Costantino. Questa volea che in qualunque lite, se alcuna delle parti eleggesse d'andare innanzi al Vescovo, dovesse l'altra stare alla sentenza del Vescovo. Uomini dottissimi si divisero, affermando molti essere falsa, e molti vera la Costituzione di Costantino: ma nel presente Discorso non si tratta di vedere qual sia il migliore di tali pareri, nè altro cercasi che di sapere s'ella nel secolo nono si fosse tenuta per vera, e se Carlomagno l'avesse richiamata in onore, pubblicando intorno ad essa un *Capitolare;* del che Stefano Baluzio non dubitò (4). Lie-

(1) Vedi §. CXCVI.
(2) Vedi §. CXXXVI.
(3) Lib. VI. Capitularium, Cap. 366.
(4) Notae ad Capitularia, II. 1231.

vemente dubitonne il Signor di Savigny (1) pe' tenui motivi, a' quali egli stesso non prestò grande attenzione; di non trovarsi, cioè, il *Capitolare* di Carlo fuori della raccolta di Benedetto, e di non avere l'Imperatore nell'801 potestà del dar leggi a' Beneventani. Dopo il Savigny fuvvi chi s'argomentò di provare, che l'intera compilazione di Benedetto fosse un insigne tessuto di falsità (2).

Gli uomini del nono secolo, bene o mal che facessero, dovettero attribuire a Costantino la Costituzione sul Giudizio Episcopale, dappoichè trovasi ella scritta in altri Codici antichi, sì come quelli di Puy e di Lione, donde la trasse il P. Sirmondo (3). Altro adunque non potè Benedetto Levita se non finger di suo un *Capitolare* di Carlomagno in favor della legge Costantiniana: ma, se inganno fuvvi (ciò che non dee presumersi di leggieri), l'inganno dimostrerebbe che fino all'801 i Vescovi del regno Longobardo non ebbero la giurisdizione contenziosa e necessaria, essendovi stato bisogno d'un falso *Capitolare* per tentare d'attribuire un tal dritto a' Vescovi, e fra essi a' Longobardi, particolarmente nominativi. Di qui scorgesi, non aver fondamenti la credenza, che i Vescovi dopo Agilulfo e Teodolinda fossero stati Giudici necessarj della stirpe de' Romani soggiogati da' Duchi e da Rotari (4): ciò che dovrà negarsi vie

(1) Savigny, I. 97, nota (g).

(2) F. H. Knust, d'Hanover, apud Pertz, Mon. Germaniae, IV. 19-39. Append. Tomo stampato nel 1837.

E però il Pertz ha rilegato la raccolta di Benedetto fra gli scritti spurj: del che altri giudicherà.

(3) Appendix ad Codicem Theodosianum.

(4) Vedi §§. XXXIII. LXVII.

meglio, se il *Capitolare* di Carlomagno fu vero, e se Benedetto si deve assolvere dall'accusa d'averlo foggiato.

Anno 801. §. CCXIV. Capitolare *sulle piazze e le cloache del regno Longobardo.*

L'altra legge, che va errando fuori della raccolta Longobarda, intorno alle piazze ed alle cloache del regno d'Italia, dee congiungersi co' provvedimenti di Pipino per la ristorazione delle mura, de' porti, de' ponti e delle strade, come altresì delle Chiese (1). V'erano eziandio non pochi edificj pubblici, e soprattutto quei delle Zecche. Gli *Esattori* ed i *Proccuratori* delle città Longobarde, che prima dell'801 avevano il carico dell'edilità (2), e che rappresentarono la *parte pubblica* di Verona contro il Vescovo nel 798 pel noto fatto delle mura (3), videro accrescersi certamente le loro faccende, quando Carlo trasportò intere colonie di Salici nell'Italia, e massime in Siena, miste con quelle de' Romani *Teodosiani* e d'altri popoli a lui soggetti, alle quali fu mestieri assegnar terre e dimore. Tal era per l'appunto l'officio de' Principali e de' Difensori delle *Curie* antiche; dar le terre a' *Leti* ed a' *Gentili*, co' quali non di rado v'era collusione (4).

(1) Vedi §. CXXXVI. Il Pertz pone questa legge sotto l'anno 803, Mon. Germ. III. 112. Io m'attengo alla data dell'Heroldo e del Baluzio.

(2) Vedi §. CXXXVII.

(3) Vedi §. CCX.

(4) Quoniam ex multis Gentibus.....quibus terrae *Laeticae* sunt administrandae.....aliquanti.....occuparunt amplius quam meruerunt, *conludio* Principalium vel Defensorum; etc. etc. Leg. 9. Cod. Theod. De Censitoribus. Anno 399.

Il nome stesso di *Proccuratori* e d' *Esattori* usato da Carlo nel *Capitolare* dell' 801 è quel medesimo, di cui fin da' tempi di Costantino godeano alcuni Decurioni, che aveano adempito a tutt'i Carichi Municipali (1). Nel quarto secolo chiamaronsi eziandio Curatori delle città; significato, in cui propriamente Carlomagno adoperò dappoi la voce di *Proccuratori*.

Anno 801. §. CCXV. *Il* nuovo *Comune Longobardo ne' principj del nono secolo.*

Nel mezzo di tante nuove cittadinanze introdotte da Carlo in Italia e di tante *leggi personali* così Romane che Barbariche, un centro comune, a cui tutti riuscissero, diventava necessario in ogni città ove s'erano stabiliti nuovi Romani e nuovi Barbari. Dico in ogni città, ove s'erano stabiliti, perchè certamente ve ne furono molte, nelle quali non fermossi punto alcuno di questi *nuovi* Barbari e Romani. Nelle prime adunque doveva esservi un luogo, in cui gli *uomini liberi* di ciascuna gente in qualche pubblica occorrenza, o per alcuni generalissimi affari e comuni pericoli, si congregassero. In questo luogo ed in tal radunanza era ne' primi anni del nuovo secolo il *nuovo* Comune Longobardo, cioè il Comune, che prendeva il nome dal popolo più folto, e distribuito universalmente in ciascuna città d'Italia: dal popolo vinto, sì, ma non disgradato per la conquista de' Franchi. Ciascuna intanto delle nuove cittadinanze d'Italia era governata da cittadini della propria

(1) Leg. 20. Cod. Theod. De Decurionibus. Anno 331.

nazione; reggimento al quale darò il nome di *Colonie* o d'*Università* pe' Barbari, e quello di *Scuole* pe' Romani così *Teodosiani* che *Giustinianei*. Perciò i Rettori delle *Scuole* de'*nuovi* Romani *Giustinianei* e *Teodosiani* o delle *Università* e *Colonie* de' Salici, de' Borgognoni e degli Alemanni s'univano a formare dopo Carlomagno il *nuovo* Comune Longobardo. Pur si comprende assai agevolmente che le volontà de' Franchi e d' altri stranieri Barbarici doveano prevalervi. Nella Storia parlerò delle instituzioni recenti di Carlo riguardo agli *Scabini* d' Italia; quì solo dirò che il *nuovo* Comune Longobardo non tralignò da' costumi antichi di Germania nella elezione libera di costoro e d'altri Magistrati (1); e che intorno a ciò il consenso *del popolo* fu richiesto pochi anni appresso, purchè dato in presenza de' *Messi del Re* (2), da una legge di Lotario, nipote di Carlo. E però le nuove *Scuole* di Romani d'ogni sorta ebbero come le *Università* Barbariche il dritto di concorrere alla scelta de' proprj Giudici e *Scabini*.

Anno 801. §. CCXVI. *Nuovo* guidrigildo *pe' Vescovi ed Ecclesiastici del regno Italico.*

Gli onori, onde in Francia godeano i Vescovi e gli Ecclesiastici, nati sì di sangue Barbarico e sì di sangue Romano, *Giustinianei* o *Teodosiani* che fossero, grazie al massimo *guidrigildo*, additarono a Carlomagno la maniera d' onorarli allo stesso modo anche in Ita-

(1) Leg. 22. Caroli, inter Longobardas.

(2) Leg. 48. Lotharii, inter Longobardas.

lia. Quindi egli non volle, che il *guidrigildo* per gli Ecclesiastici s' apprezzasse più alla Longobarda, come sarebbesi tassato quello del Prete Valeriano detto Rodulo (1). Arechi avea già tassato in certa e stabile quantità di danaro il *guidrigildo* de' Preti e de' Monaci (2); Carlomagno nell'801 agguagliò le condizioni di tutti gli Ecclesiastici così di Francia come d'Italia, dando a questi ultimi con un *Capitolare* il più nobile, cioè il massimo ed il fermo di novecento soldi pe' Vescovi, e così di mano in mano per tutti gli altri gradi Sacerdotali. La vita dunque d'un semplice Suddiacono si pagò in Italia trecento soldi, quanti si pagavano in Francia per quella d'un Romano *Convitato del Re*, secondo l'ultima riforma della legge Salica nel 798. Il *Capitolare* dell' 801 (3) (data, che risulta da due Codici Parigini (4)) vedesi registrato fra le leggi Longobarde (5).

Anno 801. §. CCXVII. *Nuovo* guidrigildo *pel* nuovo *popolo Romano* Giustinianeo *del regno Longobardo.*

Ma i laici spettanti alla *Scuola* de'Romani *Giustinianei* non avrebbero dopo la conquista de' Franchi potuto sedere senza il *guidrigildo* nel *nuovo* Comune Longobardo in compagnía de' laici *Teodosiani* che già eran tassati col *guidrigildo*, benchè ignobile. Carlo adunque

(1) Vedi §. CLXXXV.
(2) Vedi §. CXCV.
(3) Balut. Capitul. I. 349.
(4) Idem, II. 1050.
(5) Leg. 101. Caroli, inter Longobardas.

dovè imitar l'esempio dato nel 727 dal Re Liutprando, allorchè dette un *guidrigildo* agli Scribi e però agli altri cittadini *Giustinianei* di Ravenna. E se le particolari leggi di Liutprando e di Carlo intorno a tal *guidrigildo* de' Romani passati ultimamente sotto la dominazione Longobarda non pervennero a noi, gli effetti di quelle furono tali da doverci togliere ogni dubbio risguardo alla cagione, che li produsse. Fra questi basterà osservare i molti *Capitolari* che abbiamo della milizia sotto i Carolingi (1), e massimamente quello dell'Imperator Ludovico II.° (2), pronipote di Carlo. Se i *nuovi* Romani *Giustinianei* laici del regno Longobardo non avessero avuto da Carlo un *guidrigildo*, ritornerebbe l'assurdità che un Barbaro qualunque, uccisore d'un di costoro, sarebbe stato ivi punito con la legge Cornelia de' Sicarj.

Or non potè Carlo tassar questi *nuovi Giustinianei* con l'apprezzo d'un *guidrigildo* minore del Longobardo, come avveniva in Francia per quello de' Teodosiani laici verso i Franchi? No: perchè i *Teodosiani* erano stati ridotti non da Carlo ma da Clodoveo alla condizione infelice d'un minor *guidrigildo*, ed erano sudditi del Franco, il quale volle tenerli a bella posta in una perpetua depressione cittadinesca. Ma i *Giustinianei* di Roma, di Ravenna e di tutto l'Esarcato non

(1) Leg. 35. 131. Caroli, inter Longobardas.
Capit. anni 807 cap. II. apud Balut. I. 457.
Capit. II. anni 812, cap. I. apud Balut. I. 493.
Capit. anni 829. Ludovici Pii, apud Balut. I. 672.
Leg. 26. 71. Lotharii, inter Longobardas.

(2) Vedi §. CCXLIII.

furono giammai sudditi di Carlo prima dell'Imperio; e dopo l'Imperio non avrebbe potuto l'Imperatore, il quale proteggea questi Romani e Ravennati con le armi, tassarli per meno de' Longobardi, che a lui, sì come ho detto (1), importava tenere in freno, dopo averli vinti, senza volere che la loro cittadinanza sovrastasse ad ogni altra de' popoli venuti con esso in Italia. La miseria de' *Teodosiani* pel minor *guidrigildo* si metteva in mostra nella nostra penisola, paragonandoli co' Romani *Giustinianei* e co' Franchi, non già co' Longobardi. Perciò, mentre un *Convitato del Re* non avea tassa maggiore de' trecento soldi assegnati ad un Suddiacono, un Romano *Giustinianeo* d'illustri natali sarebbe stato apprezzato secondo la sua qualità ed il suo grado, se ucciso l'avessero nel regno Longobardo: malvagia disuguaglianza, che Carlo ebbe a lasciare tra Romani e Romani, tra Romani e Franchi, ma non tra Romani e Longobardi.

Anno 801. §. CCXVIII. Capitolare *di Carlo intorno alle* leggi personali *de'* nuovi *popoli del regno Longobardo.*

Ed or possiamo senza fatica intendere il famoso *Capitolare*, dove il Manzoni trovò un nodo, che gli sembrava indissolubile. Parlo d'un *Capitolare* dato da Carlo nell'801 (2), sì come il Baluzio pose in chiarezza con l'autorità di due Codici Parigini (3): *Capitolare* assai più ampio che non quello di Pipino del 793 (4)

(1) Vedi §. CCVII.
(2) Balut. Capitul. I. 354.
(3) Idem, II. 1054.
(4) Vedi §. CCIII.

intorno al medesimo argomento delle *leggi personali* de'nuovi popoli del regno Longobardo. Carlomagno adunque comandò nell'801, o piuttosto rinnovò i suoi comandi antecedenti, che se questi (*nuovi*) Romani dovessero *comporre* o pagar la multa d'un qualche delitto, *componessero* secondo la legge di colui al quale aveano arrecato il danno; e che facessero il medesimo i Longobardi verso i Romani (1). Tal *Capitolare* va sotto il nome di Pipino Re nella raccolta delle leggi Longobarde (2). Ed or, nel favellare di questa legge o piuttosto di questa conferma Pipiniana, esitava giustamente il Manzoni, parendogli che non potesse mai un Longobardo od un Franco dopo Carlomagno esser punito con la legge Cornelia per l'omicidio volontario d'un qualche cittadino Romano laico del regno d'Italia. Ho già risposto, che tali Romani, se *Teodosiani*, aveano da lunga stagione il minor *guidrigildo;* e, se *Giustinianei*, prima n'ebbero uno da Liutprando (non so se nobile od ignobile riguardo a'Longobardi) nell'Esarcato, poscia n'ebbero uno certamente nobile da Carlomagno in tutto il regno Italico.

Anno 801. §. CCXIX. *Continuazione. Conferma della legge degli Scribi risguardo alle successioni.*

Carlo diè altri ordinamenti d'un gran rilievo intorno alle *leggi personali* di ciascun popolo d'Italia. Volle in quel suo *Capitolare* dell'801 (3), che i Romani giu-

(1) Balut. loc. cit. I. 354-355.
(2) Leg. 46. Pipini, inter Longobardas.
(3) Balut. Capit. I. 354.

rassero e facessero qualunque scrittura, secondo la lor legge (1). Pipino rinnovò, non so in quale anno, sì fatte disposizioni del padre (2). Carlo in oltre prescrisse (3), che un Romano ed un Longobardo non potessero in altro modo acquistare o perdere il dominio de' servi, se non secondo le antiche leggi di ciascuno dei due popoli. Tal *Capitolare* fu annoverato nella raccolta Longobarda (4).

Più rilevanti sono i dettati dell' 801 sulle successioni. *Giusta la nostra consuetudine* (diceva Carlo (5), e Pipino dipoi lo ripetè (6)), *se un Romano ed un Longobardo abbiano causa tra loro, i Romani succedano secondo la legge Romana.* Scorgesi da un simil comando, che prima di Carlo non v'erano Romani e non successioni alla Romana presso i Longobardi. La consuetudine delle successioni ricordata da Carlo e da Pipino era per l'appunto la consuetudine de' Franchi, appo i quali erano state sempre permesse fin dall' età di Clodoveo, secondo il Codice di Teodosio, non avendo i Re loro alcun dritto d' aspettativa sul retaggio dei privati (7). Ma l'obbligo di succedere nel regno Longobardo al modo Romano comprende in se anche il divieto di farsi alcuna scrittura da' *nuovi* Romani per cambiar l'ordine pubblico delle loro successioni, e quindi

(1) Vedi §. CCIII.
(2) Leg. 46. Pipini, inter Longobardas. Vedi Pertz, III. 192.
(3) Balut. Capit. I. 348.
(4) Leg. 89. Caroli, inter Longobardas.
(5) Balut. Cap. I. 354.
(6) D. Leg. 46. Pipini, inter Longobardas.
(7) Vedi §. LXXV.

è una conferma della clausola con cui Liutprando comandò nella legge degli Scribi, dover tutti succedere non secondo i particolari patti delle scritture innanzi a' Notari, ma secondo la pubblica legge. I giuramenti giudiziarj e le successioni alla Longobarda od alla Romana divengono perciò il più possente indizio a discernere i cittadini dell'una e dell'altra nazione dopo Carlomagno: e soprattutto i *guadii* ed i *Sagramentali* degli Ecclesiastici dimostrano la lor cittadinanza Longobarda (1), non che i combattimenti giudiziarj. Quì per altro debbo notare il cangiamento che Carlo recò nell'801 (2) alla maniera di combattere, volendo che in Italia e negli altri paesi a lui soggetti, si pugnasse non più con la spada, ma col bastone, a schivare, com'egli diceva, i timori d'un falso giuramento.

Anno 803. §. CCXX. *I Beneficj.*

Tutto quel che ho finora discorso intorno alle tante cittadinanze ed alle *leggi personali* de' popoli d' Italia dopo Carlomagno, e della unione di questi nel *nuovo* Comune Longobardo non dee andar disgiunto da molte considerazioni su'*Beneficj*, non ancora, per quanto io sappia, chiamati *feudi* presso le nazioni d' Europa, tuttochè il poeta e Cronografo Castrense nel parlare d'Alfonso IV.°, Abate di Castres del territorio d'Alby, verso il 734, riprenda Carlo Martello d'aver posto la mano

(1) Vedi §. CXCIX.

(2) Balut. Capit. I. 354. In campo cum *fustibus*. Leg. 66. Caroli, inter Longobardas. Vedi §. CCXXX.

su' *feudi* Ecclesiastici: del che quell'Abate l'indusse a far penitenza (1). Ma tutti sanno, che l'autore de' versi della Cronografia Castrense fu il Sabatier, Presidente del Parlamento di Tolosa nel decimo settimo secolo.

Carlomagno, come si vide (2), introdusse in Italia i *Beneficj* d'un' indole particolare, la Storia de' quali è collegata con quella del *nuovo* Comune Longobardo: ma io non posso trattar d'un sì ampio argomento, e debbo restringermi alla semplice menzione d'un *Capitolare* dell' 803 (3), passato nella raccolta Longobarda (4). Carlo provvide con questo, che dovessero perdere il lor *Beneficio* coloro, i quali, volendo aver cura delle rimanenti lor terre, lo abbandonassero e lasciassero deserto per lo spazio d'un anno. E già l'Italia era piena di *Beneficiati*, di *Vassi* e di *Vassalli* all'uso de'Salici. A tal modo ella, che potea secondo molte apparenze credersi tuttora Longobarda, si veniva cangiando, e si trasformava in una provincia de'Franchi.

Anno 806. §. CCXXI. *Trasfusione del dritto Longobardo in Roma e nell'Esarcato di Ravenna.*

Salva nondimeno era la cittadinanza Longobarda, e salvo il suo *guidrigildo*, a cui s'era uguagliato quello de'nuovi Romani *Giustinianei*. Sì fatta uguaglianza, non cognita in Francia tra'Barbari ed i Romani, potea preparar le vie alla perfetta incorporazione cittadinesca

(1) Dachery, tom. VII Spicilegii, et tom. III. pag. 571. nella Edizione Parigina del 1723.

(2) Vedi §. CXCVII.

(3) Balui. Capit. I. 397.

(4) Leg. 119. Caroli, inter Longobardas.

di tali Romani. *Giustinianei* co' Longobardi: ciò per altro non avvenne se non dopo molti secoli. Quì, se il permettesse la natura del presente Discorso, dovrei narrare le vicende svariate del dritto Longobardo fuori del regno d'Italia, ed esporre come un tal dritto penetrò in Roma e nell'Esarcato di Ravenna, dove fin dal 727 lo avea recato Liutprando, e massimamente in Bologna ed in Imola: di mano in mano verrò nondimeno additando alcuni esempj di questa trasfusione, simile all'altra, che or si faceva del Romano dritto nel regno Longobardo. Le recenti conquiste del dritto Romano erano per altro diverse affatto da quelle de' tempi di Liutprando, il quale sotto certe condizioni chiamava le leggi Romane in sussidio dell'Editto, ed in uso de' Longobardi; Carlomagno per lo contrario introduceva le Romane in Italia come vive leggi, ed aventi autorità certa su' Romani *Giustinianei*, venuti per opera di lui ad abitarvi.

Il dritto di peregrinità della legge 390 di Rotari essendo cessato, questi *nuovi* Romani riuscivano *Guargangi* o stranieri naturalmente, non civilmente, nel regno Longobardo. Lo stesso avvenne a' Longobardi, che si trasferirono in Roma e nell'Esarcato, protettivi da un Re Longobardo, il quale a questi dì portava la Corona d'Imperatore. Qualunque fosse la potestà Imperiale, ciò che non voglio cercare per ora, ella comprendea certamente la protezione armata de' cittadini di Roma e di Ravenna: eravi perciò una reciprocazione di dritti politici fra essi ed i Longobardi (1).

---

(1) Vedi §. CCXXXIII.

Anno 806. §. CCXXII. *Condizione del Patrimonio di San Pietro.*

Nella provincia del Patrimonio di S. Pietro sussisteva una differenza notabile; poichè il grosso della nazione, che ivi abitava, era Longobarda. Un *Giustinianeo* di Roma, il quale ne' primi anni del nono secolo si conducesse in Viterbo, passava in uno Stato diverso dal suo, non tanto perchè il Patrimonio di San Pietro era divenuto proprio, come ho già detto (1), del Pontefice Romano, quanto perchè il popolo, che vi dimorava, era diverso dal Romano. Carlo nondimeno in qualità o d'Imperatore o di Re, o d'Avvocato e Difensore della Chiesa Romana distendea da per ogni dove nell'Italia Trastiberina la protezione delle armi sue. Mal s'appose adunque il Le Blanc nello scrivere (2), che la sovranità del Patrimonio fosse dell'Imperatore, perchè in un atto di Viterbo, dell'806 (3), gli anni di Carlo precedono a quelli di Leone III.° Io per la prima volta, sì come credo, pubblicherò intero questo documento, qual'egli si legge nel Registro di Farfa (4): mostrerò indi nell'Istoria per quali cagioni affatto diverse da quelle, che adduce il Le Blanc, segnaronsi durante alcun tempo gli anni di Carlo e del Pontefice nelle carte di Viterbo e de'rimanenti luoghi del

(1) Vedi §. CCII.

(2) Le Blanc, Traité historique des Monnaies de France. Amsterdam, 1692, in 4.

(3) Ibidem, pag. 82. de la Dissertation sur quelques Monnaies de Charlemagne, etc. etc. etc.

(4) Vedi l'Appendice al presente Discorso.

Patrimonio. Ciò giammai non avvenne in Farfa nè in alcun'altra città del regno Longobardo, sulla quale non si fosse legalmente acquistato un qualche dominio dalla Chiesa Romana.

Il Muratori, che indarno cercò i Registri di Farfa e le carte di Monte Amiata, non potè venire a capo della vera Storia del Patrimonio nell'ottavo e nel nono secolo: egli tuttavía col suo retto intendimento conobbe, senza fermarsi a'detti di Le Blanc, che Viterbo nell'806 non era più città del regno Italico (1), com'ella era nel 775 allorchè, prima d'esserne distaccata, il *Guargango* Aimone *Voltario* faceva i suoi doni a Farfa, ponendo nell'atto i soli anni di Carlo.

Anno 806. §. CCXXIII. *Giudicato di Romano, Duca, in Viterbo.*

Adriano I.° nel ricevere la cessione del Patrimonio, e poi Leone III.° rispettarono la cittadinanza e la legge Longobarda, temperata già da'*Capitolari* per l'abolizione della legge 390 di Rotari su'*Guargangi* e per le modificazioni dell'altra sugli Scribi di Liutprando. I Duchi ed i maggiori Officiali, che ressero dopo la cessione del 787 o del 788 questa provincia, eleggeansi da'Pontefici; ma gli *Sculdascii*, gli *Scabini* ed i minori Officiali continuarono ad esservi scelti secondo le antiche forme Longobarde. Romano, che prende nel divisato atto Farfense il titolo di *Glorioso*, era uno de'Duchi, al quale nell'806 Leone III.° commise di tenervi un

(1) Annali d'Italia, anno 806.

pubblico *Placito.* Quindi Romano Duca venne in Viterbo, ed ivi alzò il suo tribunale. Con lui erano Bruningo e Radiperto *Sculdascii*, Carlo di Bagnorea, Rasimundo, Auteperto, Ildebrando, Ermenfrido ed altri Giudici. Si presentarono al *Placito* due deputati del Monastero di Farfa, Donno e Ragifredo, figliuolo d'Arnenfredo, i quali chiesero il retaggio lasciato a quella Badía da Ragefredo, padre di Leone fanciullo, difeso da'suoi tutori, cioè dallo *Sculdascio* Alticauso e da Nordone.

Il padre di questo fanciullo con un primo testamento avea donato a Farfa gl'immobili suoi, riserbandosi disporre de'mobili, fra'quali s'annoveravano i servi, le ancelle, gli *Aldii* e le *Aldie.* A questi dichiarava il testatore voler dare la libertà *per rimedio dell'anima sua.* L'Abate di Farfa ed i Monaci vennero confortando Ragefredo a mantener la promessa; e però egli con un secondo testamento affrancò i servi, e soprattutto un Aleperto con alcuni fratelli germani di costui, tenitori d'una casuccia, e d'un poderino con una vigna; ponendoli sotto la protezione ovvero il *Mundio* del Monastero, che dovesse riceverne alcuni o canoni o servigj, simili a quelli ordinati da Guinifredo il Pistoiese a'suoi Romani *Massari.* Ma nella carta dell'806 non si descrivono tali servigj: solo si scorge che Aleperto, ed i fratelli erano passati già in balía del Monastero nella qualità d'affrancati: e però i due Monaci davano loro il nome di *libertini* della Badía. Nuovo esempio dell'affrancarsi, che procacciava la Religione all'uomo, quantunque non sempre fosse intera la sua liberazione dal servaggio, sì come avvenne ad Aleperto; il quale per altro può da indi in quà risguardarsi come un *libero Colono* o *Li-*

*

vellario, se pur egli dall'assoluta servitù per quell'atto d'ultima volontà non ascese all'*Aldionato* col nome di *libertino*.

Già i *guadii* eransi dati alla Longobarda; e dicevano i due tutori del fanciullo, non aver potuto Ragefredo suo padre privarlo di tutta la successione col secondo suo *giudicato*. Nè alcuno vuole privarnelo, risposero l'uno e l'altro Monaco; solo il fanciullo s'abbia ciò che per legittima gli s'appartiene; il resto sia di Farfa, perchè l'ultimo testamento è avvalorato dalla legge d'Astolfo (1), con la quale si permise anche a'non infermi del corpo di *giudicare* in favor delle Chiese. Giusta sembrò a'Giudici la richiesta; e però allegando nella lor sentenza il testo della legge d'Astolfo (ricordata eziandio nella Cronica di Farfa (2)), divisero per metà il retaggio tra il fanciullo ed il Monastero.

Anno 807. §. CCXXIV. *Primo esempio d'una* professione di legge Romana *in Lucca*.

Se in Viterbo si vede la continuazione così della legge come della proprietà e degli officj de'Longobardi nell'806, l'anno seguente ci somministra i primi esempj delle *professioni di legge* de'varj popoli, godenti della propria cittadinanza in Italia dopo Carlomagno. Verohachero dichiara essere del *genere degli Alemanni* (3); ed Adelgrimo, investito d'un *Beneficio* nel territorio di Lucca, si dice Franco e *Vasso* del Re in un atto, col

(1) Leg. 3. Aistulphi, inter veteres.

(2) Chronicon Farfense, apud Murat. Scr. Rer. Ital. Tom. II. Part. II. col. 359.

(3) Fumagalli, Cod. Ambros. num. 39.

quale comperò tre case *massaricie* nell'807 in Settignana verso i confini del Pistoiese (1). Possedeva egli la Corte di Montecchio, dove celebrossi nell'807 un contratto, nel quale intervenne il Franco Ilpingo, *Maestro Orefice*, fra'testimoni (2). Ma in maggior conto vuolsi avere una *professione*, che nello stesso anno 807 fa della *sua legge Romana* il Chierco Richiperto, figliuolo di Cleiperto, stato eziandío Clerico (3). Questa è la prima *professione* di tal genere, a me nota fin oggi; e questo Richiperto può essere un Romano *Giustinianeo*, ma più facilmente un *Teodosiano* delle Gallie, venuto ad abitare nel territorio Lucchese, al pari od anche in compagnía de'Franchi Adelgrimo ed Ilpingo.

Anno 809. §. CCXXV. *Preti* Livellarj. *Un Maestro di musica*. Capitolare *delle Zecche*.

Romano *Giustinianeo* sembra essere per lo contrario un Tamperto, *Maestro della Scuola de'cantori* di Lucca. Sottoscrivesi da testimone in un contratto, con cui Giacomo Vescovo della Città concede *in livello* una Corte e due Monasteri in Tocciano presso Soana ad Alperto, Clerico e figliuolo dell'Abate Ilprando (4). Carlomagno condusse alcuni Maestri di canto da Roma nelle Gallie. Nulla impedisce per altro, che Tamperto (non dice d'esser Clerico) fosse Longobardo, ed avesse appreso in Roma le discipline musicali; se pur queste non s'erano

(1) Barsocchini, II. 205.

(2) Idem, II. 207.

(3) Idem, II. 206.

(4) Idem, II. 219. Bertini lo avea pubblicato (I. 21. Appendice) ,ma senza i testimoni.

ampliate già nel regno Longobardo fin da' tempi di Bertarido e di Liutprando. Parlo delle discipline; perchè i canti religiosi nella Chiesa Cattolica non furono intermessi giammai, e valser sovente ad ammollire il cuore de' Barbari. Basta ricordarsi delle cetre de' *Pii* fra' Geti o Goti (1).

Notabile assai nella presente carta Lucchese dell'809 si è il vedere quel Clerico Alperto prendere *a livello* alcune terre, fornite d'*Aldii* e di *Massari*, ma *disertate* (son sue parole) da *malvagi uomini*, *per lavorarle e migliorarle*. Non propriamente ch' egli dovesse menar l'aratro; ma oramai presso i Longobardi ed i Franchi non era esempio inutile vedere i solitarj di Bobbio, di Farfa e d'altri nobili Monasteri, non che i Chierci prendere a coltivar le terre deserte, come fece questo Alperto in Soana, ravvivando le arti e le industrie dell'agricoltura. In questo medesimo anno fu promulgato da Carlo il *Capitolare*, comechè or lacero e tronco, intorno alle Zecche; dal quale apprendiamo che ad esse, per quanto già esposi (2), appartenea l'officio de' *Monetarj* (3). Ciò che più importa è il primo Capo di quel *Capitolare*, ove Carlomagno prescrive dover le Zecche del regno Italico essere sotto la custodia del Conte (4). Non era forse costui prima di Carlomagno un Longobardo o vivente a legge Longobarda? Ma non mancherà di coloro, a' quali parrà d'aver Rotari e Liutprando confidato la custodia delle Zecche a' Conti Romani, non

(1) Storia d'Italia, I. 123. 189. 949.

(2) Vedi §. CLXXVIII.

(3) Capitulare de Monetis. Pubblicato dal Pertz, III. 159. §. VI... Ut *Monetarii* Monetae batere non possunt, etc. etc. etc.

(4) Pertz. loc. cit. §. I.

potendovi essere, a loro giudizio, altro Comune se non l'*Ordine* o la *Curia*.

Anno 812. §. CCXXVI. *Giudicato alla Longobarda in Roma nel Palazzo Lateranense.*

Farfa, posta nel Ducato di Spoleto, era del regno Longobardo, e suddita propriamente di Carlo. In Castro, città del Patrimonio di San Pietro ed ora spettante alla Chiesa Romana, vivea Ildeperga, della quale ho favellato (1); nipote d'Aimone *Voltario*, e sorella d'Ermiteo. Suo marito Mauro era figliuolo di Suabino da Castro. Nel retaggio d'Anastasia, madre d'Ildeperga, solo a questa e non ad Ermiteo eran toccati (o per divisione o per altro titolo) alcuni dritti litigiosi contro il Monastero di Farfa sugli averi d'Aimone *Voltario*. Mauro adunque disegnò far vive le ragioni d'Ildeperga, ed avrebbe dovuto partirsi di Castro per andare nel Ducato di Spoleto a chieder giustizia contro i Farfensi; come nell'806 avean fatto costoro, conducendosi a litigare in Viterbo innanzi a Romano, *Glorioso* Duca.

Ma entrambe le parti, soggette a due Principati diversi, accordaronsi di venire in Roma, ed alla presenza del Pontefice Leone III.° Giunsero ivi dunque Benedetto, Abate di Farfa, co'suoi Monaci da un lato; dall'altro venne Mauro con Ildeperga, con Ermiteo e con Reginaldo ed Aimone, cugini di lei. Stavasi Leone assiso in Laterano, ed avea dinanzi a se Giovanni e Tastaldo, Vescovi, non che il *Nomenclatore* Giorgio, il *Bibliotecario* Gemmoso, il *Vestarario* Albinino ed i *Cubicu-*

(1) Vedi §. CXCII.

larj Nordone, Racuccio e Naningo di Viterbo: uomini Romani, ma gli ultimi, cioè i Viterbesi, erano forse Longobardi, che or teneano l'officio di *Cubicularj* del Pontefice Leone III.º. Nel primo giorno del giudizio si diedero in Laterano i soliti *guadj* alla Longobarda; nell'altro, quando si dovea profferir la sentenza, vennero ancora in Palazzo ed al cospetto del Papa lo *Scabino* Principio d'Orvieto, Mauringo *Sculdascio* di Castro, Reginaldo di Toscanella, Iffo e Filiprando di Soana con molti altri. Diceva Mauro al Pontefice che Aimone *Voltario*, avendo lasciato Anastasia sua legittima figliuola ed essendo *Guargango* in Viterbo nel 775, non avrebbe potuto diseredarla, *secondo il tenor dell' Editto* (1), per donare le proprie sostanze a Farfa.

Molte contese intorno a ciò si fecero avanti Leone III.º Ma egli facilmente pervenne a comporre gli animi, sì che Benedetto Abate rilasciò ad Ildeperga ed a Mauro un Casale detto Cesariano, rimanendo il Monastero nel pacifico possesso degli altri doni d'Aimone *Voltario*. Così terminò il giudizio tra un suddito di Carlo ed un suddito del Pontefice; viventi entrambi e giudicati entrambi a legge Longobarda, benchè in Roma. E perchè meglio si scorga la Longobarda natura di quell'atto, Ildeperga fu nel Palazzo di Laterano interrogata dal suo germano Ermiteo, come altresì da'suoi cugini Reginaldo ed Aimone, s'ella era stata veramente libera e non costretta da Mauro nel far l'accordo con Farfa;

(1) Aimo *Cuaregangus* homo fuit; et cum filià suà Anastasià remansit, et, *secundum Edicti tenorem*, filiam suam exheredare non potuit... etc. (Galletti, Vestarario, pag. 31-34. Ex num. 216. Reg. Farf.).

rito prescritto a' più prossimi parenti delle donne dalla legge di Liutprando (1).

Anni 812-813. §. CCXXVII. *Giudizj ed atti Longobardi fra gli Ecclesiastici del regno d'Italia.*

Da tal giudicato si scorge, che Farfa non per la introduzione delle *leggi personali* di ciascun popolo dopo Carlomagno avea lasciato di vivere, come dianzi, a legge Longobarda, nè fatto passaggio alla Romana. Così continuarono tutti gli altri Ecclesiastici del regno Italico, nati o no di sangue Romano, i quali prima di Carlo erano cittadini Longobardi, rimanendosi contenti alle leggi dell'Editto. Nello stesso anno 812, Abate del Monastero di San Bartolomeo fondato in Pistoia dal Medico Guidoaldo (2) era Ildeperto, il quale chiese giustizia contro un Bavaro, chiamato Nebulunco. Costui, sotto il Re Pipino, avea posto a ruba ed ottenuto il Monastero in *Beneficio*, discacciandone l'Abate Ildeperto. Fu alla sua volta espulso da' Messi del Re, sì che Ildeperto vi tornò, ma con l'obbligo d'andare alla guerra, qual possessore Longobardo delle terre donate dal Medico di Desiderio e d'Adelchi. L'Abate Ildeperto adunque propose le sue nuove querele nel *Placito* Pistoiese, a cui presedeva, in qualità di Messo Regio, Adalardo, famoso Abate di Corbeia. Sedeano con Adalardo il Vescovo Guillerado ed il Duca Bonifazio; i Giudici Poto-

(1) Leg. 4. Lib. IV. Liutprandi. Vedi §. CXXIV.
(2) Vedi §. CLXXXII.

ne e Leone con Audone, *Scabino* di Camerino. Questo Leone prendeva in oltre il titolo di *Vasso*, e Potone l'altro di *Gasindo* del Re. Intervennero parimente al *Placito* gli Abati Adaprando e Cristiano col Duca Pietro, Messi di Leone III.°; i quali, tuttochè stranieri affatto in Pistoia, pur tuttavía per la reciprocazione delle *leggi personali* di ciascun popolo del regno Longobardo sedeano tutti o potean sedere ne' *Placiti* come cittadini o Romani, o Salici o Bavarici. E lo stesso Adalardo era straniero all'Italia. Innanzi a lui nondimeno l'Abate Longobardo Ildeperto conseguì una piena giustizia (1).

Nell'anno seguente gli Abati di Nonantola e di San Salvatore di Brescia fecero tra loro un cambio di terre. Anche Adelardo presedè a questo atto, in cui chiaramente s'additò la legge civile, secondo la quale viveano i due Monasteri. *La permuta*, dissero gli Abati, *dev' essere utile ad entrambe le parti*, *come comandano le leggi de' Re Longobardi risguardo a' contratti*, *che si fanno tra le Chiese in presenza di molti e d' idonei testimoni* (2).

Anni 814-815. §. CCXXVIII. *Allargamenti del nuovo Comune Longobardo. Legge sulle consuetudini.*

Bastano, credo, gli esempj allegati fin quì per mostrare gli allargamenti del *nuovo* Comune Longobardo, cioè del Comune misto di molte cittadinanze per la conquista di Carlomagno. Quanti più stranieri di varie nazioni

(1) Murat. An. M. Ævi, V. 953.
(2) Tiraboschi, Storia di Nonantola, II. 37.

venivano in Italia, tanti aveano od aver poteano il lor luogo nell'amministrazione della città, e nelle solennità de' *Placiti*. Dopo i Longobardi, più numerosi forse cominciarono ad essere in tal Comune i *nuovi* Romani così *Giustinianei* che *Teodosiani*, come più vicini al regno Longobardo; ma i Franchi e gli altri popoli Germanici furono più favoriti de' Longobardi, e più sovente investiti de'*Beneficj* (1). Sospetta il Signor di Savigny (2), potersi agevolmente ne'*Placiti* (e però nel Comune delle città Longobarde) discerner gli uomini Romani da'Longobardi, se a'primi si voglia ristringere il nome di *Giudici*, a'secondi quello di *Scabini*; al che si può consentire, sebbene i nomi siano il più delle volte ingannatori. Ma che questi *Giudici* Romani avessero dopo Carlomagno continuato la successione degli antichi Decurioni e degli altri Officiali delle *Curie* Romane, ciò è quello che credo aver fin quì dimostrato alieno dal vero, col porre in chiarezza che *nuovo* fu pel fatto di Carlo in Italia il popolo de'cittadini Romani e diverso al tutto da quello, a cui nè i Duchi nè Rotari nè altro Re Longobardo concedettero giammai alcun dritto di *guidrigildo* e di cittadinanza; *nuovo*, io dico, in Italia sì come nuove furonvi le generazioni de'Salici, de'Borgognoni e degli Alemanni.

Ciascuno di questi popoli avea care le sue consuetudini (3), molte delle quali non furono giammai ridotte in iscritto (4). Nella prima licenza dopo l'arrivo di Carlo

(1) Vedi §. CXCVII.
(2) Savigny, I. 197-198.
(3) Vedi §. CCXXXII.
(4) Vedi §. LXXVIII.

in Italia, potè a lui sembrar pericolosa qualcuna di tali consuetudini; e però fin dal 793 il suo figliuolo Pipino provvide, non doversi attendere ad esse ne' casi dove la legge disponeva in contrario (1). Ma debol freno era questo; e Carlo dovè anche allargarlo, mercè una legge (2), della quale il Pertz non potè rintracciare la data (3) e che manca ne' *Capitolari* del Baluzio. Carlo dichiarò, che la *consuetudine lunga, se non ne rimanesse impedita l'autorità pubblica*, si dovesse tenere per legge del regno Italico. Egli non eccettuò le consuetudini d'alcun popolo ivi abitante; il perchè nel *nuovo* Comune Longobardo trovarono il loro luogo eziandío quelle de' *nuovi* Romani *Teodosiani* e *Giustinianei*, non le altre de' pronipoti di que' Romani, a' quali nè i Duchi nè Rotari assegnarono alcun *guidrigildo*, e però tolsero la cittadinanza nativa. Uno scrittore di grande ingegno, in un'opera giustamente lodata (4), toccò degli effetti della legge di Carlo risguardo alle franchigie de' *Comuni d'Italia* dopo il Mille.

Tutto nella Storia d'Italia or si prende a considerare fuorchè il primitivo Comune Germanico de' Longobardi e de' Barbari venuti con Carlomagno; come se niun Comune a' giorni di Tacito vi fosse stato in Germania (5).

(1) Balut. Capit. I. 260.

Leg. 35. Pipini, inter Longobardas. Ubi lex deest, *praecellat consuetudo*, et nulla consuetudo superponatur legi. Vedi §. CCXXX. Tratta dal Tit. XII. Lib. V. Cod. Theod.

(2) Leg. 148. Caroli, inter Longobardas. Ut *longa* consuetudo, quae *auctoritatem publicam non impedit*, pro lege servetur. etc. etc. etc.

(3) Pertz, Mon. Germ. III. 193.

(4) Conte Federigo Sclopis, Storia della legislazione Italiana, I. 28. Torino, 1840. in 12.°

(5) Vedi §. XCV.

Che importa il sapere se fossero murate o no le città degli antichi Germani? Ovunque un grande o piccol numero di famiglie viva o nelle selve o nelle più splendide città, cinte di fosso e di muro, ivi è necessariamente un Comune, sebbene amministrato con varie forme. La forma del Germanico antico accostavasi e forse vincea quella del Comune o Municipio Romano per la libera scelta de' Magistrati e per la franchezza de' cittadini, che componeanlo; nè parlo già de' Comuni del tempo di Giustiniano, ma degli altri spettanti a' più bei giorni di Roma. Laonde bisognava studiar la natura del Comune Germanico in Italia dopo la venuta d'Alboino, più che non l'indole disgradata de' Comuni Giustinianei: studiar, cioè, il Comune de' vincitori anzichè quello de' vinti, se pur a' vinti ne fosse rimasto alcuno, ciò che non si è dimostrato, e che, in caso contrario, sarebbe sì facile il dimostrare.

Carlo era morto nell' 814, e Ludovico Imperatore, suo figliuolo, nell'anno appresso donò al Monastero di Santo Antimo il *Gaggio* o bosco detto Ceciliano; pertinente, com'egli dice, alla città di Siena (1). Donogli altresì la Corte della Pescaia con tutti gli *Aldii*, la quale spettava (son parole di Ludovico) al *Pubblico della città di Chiusi*. Ecco dunque le possessioni ed ecco gli *Aldii* (2) di città Longobarde, quali Siena e Chiusi; ecco il *Pubblico*, cioè il Comune, delle città (3); ed ecco finalmente i fondi *pubblici* delle

(1) Giugurta Tommasi, Storia di Siena. Venezia, 1625. in-4.° Si vegga più corretto assai tal diploma presso il Pizzetti, II. 345-348.

(2) Vedi §. CLXXXII.

(3) Vedi §. CXXXVIII.

Comunità passati, forse per dritto di confisca in qualche ribellione o tumulto, nelle mani del Re.

Anni 815-819. §. CCXXIX. *Nuove leggi di Ludovico intorno al* guidrigildo.

Il novello Imperatore pubblicò sessantuno leggi pel suo regno d'Italia; comprese, ma senza data, nella raccolta Longobarda. I *Capitolari* de' Franchi assegnano l'anno 819 (1) ad una delle più ragguardevoli di sì fatte leggi (2), la quale fu soggiunta eziandio nella legge Salica. Comandò Ludovico, dover ogni micidiale, per niuna o per lieve causa, pagare il *guidrigildo* alla famiglia dell'ucciso; fosse indi cacciato in esilio a beneplacito del Re d'Italia. Ecco da un lato ristretta la legge, con cui Liutprando toglieva tutte le sostanze a'rei d'omicidio volontario (3); ed ecco dall'altro puniti costoro con pena corporale, fossero Franchi o Longobardi o d'altra nazione. Insigne rivolgimento se fosse stato durevole; ma il tentativo riuscì tanto poco efficace quanto il precedente di Clotario II.° e di Childeberto II.° (4). Tornando al *guidrigildo*, Ludovico non abolì risguardo a coloro, i quali non aveano possibilità di pagarlo, gli ordinamenti antichi della *Crenecruda*, rinnovati nel 798 da Carlomagno.

(1) Capitula addita ad legem Salicam, cap. VII. apud Balutium, I. 600.

(2) Leg. 15. Ludovici Pii, inter Longobardas.

(3) Vedi §. CXXV.

(4) Vedi §. XLIX. CCVI.

Anno 823. §. CCXXX. Capitolare *d'Olona ed altre leggi di Lotario. Ritorno delle vedove Romane alla lor* legge personale.

Ludovico avea per collega nell' Imperio e nel regno Longobardo il suo primogenito Lotario, che venne in Italia, e fermatosi nella Corte d'Olona vi promulgò nell'823 un *Capitolare*, stampato per la prima volta da Carlo Dati (1), e più correttamente dal Baluzio (2). Il Pertz non ha guari pubbliconne un altro dell'825, dato anche in Olona e somministratogli da un Codice di San Paolo di Klagenfurt. Ivi si legge la sottoscrizione di circa dugento Longobardi, che giurano d'osservare il nuovo *Capitolare* (3). Di tal sottoscrizione alle leggi parlerò appositamente nella Storia.

Quelle d'Olona sono trentatrè nella raccolta del Baluzio, le quali senza data ed alla rinfusa veggonsi annoverate fra le cento e sei, attribuite a Lotario nella collezione Longobarda. Un'altra legge, priva parimente di data, comandò non potere i figliuoli di chi passasse al Chiericato diventar Notari, *Sculdascii*, Giudici e Conti (4), essendo rinate le dispute, alle quali avea voluto metter fine il Re Liutprando (5) su'privilegj trasmessibili a'figliuoli da'padri divenuti Clerici. Lotario di nuovo rac-

(1) Firenze, 1675.
(2) Balut. Capit. II. 321-328.
(3) Pertz, Mon. Germaniae, IV. 252-253.
(4) Vedi §. CLI.
(5) Vedi §. CL.

comandò i duelli giudiziarj, ma co'soli bastoni e con lo scudo, eccetto *ne'casi d'infedeltà* (1).

I Longobardi, quantunque in generale non fossero il popolo più caro a' Re d'Italia della nuova Dinastía, pur tutta volta chiesero in Olona ed ottennero la conferma delle consuetudini antiche. *Vogliamo, che gli* uomini *abbiano tal consuetudine quale* in antico *fu quella de'Longobardi* (2). Così diceva Lotario, e dalle sue parole potrebbe dedursi d'aver egli permesso di seguitarle a tutti gli altri popoli d'Italia. Se ciò è vero, anche a'*nuovi* Romani di qualunque sorta fecesi abilità di conformarvisi. Non di rado Lotario nelle leggi d'Olona e nelle altre sue Longobarde confermò particolarmente alcune delle consuetudini *antiche* di questo popolo intorno alla restaurazione delle Pievi (3), al servizio degli *uomini liberi* (4), a'ponti ed a simili opere pubbliche (5) confidate al Comune Longobardo (6).

Fra le prime leggi d'Olona una ve ne ha (7), con la quale ordinò Lotario, che le donne Romane, vedove de' Longobardi, s'assolvessero dal vivere secondo la legge

---

(1) Leg. 31. Lotharii, inter Longobardas.

(2) Volumus ut *homines* talem consuetudinem habeant sicut *antiquitus* Langobardorum fuit. Cap. 13. Memoriae quod Domnus Imperator suis Comites (*sic*) praecepit (Olonae).

Pertz (Mon. Germ. III. 235.) la trasse dal Codice di San Paolo di Klagenfurt, al quale s'accosta l'altro di Chigi del X.° secolo.

(3) Leg. 20. Lotharii, inter Longobardas.

(4) Leg. 29. Ibid.

(5) Leg. 41. Ibid.

(6) Vedi §. CCXXVIII.

(7) Leg. 14. Lotharii, inter Longobardas. Vedi §. CCXIX.

de'mariti perduti, e tornassero alla Romana: facessero lo stesso le donne di tutte le altre nazioni del regno Longobardo. Essendo libero a ciascuna di queste l'uso delle varie *leggi personali*, era chiarissimo il dritto delle vedove di tornare alla propria e nativa, cioè ad una delle molte leggi permesse in Italia; pur tuttavolta Lotario giudicò, esser necessario un *Capitolare* a dileguare ogni dubbiezza su tal dritto delle vedove.

Anno 824. §. CCXXXI. *Se fosse libero a ciascuno in Italia il passaggio da una* legge personale *all'altra.*

La semplice lettura del primo *Capitolare* d'Olona basta, se non m'inganno, a recider tutte le dispute mostrando, che niuno potea passare a suo senno da una *legge personale* all'altra senza un qualche provvedimento, simile a quello di Lotario per le vedove, od almeno senza un privilegio del Re. La perpetua durata del *guidrigildo* ingiurioso de' Romani *Teodosiani* delle Gallie fino a Carlomagno giova mirabilmente ad illustrare ciò che lo stesso Carlo volle in Italia. Nè l' essersi scritto fin quì, che ciascun popolo d'Italia dovesse giurare, far le scritture, succedere, *comporre*, perdere ed acquistare i servi secondo la propria legge dee tenersi per un consiglio, il quale si potesse violare da tutti, passando ciascuno senza freno dall'una in un'altra cittadinanza.

Perciò si è visto che nè Bobbio nè Farfa nè altri Monasteri ed Ecclesiastici del regno Italico, i quali eran Longobardi prima di Carlo, avessero dopo lui cessato d'essere tali o passati fossero alla legge Romana; tuttochè gli Ecclesiatici, se avessero eletto di fare alcuno di simili passaggi, avrebbero avuto gran credito presso Carlo

ed i suoi successori. De' quali passaggi non si trova, per quanto io sappia, niun esempio durante la dominazione de'Carolingi: e se, dopo la caduta della loro famiglia, si potesse additarne alcuno esempio, sarebbe lecito d'annoverarlo fra gli abusi spettanti ad altro secolo, non fra gli effetti legali delle consuetudini o de' *Capitolari* appo i Franchi.

Per dritto comune, il nascimento formava la legge, che i cittadini delle varie nazioni doveano seguitare in Italia, prima del Clericato, e dopo: il matrimonio sospendea per le donne la lor legge nativa, ma esse la riaveano per vedovanza. V'erano poscia i modi legali, che sempre vi furono e vi saranno, a lasciare in alcuni casi la propria e prendere una diversa cittadinanza; ciò non è una libera facoltà di ciascuno, ma un privilegio conceduto sotto certe condizioni dall'autorità pubblica, o per grazia del Re, o per conferire ad alcuno (del che addurrò in breve un esempio (1)) un qualche officio presso una diversa nazione in premio della fedeltà e del valore, o per qualunque altra ragione. Se vi fossero stati pubblici registri, dove si notasse il nascimento e però le legge d'ogni cittadino, sì come pensa il signor di Savigny (2), è incerto; ma il solo cangiamento che s'avrebbe potuto notare in tali registri per dritto comune, oltre un qualche privilegio, era delle donne quando passavano a marito, e quando riprendevano l'uso della lor legge da vedove.

---

(1) Vedi §. CCXLVII.

(2) Savigny, I. 108.

Anno 824. §. CCXXXII. *Affetto de' Barbari per le loro* leggi personali.

L' uso delle *professioni di legge*, che divenne sì universale in Italia dopo Carlomagno, dimostra quanto ciascun popolo Barbaro si recasse ad onore di vivere secondo il suo nativo diritto. Ciascuno serbava con orgoglio e con amore la qualità della propria cittadinanza; ciascuno godea di chiamarsi Ripuario, Salico, Bavaro od Alemanno. Sì fatte qualità si trasmisero di generazione in generazione, tenendo sempre vive la rimembranza e la boria del nome di ciascun popolo, e sovente l' odio ed il dispregio dell' uno verso l' altro. Qual maraviglia, se nel Medio-Evo gli animi si veggono cotanto divisi nella nostra penisola, sebbene tutt' i cittadini avessero un luogo nel *nuovo* Comune Longobardo? Se pur fosse mancata ogni altra ragione, bastava quella delle tante cittadinanze a disgregarli. Ma ora non parlo di ciò: fo cenno soltanto alla difficoltà, che doveva esservi non tanto nell' ottenere quanto nel desiderare e nel chiedere un privilegio per passare da una cittadinanza e da una legge all' altra. I soli Romani *Teodosiani* e laici delle Gallie doveano bramar di passare al miglior *guidrigildo* così de' Salici, come de' Romani *Giustinianei*.

Anno 824. §. CCXXXIII. *Il cinquantesimo anno dopo la conquista di Carlomagno risguardo agli stranieri.*

Già s' avvicina l'anno cinquantesimo, trascorso dalla conquista d'Italia; e già è spenta od invecchiata la turba de'varj popoli Romani e Barbari da Carlo recata in Italia. Tutti costoro erano, come già dissi (1), *Guargangi* ovvero stranieri, ma naturalmente, non più civilmente per l'abolizione avvenuta della legge 390 di Rotari. Ora i figliuoli di costoro non erano *Guargangi* neppur naturalmente, perchè generati la più gran parte in Italia. Perciò, dopo il cinquantesimo anno dalla conquista di Carlomagno, la diversità delle nazioni di questa divenne artificiata e non naturale: ma tanto più gagliarda e tanto più durevole. Sovente nuovi stuoli di stranieri vi sopraggiungeano così Romani che Barbari, non più sottoposti al dritto di peregrinità, i quali con tutte le loro forze si teneano ristretti nelle lor cittadinanze particolari e nelle *leggi personali* di ciascuna: ma tutti, Romani e Barbari, nati da indi in quà o giunti or ora nel regno Italico, furono compatrioti senza essere propriamente concittadini, quantunque spettassero tutti al *nuovo* Comune Longobardo.

Anno 824. §. CCXXXIV. *Scelta della legge in Roma.*

Roma era turbata grandemente dalle fazioni, e Lotario Imperatore, volendo sedar que' moti, avvicinavasi

(1) Vedi §. CCXXI.

nell' 824 alla Città. S'accordò egli col Pontefice Eugenio II.°, e, fra gli altri ordinamenti atti a ricondurre la pace, dispose che s'interrogasse il Senato ed il Popolo Romano per sapersi con qual legge piacesse loro di vivere, acciocchè poi vivessero veramente secondo quella, ed, in caso di trasgressione, provvedesse il Pontefice, indi l'Imperatore (1).

Meglio di qualunque altro il Savigny dimostrò, che la legge dell' 824 data da Lotario risguardava solamente Roma, e non il regno Italico, tuttochè inserita nella raccolta Longobarda (2). Carlo Sigonio (3) ed il Cardinal Baronio (4) s'erano contentati di riferire senza più la legge di Lotario: il Muratori (5) soggiunse, che la scelta del Senato e del Popolo Romano si dovesse intendere delle leggi Romana, Salica, Bavara e Longobarda, perchè tutte avean corso in Roma, ove concorreano tanti Longobardi e Franchi. Or come avrebbe dovuto farsi la scelta della legge? Con deliberazione comune del Senato e de'Capi del Popolo, rispose il Lupi (6), dal quale io non mi discosto, non ostante l'opinione del Savigny (7), che pensa essersi aperti pubblici registri ad interrogare un per uno i cittadini di Roma.

Ciò risguarda il modo a deliberare; ma intorno alla materia, di cui deliberossi, tengo per certo non esservi

---

(1) Holstenii Collectio Romana, II. 218.
(2) Savigny, I. 119.
(3) De regno Ital. sub anno 825.
(4) Annal.
(5) Annali d'Italia, sotto l'824.
(6) Lupi, Cod. Bergomens. I. 220-221.
(7) Savigny, I. 117.

stati un Pontefice od un Imperatore tanto insensati, che avesse potuto venir loro in mente di mandar la grida, se il Senato ed il Popolo volessero scegliere una legge, per la quale si permettesse a ciascuno in Roma di non esser più cittadino Romano. E non dico mandar tal grida nella Città sul Campidoglio e dinanzi all' atrio di San Pietro, ma in Ulubri, che ad Orazio sembrava un luogo sì tristo. Eugenio II.° avrebbe dunque tollerato, che a qualunque cittadino Romano si facesse abilità di crearsi cittadino Salico, Ripuario, Bavaro ed Alemanno? Che gli abitanti della Città pigliassero a vivere col *guidrigildo* Germanico? E che, nel caso in cui ad un omicida Romano mancassero i danari per pagarlo, se uccidesse un Longobardo, si recassero in Roma gli usi della *Crenecruda?* Bel modo sarebbe stato questo a comporre i tumulti Romani, dare un *guidrigildo* a' faziosi più ricchi, ed a' più poveri la *Crenecruda.* Nè bastava prescegliere una legge bella e composta come la Salica o la Longobarda, ma bisognava fare una scelta de' *Capitolari*, che aveano arrecato sì grandi cangiamenti a tutte le *personali* de' popoli soggetti. Bisognava parimente sottoporsi a' *giudizj di Dio*, ed a' combattimenti giudiziarj, o co' bastoni e gli scudi, od eziandío con la spada, sì come altrove raccomandò Lotario in alcuni casi (1). Altro, ben altro fu l' intendimento d'Eugenio e di Lotario nel dare la scelta della legge al Senato ed al Popolo, del che parlerò nell' Istoria.

---

(1) Vedi §. CCXXX.

Anno 829. §. CCXXXV. *Studj di dritto Romano alla Corte de' Re Franchi. Libro d' Agobardo contro i duelli giudiziarj.*

Quì ritorno alla mia ricerca e dico, essere stato un Vescovo nato Franco o Longobardo così tenace del suo nazional dritto, quanto un cittadino Romano del suo, nell' 824. La cognizione del dritto Romano, considerato come scienza e disciplina, s'era per l'appunto a que' giorni diffusa maggiormente tra' Franchi nella reggia di Carlomagno e di Ludovico, illustrata da un Alcuino e da un Eginardo: ma i popoli d'origine Barbarica, nell'udir lodare questa scienza del dritto Romano, e nel seguirne tuttodì essi medesimi e nell'abbracciarne per necessità or l'una ed or l'altra regola, vieppiù si stringeano ad aver cara la legge nativa, eziandio stando in Roma, dove oramai tanti stranieri giungeano quanti altra volta ne vedea giungere il Pretor Peregrino. Lo stesso Imperator Ludovico, il quale pochi anni prima erasi accostato alla legge Cornelia minacciando agli omicidi, oltre il *guidrigildo*, anche l'esilio, pubblicava nell' 829 gli atti del sesto Concilio di Parigi, e dicea, *che la legge Romana, essendo la madre di tutte le leggi, voleasi con le norme date da questa punir del fuoco molti esecrabili delitti, che si commetteano in Francia ed in Italia* (1). Or chi potrà

(1) Balutii, Capitul. Additio IV, cap. 160, I. 1237.
Vedi la sua nota, II. 1257.
Vedi anche Additio I, cap. 21, I. 1143, non che le note dello stesso Baluzio, II. 1244.

credere anche per questo, che Lotario suo figliuolo avesse voluto nell'824 permettere a quc'di Roma d'abbandonar la legge Romana?

Agobardo, Arcivescovo di Lione, fioriva in questa età, caro in principio a Ludovico Imperatore. Indarno sperò di ricondurre il suo secolo ad alcuni dettami fondamentali del dritto Romano, scrivendo il suo trattato contro gli *empj* combattimenti giudiziarj (1) ed un altro contro le fallaci pruove, decorate col nome de'*giudizj di Dio* (2). Come in Italia gli usi de'Longobardi e l'Editto di Rotari, così nelle Gallie i costumi de'Borgognoni e la legge di Gondebaldo aveano diffuso la dottrina e la pratica de' duelli giudiziarj. Agobardo con nobile ardire prese a condannarle, ripetendo i detti di S. Paolo (3), che oramai più non avrebbe tra'Cristiani dovuto scorgersi alcuna differenza di nazioni; spettare ad una stessa natura il Barbaro e lo Scita, l'Aquitano, il Longobardo, l'Alemanno ed il Borgognone; il libero agli occhj di Dio essere uguale al servo (4); tutti perciò aver dritto a far testimonianza l'un verso l'altro, donde scorgeasi l'iniquità delle leggi, e massimamente della Gon-

(1) Sancti Agobardi Opera, curante Balutio, Parisiis. 1665. 1666. 2. vol. in 8. Liber adversus legem Gundobadi et *impia certamina*, quae per eam geruntur. I. 107-121.

(2) Liber contra opinionem putantium divini judicii veritatem igne, vel aquis, vel conflictu armorum patefieri. I. 301-329.

(3) Storia d'Italia, I. 965.

(4) Secundum cum, qui creavit hominem, non est Gentilis et Iudaeus, Barbarus et Scytha, Aquitanus, Langobardus, Burgundio et Alemannus; servus et liber. Lib. adv. Gundobadum, cap. III.

debalda, che niuno potesse testificare nella causa d'un cittadino, se nato non fosse in mezzo a quello stesso popolo (1). *Ed oh! piacesse a Dio*, egli dicea, *che tutti gli uomini sottoposti ad un medesimo Re vivessero con una medesima legge* (2)! Così prima di Carlomagno avveniva presso i Longobardi, fin dal tempo de' Duchi e di Rotari.

Dal non riceversi testimoni se non della stessa nazione, soggiunge Agobardo, *procede l'assurdità che i delitti commessi ne' pubblici mercati e nelle ragunate del popolo da un Borgognone provar non si possano: e che anzi permettasi a' colpevoli, mancando i testimoni, di negar tutto con uno spergiuro* (3). *Per la legge Gondebalda le pugne giudiziarie sono il miglior modo a scoprire il vero: di qui nasce, che sovente per le più vili cose anche gl' infermi ed i vecchj siano chiamati a questi ferali combattimenti* (4). *Bell' arte a scoprire la verità, e soprattutto se l'uno*

---

(1) Inter quinque homines simul sedentes et non habentes communem legem, si subito contigerit alicui ex ipsis disceptatio in judiciis, nullum poterit habere testem de suis carissimis, cum quibus simul gradiebatur, eo quod non recipiatur testimonium alicujus super Gundobadum. Lib. cit. cap. IV.

(2) Utinam placeret Deo, ut sub uno Rege unâ omnes regerentur lege! Ibid. cap. XIV. et ultimo.

(3) Ex quâ re oritur.... ut si aliquis in coetu populi aut etiam in mercato publico commiserit aliquam pravitatem, non coarguatur testibus, sed sinatur perjurare, quasi non fuerint per quos agnosci veritas possit. Ibid. cap. VI.

(4) Accidit ut frequenter infirmi et senes lacessantur ad certamen, etiam pro *vilissimis rebus*: quibus *feralibus* certaminibus,... etc. etc. etc. Ibid. cap. VII.

e l'altro combattente rimangano morti sul campo (1)! *Come può Iddio volere mostrar la sua volontà in favor della causa più giusta, s'egli pe' suoi non perscrutabili fini permette, che i Saracini s'impadroniscano di Gerusalemme, i Goti di Roma ed i Longobardi dell'Italia?* (2).

Ecco in qual guisa l'Arcivescovo di Lione, vivendo in mezzo a' Borgognoni, giudicava che il trionfo de'Barbari sull'Imperio, ed in ispezialità quello de'Longobardi Ariani, fosse stato una punizione del Cielo: ma egli tacque di Clodoveo e della conquista, che i Franchi aveano fatta delle Gallie. E volendo proporre alcun modo a toglier di mezzo i danni e le iniquità de' duelli giudiziarj alla Barbara, supplicava l'Imperatore che i Borgognoni, autori primieri di tal vituperio nelle Gallie, fossero trasferiti alla legge de' Franchi, ovvero a quella de'Salici e de' Ripuarj. *Con si fatto ritrovato i nostri Borgognoni*, conclude Agobardo, *non sarebbero più si tenaci dell' uso di combattere nelle cause civili, e di far combattere anche i deboli e gl'impotenti; la nostra Lionese regione se ne rifarebbe alquanto, sollevandosi dallo squallore di tal miseria, ed egli medesimo il Borgognone de' nostri paesi* diventerebbe più nobile, *passando alla legge de' Franchi* (3).

(1) Hic interrogo, utrum causa utrique mala fuerit, pro quâ bellator uterque occumbit? Ibid. cap. XIV.

(2) Si in hâc vitâ semper innocentes essent victores, et noxii vincerentur.... non Sancta Civitas Hierusalem Sarracenis subjiceretur, nec Roma Gothis, nec Italia Langobardis. Ib. cap.IX.

(3) Si placeret Imperatori, ut eos trasferret ad legem Francorum, et ipsi (Burgundiones) NOBILIORES EFFICERENTUR, et haec regio ab squaloribus miseriarum quantulumcumque sublevaretur. Ibid. Cap. VII.

Ho schivato a bella posta d'esporre, nè qui m'impegno a dichiarar la mia opinione se Clodoveo imponesse un *guidrigildo* a'Visigoti (1), e qual fosse il *guidrigildo* imposto da'suoi figliuoli a'Borgognoni (2). Ma, supponendo che a tutt'i Barbari Germanici e non Germanici, cioè a tutt'i popoli non Romani di Francia, se ne fosse conceduto uno eguale a quello del popolo dominatore, ovvero de'Franchi, egli si scorge dalle ultime parole qui recate d'Agobardo, che questi Franchi tenearsi sempre, anche dopo la morte di Carlomagno, pel popolo più nobile d'ogni altro nelle Gallie. Aumento di stima e dignità ne sarebbe perciò venuto a'cittadini e guerrieri Borgognoni, se l'Imperatore avesse comandato che lasciassero la legge Gondebalda per la Salica.

Anno 833. §. CCXXXVI. *Giudicato di Siena.*

I *Placiti* del regno Italico serbavano la loro forma Longobarda, sebbene v'intervenissero sovente gli *uomini liberi* di tutte le nazioni, e fossero il più delle volte preseduti da'Vescovi Franchi. L'antica lite de'Vescovi di Siena e d'Arezzo erasi ridestata, ed una incidenza novella ne surse, che Vigilio, Abate del Monastero di Santo Antimo non lungi di Montalcino, avesse occupato il Monastero di San Piero sull'Asso, pertinente a quella famosa controversia. Petrone, Vescovo d'Arezzo, richiamossene a'Giudici, che si congregarono in Siena, e diedergli vinta la causa. Erano due Vescovi, Messi di Lu-

(1) Vedi §. VII.
(2) Vedi §. XII.

dovico, Agiprando di Firenze e Pietro di Volterra, il Conte Alderico, gli *Scabini* di Siena e di Volterra, non che molti *Vassi* dell'Imperatore. A'giudizj più solenni o straordinarj non mancavano tali Messi, tratti dall'ordine Vescovile il più delle volte; ma, se i Vescovi non avessero una tal qualità, sedeano sovente ne'*Placiti* con l'altra di principalissimi fra'cittadini e possessori Longobardi, obbligati a sostenere qualunque peso municipale, come abbiamo veduto, aver fatto nel 798 il Vescovo di Verona risguardo alle mura della città (1).

Anni 835? §. CCXXXVII. *Querele di Floro, Diacono di Lione.*

In Francia gli Ecclesiastici fino da'primi tempi della Monarchía ebbero per molte lor controversie un particolare lor Foro, che fino a Carlomagno non fuvvi nel regno Longobardo. Si mantennero sempre saldi nel godimento di tal privilegio Clericale; ma quando scoppiarono le divisioni tra gl'Imperatori Ludovico e Lotario, Modoino, Vescovo d'Autun e seguace delle parti del padre, prese a sospingere verso il Foro puramente secolare i Clerici di Lione, d'onde l'Arcivescovo Agobardo era stato bandito perchè fautor del figliuolo. Floro, Diacono della città, si fece a riprenderne amaramente Modoino con alquanti versi, ove gli parlò in nome della Chiesa Lionese, pregandolo di rammentarsi, che questa era difesa dalle leggi di Costantino, d'Onorio e di Teodosio. *Giammai*, soggiunge, *i Ministri di essa furon vessati*,

(1) Vedi §. CCX.

e giammai le sacre cose aggravate dal peso del secolo. E v' ebbero sempre due ordini, tutelati ciascuno da' suoi particolari Giudici. Tu operasti, che venisse meno la riverenza verso il sacro, mentre anche il plebeo è governato della propria legge (1).

Da tali parole apprendiamo ciò che gli Ecclesiastici delle Gallie intendessero nel nono secolo, e ciò che aveano sempre inteso ne' secoli precedenti, allorchè diceano che la Chiesa vivesse particolarmente a legge Romana, giacchè tutt' i Romani viveano quivi col dritto Romano. Intendeano gli Ecclesiastici non solamente la parte del Codice Teodosiano pertinente all' ordine Sacerdotale, ma soprattutto le immunità del Foro laicale. Nè un Salico credeva punto di farsi Romano coll' ascendere al Sacerdozio: egli si rimaneva Barbaro nell' intendimento del suo nazionale orgoglio, e consentiva d' essere sol Romano in quanto a' privilegj Clericali. E se, verso la fine del sesto secolo, un Suddiacono Franco per nome Riculfo videsi condannato alla tortura ed alla morte (2), ciò avvenne perchè costui, sperando cangiar la successione del Re Chilperico, appose a Gregorio Turonese d' aver calunniato la Regina Fredegonda: nel qual caso la ven-

---

(1) Mabillon, Analecta, I. 496-402.
» Numquam *prisca* meos vexarunt jura Ministros,
» Pondere nec soecli res onerata sacra est.
» Semper distinctus *duplex* hic *Ordo* recurrit;
» *Iudicibusque suis* utraque pars viguit.
» Ordinibus sacris reverentia debita *cessit* (per *discessit*);
» Plebejos rexit lex sua quemque viros.
Vers. 79-84. Flori ad Moduinum Augustodunensem.
Vedi le note di Mabillon, pag. 410.

(2) Gregor. Turon. lib. V. §. 50.

detta d'una Fredegonda fu politica e straordinaria, non dettata per le disposizioni del Codice Teodosiano.

Anno 837? §. CCXXXVIII. *Combattimenti giudiziarj per le Chiese nelle Gallie.*

Ma non pel Codice di Teodosio nè per gli altri privilegj Clericali gli Ecclesiastici e le Chiese delle Gallie andavano interamente immuni dalla legge Salica, tenuta, come già dissi (1), per legge *territoriale*, del che posso recare un esempio insigne degli ultimi anni di Ludovico, dopo le sue dissensioni con Lotario: esempio ricordato da non pochi scrittori, ma con disegno contrario al mio, del provar, cioè, che il Clero vivesse da per ogni dove a legge Romana, e così nelle Gallie come in Italia. Il Signor di Savigny, a fermar quest'ultimo concetto, allega (2) le leggi de'Ripuarj su'*Tavolarj* e di Liutprando su'figliuoli de'Chierci, alle quali ho già risposto (3); e ricorda i detti d'Adrevaldo, Monaco Floriacense, il quale verso l'anno 875 scrisse de'miracoli di S. Benedetto (4). Di questi detti d'Adrevaldo è necessario che io faccia una qualche menzione.

Matfrido, Conte d'Orleans, e Lantberto aveano abbandonato la parte di Ludovico Imperatore per darsi a quella di Lotario; il che riempì di spavento e di guerra

(1) Vedi §. XVII.

(2) Savigny, I. 105, nota (e). Ediz. 1839.

(3) Vedi §§. X. CL.

(4) Apud Ioh. a Bosco (Dubois) in Biblioth. Floriacensi, 1605.

le rive della Loira. Ivi era il Monistero di San Benedetto, a cui presedeva l'Abate Bosone. Alcun tempo dopo quelle discordie (1), Ilduino, celebratissimo Abate di San Dionigi ed autore de' libri Areopagitici, mosse lite all'Abate Bosone intorno al dominio d'alcuni servi; e fu fama che i Monaci di San Dionigi, per quanto ne scrive Adrevaldo, avessero co' doni corrotto uno de' Giudici, nato nel Gatinese. Molti Maestri e Giudici, soggiunge questo scrittore, assembraronsi nel *Placito*, ovvero nel *Mallo*, al quale presedeano Giona, Vescovo d'Orleans (2), ed il Conte Donato. Ma non si poterono accordare, perchè alcuni di costoro, avendo cognizione soltanto della legge Salica, mal sapeano discernere ciò che prescrivea la Romana intorno a' possedimenti delle Chiese. Il *Placito* adunque si tramutò in Orleans, ove innanzi al Visconte Genesio convennero altri Maestri, Giudici e Dottori, tratti così da quella provincia come dall'altra del Gatinese, i quali presero a disputar con molta veemenza (3).

Durando i Giudici più che non bisognava nelle loro contese (4), posero finalmente il partito d'ordinare il combattimento con gli scudi e co' bastoni fra gli Avvocati de' due Monasteri. Ed ecco il Giudice Gatinese, ch'ebbe voce d'essersi lasciato sedurre, temendo non avesse l'Avvocato di San Dionigi a soccombere nella pu-

(1) Decurso inde non modico tempore (Adrevaldus, cap. XXV. Edit. Mabillon, in Actis Benedict., saeculo II.).

(2) Morto nell'842, secondo i PP. Le Cointe e Mabillon; donde si ritrae ad un bel circa la data del *Placito*.

(3) Acerrime utrâque ex parte disputabant (Adrev. cit. cap. XXV.)

(4) Longiuscule litem Iudicibus protrahentibus (Id. Ibid.).

gna, saltò fuori e disse, non doversi per gli affari delle Chiese combattere; più giusto essere, che i servi si dividessero fra gli Avvocati di San Dionigi e di San Benedetto sulla Loira. Piacque al Visconte Genesio sì fatta sentenza, e tutti gli altri vi si accostarono.

Questo fatto non era da scegliere per dimostrare, che le Chiese vivessero nelle Gallie a legge Romana. Viveano, sì, gli Ecclesiastici delle Gallie, se a lor fosse piaciuto, purchè nati di sangue Romano, quando già eran sicuri d'avere il massimo *guidrigildo* tra'Franchi; viveano, se si trattasse di privilegj Clericali non contrarj al pubblico dritto contenuto nella legge *territoriale*, ovvero nella Salica del popolo dominatore. Perciò il giudizio fra Ilduino e Bosone Abati agitavasi dinanzi a Giudici anche Salici fra gli altri, e si terminava con ordinarsi un combattimento giudiziario; cose al certo non Romane, le quali avrebbero senza dubbio dovuto increscere ad un Ecclesiastico, sì come Adrevaldo. Ma no: Adrevaldo, che potrebbe supporsi essere stato d'indole Romana, e che avrebbe dovuto contentarsi d'una uguale divisione de'servi fra due Monasteri Benedettini, era cotanto Salico della sua natura e tenea per sì giusta la causa di Bosone, che avendo una infermità tolto al Giudice Gatinese l'uso della lingua, giudicò il buono Adrevaldo, esser questo un castigo datogli da Dio per aver impedito il combattimento giudiziario. Secondo Adrevaldo, il modo più acconcio a scoprire il vero stava nelle armi; ciò che non credea l'Arcivescovo di Lione Agobardo nelle Gallie; ciò che il Re Liutprando non avea creduto in Italia.

Anno 837? §. CCXXXIX. *Legge di Ludovico per le Chiese del regno Longobardo.*

Assai meno da scegliere per la dimostrazione, che gli Ecclesiastici di Francia e d'Italia vivessero in generale a legge Romana, era l'ordinamento di Ludovico Imperatore intorno alle Chiese (1), attribuito da Stefano Baluzio all'anno 837 (2). *Ogni ordine di Chiese viva secondo la legge Romana, ed a tal modo si ricerchino e difendano i possedimenti Ecclesiastici, che i contratti enfiteutici dannosi alle Chiese non s'osservino, ma si disciolgano secondo la legge Romana.* Qui non si tratta se non del caso specialissimo della legge Romana intorno all'enfiteusi, pregiudizievoli alle Chiese. Ottimamente osservò il Savigny (3), che nulla intorno a tal caso havvi nel Codice Teodosiano (quale almeno egli da noi si possiede); ma che una Novella di Giustiniano discioglie simili

(1) Leg. 55. Ludovici Pii, inter Longobardas. Ut omnis ordo Ecclesiarum *lege Romanâ* vivat, et sic inquirantur et defendantur res Ecclesiae, *ut emphiteoseos contractus unde Ecclesia damnum patitur non observentur*, sed secundum *legem Rômanam* destruantur, et poena non solvatur.

(2) Balut. Capit. I. 690. Vedi le sue note, II. 1119-1120.

Il Pertz reputa incerto, ed è, l'anno di tal legge, ch'egli pone tra l'818 e l'822. Ma nè il Codice di Chigi, nè il Cavense, nè il Blancheburghese, nè il Gotano dinotano il nome di Ludovico. Io crederei, essere stato Lotario l'autore della legge, che nondimeno lascerò stare (dubitativamente) sotto l'anno 837, e sotto il nome di Ludovico.

Vedi Pertz, Mon. Germaniae, III. 228.

(3) Savigny, I. 100. Ediz. 1839.

enfiteusi (1). E però Ludovico volle per la prima volta comunicare i benefizj di questa Novella, non mai pubblicata nelle Gallie, alle Chiese di Francia; e volle restituirli a quelle del regno Longobardo, che da lunga stagione aveano perduto l'uso delle leggi di Giustiniano Imperatore.

Or chi crederebbe, che il medesimo Signor di Savigny e quasi tutti gli scrittori debbano allegare la legge di Ludovico Pio per pruova della continua durata del dritto Romano presso gli Ecclesiastici o di tutta Europa, o certamente dell'Orbe Carolino? Degli Ecclesiastici di Francia e delle regioni soggette a'Franchi sia quel che può; io mi limito a parlar solo delle Chiese del regno Italico, ed affermo, non potersi le prime parole di tal legge staccare dalle rimanenti, che circoscrivono ad un sol caso l'apparente generalità delle prime. Se altro avesse inteso Ludovico, dunque dalla sua legge dell'837 si dedurrebbe, che non prima di tale anno le Chiese Longobarde fossero state costrette all'osservanza del dritto Romano.

Questi leggieri sogni della nostra immaginativa svaniscono tosto solo che s'apra una o due delle molte collezioni de'documenti d'Italia dopo l'età di Ludovico il Pio. In ciascuna di queste vedrassi, che le Chiese del regno Longobardo fino al Mille ed oltre possederono le loro terre cogli *Aldii* e co'servi alla Longobarda; che fecero i lor contratti e permute, secondo l'Editto di quella nazione modificato da'*Capitolari;* che nelle donazioni dettero ed ottennero sempre il *Launechildo;*

(1) Nov. 120. Cap. 8. Anno 541.

che tutt'i pubblici giudizj si celebrarono co'riti Longobardi ora de'*guadii* e de'*Sagramentali*, ora de'combattimenti giudiziarj (1). E però un Professore di Pisa (2), il quale o non seppe o non volle opporsi alla sentenza di Muratori (3), seguitata ben presto dal Grandi (4), che gli Ecclesiastici Longobardi vivessero a legge Romana, veggendoli nondimeno vivere dopo l'837 a legge Longobarda, prese a dettare, quasi una singolarità molto notabile, un trattato intorno all'uso del dritto Longobardo presso gli uomini di Chiesa nel Medio-Evo. Vide il vero, ma non pervenne a raggiungerlo.

Anni 840-858. §. CCXL. *Atti Longobardi d'alcune Chiese del regno Italico dopo la legge di Ludovico Pio.*

Non erano ancora trascorsi molti anni dalla pubblicazione della legge contro l'enfiteusi dannose alle Chiese, allorchè Rodingo, Vescovo, e Maurino, Conte del Palazzo, con altri Giudici e *Scabini* e *Vassi* dell'Imperatore (questi appartenevano tutti al *nuovo* Comune Longobardo) nell'anno 840 sentenziarono, che la Chiesa Lucchese di San Giacomo giurasse co'suoi *Sagramentali*,

(1) Vedi §. CCXLIV.

(2) Francisci Antonii Pieri, De usu juris Longobardi apud Ecclesiasticos Medii Ævi. Florentiae, 1744. in 4.°

(3) Murat. ad leg. 100. Lib. VI. Liutprandi. Leggi e note stampate nel 1725.

(4) Epistola ad Iosephum Averanium, de Pandectis. Pisis, 1726. in 4.° Lettera composta fin dal 1723.

Vindiciae pro suâ Epistolâ de Pandectis; Editio secunda cum documentis. Florentiae, 1727. in 4.°

*

secondo la legge (quella, cioè, d'Astolfo), contro l'altra Chiesa Lucchese di Santo Andrea intorno alla permuta d'alcuni fondi, essendosi già riscosso il *guadio* (1). Liutperto, detto ancor Centolo, Arcidiacono di Pisa, col suo testamento liberò nell'842 (2) molti suoi servi, ponendoli sotto il *Mundio* della Chiesa Pisana. Florenzio ed Agnello, figliuoli di Lupo da Catapino, erano stati del numero degli *Aldii* lasciati nel 777 alla Basilica Milanese di Santo Ambrogio da Totone di Campilione, del quale ho favellato (3). Costoro negarono in prima d'essere *Aldii*; poscia nell'844 si sottomisero alla Basilica, e confessarono in iscritto (4), esser tenuti a servirla di giorno e di notte secondo le leggi, a cagione del *Mundio* posto dal Longobardo Totone, antico loro Signore.

Sotto Ludovico II.° Imperatore, figliuolo di Lotario, si tenne da'suoi Messi e da'Giudici del Sacro Palazzo, non che da molti *Vassi e Scabini* un *Placito* in Pisa nell'858 (5), dove Gosfrido, Avvocato del Vescovo Pisano Giovanni, trattò e vinse la causa d'alcuni servi, onde Leone, marito d'Adelinda, pretendeva esser padrone: causa, nella quale, dopo il *guadio*, si dettero i fideiussori alla Longobarda. Ma più chiaro e solenne fu nell'863 l'atto (6), con cui Ermerisio, Proposto di Bobbio, ricevè i doni di Beata, la quale *per rimedio dell'anima* trasferì a quella Badia la proprietà d'al-

(1) Murat. An. M. Ævi, I. 503. Barsocchini, II. 337.

(2) Murat. An. M. Ævi, III. 1026.

(3) Vedi §. CXCIV.

(4) Murat. An. M. Ævi, I. 873. Già pubblicato dal Grandi.

(5) Murat. An. M. Ævi, III. 1033.

(6) Id. Ibid. V. 749. Pro ampliorem firmitatem ritus *gentis nostre Longobardorum*, accepti *Launechild* mantello uno. (*sic*)

cune sue terre nel Tortonese. Le due parti dichiararono, volere per maggior fermezza e sicurtà obbedire al rito *della lor gente de' Longobardi;* e però il Proposto Ermerisio diè a Beata un mantello, tuttochè la legge di Liutprando permettesse a' Monasteri di ricever donazioni senza il *Launechildo* (1). Questi atti di Lucca, di Pisa e di Bobbio ignoravansi forse dal Grandi, allorchè scrivea di non esservi state altre leggi per gli Ecclesiastici Longobardi se non le Romane. Ma i cinquanta documenti da lui recati non pruovano la sua intenzione, dovendosi distinguer sempre l' antico popolo Romano soggiogato da' Duchi e da Rotari, ed il *nuovo* introdotto da Carlo in Italia. Giova nondimeno por mente a' modi tenuti dagl' ingegni migliori nel trattar questo punto della patria Istoria, e notare che il Grandi nel proporre i suoi documenti passa tosto dal giudicato fra Siena ed Arezzo nel 715 all'atto di Leone dell'858, quasi nel tempo frapposto nulla di nuovo fosse avvenuto in Italia, e come se Liutprando o Desiderio continuassero a reggerne il freno di là dalla metà prima del secolo nono.

Anno 864. §. CCXLI. *Editto di Pistes risguardo a' Romani.*

La miseria politica de' Romani *Teodosiani* risguardo a' Franchi durava frattanto nelle Gallie; contro i quali stava sempre il minor *guidrigildo*, tuttochè si lasciassero, ciò che oggi a noi sembra sì bello e magnifico, vivere secondo il Codice di Teodosio, e con le *Curie*

(1) Vedi §. CXXXII.

come altresì co' Magistrati alla Romana. L'Editto promulgato in Pistes nell'864 rinnovò tali ordinamenti; e Carlo il Calvo, figliuolo di Ludovico Pio Imperatore, volle che i giudizj si continuassero alla Romana (s'intende fino al punto, nel quale non s'opponevano al dritto pubblico della legge Salica, come s'è veduto (1)) in tutte le regioni del suo regno, dov'era in uso la legge Romana; protestandosi, che contro questa non egli e non alcuno de' suoi predecessori avessero nulla stabilito, cioè innovato (2). Se Carlo il Calvo dicesse tali cose per piacere a' Franchi, tenendoli segregati da' Romani *Teodosiani*, o se parlar volesse della particolar legge Romana propria de' soli Ecclesiastici (3) delle Gallie, nol cercherò; egli è certo nondimeno quel che solo m'importa sapere, non essersi abolito in Pistes il minor *guidrigildo*, confermato nel 798 da Carlomagno, suo avo, pe' laici Romani *Teodosiani*.

Anni 865-866. §. CCXLII. *Incmaro di Reims.* *Le* Tregue di Dio.

A que' giorni fioriva Incmaro di Reims, uscito dal sangue antico de' Salici, e parente di Bernardo, Conte di Tolosa; uomo, che con la sua fama riempieva tutte le Gallie. Non contentossi della cognizione del Codice Teodosiano, ma ricercò, e massimamente per la rispondenza col dritto Canonico, le Novelle di Giustiniano. Il

(1) Vedi §. CCXXXVIII.

(2) Cap. XX et XXXI. Edicti Pistensis, apud Balutium, II. 183 et 190. Vedi Pertz, III. 491 et 494, Cap. 16 et 23.

(3) Vedi §. CCXXXVII.

Clero delle Gallie, ad esempio d'Alcuino e d'Agobardo, erasi rivolto agli studj Romani; ed Incmaro avrebbe dato loro un grande incremento, se già una barbarie novella non si fosse avvicinàta per contristare la Francia dopo le guerre civili de' figliuoli di Ludovico Pio e le invasioni de'Normanni. Certamente gli Ecclesiastici d'origine Romana e Salica non credevano tutti, come credeva in buona fede Adrevaldo Floriacense, che Iddio Signore venisse ad ogni ora dimostrando la sua volontà ne' duelli. L'Arcivescovo di Reims, cotanto vago del dritto Romano, era de' primi a riprovare quegli usi; e le leggi de' Re Franchi sentivano l'insufficienza del *guidrigildo* Salico a reprimere i delitti di sangue presso un popolo non meno violento che orgoglioso della sua maggioranza su'Gallo-Romani. Ma niuno può vincere al tutto il proprio secolo; ed Incmaro, a malgrado della sua dottrina Romana, si rimaneva Salico, sì come in Italia si rimanevano Salici o Longobardi gli Ecclesiastici nati di sangue Barbarico. Tale fra gli ultimi un Teotperto, Arciprete di San Giuliano, che a questi giorni professava di vivere a legge Longobarda (1).

Carlomagno, Ludovico Pio e Lotario non solo per la Francia, ma eziandío per l'Italia sostituito avevano in molti casi le pene corporali alle pecuniarie: ordinamenti, che non rispondeano alla natura Barbarica. Non parlo quì dello stato dell'umanità, quando s'approssimava il decimo secolo, uno de' più ferrei per l'Italia e per tutta l'Europa. Gran trionfo della religione fu l'aver potuto stabilire gl'indugj, che chiamaronsi *Tregue di Dio.* Ludovico II.° Imperatore nella sua spedizione

(1) Vedi §. CCXLIX.

verso Benevento promulgò alcune leggi per l'Italia Longobarda, e tolse l'opportunità della Quaresima dell'867 per minacciar pena di morte a chiunque in que' sacri giorni commettesse adulterj violenti ed incendj, ed a chiunque violasse le Chiese (1). Triplicò a'ladri le pene pei furti, durante quella Quaresima. Tutto ciò non bastava punto a reprimere la fiera indole de' malvagi, sì che i combattimenti giudiziarj uniti al *guidrigildo* continuarono, per quanto sen dolesse Agobardo, ad essere la delizia de' Barbari ed a sembrar loro la sola prerogativa degna d'un uomo libero e d'un cittadino valoroso.

Anni 866-867. §. CCXLIII. Capitolare *Beneventano di Ludovico II.° sul servizio militare, secondo la ragione del* guidrigildo.

Insigne documento a dinotare l'universalità del *guidrigildo* in Italia dopo la morte di Carlomagno è il *Capitolare* promulgato nell'867 dal suo pronipote Ludovico II.°. *Niun Conte o Gastaldo conceda veruna esenzione dal servizio militare ad alcuno. Chiunque ha tanti mobili quanti bastino a pagare il* suo guidrigildo, *vada contro il nemico: e chi non ne possiede quanti bastino a pagarne la metà si congiunga con un altro della stessa qualità, e vadano insieme alla*

(1) Constitutio promotionis exercitus partibus Beneventanis, sub Indictione quintâ decimâ, apud Camil. Pellegrino. Ex Codice Casinensi, num.° 353. Saeculi X.

Vedi Balut. Capit. II. 457-362.

Murat. Sc. Rer. Ital. tom. II. part. I. pag. 264-265.

Pertz, Monumenta Germaniae, III. 504-506.

guerra I poveri e quelli che hanno in mobili un valsente di soldi dieci, siano deputati alla difesa de' lidi marittimi. Solo colui, che non ha dieci soldi, non sia tenuto a nulla (1).

Così dicea l'Imperatore, volendo sollevar tutta l'Italia contro i Saracini. E quì egli non parlava de' possessori Ecclesiastici e Laici delle terre o *beneficiarie* od *allodiali*, che tutti erano senza più obbligati al servizio militare; ma solo de' cittadini più poveri e plebei, ridotti a non avere se non qualche mobile in casa: tanto dovea riuscire universale quello sforzo contro i nemici. Niuno adunque de' cittadini del regno Italico, purchè possedesse un dieci soldi, fu liberato dall'obbligo d'andare all'oste o di custodire le spiagge: laonde anche i *nuovi* Romani *Giustinianei* ebber l'invito; e, poichè l'ebbero, godeano dunque d'un *guidrigildo*, che solo potea renderli cittadini. Perciò l'Imperatore chiamolli, ciascuno secondo le ragioni del *proprio guidrigildo*, cioè di quello, pel quale sarebbero stati apprezzati (2), nel caso che fossero uccisi.

Anni 866-867. §. CCXLIV. *Fondazione della Badia di Casauria, vivente a legge Longobarda.*

A questi giorni Ludovico II.° fondò in Abbruzzo la Badía di Casauria sopra un'isola del fiume Pescara, situata nell'antico territorio di Penne: luoghi appartenenti oggi alla Diocesi di Chieti. Comperò da un Franco per nome Sisenando il suolo ad edificarla; e ad arric-

(1) Capit. Ludovici II. §. I.
(2) Vedi §. CCXVII.

chirla fece nobili acquisti di terre spettanti ad altri Franchi, non che al Vescovo di Penne. Altri fondi acquistò per la Badía in Roma, in Toscanella del Patrimonio di San Pietro e nelle Contee d'Osimo e di Fermo, come si legge ne' Monumenti Casauriensi raccolti e pubblicati da uomini dottissimi (1).

In una Badía fondata dopo la legge di Ludovico Pio intorno alle Chiese del regno Italico si può avere indizio ed anzi la più chiara dimostrazione che nell'837 quell'Imperatore altro non volle, se non solamente distruggere alla Romana tutte l'enfiteusi dannose alle Chiese d'Italia (2). Il perchè dal nono fino all'undecimo secolo (di ciò gli anzidetti Monumenti fanno perpetua testimonianza) Casauria visse come ogni altro antico Monastero a legge Longobarda e non Romana; ebbe gli Avvocati combattenti; giurò per mezzo de' *Sagramentali* (3); possedè *Aldii*: ed un suo Abate, per fare un cambio di terre, invocò una legge d'Astolfo (4). Altri esempj potrei allegare di Monasteri surti dopo Ludovico Pio e che vissero a legge Longobarda; ma basta quel di Casauria, edificata da un suo nipote.

Anno 868. §. CCXLV. Professione di legge Romana *in Salerno. Pietro*, Console *e Duca.*

La frequenza delle molte cittadinanze unite nel *nuovo* Comune Longobardo avea nella seconda metà del nono

(1) Duchesne, Ughelli, Dachery, Baluzio, Muratori.
(2) Vedi §. CCXXXIX.
(3) Vedi §. CCLXV.
(4) Vedi §. CCLXIII.

secolo renduto più volgari le *professioni di legge*. In Roma eziandío cominciavasi a conoscerne l' uso. Di ciò trovo un esempio nell'anno 868 (1), quando Ludovico II.° comperò per ottocento libbre d'argento la Corte e la Cappella di San Biagio della Città; fondi spettanti a Pietro *Console* e Duca di Roma; il quale avealo seguito in Salerno, dove si celebrò l'atto dell'acquisto. Con Pietro erano Gregorio e Giovanni, figliuoli di Leone, come altresì Giovanni Duca; tutti di Roma, i quali andarono con l'Imperatore in Salerno e sottoscrissero da testimoni, affermando ciascuno di *vivere a legge Romana.*

Di tali Duchi non v'era penuria nella Città. Il titolo preso da Pietro di *Console* in presenza d'un pronipote di Carlomagno, stato Console nell'800, non vuol dimenticarsi da chi dee scrivere la storia del Senato Romano sotto i Carolingi: titolo cresciuto a dismisura ne'secoli seguenti. Da tanti *Consoli* e Duchi mal si sarebbe sperato, che abbandonassero la legge Romana, come si dice avere Lotario sperato nell'824.

Anno 870. §. CCXLVI. *Ordini* beneficiarj *per gli Ecclesiastici del regno Longobardo.*

I costumi *beneficiarj*, che in breve si dissero feudali, aveano pieno vigore nell'Italia Longobarda non solamente a pro de'Laici, ma eziandío degli Ecclesiastici, che però eran tenuti o d'andare o di mandare alle guerre. Per virtù del nuovo dritto *beneficiario* gli Ecclesiastici venivano sempre più discostandosi dalla vita

(1) Chronicon Casauriense, apud Murat. Scr. Rer. Ital. Tom. II, Part. II. col. 932.

Romana, e dagli ordinamenti de' Codici di Teodosio e di Giustiniano intorno al Clericato. Si vegga ora se Ludovico Pio avesse potuto nell' 837 comandare in generale alle Chiese di vivere a legge Romana.

Magnafredo, nato in Alebio di Valtellina, ucciso aveva Melesone, *Aldio* del Monastero di Santo Ambrogio di Milano. Doveva il micidiale pagarne il prezzo al patrono, secondo la tassa Longobarda; e però venuto al cospetto di Pietro, Abate di Santo Ambrogio, cercò nell'870 ed ottenne *comporre* il delitto, cedendo una sua terra ed alquanti mobili (1). La legge dell' 837 non operò dunque, che il Monastero possedesse i suoi *Aldii* e le sue terre alla Romana.

Anno 872-874. §. CCXLVII. Placito *di Valva e di Casauria.*

Simili esempj s'hanno in un *Placito* dell'872 tenuto per comandamento di Ludovico II.° in Valva, dove Sanson, *Gastaldo* di questa città, insieme con tre *Scabini* e con Adelmundo *Sculdascio*, dopo dati ed il *guadio* solito ed i fideiussori alla Longobarda, reintegrarono il Monastero di San Vincenzo al Volturno nel possesso d'una turba di servi, che diceano d'esser *liberi uomini* (2). Altri assistettero, secondo il costume, al giudizio, ma senza dire la lor qualità, eccettuato un Gualberto, Notaro e Scriba. Fin quì non veggo se non Longobardi, e non Romani; de' quali ultimi niuno sembra

(1) Murat. An. M. Ævi, II. 237.

(2) Chronic. Volturn. pag. 396, apud Murat. Sc. Rer. Italic. Tom. I. Part. II.

essersi allora trovato in Valva. E Longobarda era (1) l'origine del Monastero di San Vincenzo, secondo la quale regolavansi le possessioni delle antiche terre *Aldionali*, donategli da' fondatori.

Più memorabile assai è un *Placito* celebrato l'anno 874 nella Badía di Casauria. Muratori lo diè in luce (2), ma già Stefano Baluzio lo aveva fatto pubblico (3) ed illustrato (4). Gundi, femmina Longobarda, sposò Giusto, della nazione de' Franchi. Credette il Baluzio, che a Giusto, il quale dovea vivere a legge Salica in Italia, fosse piaciuto di passare alla Longobarda. Se quel dotto uomo avesse potuto vedere un documento (5), donde risulta essere il marito di Gundi diventato Gastaldo, avrebbe di leggieri consentito, che costui non per effetto di sua libera facoltà, ma certamente d'un privilegio avea conseguito la cittadinanza Longobarda, perchè decorato d'un officio pubblico presso questa nazione (6). Il nuovo Gastaldo adunque, tuttochè nato fuori d'Italia, visse a legge Longobarda insieme con Gundi e co' figliuoli comuni, Amalfredo, Pietro e Guaningo.

Morto Giusto, la vedova Gundi prese il velo religioso in presenza del Vescovo Grimmaldo: sollecitata poscia dal Salico Sisenando (era forse il venditore dell'isola di Pescara) la tolse a marito, col consenso del suo primogenito e *Mundualdo* Amalfredo. Allora Maione di

(1) Vedi §. CX.

(2) Murat. Additam. ad Chron. Casauriense, col. 942-944.

(3) Appendix Actorum Veterum ad Agobardum, pag. 159-161.

(4) Notae ad Agobardum, pag. 135-137.

(5) Murat. loc. cit. col. 939.

(6) Vedi §. CCXXXI.

Pescara, Avvocato dell'Imperatore, trasse in giudizio gli sposi ed il *Mundualdo* nel *Placito*, che il Conte Eribaldo tenne fra le mura della Badía: ivi, secondo i provvedimenti di Liutprando contro le Monache rimaritate (1), la donna con tutti gli averi cadde in potestà del Palazzo Imperiale de' Re d'Italia, mentre Amalfredo era condannato a cencinquanta soldi e Sisenando a seicento. Ecco la legge puramente Longobarda punire un Franco, ed assumer quindi le qualità di *territoriale* in un caso non preveduto dalla Salica, e non contrario a' *Capitolari* de' Franchi. Ecco altresì la prosapia Salica del Gastaldo Giusto sottoposta fermamente al diritto Longobardo, che non avrebbe potuto abbandonare senza la giusta causa d'un novello privilegio del Re.

Anni 874-880. §. CCXLVIII. *Lettera di Giovanni VIII.° al* Clero, *all'* Ordine *ed alla* Plebe *di Valva.*

Sedeva in quel tempo Giovanni VIII.° del quale abbiamo una lettera ch'egli scrisse al *Clero*, all'*Ordine* ed alla *Plebe* di Valva. Fu questo l'effetto delle Formole del Libro *Diurno* (2), raccolte nuovamente nel nono secolo (3), e però con maggior cura osservate allora da' Romani Pontefici. Ma bene al tempo di Giovanni VIII.° avrebbe il *nuovo* Comune Longobardo in Valva potuto prendere il nome Romano d'*Ordine* e di *Curia*, senza che quella città vi fosse un solo Romano

(1) Leg. 1. Lib. V. Liutprandi.
Leg. 46. Lib. VI. Liutprandi.

(2) Vedi §. XXXV.

(3) Zaccaria, Biblioth. Ritualis, etc. etc. etc.

così *Teodosiano* che *Giustinianeo.* In sul cadere del nono secolo i nomi Romani si trasfondeano promiscuamente a cose Longobarde, come i Longobardi alle Romane; e somma semplicità sarebbe il volere per essi discernere le varie nazioni dell'Italia Longobarda, se le *professioni di legge* od altre circostanze d'alcun rilievo non vengano a confermare l'indizio ritratto dai nomi. La lettera di Giovanni VIII.° al *Clero*, all'*Ordine* ed alla *Plebe* di Valva non basta dunque sola per se a farci credere, che ivi fosse radunata una *Curia* di Romani o *Teodosiani* o *Giustinianei*; e ben poterono essere Longobardi quelli, su'quali avea giurisdizione il *Gastaldo* Samson, anche se al *nuovo* Comune Longobardo si desse in Valva il nome di *Curia.* Non si è forse già visto che i Longobardi fin dal tempo di Desiderio, uomini (1) e donne (2), pigliavano il titolo di *Chiarissimi* e d'*Illustri* (3), quasi vivessero nella reggia di Bizanzio?

Anno 880. §. CCXLIX. *Gli* Scabini *Romani.*

Anche il nome di *Scabini*, ch'era Germanico del tutto, vedesi ora comunicato di mano in mano a'*nuovi* Romani del regno Longobardo; laonde s'odono due *Scabini*, Vitelmo ed Amalrico, appellarsi Romani (4), e seder cogli altri *Scabini* o Longobardi o Franchi nel-

(1) Vedi §. CLXXII.

(2) Vedi §. CLXXIII.

(3) Vedi §. CLXII.

(4) Murat. An. M. Ævi, I. 359. ristampato fra le Carte Piemontesi, I. 62.

l' 880 in Pavía. Il *Placito* si tenne innanzi a Boderado Conte del Palazzo, e v'erano Giovanni ed Aicardo Vescovi di Pavía e di Vicenza non in qualità di Messi del Re, ma di cittadini Longobardi, viventi col *guidrigildo* fermo di novecento soldi. Poscia Berengario e Suppone Conti seguivano, Giudici del Sacro Palazzo; indi Laudeperto e Pelprando, Giudici di Pavía, e però spettanti al *nuovo* Comune Longobardo. Innanzi a costoro uno *Scabino* Torinese per nome Roderico, Avvocato di San Pier della Novalesa, domandò in nome dell'Abate Amblulfo, che Maurino fosse dichiarato servo del Monastero; e si dettero gli usati *guadj*, sì che nel giorno prefisso, al cospetto eziandío de' due ricordati *Scabini* Romani, si profferì la sentenza, e Maurino perdè la lite. Cinque anni dopo, l'Arciprete Teotperto, del quale ho toccato (1), fece la sua *professione* di vivere a legge Longobarda (2).

Anno 885. §. CCL. Placito *del Montefeltro.*

Or darò un altro esempio di giudicati simili a quello di Viterbo dell'806 (3). Nell'anno terzo del Pontefice Adriano, e nel quinto dell'Imperatore Carlo il Grosso, cioè nell'885, non lungi dalla città Feretrana, ovvero di San Leo, nella Corte di Stirvano, chiamata Cereto, celebrossi un *Placito*, scoperto nel 1749 in San Marino dal dotto Annibale degli Abati Olivieri, ed accennato dal Cardinal Garampi al Contarini (4); posto indi

(1) Vedi §. CCXLII.

(2) Fumagalli, Cod. Ambros. num. 39.

(3) Vedi §. CCXXIII.

(4) Contarini, de Episcopatu Feretrano, pag. 30 e 96. Venetiis, 1753, in 4.°

alla luce da Giovan Batista Marini (1), dal Fantuzzi (2) e dal nostro Melchiorre Delfico (3).

Giovanni, Vescovo Feretrano, ed Orso, *Glorioso* Duca, sedettero nel *Placito*, e con essi Domenico da Carpegna, Pietro, Leone, Maurizio, Leontazio, tutti *Dativi* ovvero Giudici dell'Esarcato, non che un altro Pietro e Lorenzo, entrambi Tabellioni e *Dativi* ad un'ora, oltre alcuni semplici Tabellioni. V'eran del pari Faroaldo, Maestro de'soldati, ed il suo figliuolo Martino. Intervennero altresì al *Placito* quattro *Scabini*, cioè Romano, Onesto, un secondo Romano da Sorbo, il quale chiamasi ancor Tabellione, con due Gastaldi, Gregorio e Laurío. Al lor cospetto si fece Deltone, Vescovo di Rimini, chiedendo riavere i fondi Casole, Ravelini, Pignoria, Gritiano e Flagellaria, che diceva essere occupati da Stefano, Abate del Monastero di San Marino sul Monte Titano; ma non avendo il Vescovo potuto dimostrar la sua intenzione, Stefano andonne assoluto *per giudicato* (così dicesi nel *Placito*) de' *Dativi* e degli *Scabini*.

Quì non istarò a vedere se la Corte di Stirvano, dove si congregarono costoro, appartenesse all'Esarcato di Ravenna od al Regno Longobardo (4) lungo la sinuosa linea che in quei luoghi divide il territorio presente di Toscana dalla provincia de' Monti Feltrii, ossia dalla

(1) G. B. Marini, Saggio di ragioni della città di San Leo, pag. 269-270. Pesaro, 1758 in 4.°

(2) Mon. Ravennati, II. 13.

(3) Memorie storiche di San Marino, pag. 1. dell'Appendice, Milano, 1804, in 4.°

(4) Marini, loc. cit. pag. 81.

regione posta *tra Feltro e Feltro,* come Dante scrisse: ma ciascuno scorge da se, che concorsero al giudizio gli Officiali proprj dell'uno e dell'altro Stato, cioè i *Dativi* del Romano ed i Gastaldi e *Scabini* del Longobardo. La concorde loro sentenza ci mostra in qual modo gli Officiali del regno Longobardo si congiungessero co' Ravennati. Ma se la Corte di Stirvano era del pari che Rimini posta nell'Esarcato, s'avrebbe un esempio degli accrescimenti della *Colonia* od *Università* Longobarda nel paese di Ravenna, e riuscirebbe più facile il comprendere come reciprocamente in tutto il regno Italico la *Scuola* de' Romani si venisse aumentando nel *nuovo* Comune Longobardo, non volendosi giammai dimenticare, che nel 727 Liutprando aveva introdotto in alcuni luoghi dell'Esarcato il reggimento dell'Editto pe' Longobardi quivi stabiliti.

Anno 885. §. CCLI. *Vitaliano,* Console *in Ravenna.*

L'anno del *Placito* Feretrano è il medesimo, in cui un documento, pubblicato dagli Annalisti Camaldolesi (1), ricorda, che in Ravenna, oltre i *Dativi* e simili Giudici, v'erano i *Consoli.* Vitaliano prende ivi questo titolo (2); ma senza congiungerlo coll'altro di Duca, sì come faceva Pietro in Salerno (3). La qualità di *Console* si diffuse dopo il nono secolo in Roma e per l'Italia, e dura tuttodì, oh! quanto diversa dall'antica, non

(1) Annal. Camald. I. 13. Appendice.
(2) Fantuzzi, Mon. Raven. IV. 165.
(3) Vedi §. CCXLV.

che dalla più recente, onde Carlo s'era fregiato nel primo anno di tal secolo. Ma niuno dirà, che pel titolo di Vitaliano il vero Consolato non si fosse spento da lunga età presso i Romani, o che quello di Carlo fosse da paragonarsi all'antico. Ciò che merita notarsi risguardo a Vitaliano è la Novella di Leone, detto il Filosofo, a Stiliano, con cui quell'Imperatore, nello spazio interposto fra l'anno 886, quando egli salì sul trono, e l'anno 893, allorchè Stiliano uscì di vita, dichiarò solennemente abolito il Consolato (1).

Anni 885-893. §. CCLII. *Abolizione solenne delle* Curie *nell'Italia Greca.*

Lo stesso avvenne alle *Curie*, per effetto d'una simil Novella di Leone a Stiliano, in tutto l'Imperio d'Oriente, non che nelle parti d'Italia obbedienti a' Greci di Bizanzio, sotto i quali vivevano ancora non poche delle più insigni città della nostra penisola. *Le antiche leggi*, dicea Leone, *aveano imposto gravi ed intollerabili pesi a' Decurioni; ed alle* Curie *aveano attribuito il privilegio di costituire alcuni Magistrati e di governare con autorità propria le città. Ma le cose civili ora si veggono trasformate in altra guisa: e tutto pende oramai dalla sollecitudine della Maestà Imperiale. Si tolgano perciò le* Curie *di mezzo; argomento, che più non deve andar brancolando pel suolo delle leggi* (2).

(1) Novella XCIV. Leonis.

(2) .... Inter veteres de Decurionibus et Curiis latae leges quaedam gravia et intolerabilia Decurionibus munera injunxerunt: Curiis autem privilegium ut quosdam Magistratus con-

*

A tali parole del Greco, la parte a lui soggetta d'Italia, se volle rimanersi fedele a Bizanzio, perdette ogni vestigio d'amministrazione Municipale. Roma e Ravenna conservarono dopo la venuta de' Longobardi più il nome che la sostanza delle *Curie*, non potendo alcuno ignorare quale orrido governo facessero dell'Italia gli Esarchi ed i Duchi de' Greci. Nè Leone Imperatore aboliva il Consolato e le *Curie* con le sue Novelle, ma dichiarava che tutto da gran tempo era sparito. La qualità di Console divenne tuttavía più frequente in Italia ed in tutta l'Europa dopo l'età di Leone il Filosofo. Nell' 889 si vede Giorgio decorato di tal titolo in Ravenna (1); titolo, il quale generò indi sazietà e ricadde nell'avvilimento.

Anno 900. §. CCLIII. Professione di legge Romana *in Bergamo.*

Gran novità certamente sarebbe stata, che solo i primi Longobardi, cioè i Duchi e Rotari, avessero preso a sollevare le *Curie* Romane del regno loro dall'abiezione, in cui erano cadute dal secolo di Teodosio fino a quello di Giustiniano. L'ipotesi arbitraria della durata di esse dopo i Longobardi contraddice a tutta la Storia d'Ita-

---

stituerent, suâque auctoritate civitates gubernarent, praebuerunt. Quae nunc, eo quod res civiles in alium statum transformatae sint, omniaque ab unâ Imperatoriae Majestatis solicitudine atque administratione pendeant, ne incassum circa legale solum oberrent, nostro decreto illinc submoventur.

Nov. XLVI. Imp. Leonis.

(1) Fantuzzi, Mon. Ravennati, II. 308.

lia, e la *Scuola* de' *nuovi* Romani *Giustinianei*, che Carlo innestò con le *Università* o *Colonie* de' Barbari nel *nuovo* Comune Longobardo, era sì poco numerosa in Italia, che gran fortuna si reputa il trovare nel nono secolo una *professione di legge Romana*. Quella dell'807 in Lucca è la più antica, per quanto io sappia; l'altra degli Ottimati Romani, che seguitarono Ludovico II.° in Salerno, procedea da cagioni diverse, cioè dalla frequenza degli stranieri di tutta l'Europa in Roma: un'altra se ne trova in Bergamo dell'anno 900, ed è la prima del ricchissimo Archivio di questa città (1). Un Ariberto, *Vasso* del Re, dice di vivere secondo la *legge sacra de' Romani*: costui (se non parlò del dritto Canonico) sembra essere nato fra' *Teodosiani* venuti di Francia in Italia.

Anni 900-915. §. CCLIV. *Se al tempo di Berengario I.° Imperatore cessasse in Italia il predominio de' Franchi.*

Il nono secolo cominciava, e già da dodici anni la stirpe maschile di Carlomagno era mancata in Italia. Eberardo, Duca del Friuli, avea sposato Gisla, figliuola di Ludovico Pio Imperatore; d'indi nacque Berengario, anch'egli Duca del Friuli, che dopo la morte di Carlo il Grosso nell'anno 888 fu da molti Longobardi eletto a Re d'Italia. Ma non pochi altri parteggiarono per Guido, Duca di Spoleto. Costui fu padre di Lamberto, e Franco di nazione; il perchè vissero entrambi a legge

(1) Lupi, Cod. Bergom. I. 1083.

Salica. Qual fosse la legge di Berengario è incerto; ma ben si può creder Salico un nipote di Ludovico ed un guerriero, a cui si confidava quasi ereditariamente una provincia posta in su' confini del regno. I versi dell'Anonimo contemporaneo, che dettò il Panegirico di Berengario, lo salutano col nome di *Principe Italico*, perchè nacque in Italia. Tal qualità rallegrò certamente i Longobardi fautori della sua parte allo stesso modo che poscia Giovanni Villani ed altri scrittori del Medio-Evo fecer gran festa nel raccontare, che la Corona di ferro più non ornò il Capo d'un Franco nè di qualunque altro straniero, per la scelta di Berengario. Lui vivo, Guido e Lamberto di Spoleto ebbero la Corona Imperiale dal Pontefice, trasferita indi nel 901 a Ludovico III.° del sangue di Carlomagno, e data finalmente allo stesso Berengario nel 915. Ma Rodolfo, Re della Borgogna Transiurana, venne in Italia contro Berengario, e gli succedette. Ugo di Provenza con Lotario suo figliuolo (gente, al pari di Rodolfo, nata fuori d'Italia), indi Berengario II.° d'Ivrea ed Adalberto, Salici entrambi, occuparono il regno.

Queste cose a tutti note ho voluto rammentare sol per vedere se Italiani fossero i Re succeduti a'Carolingi: opinione accreditata dalle parole dianzi riferite del Panegirista di Berengario. Nel 900 il nome d'*Italico* aveva un significato affatto diverso da quello de' nostri giorni, or che ciascuno degli Stati d'Italia vive con la sua legge *territoriale*, sì come viveano prima di Carlomagno i Longobardi. Tali furono dopo Carlo il vanto e la necessità de' cittadini abitatori d'Italia, che ciascuno dovesse pensare non al luogo del suo nascimento, ma sì alla *legge personale* che professava, ovvero alla pro-

pria *nazione* o cittadinanza. Di ciò solamente andavano superbi un Salico, un Ripuario ed un Alemanno; ciò solamente, non il suolo nativo, formava, per così dire, la sua patria.

Tante patrie diverse, le quali tutte accoglieansi nel *nuovo* Comune istituito da Carlomagno, doveano gravar non poco l'antica ed unica de' Longobardi. Gran beneficio sembrò dunque a costoro l'aver Ottone I.° posto fine alla dominazione de' Franchi, vincendo Berengario II.° ed Adalberto, i quali certamente si valsero dell'opera e della possanza de' Salici loro concittadini per tenere in freno il regno Italico. Rotto il Salico giogo, i Longobardi, se mai più non furono i soli, almeno più non furono i secondi nel *nuovo* loro Comune: insigne avvenimento, che diè forze novelle alla natura Longobarda, e fece credere che gli Ottoni avessero per la prima volta con le loro concessioni fondato il *Comune d' Italia* verso il Mille.

Anni 900-945. §. CCLV. *Atti fra uomini di nazioni diverse, pertinenti al* nuovo *Comune Longobardo.*

Le *professioni* di legge Romana divennero assai più frequenti nel decimo secolo, e posso additarne ben otto esempj nelle sole Carte Piemontesi (1), per essersi ac-

---

(1) Historiae Patriae Monumenta, I. col. 127. Anno 926. Daniele, Prete nel luogo detto Carenciano.

col. 193. Anno 961. Paolo di legge Romana, e marito di Leuperga Longobarda in Asti.

col. 238. Anno 973. Giovanni, del luogo Bagenna.

cresciuta la progenie de' popoli Romani, a' quali Carlomagno concedè l'uso delle *leggi personali*. Ma sempre scarso fu il drappello di questi *nuovi* Romani a petto al gran numero de' Longobardi. Le schiere assai maggiori de' *nuovi* Barbari neppur superavano il popolo, che fu padrone unico del regno Italico prima di Carlo. Talvolta eziandio piegavansi esse ad alcuni costumi ed obbedivano ad alcune leggi Longobarde.

Anselmo, Conte di Verona e generato dalla stirpe de' Franchi, dichiarava nell'anno 911 d'aver avuto la donazione d'alcune case nel Castel di Nogara, e d'averne dato il *Launechildo* ad Audeberto, Diacono della Chiesa di Verona (1). Lo stesso Conte Anselmo nel 918 donò alla Badia di Nonantola sì fatte case, investendone col rito Salico della consegna di due guanti l'Abate, che diegli un paio di *manicie*, cioè, anche di guanti, per *Launechildo* (2). Il Marchese Berengario, Franco del pari, avendo nel 945 donato la Corte di Guilzacara o di San Cesario al suo *diletto Vassallo* Riprando, ricevè per *Launechildo* una *Crosna*, ovvero un mantello (3). La

col. 270. Anno 984. I fratelli Gausberto, Stavelione ed Odelberto con altri di Montalto.

col. 274. Anno 887. Uberto, Diacono d'Asti.

col. 309. Anno 996. Marchese Anselmo nel Castello Maliano.

col. 321. Anno 999. Teuperto, Diacono di Novara.

col. 324. Anno 999. Un figliuolo di Lamberto con Ildeza sua moglie in Genova.

Nelle stesse Carte Piemontesi potran vedersi venti tre altri esempj d'Ecclesiastici e laici viventi nel secolo undecimo a legge Romana; dal 926 al 1088.

(1) Murat. An. M. Ævi, I. 247.

(2) Tiraboschi, Storia di Nonantola, II. 98-99.

(3) Idem, Ibid. II. 118-119.

legge Longobarda, ne' casi quì accennati, ebbe forza di *territoriale* su' Franchi.

Anni 900-948. §. CCLVI. *Ecclesiastici viventi a legge Longobarda nel decimo secolo.*

Risulta eziandio da tali esempj, che un Diacono di Verona ed un Abate di Nonantola viveano a legge Longobarda nel secolo decimo. Egli è gran tempo che non ho più ricordato i numerosi atti Longobardi, spettanti a Farfa, per vie meglio additare di non aver bisogno del Registro Farfense a raccogliere da per ogni dove i documenti di tal dritto presso gli Ecclesiastici, ed a dimostrare il vero intendimento della legge pubblicata nell'837 intorno alle Chiese, non che l'interpetrazione fattane per tutto quel secolo. L'imbarazzo sta nella gran dovizie di simiglianti ricordi: pur ne sceglierò alcuni, traendoli sol dalle Carte Piemontesi e dalle Muratoriane.

Raimbaldo, Abate di San Vincenzo al Volturno, concedè nel 926 al Franco Rainardo per venti nove anni una *cella* nel territorio di Valva con tutti gli *Aldii* e le *Aldie* e con tutte le Appendici *Aldionali* (1). Edelberto, Diacono d'Asti, donò alcune terre nel 929 al Umberto Prete, il quale diegli due *manicie* per *Launechildo* (2).

Lo stesso Raimbaldo Abate di Volturno, in una lite ch'egli ebbe nel 937 in Capua contro un certo Maione,

---

(1) Chron. Voltur. apud Muratori, Sc. Rer. Ital. Tom. I. Part. II. pag. 421. *Aldii* et *Aldiae* cum *Aldaritiis* suis.

(2) Historiae Patriae Monumenta, I. 134.

oltre i soliti *guadii*, giurò egli ed undici Monaci suoi *Consagramentali* (1); ciò che avvenne in virtù delle leggi d'Astolfo. Poscia l'Abate Leone, suo successore, litigò allo stesso modo innanzi ad Arechi, Giudice Capuano, contro il Conte Padelfrido, il quale avendo rinunziato al giudizio donò le terre disputategli alla Badía Volturnese (2); laonde ne ricevette una camicia per *Launechildo* (3).

Anno 948. §. CCLVII. *Testamento e lettera d'Attone, Vescovo di Vercelli.*

Ma non havvi nulla di sì Longobardo come il testamento d'Attone, Vescovo di Vercelli, del quale abbiamo a stampa le opere (4). Ivi egli apertamente professa la legge *della sua nazione Longobarda* (5); ciò che sarebbe cosa molto volgare, se non si trattasse d'un Longobardo assai dotto di quella età. Ora in verità non intendo perchè il Signor di Savigny, preceduto da molti scrittori, alleghi gli scritti d'Attone di Vercelli, Vescovo e Longobardo, per dimostrare che la Chiesa vivesse nel regno Italico a legge Romana (6). Un certo Teodorico volea

(1) Chron. pag. 429-430.

(2) Ibid. pag. 423-424.

(3) Nel 954.

(4) Sancti Attonis Vercellensis Opera, curante Carolo Burontio del Signore. Vercellis, Tom. 2. in fol. 1768.

(5) Pag. XVII. Praefat. Caroli del Signore.

Ego Atto Episcopus..... qui professus sum, *ex natione meâ*, lege vivere Langobardorum. Testamento del mese d'Agosto 948.

(6) Savigny, I. 101. (nota (m)), 105. (nota (g)), e soprattutto II. 173. (nota (a)). Ediz. 1839.

contrarre nozze, al quale il Vescovo di Vercelli giudicò doversi opporre non solo, ma scriverne al Vescovo Azone una lettera (1), esponendo le ragioni del suo dissentire. *Voi sapete*, diceagli, *che nelle nozze carnali si vuol guardare così alla legge spirituale come alla secolare* (2). Ricorda perciò le leggi de' Principi sul matrimonio, ed in primo luogo quelle de' Barbari e specialmente la Salica ed una del Re Liutprando (3): passa indi alle Romane del Codice Teodosiano, del Giustinianeo e delle Novelle, notando in sul bel principio, che i Romani Principi signoreggiarono su tutta la terra, e *che anche al Sacerdote conveniva osservare in* MOLTE COSE *la loro legge.*

In *molte* adunque non in tutte le cose, scriveva il Longobardo. Ma non parlava egli di nozze? Non poneva intorno a ciò le leggi de' Barbari prima delle Romane? Le leggi Canoniche e Civili di Roma sul matrimonio non erano passate forse nel corpo dell'Editto Longobardo? Niun frutto può quindi ritrarsi nè dalle parole nè dalla persona d'Attone per dimostrare, che verso la metà del decimo secolo gli Ecclesiastici vivessero nel regno Italico a legge Romana; ed altro non si conosce in questo Longobardo, se non lo spirito, che a que' giorni agitava non di rado i Barbari, sospingendoli verso lo studio delle cose Romane. Attone veniva rammentando il Codice di Giustiniano come oggidì si rammentano in Italia i Codici

(1) Tom. II. pag. 296-300.

(2) Scitis, quia in carnalibus nuptiis non tantum spiritalis sed etiam saecularis lex est, etc. etc. etc.

(3) Leg. 5. Lib. V. Liutprandi.

di Francia, di Prussia e di Russia; per causa d'erudizione o di testimonio, non di sudditanza.

Anni 962-967. §. CCLVIII. *Preti Longobardi che passano a legge Romana.*

Muratori, non ignorando e non potendo ignorare tanti atti Longobardi presso gli Ecclesiastici del regno Italico, non seppe uscire d'impaccio in qualche modo se non col farsi ad insinuare (1) che la legge data da Ludovico (o da Lotario) intorno alle Chiese nell'837 non era obbligatoria. Dunque non sarebbe stata più legge. Ben essa dopo lunga età poteva ire in disuso; e certamente, come dirò, il tempo recolle alcune mutazioni: ma già ho mostrato che tal legge non fu interpretata da'contemporanei come noi l'interpetriamo nel secol nostro; che però gli Ecclesiastici continuarono a vivere secondo il dritto Longobardo; e che i nuovi Monasteri del regno Italico fondaronsi parimente a legge Longobarda (2).

La speciale protezione de'Romani Pontefici verso una qualche Chiesa o verso alcun Ecclesiastico Longobardo, i dritti di *Padronato* acquistati di mano in mano dalla Romana Chiesa, i nuovi studj Romani che faceansi da' Prelati Longobardi, sì come Attone di Vercelli, e molte cause, delle quali parlerò nella Storia, introdussero il novello costume, che parecchi Clerici ed anche alcuni laici per un qualche motivo ignoto a'dì nostri passassero a

(1) Murat. An. M. Ævi, II. 264.
(2) Vedi §. CCXLIV.

vivere secondo la legge Romana, chiedendone il privilegio all'Imperatore. Di sì fatte concessioni ha il Blume non ha guari trovato le formole in un Codice Vaticano di Paolo Diacono (1): effetti di nuove cagioni, le quali portavano il Longobardo non solo, ma il Salico, il Bavaro e l'Alemanno a dimenticar talvolta il nativo lor dritto nel decimo secolo, preparando le vie al duodecimo, in cui l'Italia Trastiberina veduto avrebbe cessar in gran parte le leggi Barbariche. Ma questa Romana legge, a cui ora passavano i Barbari, rimaneva tuttora per ciascuno d'essi una legge *personale*, sì come con piena ragione scrisse il Savigny (2).

Anni 962-967. §. CCLIX. *Il* nuovissimo *Comune Longobardo.*

Or già tutto, all'apparir degli Ottoni, si cangia da capo in Italia, nel modo stesso che tutto erasi cangiato alla venuta de' Franchi. Le città Longobarde prendono altra faccia, la possanza de' Vescovi s'aumenta, i patti fra il Sacerdozio e l'Imperio guardano a più vasto scopo, ed i Pontefici Romani sono dalla forza delle cose chiamati a tenere il freno intellettuale della civiltà de' popoli di tutta Europa. Chi ardirebbe scrivere la Storia d'Italia senza fare le debite distinzioni fra' tempi de' Longobardi veri, e quelli de' Carolingi, de' Berengarii e degli Ottoni? Pur sovente s'incorre nel danno di non avere alcun rispetto alla diversità de' secoli e de' costumi; e non

(1) Vedi Savigny, I. 118. Ediz. 1839.
(2) Id. Ibid.

di rado, e' giova ripeterlo, s'ascolta recitare una legge forse abolita di Rotari a fianco d'un'altra o di Guidone o di Lotario II.° Imperatori.

Io quì non prendo a tesser la Storia de' *Comuni d'Italia* dopo il Mille. Debbo ricordar nondimeno, che in mezzo a' rivolgimenti Ottoniani le stirpi de' Romani vinti da' Duchi e da Rotari non ottennero alcuna vita civile dopo tanti secoli di silenzio, e dopo sì lunga mancanza d'un proprio lor *guidrigildo*. I *nuovi* Romani *Teodosiani* e *Giustinianei*, a' quali Carlomagno concedè le loro particolari maniere di *guidrigildo*, non pervennero giammai a dominare, sì come fecero i Franchi, nel *nuovo* Comune Longobardo. Il gran mutamento avvenuto sotto gli Ottoni fu, come ho già detto (1), l'essere cessata per opera del primo tra essi la prevalenza del popolo Salico. Ecco le vere libertà concedute o piuttosto restituite da Ottone I.° alle città Longobarde, quando egli ebbe vinto i due Salici Berengario II.° ed Adelberto, che sì malamente s'appellano Italiani.

Questo Comune Ottoniano, sebbene ancor misto di molte cittadinanze, ritirossi pur tuttavolta verso i principj Longobardi, ne' quali al certo non invidiavasi agli *Ordini* ovvero alle *Curie* degli antichi Romani alcuna libertà Municipale nella scelta de' Magistrati e nella trattazione delle pubbliche faccende, che che in generale possa dirsi dell' ignoranza e dell'alterigia de' Barbari nel tenersi lontani da ogni cura del Comune. I Longobardi non poteron durare in tale stato d'ignoranza e d'alterigia che ne' primi anni dopo Alboino: e tosto i soli edificj fatti costruire da Teodolinda mostrarono quali

(1) Vedi §. CCLIV.

bisogni cittadineschi si fossero in Italia generati appo i suoi popoli Germanici. Al Comune *antico* Longobardo, cioè al Comune composto d' una sola cittadinanza, il *nuovo* tolse lo splendore, ammettendo le rivalità delle diverse cittadinanze d'ogni sorta; surse indi l'altro liberato dalla maggioranza de' Franchi, al quale ho dato e darò il nome di *nuovissimo*. I guerrieri Teutonici venuti con Ottone I.°, da' quali si vantano di procedere alcune delle più illustri famiglie d'Italia, non tolsero la dominazione a'Longobardi; ed Ottone stesso fu invocato da non pochi tra essi per liberarli da'Re Salici.

Anni 962-967. §. CCLX. *Se i* Comuni d'Italia *fossero stati d'origine Germanica e non Romana.*

Qui ascolto chieder da molti, se i *Comuni d' Italia* dopo il Mille fossero stati d'origine Germanica o Romana. Se parlasi della lor libertà Municipale, i Longobardi l'aveano intera nelle lor selve di Germania ed intera l'ebbero fino a Carlomagno nelle città d' Italia, quando ne ricostruirono le mura, distrutte in gran parte da essi; l'ebbero al pari e forse più di quella de'Romani, anche non tralignanti. Se parlasi della potestà difenditrice delle franchigie Municipali, chi potrà volerla cercare fra i vinti e non fra'vincitori? E supponendo, che i vinti avessero avuto da'Duchi e da Rotari un *guidrigildo* con una cittadinanza Romana, conservando gli *Ordini* ovvero le *Curie*, Longobardi sarebbero divenuti questi *Ordini* quando negli affari pertinenti a tutti gli abitatori del regno Italico ed i vinti ed i vincitori doveano insieme congregarsi. Là sono veramente i Comuni dov' è la spada per difenderli; ma nel regno Longobardo

già da lunga stagione la spada più non pendeva dal fianco del Romano.

Inutili adunque mi sembrano sì fatte interrogazioni, e ciascuno a sua voglia può trarre l'origine de' *Comuni d' Italia* così dalle moltissime franchigie naturali non dirò solo de' Longobardi ma de' Barbari, come dalle memorie non mai spente dell' antica Roma. Tali memorie nondimeno rimasero inefficaci da Carlomagno fino agli Ottoni, senza cagionare alcun sensibile rivolgimento de' Comuni: e se Rotari o Liutprando permisero agli uomini di sangue Romano aver qualche ingerenza intorno alle vie militari ed urbane, a' ponti, a' porti, alle Zecche, alle mura ed agli edificj del regno Italico, non per questo il Longobardo s' astenne dal camminare per quelle vie, dal tragittare i fiumi su que' ponti e dal chiudersi fra quelle mura, tuttochè altri supponga che avessero abitato sol ne' boschi d' Italia fino a Carlomagno. Ma le immaginarie *Curie* de' vinti, alle quali si crede avessero i vincitori, perchè orgogliosi ed infingardi, lasciato il pensiero di curare i ponti e le vie, non riaprirono il Teatro ed il Circo nelle città del regno Italico; nè ivi si dettero più spettacoli alla Romana o d' ignavi mimi e saltatori o di Timeliche immonde, spesso vietate sì, ma sempre ricondotte in sulle scene dell' Imperio (1). Nè la superbia e la neghienza de' Longobardi scemavano punto la loro autorità su' vinti.

Le razze Germaniche aveano bisogno (quantunque o nol sentissero in prima od il disdegnassero) della scienza e dell' intelletto, non degli esempj delle libertà

(1) Storia d' Italia, I. 1003-1004.

Municipali di Roma. Liutprando forse avrebbe, sì come ho creduto (1) e credo, guidato più presto i suoi Longobardi alla civiltà Romana ed alla forma che i *Comuni d'Italia* presero dopo il Mille, se gli ordinamenti delle leggi *personali* non avesser travolta o sospesa per lunga età la nobile istituzione d'una legge sola e *territoriale* nel regno Italico. La legge sugli Scribi bastava per tener sempre vive fra' Longobardi le memorie dell'antico senno di Roma; ed a ridestarle negli Stati di Liutprando e d'Astolfo non richiedeansi gli *Ordini* oscuri o tollerati appena de' Decurioni, che non v'erano. Ma i Longobardi antiponevano tuttora, e fin verso il Mille antiposero sovente, il senno Germanico al senno Romano; del che voglio non aver dato altra pruova se non della legge Longobarda, stata in vigore nella stessa Roma dopo Carlomagno (2).

Anni 962-967. §. CCLXI. *Consulte su' duelli giudiziarj.*

Nè il senno Germanico trionfò mai tanto in Italia quanto al tempo degli Ottoni, sebbene già la disciplina e la mente di Roma Cattolica venissero ad accender talvolta il desiderio de' Barbari, che abitavano la nostra penisola. E Roma ben conoscea non potersi ancora svellere le radici degli usi Barbarici. Più queste si profondarono allorchè Ottone I.° scorgendo i pravi costumi del suo secolo, e massimamente la facilità dello spergiuro,

(1) Vedi §§. CXLV. CLXXXIX. CXCIX.
(2) Vedi §. CCXXVI.

tenne consulta nel Concilio Romano del 962, se si dovesse o no contro un sì abbominevole delitto richiamar più spesso in osservanza l'antico ed iniquo rimedio dei duelli giudiziarj. Allora il Pontefice Romano riserbò la deliberazione ad un altro Concilio. L'Imperatore nondimeno alla fine del mese d'Ottobre 967 propose le sue leggi nella Dieta Longobarda in Verona. Dar di falso ad una carta (1), disputare dell'investitura d'un fondo (2), asserire d'essersi dovuto sottoscrivere per forza una obbliganza risguardo ad una qualche terra (3), o patito un furto di là dal valore di sei soldi (4), negare il deposito (5) e contraddire che alcuno entrato fosse all'altrui servizio (6) annoveraronsi tra'casi di combattimento giudiziario: ciascuno de' liberi cittadini dovesse combattere della persona, eccetto le Chiese e le vedove (7), non che i servi, se fossero infermi (8). Si concedesse a questi servi un Campione (9); le Chiese e le vedove avessero un Avvocato (10); anzi le cose delle Chiese non si trattassero se non per mezzo di sì fatti Avvocati (11). Tali provvedimenti dettaronsi non solo pei Barbari viventi con le lor *leggi personali*, ma ezian-

(1) Leg. 1. Othonis.
(2) Leg. 2. Ibid.
(3) Leg. 5. Ibid.
(4) Leg. 6. Ibid.
(5) Leg. 4. Ibid.
(6) Leg. 9. Ibid.
(7) Leg. 11. Ibid.
(8) Leg. 12. Ibid.
(9) D. Leg. 12.
(10) D. Leg. 11.
(11) Leg. 8. Ibid.

dio pe' Romani d'ogni sorta (1); pe' *nuovi*, cioè, venuti dopo Carlomagno.

In simil guisa, or che talvolta i Preti Longobardi passavano alla legge Romana (diceano di passarvi *per onore del Clericato*), vedeansi risospinti nella Longobarda, e doveano far combattere in parecchi negozj della vita. Ma tenutosi nello stesso anno 967 in Ravenna un Concilio, senza l'autorità del quale gli Ecclesiastici poteano di leggieri opporsi all'osservanza delle leggi Veronesi, nulla vi fu consentito; e queste rimasero per alcun tempo in sospeso.

Anni 968-969. §. CCLXII. *Legazione di Liutprando in Costantinopoli. Dispregio d' alcuni Longobardi e d' altri Barbari verso i Romani.*

Così Roma nel secolo decimo lottava contro i costumi Germanici; e così per lo contrario ad alcuni Barbari piaceva oramai di chiedere un privilegio per passare alla cittadinanza Romana. Ciò destava nondimeno le ire in petto a' più teneri della natura Barbarica, delle quali abbiamo esempio memorabile nella risposta data da Liutprando Vescovo di Pavia ed Ambasciatore d'Ottone I.° a Niceforo Foca, Imperator d'Oriente. *Chi siete voi?* diceva stolidamente costui al Vescovo Longobardo. *Voi non siete Romani, ma Longobardi, che io con migliaia e con migliaia di armati scaccerò in breve d' Italia.* Liutprando rispose: *Dacchè Romolo aprì un asilo a' malviventi e nacque la stirpe Romana, giammai non si vide gente la più*

(1) Leg. 10. Ibid. Quacumque lege, *sive etiam* ROMANA *in omni regno Italico* homo vixerit, haec omnia ut in his Capitulis *per* PUGNAM decernimus observare, etc. etc. etc.

*

vigliacca di coloro, i quali chiamaronsi Cosmocratori *od Imperatori di sangue Romano: e non solamente noi; che siam Longobardi, ma i Sassoni, i Franchi, i Lotaringi, i Bavari, gli Svevi ed i Borgognoni abbiam cotanto dispregio di voi, che non sappiamo a' nostri nemici dir più crudele ingiuria se non chiamarli Romani. Sotto questo nome intendiamo comprendere quanto v'ha di più ignobile, di più avaro, di più lascivo, di più bugiardo e di più timido nella natura umana* (1).

So che un nobile sdegno dettò queste acerbe parole al Vescovo di Pavía, e so che favellava egli ad un Greco il quale amava di chiamarsi Romano. Ma l'acerbità ed anche l'ingiustizia di que' detti non ci tolgono di scorgere quale veramente nel decimo secolo fosse il concetto d'alcuni Longobardi e d'altri Barbari popoli risguardo a' Romani; e come su questi ultimi avessero i primi per lunghi secoli versato l'odio ed il dispregio, che altra volta ebbe Roma pe' Barbari. Attone di Vercelli ascoltava, egli è vero, più favorevolmente il nome de' Romani: ma dalle parole avventate del suo contemporaneo Liutprando s'apprende quanto sia benevola nella nostra età l'opinione di chi crede, non essere stati e Longobardi e Franchi se non gli amici ed i fratelli dei Romani. Del rimanente non vuol dissimularsi, che i dispregj di Liutprando si dirizzavano spezialmente verso i Greci; e che il nome de' *nuovi* Romani ammessi da Carlomagno nel Comune Longobardo cominciavasi a

(1) Liutprandi Legatio apud Canisium, et Muratori, Sc. Rer. Italic. tom. II. part. I. pag. 481.
Et apud Pertz, Mon. Germ. V. 349. §. 12.

confondere con quello de' Barbari, perchè agli uni ed agli altri (così fece lo stesso Liutprando (1)) si dava l'appellazione generica d'*Italici* o d'*Italiensi* usata già dal Panegirista di Berengario (2), tuttochè le varie cittadinanze si rimanessero sempre distinte.

Anni 969-983. §. CCLXIII. *Combattimento giudiziario permesso a' Preti di Brescia.*

Perciò assai pochi Ecclesiastici e qualche raro laico fra' Longobardi chiedevano il diploma di cittadinanza Romana. Il Vescovo di Penne Giovanni, ed Adamo Abate di Casauria durarono saldi, come il maggior numero, nell'osservanza della lor legge Longobarda; e, volendo nel 969 far tra essi un cambio delle Corti di Saliano e di Suffiano, allegarono in lor favore una legge d'Astolfo (3). Ma dell'indole Barbarica di molti Vescovi e Preti del regno Longobardo non havvi miglior documento a que' dì se non l'atto del 971, allorquando molti Vescovi permisero che si combattesse per la causa d'alcune terre poste intorno al lago di Garda, risguardo alle quali contendea la Chiesa Bresciana de' Santi Faustino e Giovita. I Preti Predeverto, Giovanni e Boniperto si presentarono in nome di questa col loro Avvocato Vincenzo nel *Placito* che si celebrava in Verona, ed al quale presedea Radaldo, Patriarca d'Aquileia. V'eran fra gli altri Milone Vescovo di Verona, Gaus-

(1) Historiae, Lib. I. Cap. X.

(2) Vedi §§. CCLIV. CCLXIX.

(3) Chron. Casauriense, col. 959. Ut in pristinà lege institutum est a Domno Astulpho Rege, etc. etc. etc.

lino di Padova, Giovanni di Belluno, Rodulfo di Vicenza ed Arimundo di Trevigi. Non ancora le leggi del 967 eransi accettate dall' autorità Ecclesiastica sui duelli giudiziarj, ma l'animo di questi Vescovi era sì Longobardo, che, avendo una delle due parti dato per falsa una carta, non si tardò ad ordinare il combattimento, sebbene con gli *scudi e co' bastoni* (1), allegandosi per l'appunto il *Capitolare* d'Ottone I.° (2).

Ma, dopo la morte di questo Imperatore, Ottone II.° suo figliuolo vinse nel 983 il partito, da disgradarne i desiderj anche d'Adrevaldo Floriacense. Le leggi del 967 ottennero piena conferma da tutti gli ordini Ecclesiastici dello Stato, sì che ora può vie meglio comprendersi quale fosse il Romano lor vivere nel decimo secolo. Senza correre il pericolo d'un combattimento, nello stesso anno, in cui si pubblicavano le leggi d'Ottone II.°, Adamo Abate di Casauria, ricuperava per mezzo de' suoi *Sagramentali e secondo la legge* (d'Astolfo) mille ed ottocento moggia di terre in Caramanico (3).

Anni 988-993. §. CCLXIV. *La così detta* libertà Romana *in Germania.*

Nel vedere da per ogni dove questi Longobardi Ecclesiastici vivere secondo la lor legge nativa, non ho bisogno d'entrare nella famosa disputa, che odo agitarsi con grande animo in Germania; se, cioè, la *Romana*

(1) Murat. Antichità Estensi, I. 152.

(2) Id. Ibid. Iusta *Capitulare* qualiter Domnus Oto ese institutum (*sic*).

(3) Chron. Casaur. col. 978.

libertà conceduta dagli Ottoni ad alcune città di quelle contrade procedesse o no dagl' instituti Municipali Romani o non mai spenti, o rinnovati sul Reno, come in Magonza ed in Colonia; trasportati poscia sull' Elba e sulla Sala, come in Magdeburgo ed in Brema, da Carlomagno e da' suoi successori. Nobilmente non ha guari scrisse di ciò un giovine insigne (1), che spargerà gran luce su questi difficili studj.

Le concessioni de' mercati, delle Zecche, de' *telonei* fatte da' Principi alle città di Germania si vanno con gran cura oggi studiando per ritrarne la Storia del dritto Municipale di ciascuna. Primeggia fra tali atti la fondazione o ristorazione di Salsa, ovvero di Seltz nell'Alsazia, per opera d'Adelaide Imperatrice, vedova d'Ottone I.°, la quale, *dodici anni prima della sua morte* (2), cioè nel 988, desiderò che questa città godesse della *libertà Romana*. Ed, in grazia d'Adelaide, suo nipote Ottone III.° concedette a Seltz il mercato, la pubblica Zecca ed il *teloneo*, con suo diploma del 992 o 993 (3). Fuvvi chi giudicò (4), esser questa parola di *libertà Romana* una *gran rivelazione* alla Storia per mostrar sempre viva sul Reno la tradizione del reggimento Municipale de' Romani. Ma io lascio alla Germania il pensiero d'investigare le sue *libertà Romane*: a me basta il vedere,

(1) I. H. Beucker Andreae, Disquisitio de origine juris Municipalis Frisici. Trajecti ad Rhenum, 1840. in 8.°

(2) Odilo Cluniacensis, in vitâ Adheleidis, apud Canisium.

(3) Schoepflin, Alsatia illustrata, I. 137.

(4) Aug. Thierry, Récits Mérovingiens, I. 274, Brusselles, 1840. in 16.°

che nelle leggi e ne' documenti de' Longobardi ricorre continua la menzione de' *telonei* dopo Carlomagno, ed assai prima di lui la ricordanza così de' mercatanti, come de' *Monetarj* e delle Zecche. Tale certamente fin dal 773 la Zecca di Trevigi (1). Perciò ritorno senza più all'Italia, dove il commercio e la mercatura fiorivano a' giorni di Bertarido e di Liutprando, e dove la legge d'Astolfo (2) ci assicura che non è mestieri d'aspettar gli Ottoni acciocchè i mercatanti fossero annoverati fra' cittadini e guerrieri Longobardi.

Anni 993-999. §. CCLXV. *Lettera d'Alfano I.°* *al* Clero, *all'* Ordine *ed alla* Plebe *d'Alife*.

Nel 993, Andrea Prete di Cameri dichiarava in Novara *di vivere a legge Longobarda* (3). Giovanni IV.° Abate di San Vincenzo al Volturno dava nel 998 in enfiteusi a Sansone alcune terre in Carapelle del territorio di Valva, dicendo, voler egli uniformarsi *alla pagina dell' Editto* (4). In mezzo a questo aere, tutto Longobardo, nel quale gli stessi *nuovi* Romani del regno Italico viveano, qual maraviglia che in Alife, città del Principato Beneventano, si facesse menzione dell'*Ordine* e della *Plebe* di essa per dinotare il *nuovissimo* Comune Longobardo? Così adoperò nel 988 Alfano I.° Arcivescovo di Benevento, scrivendo al *Clero*, all' *Ordine* ed alla *Plebe* d'Alife per

(1) Vedi §. CLXXXVIII.
(2) Vedi §. CLXIII.
(3) Historiae Patriae Monumenta, I. 291. (Piemonte).
(4) Chron. Vulturnense, pag. 493.

confermare la scelta fatta ivi di Vito Vescovo (1). Questo Arcivescovo imitava in ciò, come bene il dritto antico chiedeva per simiglianti elezioni, ed anzi emulava in tutto il resto della sua lettera le formole Pontificie del Libro *Diurno*, facendola sottoscrivere dal Suddiacono Bizanzio, suo *Scriniario* e Bibliotecario. Solo soggiungeva egli di sua mano l'usato *Bene Valete*.

Questo è poco, e si può anco trasandare. Ma vuol notarsi che il Vescovo eletto nel 988 dal *Clèro*, dall'*Ordine* e dalla *Curia* d'Alife mostrossi Longobardo al tutto pochi anni appresso, quando egli allegava tal Bolla d'Alfano I.° per comporre una lite delle Monache di Santa Maria in Cingla (tuttora viventi a legge Longobarda, come or dirò) con Landone. Mostrossi Longobardo, perchè Giovanni Diacono era l'Avvocato del Vescovado Alifano (2), privilegio il quale concedeasi alle sole Chiese dalle leggi Longobarde, non a'laici, come Landone, i quali doveano comparir personalmente in giudizio. Per mezzo di tale Avvocato, Vito Vescovo litigò innanzi a Pietro, Giudice di Capua; indi si convenne con Landone. La stessa città di Roma fu in questo anno 999 spettatrice d'un giudizio, dove il Monastero Farfense, avendo proposto la falsità d'una carta, domandò il combattimento legale contro l'avversario (3).

---

(1) Murat. An. M. Ævi, I. 1014.
(2) Murat. An. M. Ævi, I. 1011-1018.
(3) Chronicon Farfense, col. 501. Galletti, Primicerio, pag. 228-231.

Anno 1000? §. CCLXVI. *Traduzione Greca dell'Editto di Rotari.*

Quì, nel Principato Beneventano, le *leggi personali* de' varj popoli non s'erano assai propagate; intero quì durava l'odio contro i Franchi stranieri, ed intatta serbavasi la memoria del prisco nome Longobardo: e però quì non occorre cercar gran numero di cittadini Salici o Borgognoni, Svevi o Bavari, nè di cittadini Romani dopo Carlomagno. Se la vita e le forze mi basteranno per condurre al suo termine la Storia del Principato di Benevento, e degli altri che ne derivarono, in miglior lume, spero, si metteranno le cose dette fin quì sull'*Aldionale* condizione de' Romani vinti non da' Duchi dell'Italia Trastiberina e da Rotari, ma da' primi Longobardi, che si fecero Signori di Benevento, spegnendovi quanto mai v' era di Romano, secondo il primitivo ed universale costume, tenuto per necessario dalla gente conquistatrice.

Nella Storia dunque m' ingegnerò di narrare l' uso e l' autorità delle leggi 390 di Rotari su' *Guargangi* e di Liutprando sugli Scribi nel Principato. Allora forse potrà meglio comprendersi la natura della Greca traduzione dell' Editto di Rotari: egregia scoperta d' un uomo studioso (1) ed assai benemerito della posterità. Ma chi mai fin da ora non vede, che fuvvi un popolo intero di Greci (solean chiamarsi Romani), divenuti cittadini Longobardi, e

(1) Fragmenta versionis Graecae legum Rotharis. Ex Codice Parisiensi, num. 1384. Primus edidit Carolus Eduardus Zachariae, Heidelbergae, 1835.

viventi secondo la legge di Rotari, non secondo la Romana? Or ecco in qual modo facilissimo e non soggetto ad alcuna dubbiezza o discussione ci si fa innanzi questo popolo di Greci fatti Longobardi, quantunque per avventura non numeroso. Una traduzione di leggi Barbariche della mano d'un Greco non avea per iscopo nè l'utile, nè il diletto, ma dovea servir solo alla necessità. In simil guisa dovremmo agevolmente, se vi fosse stata, ravvisare la nazione de' cittadini soggiogati da' Duchi e da Rotari, e lasciati nondimeno, a quel che si dice, Romani.

Anni 1000-1014. §. CCLXVII. Terre Comunali *di Mantova*.

Al pari della gente Greco-Longobarda veggonsi con chiarezza gli *Arimanni* o *liberi uomini* di Mantova, che ottennero dal Secondo Arrigo un privilegio, pel quale furono assicurati nel possesso d'alcune *terre Comunali* (1). Non era forse questo il *nuovissimo* Comune Longobardo? Non succedea forse al *nuovo* di Carlomagno ed all'*antico* sì di Rotari e sì di Liutprando? Le tante questioni, che or si fanno sulle origini de' *Comuni d'Italia*, non dovrebbero giammai discompagnarsi dallo studio de' tre anzidetti periodi principalissimi del Comune Longobardo. Che giova por mente agli *Ordini* ricordati da San Gregorio, da Giovanni VIII.° e dal Primo Alfano di Benevento? Ma supponendo, che da S. Gregorio sino ad Alfano, per più e più secoli, fosser durati gli *Ordini*

(1) Murat. An. M. Ævi, IV. 13. Vedi anche I. 1024.

o le *Curie* de' Romani presso i Longobardi, era certamente mestieri che alcuna volta i Romani s'unissero co' Longobardi; non più abitatori sol delle selve in Italia (1). Ed in tale unione Municipale chi comandava, il Longobardo od il preteso cittadino Romano? Se il Longobardo, come niuno vorrà negare, Longobardo era dunque non Romano il Comune, per quanto volessero permettere i vincitori prima di Carlomagno, che s'affaticasse la stirpe de' vinti nell'aver cura delle città del regno Italico. E se lucro si traeva dal curarle, i Longobardi adunque lo avrebber lasciato intero, e torcendone il volto, a' Romani?

Anno 1015. §. CCLXVIII. Placito *di Ferrara.*

Ne' primi anni dell'undecimo secolo i Longobardi, per investiture ottenute da' Romani Pontefici e per altre ragioni, che non occorre quì dire, s'erano d'assai accresciuti nell'Esarcato. A questo apparteneva ed appartenne in ogni età, eccetto nelle incursioni brevi da Liutprando fino a Desiderio, la città di Ferrara. Ivi nel 1015 si tenne un *Placito* dal Marchese Bonifazio, padre della Contessa Matilde. Martino, Abate di San Genesio nel Castel di Brescello, contendea con Ingone Vescovo di Ferrara intorno ad un Casale posto nel borgo di questa città. La causa giudicossi da molti, secondo il costume. Sei giudici dicono esser Romani; due, Uberto e Guido, affermano esser quivi Giudici Longobardi (2), con la legge de' quali vivea l'Abate di San Genesio.

(1) Vedi §. CCLX.

(2) Murat. Praefat. ad LL. Longobardas, in Sc. Rer. Ital. Tom. I. Part. II. pag. 4, 11, 12.

Al Muratori, che torna e tornerà sempre sulle labbra degli uomini, andiamo debitori della pubblicazione di tal documento. Nel quale in verità un uomo sì grande avrebbe potuto vedere, che ancor questo Abate di San Genesio, e non solamente Farfa, si governava col dritto Longobardo. Ma il Muratori non pensò che al Romano, attribuito da esso agli Ecclesiastici Longobardi; e però venne additando il *Placito* di Ferrara sì come quello dal quale ritraggasi, che nel regno Italico ciascun popolo, e massimamente il Romano, avesse i suoi particolari Giudici. Quì a buon dritto si dolse il Manzoni (1), che un Muratori non avesse potuto altrimenti dimostrare i suoi detti se non coll'autorità d' un monumento del secolo undecimo, come se tali Giudici Romani vivessero a'giorni de'Duchi, d'Autari e di Rotari.

Ma Ferrara, come ho già detto, era stata dianzi ed era nel 1015 una città dell'Esarcato di Ravenna. Qual maraviglia, che ivi fossero stati e fossero nel 1015 molti Giudici Romani? L'arrivo de'Longobardi nell'Esarcato dopo Liutprando e dopo Carlomagno indusse il bisogno d'alcuni, ma pochi, Giudici de'Longobardi, ed anche d'altre nazioni Barbariche ivi sopravvenute: perciò nel *Placito* del Marchese Bonifazio sedettero sei Giudici Romani e due solamente Longobardi. Laonde più che non la data del tempo, quella del luogo, dove si tenne il *Placito*, è inutile affatto a dimostrar vera la proposizione del Muratori. Per lo contrario quanto più nel secolo undecimo è scarso tuttora il numero *delle professioni di legge*

(1) Manzoni, Discorso su'Longobardi, cap. III. §. IV.

Romana, e ristretto il novero de' Preti Longobardi, che dicono essere passati a questa solo *per onore del Chericato*, s'allarga tanto più la moltitudine d'altri Ecclesiastici, che affermano vivere *a legge Longobarda*. Le sole carte Piemontesi di quel secolo contengono sì ampia messe di simili dichiarazioni (1), che oramai superflua sarebbe la facil fatica del cercarne altri esempj nelle rimanenti raccolte di carte spettanti al Medio-Evo. Ciò faceasi per molte ragioni, delle quali non è mestieri quì favellare. Ma il silenzio delle carte intorno alla nazione de' contraenti dopo Carlomagno fa presumer sempre, che costoro fossero Longobardi, non d'altra gente.

Anno 1019. §. CCLXIX. *Legge d'Arrigo I° Imperatore contro i parricidi.*

Frattanto il *nuovissimo* Comune Longobardo si trasformava tuttogiorno in varie guise, accostandosi viep-

(1) Historiae Patriae Monumenta, I.
col. 380. Anno 1010. Gagidulfo, Prete in Asti.
col. 383. Anno 1011. Gosberto, Diacono in Novara.
col. 392. Anno 1012. Angelberto, Prete in Poliano.
col. 506. Anno 1034. Agaldo, Prete in Alpignano.
col. 561. Anno 1046. Broningo, Prete in Camignago.
col. 578. Anno 1054. Adamo, Diacono in Novara.
col. 591. Anno 1058. Costantino, Prete in Susa.
col. 605. Anno 1064. Malberto, Prete in Novara.
col. 617. Anno 1069. Aldeprando, Prete in Biella.
col. 641. Anno 1074. Giovanni, Prete in Novara.
col. 642. Anno 1074. Adamo, Prete in Novara.
col. 651. Anno 1076. Arialdo, Clerico in Novara.
Tutti costoro ed altri, che tralascio, dichiarano di vivere a legge Longobarda.

più da un lato alla sua natura Germanica, e dall'altro alle leggi ed agl'istituti di Roma. Arrigo I.° Imperatore verso il 1019 raccolse in Argentina, oggi Strasburgo, un gran parlamento, dove fra gli altri convennero gli Arcivescovi di Milano e di Ravenna; Longobardo quegli e questi Romano dell'Esarcato, non sottoposto al regno Italico. Vi sedettero parimenti i Vescovi d'Acqui, di Vercelli, di Piacenza, di Parma e di Luni co' Marchesi e Conti *Italiensi*, co' Giudici e co' Sapienti (1). Decretarono, che i mariti *di qualunque nazione* in Italia succedessero alle mogli, se non vi fossero figliuoli (2): disposizione comune così a' Barbari come alla progenie de' *nuovi* Romani venuti con Carlomagno.

Vie meglio comune fu l'altra disposizione, mercè la quale a' parricidi non diessi altro castigo se non la confisca del patrimonio e la pubblica penitenza, imposta dal proprio Vescovo (3). Ma se negasse alcuno d'aver commesso il delitto, combattesse; gli fosse lecito altresì di dare un Campione, se gli anni o le infermità lo impedissero (4). Al modo anzidetto si combattesse ancora, se altri negasse d'aver ucciso alcuno; e se la sorte delle armi venisse a chiarire il reo, egli dovesse perdere non il capo ma la mano (5).

---

(1) Prologus Henrici I. Augusti.... Marchionum quoque et Comitum *Italiensium* etc. etc. etc. Vedi Pertz, Mon. Ger. IV. 38.

(2) Leg. 1. Henrici I..... Quicumque, *ex quacumque natione*, uxorem acceperit, etc. etc. etc.

(3) Leg. 2. Henrici I.

(4) D. Leg. 2. Henrici I.

(5) Leg. 3. Ibid.

Veggendo què *nuovi* Romani assoggettati dagli Ottoni (1) e poi dal Primo Arrigo a tali combattimenti ed a tali pene, chi più direbbe d'essersi rimasti essi Romani? Chi più, anche fuori dell'Italico regno, chi più chiamerebbe Romano lo stesso Arcivescovo di Ravenna? Pur quanto più nell'Italia non Greca trionfava la natura Germanica verso i cominciamenti del secolo undecimo, tanto più la Romana progrediva tra'Longobardi e mutava l'essere loro, sì che tosto riuscissero il popolo a cui nel significato del comune linguaggio d'oggidì si dà il nome d'Italiano. A formarlo non ebbero alcuna parte i Romani, se non gli affrancati uscenti della stirpe de' vinti da'Duchi e da Rotari, e la stirpe de' *nuovi* arrivati con Carlomagno.

Anni 1019-1022. §. CCLXX. *I Glossatori delle leggi Longobarde.*

Romani assai più che non credevano riuscivano dunque i Longobardi e gli altri Barbari verso gli ultimi anni d'Arrigo I.°; ciò che avvenne per molte cagioni, di cui tacerò nel presente Discorso. Ma non tacerò di quella procedente dall'opera de' Glossatori delle leggi Longobarde, i quali con ogni apparenza di vero s'attribuiscono all'età interposta tra il Primo ed il Secondo Arrigo, innanzi la metà del secolo undecimo (2). Antica, e deplorata fin da Giustiniano, è l'arte de'Glossatori nel cangiar le leggi d'ogni popolo; ma niuno sì come il Longobardo ne fece più ampiamente la pruova, e Ro-

(1) Leg. 10. Othonis. Vedi §. CCLXI.
(2) Canciani, leg. Barbar. V. 3-4.

mano al tutto fu l'intendimento degl'interpetri, che presero ad illustrare o piuttosto ad oscurar l'Editto di Rotari e degli altri Re di quella nazione. L'autore ignoto de' *Moniti* e delle *Questioni* (1) travolge i dettati Germanici, vestendoli alla Romana; ma sopra gli altri risplende in sì fatto lavoro il Glossatore del Codice Veronese di Santa Eufemia (2). Il primo tratta delle successioni secondo la legge Salica e la Romana, ricordando ad un'ora i libri di Giustiniano e gli usi Longobardi sul *guidrigildo*, non che il dritto de' Conti di mettere in carcere secondo la legge Romana qualunque cittadino abitatore d'Italia, il quale non avesse apparecchiato i suoi fideiussori dopo averne dato il *guadio* ne' *Placiti*. L'altro, cioè il Glossatore del Codice Veronese, ricorre sì sovente al dritto Giustinianeo, che dovrebbe per avventura credersi nato fra' *nuovi* Romani; ma egli era Longobardo, e tale il chiariscono i suoi Comenti all'Editto di Rotari. Già si è veduto presso Attone Vercellese (3) il costume di non contentarsi d'allegare il dritto Barbarico senza far menzione del Romano, che avea vigore in Italia fra' *nuovi* Romani *Giustinianei* e *Teodosiani*. Forse in questo medesimo secolo, e non prima, fu composto il deforme Compendio della legge Romana d'Udine (4), quando i maggiori duellanti fra gli Avvocati ed i Campioni più robusti de' Barbari si recavano

(1) Murat. Scr. Rer. Ital. Tom. I. Part. II. pag. 163-165. Canciani, I. 221-224.
Vedi Savigny, I. 149-152.

(2) Canciani, II. 463-471. V. 54. et seqq.

(3) Vedi §. CCLVII.

(4) Vedi §. CCV.

ad onore, secondo le discipline d'Attone, di chiosar le leggi Longobarde co' dettami di quelle spettanti a Teodosio ed a Giustiniano. E però parve giustamente al Canciani, che il Foro Longobardo si potesse oramai tenere per mutato in Romano; tanto egli giudica essere le Glosse Veronesi ridondanti di nomi e di cose pertinenti a' Romani (1). Che più? La legge Romana ricordasi quivi, come se i Longobardi le fossero soggetti risguardo al possesso di cinque anni, sul quale aveva statuito Rotari (2) con la formola del *provvedemmo* (*prospeximus*) (3).

Anni 1019-1022. §. CCLXXI. *Uso ed autorità della legge degli Scribi nel regno Italico sotto Arrigo I.° Imperatore.*

Ciò che a me importa discernere attentamente nelle Glosse Veronesi è la testimonianza del Chiosatore intorno alla legge 390 di Rotari, abolita già da gran

---

(1) Canciani, V. 5. *Ex his Glossis* ostenditur quantum in *Longobardis Foris* irrepsisset Romana Themis aevo quo Codex (Veronensis) descriptus. Romanae actiones, Romanus stylus, Romanae res, Romana nomina rebus inducta sunt. Sermo fit *de edendâ actione; de actione ad exhibendum; de adipiscendâ, retinendâ, recuperandâ possessione; de vi, clam et precario.* Crederes Longobardos in Romano, non in Barbaro Foro versari.

(2) Leg. 231. Roth.

(3) Canciani, loc. cit.... Memoratur etiam Romana lex ut Longobardos afficiens: sic in Monitu et Formulâ ad leg. 231. Rotharis.

tempo, mercè l'introduzione delle *leggi personali* (1). E bastava dir questo: ma il Chiosatore nè il disse nè seppe tacersi; e però egli parlò di cose affatto diverse da quelle che risguardar poteano lo stato de' *Guargangi* (2). Più saggio egli si astenne da qualunque avvertenza intorno alla legge di Liutprando su' matrimonj del Romano con la Longobarda (3), perchè le *leggi personali* aveano allargato il dritto delle mutue nozze a tutte le cittadinanze d'Italia dopo Carlomagno. E nulla scrisse il Chiosatore sull'altra legge di Liutprando risguardo ai figliuoli de' Longobardi vedovi e passati nell'ordine Clericale, sì che dalle parole dell'interpetre si potesse argomentare di dover tali Clerici lasciar la legge Longobarda per passare alla Romana.

Ma innanzi ogni cosa mi giova rilevar dalle Chiose di Sant' Eufemia l'uso e l'autorità della legge sugli Scribi. Di questa favellò ampiamente quel Longobardo; ed i suoi detti dimostrano la verità della congettura (4), che tal legge ampliata si fosse dopo il 783, permettendo a tutt'i cittadini d'Italia così Barbari che *nuovi* Romani di fare scriver carte dagli Scribi secondo il dritto di ciascuno. Fingesi nella Glossa (5), che Maria per mezzo del suo tutore Martino rivendicasse una terra usurpata da Pietro, e che costui rispondesse alla donna

(1) Vedi §. CXCIX.
(2) Canciani, V. 74.
(3) Idem, V. 89-90.
(4) Vedi §. CXCIX.
(5) Canciani, II. 470.

di averne fatto l' acquisto mercè una carta di lei (1). La disputa circoscriveasi perciò a vedere se il contratto fosse valevole, senza la sottoscrizione de' parenti e del *Mundualdo* di Maria (2). Vana ed inutile (*vacua*), risponde il Giureconsulto Longobardo, è tal carta se manchino sì fatte sottoscrizioni, ma solo nel caso che Maria nasca Longobarda (3); valida perciò, se Maria spetti ad altra nazione o de' *nuovi* Romani o dei Barbari. Quì l' Anonimo Glossatore c' insegna, che il carico di provare la nazione appartenea solo alla donna (4); e che però ciascuno de' cittadini d' Italia dopo Carlomagno doveva nel fare una qualunque domanda in giudizio dimostrar la sua cittadinanza, o soggiacere alla pena di pagare il doppio (5). Dunque nell' undecimo secolo si facevano carte innanzi gli Scribi fra uomini delle nazioni diverse d' Italia.

---

(1) Id. Ibid.

(*Maria*)....Petre, te appellat Maria cum Martino suo tutore, quod tu tenes sibi terram malo ordine, in tali loco.

(*Petrus*)....Mea propria est. Quid tibi pertinet? *Ecce carta*, quam tu mihi fecisti.

(2) Si carta manifestat de parente, vel de *Mundualdo*, vel de consensu mariti, (*Petrus*) dicat falsam, aut taceat.

(3) Si carta non manifestat, sit *vacua*, si (*Maria*) Longobarda fuerit.

(4) Et si appellatus (*Petrus*) dixerit quod (*Maria*) non fuisset Longobarda, foemina approbet se esse Longobardam.

(5) Si non potuerit, det duplum.

Anno 1022. §. CCLXXII. *Concilio di Pavia intorno alle* Curie.

Un Concilio, tenuto sette anni dopo il *Placito* di Ferrara, e propriamente nel 1022, in Pavía, sembrò al Signor di Savigny (1) l'argomento più certo della perpetua durata così del dritto Romano come delle *Curie* antiche nel regno Longobardo. Volle il Concilio di Pavía, preseduto dal Pontefice Romano, ed applaudì l'Imperatore Arrigo, che i Clerici maritati si dessero al servizio delle *Curie*, secondo le leggi di Giustiniano, da me già ricordate (2). Qual maraviglia che nel *nuovo* Comune Longobardo istituito da Carlomagno si rinnovasse una qualche antica legge di Giustiniano, caduta in desuetudine? Qual maraviglia che a questo *nuovo* Comune Longobardo si desse nel 1022 il nome di *Curia?* Ma nè le *Curie* nè i Consoli dell'undecimo secolo erano simili alle *Curie* od a'Consoli del quinto e del sesto.

I Canoni d'un Concilio, come quel di Pavía, non si restringeano al solo regno d'Italia, e comprendevano l'universalità della Chiesa Cattolica, trattandosi d'un punto di general disciplina Ecclesiastica intorno al celibato de' Preti. E però in Pavía parlossi di tutt'i paesi Cristiani, dov'erano *Curie* con apparenze Romane, come nelle Gallie, e dove non erano. Laonde Pietro de Marca, il famoso Arcivescovo di Parigi, scrisse appositamente una dissertazione a dimostrare che la parola *Curia* (del pari

(1) Savigny, II. 174. Ediz. 1839.
(2) Vedi §. XXXII.

che le altre di Console o d' *Esceptore*) avea mutato più volte natura, e che sovente (in bocca soprattutto de' Padri d'un Concilio) significò il *braccio secolare* (1): ciò fu meglio e più ampiamente dichiarato dal Fimiani, dottissimo Vescovo di Nardò (2). Altro dunque non comandarono i Vescovi del Concilio di Pavía, concorrendovi eziandío l'Imperatore Arrigo, se non che i Cherci maritati si dessero alla *Curia*, cioè al *braccio secolare* così nel regno Longobardo e nell'Italia Romana, come nella Germania, nell'Inghilterra e nella Svezia; e, senza girne sì lungi, comandarono, per quanto era in essi, che simili Chierci si dessero al *braccio secolare* nelle città dell'Italia Greca, dove Leone il Filosofo avea solennemente abolito le *Curie*. Questo è il pericolo di starsene a' nudi nomi, come se non cangiassero mai significato nel corso di più secoli, e come se non sopravvivessero il più delle volte alle cose. Anche oggidì le *Curie* sussistono, cioè i tribunali Ecclesiastici de' Vescovi; e nel reame di Napoli gli officj de' Notari additansi da noi col nome di *Curie*.

Anno 1025. §. CCLXXIII. Scarioni *di Santa Maria di Cingla.*

Ma sotto l'Imperatore Arrigo non ancor s'era cangiato il costume che gli Ecclesiastici, e massimamente i Monasteri di fondazione Longobarda vivessero a legge Lon-

(1) Dissertatio, De interpretatione Capitis (Gratiani): *Clericus III. Quaest. IV.*

(2) Praefatio Fimiani ad Dissertationes Petri de Marca, pag. LI-LV. Operum de Marca, tom. IV, Neapol. 1771.

gobarda. Un diploma fu dato al Monastero di Santa Maria di Cingla nel territorio d'Alife, verso l'anno 1025, da Pandulfo e da Giovanni, Principi di Capua, i quali provvidero che non altrimenti giurassero quelle Monache se non per mezzo de' loro *Scarioni*, soggiungendo che ciò *era secondo la legge pubblicata del Re Astolfo* (1). Già dissi (2), che Longobardo, perchè fondato da Gisulfo, Duca di Benevento nell'anno 746, era quel Monastero di donzelle.

Anno 1034. §. CCLXXIV. *Un Romano, che riceve il* Launechildo.

E tanto ancora il dritto Longobardo prevaleva nell'undecimo secolo in Italia, che alcuna delle sue disposizioni si vede seguitata eziandio da coloro, i quali professavano di vivere a legge Romana. Sasso ed Eufrasia sua moglie, nell'anno 1034 (3), dichiaravano d'essere così per legge come per nazione (*nuovi*) Romani; tuttavolta nel promettere che fanno ad Alberto un pezzo di terra in Borgo nuovo di Genova, sulla piazza di San Siro, non si rimangono di ricevere da quell'Alberto un paludello o piccolo pallio per *Launechildo*. Nè questa era propriamente una donazione, ma un obbligo di non disporre che in favor d'esso Alberto d'una terra, stata già *livellaria* di Sasso e d'Eufrasia: i costumi nondimeno aveano esteso la necessità di dare il *Launechildo* a tutt'i contratti ed alle promesse di tal genere.

---

(1) Mabillon, Supplem. ad libros de re diplom. num. XIII. Ex authentico Casinensi.

(2) Vedi §. CLVIII.

(3) Historiae Patriae Monumenta, I. 507. (Piemonte).

Anno 1054. §. CCLXXV. *Nuova trasformazione del* guidrigildo.

Mentre allargavansi cotanto i costumi puramente Longobardi, gli esempj de' costumi di Roma (1) e di Ravenna faceano tuttodì comprendere l'insufficienza delle pene pecuniarie a reprimere gli omicidj. E già il regno del *guidrigildo* era prossimo a spirare nella più gran parte delle regioni abitate da' Longobardi. Vi furono, è vero, alcune contrade le quali ritennero con maggior pertinacia l'antico uso Germanico; ma il secolo intorno a ciò si cambiava, e riusciva Longobardo assai meno dei precedenti.

Ne'dieci anni dell'Impero d'Arrigo II.°, e propriamente in Febbraio 1054 (2), promulgossi la famosa legge (3), inserita tra le Longobarde, mercè la quale si pose un gran freno a quell'uso e si recò il più gran cangiamento alla natura Germanica. Non furono vani questa volta gli sforzi contro il *guidrigildo*, come stati erano in Francia sotto i figliuoli di Clodoveo, ed in Italia sotto Ludovico Pio. Arrigo II.° radunò in Zurigo il gran consesso Longobardo (4) de' Vescovi, de' Marchesi, de' Conti e de'rimanenti suoi fedeli, ove decretossi che chiunque uccidesse un altro col veleno ed in qualunque simil ma-

---

(1) Della legge Cornelia in Roma nel duodecimo secolo vedi §. XLII.

(2) Pertz, Mon. Germ. IV. 42.

(3) Leg. 2. Henrici II. Augusti.

(4) Dum in *universali consessu Longobardorum* sederemus.

niera di *morte furtiva* (1), o che avesse consentito all' uccisore, si condannasse a pena capitale, non che a perder tutti gli averi, come avea già comandato il Re Liutprando. Ma dalle sostanze dell' uccisore aveansi a togliere dieci libbre d'oro pel *guidrigildo* legale, ossia, come Arrigo diceva (2), pel *premio* dovuto alla famiglia dell'ucciso; il resto si dividesse per metà fra la stessa famiglia ed il Fisco. Chiunque finalmente prestasse ricetto ed aiuto ad alcuno di tali omicidi, perdesse l' intero suo patrimonio.

Ma quanto più il consesso di Zurigo per la pena di morte discostavasi dall' indole de' Longobardi tanto più le si avvicinava pel combattimento giudiziario, essendosi confermate ivi le ultime prescrizioni Ottoniane del doversi fare il duello tra' cittadini, se l' accusato affermasse d' essere innocente; i servi poi si difendessero col giudizio dell' *acqua bollente* (3).

---

(1) Quicumque veneficio, seu quolibet modo *furtivae mortis* aliquem peremerit, aut consentiens fuerit, *mortis sententiam incurrat*, omniumque suarum rerum mobilium et immobilium facultatem amittat.

(2) Ita tamen ut pretium X librarum auri pro legitimo *Widrigild* propinquis parentibus perempti detur; reliqui RURSUS medietas *ejus propinquis* veniat, altera autem medietas ad Fiscum accedat.

(3) Si quis vero predicti criminis aut de facto aut de consensu accusatus negare voluerit, aut *per duellum*, si liber est; si vero servus, *per judicium aquae ferventis*, defendat se. etc. etc. etc.

Anno 1055. §. CCLXXVI. *I* nuovi *Romani del regno Italico compresi nella legge di Arrigo I.°*

La generalità della legge data in Zurigo dimostra, che i *nuovi* Romani così *Teodosiani* come *Giustinianei* al pari de' Salici, degli Alemanni e di tutti gli altri Barbari abitanti del regno Italico necessariamente vi furono compresi, non veggendosi fatta niuna eccezione risguardo ad alcun popolo. E poichè i Romani, per le solenni leggi degli Ottoni (1), doveano combattere come qualunque Barbaro, vie meglio si scorge, che Arrigo II.° restituì loro da un canto i provvedimenti della legge Cornelia, e li ritenne dall'altro avvinti sotto la potestà del *guidrigildo* Germanico, il quale dopo i tentativi di Ludovico Pio avea ripreso le sue forze, per le leggi di Ludovico II.° (2) e di Guido (3) Imperatori e massimamente d'Arrigo I.° (4).

Ma questo medesimo *guidrigildo* cessò d'essere l'antico Longobardo. Le dieci libbre d'oro pagabili alla famiglia dell'ucciso indussero una maniera novella che s'allontanava dalle consuetudini sì de' Longobardi, soliti a stimare il *guidrigildo*, e sì de' Franchi appo i quali questo si graduava in varj modi secondo gli ordini diversi delle persone. La sola graduazione permessa dalla legge di Arrigo II.° fu risguardo alle sostanze dell'uccisore, non alla qualità dell'ucciso. Un omicida opulento avrebbe

(1) Vedi §§. CCLXI. CCLXIII.
(2) Vedi §. CCXLII.
(3) Leg. 6. 9. Guidonis Augusti
(4) Vedi §. CCLXIX.

arricchito, con la metà de' suoi averi la famiglia di costui, oltre le dieci libbre. So che credono alcuni, avere Arrigo II.° conceduto alla famiglia degli uccisori e non degli uccisi questa metà; ma quanto più leggo e rileggo le parole dell'Imperatore, tanto mi persuado più del contrario (1).

E però i Romani *Teodosiani* cessarono d'avere un *guidrigildo*, che ricordava la loro perpetua inferiorità verso i Salici. Gran beneficio fu questo, e grande avviamento a mescolare in una sola ed unica le molte cittadinanze, di cui si composero il *nuovo* ed il *nuovissimo* Comune Longobardo. L'altro, che surse per la legge d'Arrigo II.° nell'Assemblea di Zurigo, meriterebbe un nome diverso; ma io m'affretto di giungere dopo un lungo cammino al termine del presente Discorso, o vana forse tornerebbe ogni altra distinzione or che si approssima il secolo proprio de' *Comuni d' Italia.*

Anno 1055. §. CCLXXVII. *Legge Gondebalda in Susa.*

In questo luogo non tralascerò di ricordare l'esempio d'una *professione della legge Gondebalda* in Susa. Ivi un Borgognone chiamato Arrigo, nel 1055, donò alcune terre in Murat ed in altri luoghi con alcuni servi al Monastero di San Giusto (2). Da tal documento s'ha una riprnova non tanto della tenacità volontaria de' Barbari nell' osservare ciascuno la sua *legge personale*, quanto del divieto di non discostarsene per pas-

(1) Vedi soprattutto la lezione del Pertz, loc. cit. IV. 42.
(2) Historiae Patriae Monumenta, I. 584.

sare ad un altra più favorevole. Se questo Arrigo avesse ottenuto di poter vivere a legge de' Salici, Agobardo lo avrebbe tenuto per *più nobile* (1): ma non per le preghiere dell'Arcivescovo di Lione a Ludovico Pio la legge Gondebalda fu tolta, nè il popolo Borgognone fu incorporato cittadinescamente nel Franco. Non pertanto in quel suo atto di donazione lo stesso Arrigo investì delle terre Anselmo, Abate di San Giusto, secondo il rito dei Franchi. Rimasero adunque i Borgognoni con la loro cittadinanza, politicamente inferiore a quella del popolo Salico, tuttochè ne imitassero a quando a quando un qualche costume.

Anni 1055-1078. §. CCLXXVIII. *Estensione della legge di Ludovico Pio intorno alle Chiese dell' 837.*

Ma nulla obbligava i Longobardi, come accennai (2), a desiderare in generale, salvo alcun particolare interesse degli Ecclesiastici e d'altri, un cambiamento della lor legge, fermo essendo rimasto fino alla legge d'Arrigo II.° il *guidrigildo* Longobardo secondo la stima da farsene. I Monaci di Nonantola continuarono, non ostante un tal cangiamento, a vivere come tutti gli Ecclesiastici col dritto Longobardo nel secolo undecimo. Nel 1055 dettero una *Crosna* per *Launechildo* ad Arrigo, Conte di Verona (3): ed in Piemonte nel 1071 un Clerico Longobardo di nome Ottone ricevette per *Launechildo* un

(1) Vedi §. CCXXV.

(2) Vedi §. CCXVII.

(3) Tiraboschi, Storia di Nonantola, II. 186.

panno (1). Attone, Vescovo di Bergamo, *si professa* nel 1072 uomo di legge Longobarda (2), come altresì Milone, Diacono di Novara nel 1085 (3).

Dicasi ora se veramente Ludovico Pio nell' 837 comandasse in generale a tutti gli Ordini delle Chiese Longobarde vivere a legge Romana, se non si trattasse particolarmente di sciogliere l'enfiteusi dannose. Ma, per vie meglio dimostrare l'indole di quella famosa legge, giova esporre gli allargamenti, che nel 1078 le dettero un Vescovo Longobardo, cioè Rainulfo di Chieti, ed Alammo, Abate di Casauria. Costoro, volendo fare un cambio delle terre di Cagnano con altre di San Silvestro in quel di Chieti, estesero anche a tal caso il testo della legge di Ludovico Pio, dicendo che questa permettesse ogni cambio, il quale fosse utile ad entrambe le Chiese (4). Larga interpretazione per verità, ma che si stava ne' limiti dell'utilità delle Chiese, avuta in mira da Ludovico solo nell' enfiteusi; ampliata poscia dall'uso non oltre alcune permute, che da quelle si faceano.

Anno 1090. §. CCLXXIX. Fondi Comunali *di Biella.*

Poche parole mi rimangono a dire sull'indole tutta Longobarda dell'undecimo secolo. Non solo in Mantova (5), ma eziandio nell'assai minore città di Biella noi

(1) Historiae Patriae Monumenta, I. 626.
(2) Ughelli-Coleti, IV. 447.
(3) Historiae Patriae Munumenta, I. 672.
(4) Chron. Casaur. col. 1002.
(5) Vedi §. CCLXVII.

troviamo nel 1090 il *nuovissimo* Comune Longobardo; avendo gli uomini di questa, radunati nel pubblico mercato, fatto l'acquisto d'una casa posta in Vernado, per quattro lire e cinque soldi Milanesi, venduta da Ottone detto Risus e da sua moglie Benedetta, *viventi a legge Romana* (1). Questa capacità d'acquistare posseduta dagli uomini di Biella era certamente più antica del 1090: ma qual maraviglia, se tra' Lucchesi fin dal 764 v'erano i *Campi Comunali* (2) e fin dal 767 il *Pubblico Pascolo* in Trevigi (3)? Solo forse il preteso cittadino Romano e non il Longobardo potea prima di Carlomagno godere di que' *Campi* e di quel *Pascolo?*

Or se in Lucca, in Trevigi ed in tutte le altre città del regno Italico, dove risedeva un Duca od un Conte Longobardo, vi fossero state avanti Carlomagno due Comuni, l'uno, cioè, di *Cantone* (così denominato dal Signor di Savigny (4)) pe' Barbari, e l'altro chiamato *Curia* od *Ordine* pe' pretesi cittadini Romani, ben egli facea mestieri a' giorni di Rotari, di Liutprando e di Desiderio, che nè in Lucca, nè in Trevigi, nè in Biella i Longobardi ardissero d'entrar ne' pascoli e nelle terre spettanti alle *Curie*. Se così fosse avvenuto, i Duchi Longobardi e Rotari non avrebbero vinto, che solo a pro de' Romani.

Prima d'Autari, secondo alcuni scrittori, non ebbero altro tetto i Longobardi se non la casa di ciascun

(1) Historiae Patriae Monumenta, I. 690.
(2) Vedi §. CLXXVII.
(3) Vedi §. CLXXXII.
(4) Savigny, I. 197.

cittadino fra'vinti (1). Ciò non accadde in questi termini; ma, se occorso fosse a tal modo, i vincitori avrebbero dovuto prender massima cura delle città fin dal principio; massimo pensiero delle vie urbane e militari, non che de'ponti su'fiumi e de'porti; le quali cose, anche sotto Alboino e Clefo, costituivano il Comune Longobardo in Italia. Ed or dirassi, che quando le leggi ed i documenti ci mostrano il Longobardo abitare con più frequenza nelle città dopo Rotari (2), allora per l'appunto avesse dovuto nel popolo vincitore cessar qualunque desiderio di badare alle stesse città, lasciandone il carico agli *Ordini* de'Romani, come se alcuno daddovero proibisse d'entrare in esse a'Longobardi, e come se costoro non potessero ad altro por mente che solo all'amministrazione de'loro *Cantoni* rurali?

Anno 1093. §. CCLXXX. *Il Comune di Blandrate.*

La potestà della spada e della cittadinanza Longobarda, mi si conceda ripeterlo, era quella che risguardo a'vinti formava solo il Comune de'vincitori, o che questi vivessero negli edificj pubblici e ne'palagi privi di padrone in città, o che s'allargassero in borgate nelle campagne. Quale spada, quale potestà era mai quella de'Romani verso la Longobarda prima di Carlomagno? Uno fu sempre il Comune Longobardo fino al 774; uno e Longobardo, ancorchè fosse stato vero, ciò che è falsissimo, d'aver essi consentito agli *Ordini* ovvero alle *Curie* di sopravvivere alla conquista. Le quali non sarebbero state se non

(1) Vedi §. XXXI.
(2) Vedi §. XCVI.

esecutrici mute degli ordini non dirò d'un Duca o di un Conte, ma d'uno *Sculdascio*. E quando vennero i Franchi, tuttochè divenuto misto di molte cittadinanze, il Comune continuossi a chiamar Longobardo mentre con più ragione avrebbe potuto chiamarsi Franco: ma il numero del popolo vinto e non privato della sua cittadinanza superò la possanza de' vincitori; salvando prima il nome di Longobardo, indi facendogli ripigliare l'autorità dopo la caduta de' Carolingi e degli altri Re Salici.

Longobardo adunque, non Romano e neppur Franco, era il Comune di Blandrate nel 1093 (1), allorchè a' *militi*, che l'abitavano, Alberto e Guido, Conti di Blandrate, giurarono aiuto ed assistenza, provvedendo a molti casi della vita civile, fra' quali vi furono i duelli giudiziarj (2). Franchi o Longobardi che fossero i Conti di Blandrate, certamente non erano Romani: e fu opinione, che discendessero da Corrado, figliuolo di Berengario II.°, Re d'Italia (3). Se ciò è vero, furono d'origine Salica. Nella presente convenzione compariscono i Consoli, che nel secolo precedente si videro in Roma ed in Ravenna; e compariscono perchè già presso il Longobardo i nomi s'andavano rimutando: ma durava tuttora nel 1090 in Biella e nel 1093 in Blandrate la potestà Longobarda.

Ciò che anche dimostra, non essere stati punto Romani

---

(1) Hist. Pat. Monumenta, I. 708.

(2) Pro pugnâ legalis judicii, pro vindictâ assalti, pro tradimento, perjuriis, furto, etc. etc. etc.

(3) Moriondo, Monumenta Aquensia, II. 769. Torino, 1789-1790. Tom. 2. in 4.°

gli uomini di Biella e di Blandrate, si è il veder taciuti negli atti del 1090 e del 1093 i nomi così di tali Consoli e *Militi* come di tutti gli altri cittadini che vi presero parte. La noiosa prolissità delle antiche *geste municipali*, durata sempre appo i Romani veri, ci rende certi che, se tali fossero stati ed i Biellesi ed i Blandratesi, non avrebbero sicuramente omesso il nome almeno de' primarj Officiali delle proprie *Curie*.

Anni 1093-1100. §. CCLXXXI. *Ampliazione del* nuovo *popolo Romano fra' Longobardi*.

Sol per questo silenzio, se altro non fosse, apparisce adunque la Longobarda natura de' Comuni (e chiaminsi pure *Ordini* o *Curie*) di Biella e di Blandrate. Longobarda fu altresì l'indole dell'atto di Gandolfo, Abate Bobbiense, il quale nel 1096 (1) diè una *Crosna* per *Launechildo* ad alcuni, che gli rinunziarono qualunque lor dritto sulla Chiesa di Sant'Ofemiano di Gravelia. Erano trascorsi trecento e venti due anni dalla conquista di Carlomagno, e s'era naturalmente e civilmente accresciuta la stirpe de' *nuovi* Romani da esso introdotta nel regno Italico. Dico civilmente, perchè i Romani ed in Italia ed in tutta Europa eran protetti sovente dalla cresciuta possanza de' Pontefici. Allo stesso modo erasi non poco aumentata in Roma e nell'Esarcato di Ravenna la progenie de' Longobardi, che quivi ebbero stanza dopo Liutprando e Carlomagno. Tutto verso la fine del secolo undecimo nell'Italia Trastiberina durava ed era Longobardo; nè ancora la scienza e la mente dell'an-

(1) Historiae Patriae Mouumenta (Piemonte), I. 720.

tica Roma, poi divenuta Cattolica, diffondeasi fra' laici; gli studj Romani si restringeano presso il Clero Longobardo, tanto se alcuno degli Ecclesiastici fosse benevolo, come Attone di Vercelli, quanto se altri si rimanesse avverso, come Liutprando Ticinense, alla stirpe Romana. Non ancora il dritto Canonico, propagato indi per opera de' Pontefici, limitava od aboliva in Italia l'uso del *guidrigildo* Longobardo e Salico, non che il furore pei giudiziarj duelli. Ma oramai tutto disponevasi a perdere quel piglio puramente Longobardo. Il Signor di Savigny afferma, che i Sommi Pontefici s'opposero allo studio del dritto civile degli antichi Romani (1), e ne adduce per esempio una Decretale data da Onorio III.° nel 1220 (2) all'Università di Parigi. Questa Decretale, nata da cagioni particolari, non appartenne punto all'Italia; ed io parlo non del tredicesimo secolo, ma dell'undecimo. Ben Macchiavelli avrebbe potuto dire di questo, non dell'ottavo, che i Longobardi oramai cominciavano ad essere non più stranieri, se non pel nome, all'Italia. Ma egli parlava de'tempi d'Astolfo e di Desiderio (3), ed ingannavasi di circa quattro secoli; spazio lunghissimo nella Storia.

Quando la scienza e le discipline di Roma conseguirono la doppia vittoria d'abolire da un lato il *guidrigildo* e di raffrenare dall'altro i combattimenti giudiziarj non che le *leggi personali* de' varj popoli Barbarici, l'imperio delle antiche leggi Romane rannodò le genti e le razze, prevalendo in Europa da per ogni

---

(1) Savigny, III. 70. Ediz. 1839.

(2) Idem III. 246-249.

(3) Vedi §. CLXX.

dove sulle ragioni della forza cieca o brutale. Così altra volta la Grecia vinse i fieri suoi vincitori, e recò le arti all'agreste Lazio ed a Roma. Lo stesso dritto Germanico degli altri Barbari viventi nell'Italia guastò e corruppe, se credi al Canciani (1), la purità del dritto Longobardo. Il *nuovissimo* Comune Longobardo soggiacque all'intelletto Romano: allora i *Comuni d'Italia* crebbero e si mostrarono; allora surse il nuovo popolo, non più Longobardo nè Romano, ma Italiano. Gli esempj di Roma Cattolica e di Venezia ingrandirono il *Comune d'Italia*; l'autorità de' Vescovi lo rafforzò; la protezione de' Romani Pontefici lo condusse alla gloria ed alla signoría. Grandi mutamenti, a' quali contribuirono assai gli studj della dotta ed illustre Bologna.

Le cose procedettero altrimenti nell'Italia Cistiberina dove la potestà Longobarda s'indebolì non per l'esercizio delle *leggi personali* di varj popoli, ma per le divisioni e suddivisioni del Principato di Benevento e per altre cause, delle quali non è mestieri qui favellare. Più pronto incremento sarebbe proceduto, e già l'ho detto più volte, alla civiltà Romana del regno Italico, se ivi fosse durata più lungamente la legge 390 di Rotari su' *Guargangi*, temperata da quella di Liutprando sugli Scribi. Assai prima dell'undecimo secolo il sangue de' vinti Romani, rinnovato, per così dire, dalla cittadinanza Longobarda, prodotto avrebbe

(1) Haec exterarum variarumque gentium turma, hic diversarum legum usus, haec *Romanorum institutorum* invasio veterum Langobardorum legalia instituta maxime coinquinarunt. Canciani, Leg. Barbar. V. 12.

per avventura il popolo Italiano. Intanto la vittoria dell'intelletto Romano spandevasi fuori d'Italia, e le dottrine di Roma penetravano in tutt' i paesi d'Europa, dove non mai le aquile Imperiali erano arrivate.

Anno 1100. §. CCLXXXII. *Vane paure sulla conservazione del dritto Romano in Italia.*

Ma di tutto ciò nella Storia. I padri nostri, deplorando la venuta de' Longobardi, giudicarono che all'arrivo loro le arti, le lettere, le leggi e la cittadinanza dei Romani spente si fossero in tutta la nostra penisola. Donato d'Asti, mio concittadino, fu tra' primi a dimostrare, che giammai non eravi cessato il dritto Romano; egli dovea nondimeno circoscrivere i suoi detti all'Italia Romana, ovvero alla non conquistata, ed a'*nuovi* Romani venuti con Carlomagno. Muratori e Giannone furono, sto per dire, ammiratori della felicità de' Romani soggiogati da' Longobardi; ed al pari di questi e d'altri scrittori pensò il P. Grandi, che i Duchi e Rotari avessero conceduto a' vinti la cittadinanza e legge Romana. Il Marchese Tanucci, salito a gran fama ed a gran possanza nella mia patria, cercò di far contrasto a questo massimo errore (1). Ma un suo livore contro il Grandi oscurò la miglior causa; e troppo acerbe in verità sono le contumelie, in mezzo alle quali egli pro-

(1) Epistola ad Socios Cortonenses....de Pandectis. Lucca 1728. in 8.°

Difesa Seconda dell' uso antico delle Pandette, etc. etc. etc. Firenze, 1729 in 4.°

Epistola (II) de Pandectis Pisanis in Amalphitanâ direptione inventis, etc. etc. etc. Firenze, 1731. in 4.°

poneva il vero, sebbene lo dilatasse oltre i giusti confini, quasi fosse perito il dritto Romano anche in Roma ed in Ravenna per non risorgere se non propriamente nel secolo duodecimo, quando si narra che le Pandette d'Amalfi venissero in Pisa. Pur lo stesso Tanucci credette, che gli Ecclesiastici del regno Longobardo vivessero a legge Romana.

Conceduto all'*Asti* ed al Grandi, che il dritto Romano fosse stato in osservanza presso i *nuovi* Romani dopo Carlomagno, vi ha più egli bisogno di fare le maraviglie, come oggi si fa, dicendo che quel dritto si sarebbe affatto perduto se la clemenza de'Duchi Longobardi e di Rotari non lo avesse conservato? Ma, oltre i molti Compendj de' Codici di Teodosio e di Giustiniano usati sempre da' *nuovi* Romani dopo Carlomagno nel regno Italico, a conservar le leggi Romane in Italia bastavano Roma, Napoli ed Amalfi, non mai conquistate da'Longobardi. E però non fa mestieri al Savigny di credere, che in Ravenna vi fosse un fiacco insegnamento con una debole scuola di Romano dritto (2), dalla quale indi Bologna ricevette i semi primieri de' suoi studj, come in un suolo bene apparecchiato per la vicinanza. Questa Bologna non era stata forse una città Romana dell'Esarcato fino a Liutprando? E non tornò ad essere, nel tempo di Carlomagno? Vane perciò mi sembrano le paure dei molti scrittori, che pensano, essersi dovuto senza i Duchi Longobardi e Rotari perdere la cognizione del dritto Romano in Italia.

---

(2) Savigny, III. 71. Ediz. 1839.

Anni 1135-1137. §. CCLXXXIII. *Ritrovamento delle Pandette d'Amalfi.*

Da ciò che ho detto fin quì scorgesi a bastanza, esser lungi dal vero che gli studj del dritto Romano si rinnovassero solo per essersi nel 1135 o nel 1137 rinvenute in Amalfi le Pandette di Giustiniano, trasportate indi a Pisa e da ultimo in Firenze. Assai meno io crederò che Lotario II.° Imperatore, mosso da tale scoperta, s'inducesse tosto ad abolir con sua legge il dritto Longobardo e qualunque altro Barbarico in Italia. Nè cercherò col Guadagni se l'esemplare de' Pisani debba tenersi per l'archetipo di tutti gli altri (1), o col Tanucci se veramente Lotario II.° Augusto l'avesse, per quanto si racconta, donato a'Pisani (2). Ma troppo severo parmi essere stato il Grandi verso Pisa, quando egli negava di prestar fede alla tradizione, antica già nel secolo quattordicesimo, d'essersi da'Pisani trovato in Amalfi un esemplare delle Pandette.

Odofredo e Bartolo, i quali scrissero nel tredicesimo e nel quattordicesimo secolo, giudicarono che fin dal tempo di Giustiniano fosse stato in Pisa questo esemplare. Che monta esservi egli stato? Bisognava dimostrare, che i Duchi Longobardi e Rotari a'pretesi cittadini Romani di Pisa concedettero il pubblico uso delle leggi contenute nelle Pandette, sì come Carlo certamente il concedette a'*nuovi* Romani. Ma costoro si contentarono

(1) Leopoldi Andreae Guadagni, De Florentino Pandectarum Exemplari. etc. etc. etc. Roma, 1752. in-8.°

(2) Tanucci, Epist. (II) de Pandectis, pag. 63-185.

de' Compendj e de' Manuali, senza curar lo studio dei libri originali. Ecco perchè la memoria delle Pandette, abolite per l'Editto di Rotari, non risorse dopo Carlomagno in Pisa fino al secolo, in cui tutte le menti d'Europa si rivolsero all'acquisto delle discipline Romane. In questo secolo appunto pigliò forze tra' Pisani la tradizione d'essersi scoperto in Amalfi un esemplare delle Pandette, pel quale si fece gran festa, e che indi per comune consenso riputossi uno dei tesori più preziosi del Medio-Evo. Se tal ritrovamento fu vero, come credo col Tanucci, si ha una pruova novella d'avere i Duchi e Rotari abolito la legge Romana; s'egli è falso, come il Savigny (1) crede col Grandi, la medesima pruova si rafforza, poichè l'avventura d'Amalfi non si potè fingere che sul fondamento della generale opinione di non essersi giammai per lunga età veduto in Pisa un solo esemplare delle Pandette. L'inventor della favola diè il vanto a' Pisani d'averne trovato una copia per un caso di lontano saccheggio, scorgendo impossibile d'accreditar la lode assai maggiore d'aver essi custodito sempre a casa ed avuto caro quel libro.

§. CCLXXXIV. *Opinioni del Pizzetti e del Botta.*

Il Tanucci si diè ad altre cure dopo la violenta sua disputazione. Tacque il Grandi altresì; ma i pensamenti del Muratori sulla conservazione del dritto Romano a' tempi di Rotari e di Liutprando concedettero a questo

(1) Savigny, III. 72-78. Ediz. 1839.

geometra insigne la palma della vittoria presso l'universale. Contro Grandi e Muratori si levò il Pizzetti; uomo di molte lettere, di lungo studio e d'animo non abbietto. A lui parve che piena ed intera fosse stata la servitù, alla quale i Duchi e Rotari condussero la gente Romana (1); piena ed intera la cessazione del Romano dritto appo i Longobardi (2). Felice il Pizzetti se all'acume nativo avesse accoppiato l'ordine lucido ed una maggior costanza nei suoi concetti. Pur non di rado egli distrugge quello che avea con grande fatica edificato; ed a'Romani, che pel tributo del terzo de'frutti della terra ci giudicava fatti non solo servi ma uguagliati da'vincitori alle bestie (3), concede il dritto d'alienare la proprietà de' fondi (4) senza il permesso dei patroni Longobardi (5). Nondimeno, a malgrado dei molti e molti errori, lui stimo esser quegli che vide meglio in genere i principalissimi fatti della Storia Longobarda.

I superbi disdegni del Botta verso il Medio-Evo increbbero a molti; ma in mezzo alle ire di lui parmi scorgere un vasto e nobil pensiero, che, cioè, il Longobardo, quando egli nel duodecimo secolo cominciò a divenir popolo Italiano, s'atteggiò alla novella cittadinanza de' *Comuni d'Italia* secondo lo svolgersi dell' intelletto Romano. In ciò, credo, consiste la Storia intera di tali *Comuni*, liberati nel secolo decimo dalla

---

(1) Pizzetti, I. 56. et passim.
(2) Idem, I. 183-185 et passim.
(3) Idem, I. 57.
(4) Idem, II. 102.
(5) Vedi §. XXX.

soggezione verso i Franchi. Bene il Botta conobbe, che i popoli d'oggidì pervennero alla lor vita presente in Europa, sol perchè tornarono ad aver caro il retaggio della civiltà Greca e Romana dopo che la Religione Cattolica e la spada Barbarica l'ebbero depurato dalle più abbominevoli corruzioni. Questa è la lode vera di Roma e però d'Italia, l'aver chiamato di bel nuovo le nazioni ad alcune discipline dell'antico senno Romano dopo il Mille.

§. CCLXXXV. *Vere parole di Paolo Diacono intorno agli* Aggravati *d'Autari.*

Or finalmente m'è uopo liberar la mia parola, e ricondurmi a Paolo Diacono, esponendo la vera lezione delle sue parole intorno agli *Aggravati* del primo anno d'Autari. Non un solo Codice, sì come già dissi (1), ma quattro Vaticani (2) ed un Chigiano (3), in vece del PARTIVNTVR, leggono PATIVNTVR (4). Un Vallicellano, copiato a'giorni del Cardinale di Cusa, Vescovo di Brixen, è dubbioso (5). Fra'quattro Vaticani havvi

(1) Vedi §. XLV.

(2) Codice Vaticano della Regina di Svezia, num.° 905.
Vaticano, num.° 1795.
Idem, num.° 1983.
Ottoboniano-Vaticano, num.° 909.

(3) Cod. Chisianus, Membran. G. VI-156. in-4.°

(4) Populi *tamen* aggravati per Longobardos *hospites* PATIVNTVR.

(5) Cod. Vallicellanus, B.-61, num.° VIII. in-8.

Pop' t̄u ag̃guati ꝑ lōgo^dos hospite' ꝑtiun.' Termina il Codice con la seguente postilla......

Inveni in bibliotheca Ecclesiae Brixiensis, cujus Episcopus

l'ottimo della Regina di Svezia, il quale per la sua eccellenza fu tratto in Parigi, e poscia restituito (1).

Chiara e limpida esce da questa nuova lezione la sentenza vera, ed anzi necessaria, di Paolo Diacono (2). I Duchi dettero la metà delle loro sostanze ad Autari; *nondimeno* (TAMEN) *i popoli* AGGRAVATI *dagli* Ospiti *o stranieri Longobardi ne* PATIRONO: ciò vale, che vollero i Duchi rifarsi, taglieggiando nuovamente i Romani, ed imponendo loro *aggravio* maggiore del tributo d'un terzo de' frutti. La felicità, che seguì a tale *aggravio*, secondo Paolo, fu de'Longobardi vincitori e non de'Romani già prima ridotti allo stato servile dei *tributarj* Germanici: l'elezione del Re operò che niuno fra quelli, a'quali solamente si concedea di portar la spada, sovrastasse agli altri Longobardi; e, se fosse il più forte, gli facesse ingiuria o danno. La presenza del Re pose fine a'furti ed a'latrocinj, che quanto più violenti tanto più, se credi a Tacito, appartenevano alla natura de' Germani. E però ciascuno de'*minori* Longobardi, come li chiamava Liutprando (3), andonne dove gli piacque per le vie, sicuro dagli aguati dei *maggiori* (4). Sì fatte burbanze degli ottimati Longo-

---

Rev.° Dominus meus Dominus Nicolaus de Cussa..... Sancti Petri ad Vincula Presbiter Cardinalis. Descripsi, ut vides.... in Bunecha, oppido Norico ejusdem Ecclesiae Brixiensis. Anno 1460. die VIII. Aprilis absolvi, Deo gratias. Io. an. (*sic*).

(1) D. Codex Reginae, num.° 905, fol. 103. a t. Membran. in fol. grand.

(2) Vedi la Nota, innanzi l'Appendice al presente Discorso.

(3) Leg. 9. Lib. VI. Liutprandi. Vedi §. CXXIX. su'*maggiori e minori* Longobardi.

(4) Erat sane hoc mirabile *in regno Longobardorum;* nulla

bardi furono raffrenate dal Re; a reprimere gli AGGRAVATI Romani bastava non un Duca ed un Conte ma uno *Sculdascio*, ed anzi bastava il solo padrone se, nella loro qualità d'*Aldii* o di *tributarj*, non amavano d'esser colpiti dal bastone o dalle scure. Ma non per questo avveniva, che la quiete procacciata dal Re a'Longobardi non giovasse altresì a' Romani *Aldii* e *tributarj*, e che costoro, tuttochè maggiormente *aggravati*, non vivessero una vita più tranquilla poichè meno agitata era quella de' padroni, durante il regno d'Autari.

§. CCLXXXVI. *Continuazione.*

In niuno de' Codici fin quì ricordati di Paolo Diacono, eccettuato l'Ambrosiano, si ha la parola *Ospizj;* e tutti accordansi nell'altra comune d'*Ospiti.* Lo stesso m'occorse di vedere in sei altri Codici Vaticani (1), in uno di Firenze ed in un altro di San Salvator di Bologna (2). Non ho finora pensato a consultarne altri, ma

---

erat violentia, nullae struebantur *insidiae*. Nemo aliquem injuste angariabat, nemo spoliabat. Non erant furta, non latrocinia; unusquique, quò libebat, securus sine timore pergebat. Paul. Diacon. Lib. III. cap. 16. Vedi §§. XLIV. XLV.

(1) 1. Codice Vaticano, num. 1981.
2. Idem, num. 4917.
3. Ottoboniano - Vaticano, num. 1702.
4. Vaticano della Regina di Svezia, num. 578.
5. Idem, num. 597.
6. Idem, num. 710.

(2) Pauli Diaconi, Cod. Membranac. saeculi XI. vel XII. Canonic. Regularium Sancti Salvatoris Bonon.

il farò; e prego tutti coloro, i quali ne avranno agio, a non rimanersene. Io già non credo, che da tale investigazione (sia qualunque il numero e l'autorità de' Codici) si possa con tutta certezza ritrarre se Paolo avesse piuttosto scritto PATIVNTVR e non PARTIVNTVR: ma bastano i Codici trovati a rendere cotanto incerta la parola scritta da Paolo, che oramai questa non dovrà più tenersi per unico fondamento del punto più rilevante nella Storia dell'Italia Longobarda. Ed egli è un grande acquisto, che tal punto si esamini finalmente secondo l'intera Storia, senza più farlo pendere da una parola d'uno Storico, anche se costui fosse molto meglio informato e più autorevole del Diacono. La concordanza del PATIVNTVR con la Storia, e con le rimanenti parole di Paolo ci fa conoscere, che così almeno avrebbe dovuto scrivere, anche se potesse dimostrarsi con qualche suo *autografo* d'aver egli scritto in altro modo.

§. CCLXXXVII. *Se gli Anglo-Sassoni avessero conceduto a' Romani la propria cittadinanza in Inghilterra.*

La questione se i Duchi Longobardi e Rotari dettero un *guidrigildo* a' Romani e riconobbero la cittadinanza di costoro va giudicata principalmente con le leggi fondamentali e primitive del 643. Se ivi non si trova neppure il nome di cittadino Romano, inutile sarà sempre ogni speranza di trovarlo in altri scritti o documenti fino a che non si scopra per avventura una qualche altra legge del 643, la quale ad un tratto distrugga l'ordine intero ed anzi l'indole stessa di quell'Editto. Non in-

tere, sì come le Rotariane, pervennero a noi le leggi degli Anglo-Sassoni, che di tutt'i Germani più simigliarono a'Longobardi; e fra quelle incognite fin quì potrebbe alcuna scoprirsene, la quale ci rivelasse le condizioni civili de' Romani, caduti sotto il dominio degli Anglo-Sassoni. Tale scoperta non s'opporrebbe a nulla, perchè nulla sappiamo di certo intorno a' Romani d'Inghilterra dopo Hengist ed Horsa (1). Ma il lavoro di Rotari sarebbe affatto sconvolto se si trovasse alcuna sua legge intorno alla cittadinanza Romana de' Romani, conceduta da' Duchi o da esso, poichè tal concessione avrebbe dovuto farsi con parole solenni e ripetute in molte occorrenze diverse, non già col silenzio, nello stesso Editto.

Beda, si dice, nell'ottavo secolo e la Cronica Sassone danno il nome di Latini e di Boc-ledene a'Romani, parlandone come d'un popolo diverso da quello degli Anglo-Sassoni. Ciò non c' insegna nulla di positivo; e per l'Inghilterra si possono e debbono fare tutte le domande, che io mi sono ingegnato di fare per la Francia e soprattutto per l'Italia. Que' Latini o Boc-ledene erano sudditi o no degli Anglo-Sassoni? Se sudditi, rimasero cittadini Romani per la volontà de' vincitori? Ottennero un *guidrigildo* variabile come quello de' Longobardi, o fermo come quello de' Franchi? Variabile o no un tal *guidrigildo*, fu egli uguale, se l'ebbero, a quello de' vincitori? Ecco ciò che bisogna sapere pei Romani d'Inghilterra, e d'Italia. Ed inutile opera egli riesce il voler chiarire la cittadinanza Romana de' primi per mezzo di quella de' secondi, come s'usa da molti (2),

(1) Vedi Storia d'Italia, I. 1147-1149.

(2) Cathcart, apud Savigny, IV. 287-296. Ediz. 1839.

la quale per l'appunto negasi; ciò sarebbe il risolvere una lite con una lite di gran lunga maggiore.

A me non importa gran fatto il sapere quel che gli Anglo-Sassoni vollero concedere o non concedere a'Romani loro sudditi nell'isola; e non ho preso nè prenderò a chiarire le cose de'Duchi Longobardi e di Rotari con quelle d'Hengist e d'Horsa. Ben può stare che questi operato avessero come operarono Clodoveo in Francia e Rotari nell'Italia; ma, per mille cagioni diverse, poterono anche operare in altri modi. Pur la natura delle questioni proposte nel presente Discorso rende utile a mio parere un piccol cenno sulle prime leggi degli Anglo-Sassoni.

§. CCLXXXVIII. *I* Walli *o* Wallisci *d'Inghilterra.*

Il Signor di Savigny, sì disposto e sagace a ravvisare da per ogni dove il Romano dritto nel Medio-Evo, afferma di non averne trovato alcuna traccia prima del 1110 in Inghilterra (1). Le ottanta nove leggi d'Etelberto, morto innanzi Rotari ne' primi anni del settimo secolo, non sono che una tariffa di pene pecuniarie: le sedici di Lotario e d'Eadrico, due Re de'Cantuarj nella seconda metà di quel medesimo secolo, e quelle di Vitredo, anch'egli Re de'Cantuarj, che mancò verso il 725, non danno alcun fiato intorno a'Romani.

Le settanta sette d'Ina, Re de'Sassoni Occidentali e contemporaneo di Vitredo, parlano sovente de'*Walli* o *Wallisci*, cioè de' *Guargangi*, o stranieri, secondo la solenne interpetrazione data di tal parola da Giraldo Cam-

(1) Savigny, II. 101-102.

brense, autor del secolo decimo terzo (1). Vitredo li chiama latinamente *Alienigeni;* e suppone che avessero stanza e possesso di terre nel suo regno (2). Ina gli appella eziandio *peregrini* (3), dicendoli soggetti al *guidrigildo.*

Tra questi *Walli* o *Wallisci* ben v'erano certamente cittadini di Romano sangue, non sudditi degli Anglo-Sassoni ma tassati col *guidrigildo*, i quali così da' paesi, che costoro non aveano soggiogato in Inghilterra, come dalle vicine Gallie soleano in tempo d'una qualche pace giunger nell'isola prima di Clodoveo. Dopo Clodoveo vi giunsero i Romani *Teodosiani.* Or gli stranieri nelle leggi d'Ina sembrano dotati d'una minor cittadinanza, dovendo in alcuni casi essere i servi multati col bastone; i *Wallisci* con la perdita di dodici pezzi di terra conosciuti col nome d'*ida* (4), e gli Angli con quello di trentaquattro *ide* (5).

Dall'arrivo d'Hengist e d'Horsa (6) fino alle leggi ed

---

(1) *Wallia* non a Wallone Duce nec Wendolenâ Reginâ, sed a Barbaricâ nuncupatione nomen accepit. Saxones enim, Britanniâ occupatâ, quoniam linguâ suâ extraneum omnem *Weath* vocant, gentes has sibi extraneas *Wallenses* vocabant et regionem *Walliam.* Giraldus Cambrensis apud Cambdeui Anglica, Hybernica et Cambrica, pag. 878-892.

(2) *Alienigenae,* si concubitum suum (la loro maniera di vivere, secondo Wilkins) emendare noluerint, ex terrâ cum *possessionibus suis* exterminentur. Leges Vitredi, apud Wilkins et Canciani.

(3) Si quis *peregrinum* occidat, Rex habeat duas partes *aestimationis capitis*, etc. etc. etc. Leg. 23. Inae.

(4) Wilkins, Glossar. ad Leges Anglicas. Londra, 1721.

(5) Leg. 54. Inae Regis, apud Wilkins et Canciani.

(6) Storia d'Italia, I. 1050. Vedi anche Leg. 46. Inae.

alla conversione d'Etelredo numeraronsi circa cento sessant'anni; periodo pressocchè uguale a quello interposto fra la venuta d'Alboino ed il regno di Liutprando in Italia. Or e' si vorrebbe saper principalmente in qual modo i vincitori trattarono prima d'Etelberto il vinto *Provinciale*, cioè il cittadino Romano, caduto in lor potestà? Nella Storia d'Europa vi sono pochi esempj di conquista sì feroce sì come quella degli Anglo-Sassoni; ed il medesimo Signor di Savigny (1) dispera trovar orme di pietà e di ragione presso tali distruttori. Anche io credo nondimeno, che i *Provinciali* Romani furono assai meglio trattati dopo Etelberto ed Edvino. Ma l'umanità di Liutprando nel conquistar l'Esarcato restituì forse la cittadinanza Romana e la legge a quelli, che fuori dell'Esarcato erano già stati vinti da'Duchi e da Rotari?

La Religione Cattolica, l'opera de'missionarj e del Clero di Roma, la venerazione somma de'primi Re Inglesi convertiti verso i Pontefici Romani e la vicinanza d'alcuni popoli di Romano sangue non conquistati dagli Anglo-Sassoni ristabilirono lo studio del Romano dritto nelle contrade conquistate da essi nell'isola. Troppo tardi forse il Seldeno pose la rinnovazione di sì fatto studio, ch'egli attribuì all'insegnamento dell'Università di Bologna, propagatosi per tutta l'Europa dopo il secolo duodecimo (2). S. Aldelmo di Malmesbury favellava della difficoltà d'apprendere le Romane leggi nel secolo d'Ina; ed Alcuino attesta, che prima dell'804 insegnavasi quel dritto in Iork, antico Municipio Romano.

Del rimanente io ripeto, che poco rileva pel mio pro-

(1) Savigny, II. 103.

(2) Seldeni, Dissertat. ad Fletam. Cap. 7.

posito d'Italia il sapere quali condizioni si fossero imposte dagli Anglo-Sassoni a' Romani caduti sotto la lor signoría, prima d'Etelredo e d'Edvino. Confesso per altro di non discernere nelle leggi d'Ina Re tali condizioni; e molto meno quel che parve ad alcuni di ravvisarvi, cioè, una divisione di terre, simile forse a quella suppositiva degli *Aggravati* d'Autari. Non la ravviso nella legge (1) che tassa il compenso de' tumulti e delle risse suscitate nelle città, dov'era la sede o del Re o de' Vescovi, o de' *Senatori* Anglo-Sassoni, che concorsero alla formazione di sì fatte leggi (2) (costoro non erano certo Romani), come altresì nelle città ove i Ministri del Re abitavano e qualunque *possessore di terre*. Perchè questi *possessori* doveano esser Romani e non Anglo-Sassoni? Assai meno ravviso i Romani d'alcuna sorta nell'altra legge d'Ina (3), la quale comanda che i mercatanti non facciano i loro contratti se non in presenza di testimoni; come se non si fossero i mercatanti già visti appartenere al numero dei guerrieri Longobardi, o come se un popolo dato alla piratería, ed

(1) Urbis violatio compensari debet centum viginti solidis, ubi Regis vel Episcopi sedes est: *Senatoris* octoginta: ministri Regis sexaginta: ejusdem conditionis *hominis terram possidentis* triginta et quinque solidis. etc. etc. etc. Leg. 45. Inae regis.

(2) Ego Ina, cum consilio Cenredae patris mei, Heddae Episcopi mei, et Eorkenvoldae Episcopi mei; cum omnibus *meis Senatoribus* et *Senioribus sapientibus* populi mei (Prolog. legum Inae). Erano forse Romani questi *Sapienti* e questi *Senatori?*

(3) Si *mercator* inter vulgus *mercetur*, faciat hoc coram testibus, etc. etc. etc. Leg. 23. Inae.

alle imprese di mare quali gli Anglo-Sassoni non avesse mercatanti d'ogni sorta, che il Re Ina cercò di condurre ad un vivere più civile con le sue leggi. Dicesi altresì, che dalle *leggi de' Borghi* (1) di Scozia, nella quale comprendeansi altra volta le città settentrionali d'Inghilterra, e dal *Domesday-book* (2) di Guglielmo il Conquistatore apparisca l'orma del *dritto Italico* di queste, come altresì degli ordinamenti Municipali di Roma; del che lascio il giudizio a' più dotti, purchè si distinguano le prime guerre e le prime conquiste fatte dagli Anglo-Sassoni su' *Provinciali* Romani, dalle altre che fecersi dopo Etelredo, Edvino, Ina ed Alfredo.

§. CCLXXXIX. *Ultime considerazioni sulla cittadinanza Romana presso i Longobardi.*

Troppo radicata nelle menti degli scrittori è l'opinione, che nè Longobardi, nè Franchi, nè Anglo-Sassoni siano giammai entrati nelle città de' Romani vinti da essi ad abitarvi, almeno di passaggio, per quanto le leggi di Rotari e d'Ina dicano il contrario. E però a tali scrittori tutto sembra Romano in Inghilterra, in Italia e da per ogni dove ciò che appartiene alle città; e tutto Barbarico quello che occorre nelle campagne d'Europa dopo la caduta dell'Imperio d'Occidente. Io più non mi travaglierò in combattere sì fatta credenza, contento di ripetere, che la potestà e la dominazione così delle città come delle campagne non ad altri spettava se non a' vincitori, anche supponendo, che a costoro

(1) Leges Burgorum Davidis I.

(2) *Domesday-book*, by Henry Hellis. Londra, 1833. Vol. in-8.

fosse piaciuto dal quinto fino al duodecimo secolo non entrar mai ne' luoghi abitati da' Romani, neppure se fosse stato per esigerne solamente alcun tributo su' frutti della terra. I servi *Ministeriali*, uguagliati da Rotari agli *Aldii* (1), non doveano dunque, per giudizio de' medesimi autori, servire a' Longobardi se non fuori delle mura d'ogni città: ed i *Gasindj* de' Duchi ed anche de' Re d'Italia doveano cercare altrove una dimora che ne' Palazzi di Teodolinda, di Rotari e di Liutprando. Le più splendide Chiese invano si fabbricarono da' Re in città, dove i Longobardi lor sudditi o non traevano la vita o non prendeano alcuna ingerenza negli affari Municipali.

Ad alcuni sembrò, che lo splendore o la prosperità delle città del regno Italico sotto questi Re non debbansi a niuna cagione, se non al dimorarvi de' cittadini Romani. Che gli uomini di sangue Romano fossero assai numerosi, può e dev' essere stato; ma nè il numero nè le arti nè le lettere nè l'ingegno nè il linguaggio nè la nobiltà delle famiglie de' vinti formavano la cittadinanza risguardo a' vincitori, se a questi non piacque concederla, sì come un dono affatto gratuito; dono, che altri dee dimostrare, ma non dimostra, d'essersi fatto con una qualche legge quando le leggi si scrissero.

Grandi cose certamente sarebbero avvenute in pro di que' vinti, se i concetti del Pecchia fossero veri (2). Ne' primi giorni della conquista i cittadini Romani pagarono il canone del terzo de' frutti, che nel primo anno d'Autari fu da essi ricomprato con la divisione delle terre, mercè la quale serbarono il rimanente li-

(1) Vedi §. LXVIII.
(2) Vedi §. XLV.

bero di qualunque imposta. Ma erano essi obbligati o no di andare alla guerra? Se non andavano, qual sorte più beata di riposarsi per sempre ne' loro fondi senza temere il pagamento d' alcuna contribuzione? Se andavano alla guerra come ogni altro possessore Longobardo, essi dunque gli erano uguali ne' dritti politici; ed allora per l'appunto sarebbe perita la cittadinanza Romana perchè incorporata con la Longobarda, con la Sarmatica e con quella di tutte le nazioni Barbariche da me dianzi descritte (1). Le molte e molte nazioni, delle quali s'era ingrossata di mano in mano la piccola gente de' Longobardi, non permettono di credere, che questa fosse ristata nella sua primitiva scarsezza di Germania. Procopio eziandìo favellò (2) del piccol numero de' Longobardi, ma innanzi che venissero nell'Italia ed incorporassero in se una moltitudine di tribù. Ecco dunque per la supposizione del Pecchia uguagliate in guerra e però in pace la cittadinanza Romana e la Longobarda: ed ecco in ogni caso il Longobardo non aver vinto che solo per render felice il cittadino Romano con una dolce ignavia, o con la compiuta partecipazione di tutt'i dritti de' guerrieri Germanici.

§. CCXC. *Conclusione.*

La Storia di Francia sotto i Re della Prima Razza può dirsi non consistere, che negli esempj delle oppressioni de' Franchi sopra i cittadini Romani, e della gene-

(1) Vedi §. XCVII.

(2) Procopii, de Bello Gothico, Lib. II. Cap. 14, et Lib. III. Cap. 34.

rosa protezione de'Vescovi o Romani o Franchi, ma tutti dotati del massimo *guidrigildo*, in pro del vinto *Teodosiano*. In Italia il popolo de'vinti *Giustinianei* non iscorgesi altrove, che negli *Aggravati* d'Autari: poscia non vi s'ascolta più niun gemito, niuna ingiuria, niun sopruso; mai più gli *Aggravati* non eccitarono la cupidigia de'vincitori, e giammai non pensarono a vendicarsi od a levar tumulto e sedizione; poscia Rotari soccorse i *poveri* ed i *deboli*, che diconsi non essere stati se non i Romani. Ma perchè *poveri e deboli*, se possedeano le terre senza nulla pagare ad alcuno? Rara felicità de' vinti! Gran torto, dopo avere discacciato il Greco, ebbero in Roma i cittadini di non aprire ad Astolfo la Porta Salaria e di non farsi vincere o saccheggiare da' Longobardi!

Ma la felicità de'vinti non si desume se non dal silenzio della Storia e dell' Editto del 643 intorno alla loro sorte. Sì fatto silenzio è quello che si usa risguardo a' morti o naturalmente o civilmente; non risguardo a'cittadini vivi caduti nella potestà d'un popolo straniero. A questo solo silenzio bastava certamente io m'appigliassi per dimostrare la servitù de'Romani soggiogati da' Duchi e da Rotari. E bastavami la mancanza della concessione d'un *guidrigildo* cittadinesco, nobile od ignobile che fosse stato, per provare la cessazione d'ogni cittadinanza Romana del regno Longobardo. Questa cittadinanza cessò, quantunque cessato non fosse il sangue Romano, che poteva essere nobilissimo, come quello di Teodota (s'ella veramente nacque in Italia), ma restò privo di qualunque dritto civile, se dalla servitù *Aldionale* e *Ministeriale* non si pervenisse alla cittadinanza Longobarda. Presso i Franchi non solo i servi nel conseguire la libertà, ma eziandio i laici

Teodosiani, quando, per alcun privilegio particolare, giungeano a naturarsi Franchi, si dicevano *Affrancati;* parola che si propagò in tutta Europa, massimamente nell' Italia, ove con più ampio e generale significato valse a dinotare la condizione di tutti coloro, a' quali concedeasi la libertà non solo da' Franchi, ma da ogni altro popolo. *Affrancati* perciò chiamaronsi dopo Carlomagno e furono, a volerne giudicare nel modo più favorevole, gli *Aggravati* del regno Longobardo, allorchè per le ragioni dianzi esposte i vincitori Longobardi consentirono ad ingrossarsi della turba de' vinti Romani, donando a sì gran numero di *Aldii* e di servi la libertà cittadinesca. Quì riesce inutile affatto il venir cercando quello che fecero in Italia o no i Turcilingi, gli Eruli e gli Ostrogoti. A me pare aver dimostrato con una Storia intera e compiuta, non essere stati costoro popoli Germanici. Da questa ritrarrò almeno il frutto, che l' identità delle due schiatte non debbasi avere per una verità posta fuor d' ogni dubbio, e divenuta capace di stabilirsi come fondamento saldissimo d'ogni ulteriore supposizione od analogía.

Or non avanza, che a chiudere il mio Discorso, pregando nuovamente i lettori di non voler confondere il secolo di Rotari con quelli di Liutprando, di Carlomagno, degli Ottoni e degli Arrighi. Ho studiato di non far punto paragoni tra le conquiste del Medio-Evo e quelle de' nostri tempi; paragoni sempre imperfetti e generatori di falsa luce. Che giova confrontar le sorti concedute dagli Ottomani a' *Raia* o dagli Spagnuoli a' Messicani ed a' Peruviani, ovvero dagl'Inglesi agl' Indiani con le altre de' cittadini Romani vinti da' Duchi e da Rotari? Le difformità fra tali racconti saranno sempre

maggiori delle simiglianze. Pur la natura dell'uomo è vaga de' paragoni; ed io, che li condanno, sento trascinarmi a farne un solo, pel quale finirà, spero, la maraviglia di chi non crede alla cessazione della Romana cittadinanza sotto i Duchi e Rotari, perchè non si deve supporre d'essersi altra volta distrutto un ordine intero di cittadini. Gli Anglo-Sassoni, cotanto affini a' Longobardi, esterminarono, per quanto poterono, la razza de' Brettoni; poscia i Normanni quella degli Anglo-Sassoni: e fuvvi un tempo dopo la battaglia d'Hastings, nel quale, secondo narra Matteo Paris (1) e Matteo di Westminster (2), dare il nome d'Anglo ad alcuno egli era un dargli del vigliacco, sì come Liutprando Ticinense intendeva dir de' Romani. Ed i Romani, quando vincevano, rapirono a Capua ogni dritto Municipale. *I nostri Maggiori,* dicea Cicerone (3), *le tolsero il* Senato, *i* Magistrati *ed il* Comune Consiglio; *le tolsero tutti gli onori e le insegne di Repubblica, nè altro lasciaronle se non il nome vano di Capua: non certo per crudeltà (dappoichè non fuvvi alcuno più clemente del Romano, il quale a' nemici vinti nelle regioni lontane restituì non di rado l'esser loro), ma per deliberazione; veggendo che, se tra quelle mura di Capua rimanesse alcun vestigio di Repubblica, potrebbe da capo avervi stanza l'imperio.*

FINE.

(1) Mat. Par. I. 8. Ita ut Anglus vocari foret opprobrio.

(2) Mat. Westmonaster. pag. 229. Opprobrium erat Anglicus appellari.

(3) Cic. de lege agrar. contra Rullum, §. VI.

Due Paragrafi omessi, che quì si distingueranno, per non turbar l'ordine degli altri, con asterischi.

Anno 811. §. CCXXV.* *Obbligo de' Vescovi Longobardi risguardo alla cura de' ponti.*

Ma qual pruova migliore del contrario, se a' Vescovi del regno Italico, nati o no Longobardi, oltre l'obbligo di rifabbricare per la parte a loro spettante le mura delle città (1), imponevasi eziandío il peso di costruíre o di mantenere i ponti? Cinque *liberi Livellarj* nell' 811 (2), cioè i germani fratelli Scolastico, Giovanni e Petrone figliuoli di Faroaldo, non che Stavelino ed Orsone domandarono in enfiteusi alcune terre nel Modonese a Ghiso, Vescovo di Modena, promettendo pagargliene un *Mancuso* l'anno e servirlo, se i comandamenti del Re d'Italia obbligassero quel Prelato *all'opera d'un qualche ponte* (3). Or chi non vede, anche per questo esempio che i carichi e le spese Municipali divideansi fra gli Ecclesiastici, viventi col *guidrigildo* fermo, ed i laici d'ogni nazione abitatrice d'Italia, senza farsi alcuna menzione degl'immaginarj *Ordini* Romani?

---

(1) Vedi §. CCX.

(2) Murat. An. M. Ævi, V. 955. Ex Authentico Tabularii Canonic. Capituli Mutinensis.

(3) Si *Regalis jussio* advenerit de oste vel *de ponte*, facere *servitio* (*sic*).

Anno 811. §. CCXXXV.** *Esempio d'una carta secondo il dritto Romano ed innanzi ad uno Scriba fra due Longobardi.*

Preziosissima riesce a me questa carta Modonese, dove parmi ravvisare un esempio autentico d'aver due contraenti Longobardi dinanzi ad uno Scriba usato del permesso conceduto nel 727 di seguire col consenso reciproco le regole del Romano dritto, ne' casi non eccettuati da quel Re (o da' suoi successori). Dappoichè i cinque anzidetti *Livellarj*, fra' quali Giovanni sottoscrisse di propria mano la richiesta, ottennero le terre bramate in enfiteusi col patto che se per anni due non pagassero, il Vescovo potesse discacciarneli, *secondo le leggi* (1). Or niuna legge Longobarda v'ha intorno a ciò; e rettamente giudica il Savigny (2), che nella carta Modonese toccossi delle disposizioni contenute in una Novella di Giustiniano (3) risguardo a' contratti enfiteutici delle Chiese dell'Imperio; le quali disposizioni furono poscia da Ludovico Pio Imperatore, o piuttosto da Lotario, per la prima volta restituite in favore di tutte le Chiese del regno Longobardo (4).

Le condizioni dell'enfiteusi nell'811 si scrissero da Reginaldo, Clerico e *Notaro* della Chiesa di Modena, senza l'opera del quale non avrebber potuto que' Longobardi pattuire valevolmente secondo il dritto Romano.

(1) Ut leges *censeunt* (*sic*).
(2) Savigny, II. 138. Ediz. 1839.
(3) Novel. 120. Cap. 8.
(4) Vedi §. CCXXXIX.

Manca, egli è vero, la firma del Vescovo Ghiso; ma gli Scribi o Notari di quella età faceano come anche oggidì si costuma in alcuni atti privati: consegnavano, cioè, vicendevolmente a ciascuna delle due parti contraenti un originale sottoscritto da una sola tra esse. Laonde quello firmato da' *liberi Livellarj* si diè al Vescovo, e l'altro sottoscritto dal Vescovo a' *liberi Livellarj*. Nè quì alcuno dubiti d'essere stati Longobardi e l'uno e gli altri, dovendo ritenersi per tale chiunque ne' suoi atti non dichiarava d'appartenere ad altra nazione. Ciò non toglie che i Longobardi, per boria cittadina e per altri motivi, non si vantassero sovente nelle loro scritture d'essere di quel sangue.

NOTA ALLA PAGINA CCCCX.

A dimostrare quanto sia schietta, e, dirò, necessaria la nuova lezione del *Patiuntur*, mi si permetta narrare ciò che m'avvenne in Roma. Ivi un numero eletto d'uomini cospicui suol radunarsi, or l'uno ed or l'altro, appo la Contessa D. Margherita de' Duchi d'Altemps; donna d'incliti pregj, della quale, s'Ella potrà pubblicare le vite d'alcuni eccellenti Capitani, bene la nostra patria s'accorgerà: ma l'amor materno e pungenti cure domestiche la soprattengono. Que' medesimi uomini convengono il mercoledì nelle stanze d'Orsola Priuli, Marchesa Maccarani, e della sua gentile nipote Giacinta Simonetti, Contessa di Brazzà.

Onofrio Concioli, alto intelletto d'Italia, vi si trova col Professor Pieri, valente nelle più ardue discipline dell'ingegno. V'intervengono l'Avvocato Bontadossi e l'Abate Pacetti, non che il Dottor Galassi, i quali tutto l'animo hanno rivolto a' buoni studj su'classici scrittori, e l'Avvocato Felice Desjardins, che sa splendidamente congiungere le dottrine del dritto alle matematiche. Il Cavalier Minardi vi dichiara da solenne maestro le ragioni delle arti del disegno. Troppo di rado, secondo il desiderio comune, può come altra volta seder fra essi Monsignor Laureani, umanissimo ed eruditissimo Prefetto della Vaticana. Più frequenti vi sono e taciturni, ma non meno forniti di squisito giudizio, i MM.ri Ferrari e Minetti. Un giovine Patrizio Urbinate, Monsignor Giovanni Corboli Bussi, vi mostra finalmente ciò ch'egli senza dubbio diverrà se i molti e profondi suoi studj non nuoceranno alla sua sanità.

Il penultimo giorno d'una delle mie abituali dimore in Roma, io m'accomiatava da' cari amici, raccontando loro il piacer grande avuto da me poche ore avanti nel vedere, grazie a Monsignor Laureani, tutt'i Codici Vaticani di Paolo Diacono, e nel trovare in quattro di essi la vera lezione d'un luogo rilevantissimo per la Storia d'Italia. E ciascuno fecesi a dirmi, che innanzi ogni cosa io volessi recitar loro le parole del Diacono, sì come vidersi fin quì stampate. Non appena il Pacetti l'ebbe udite, che affermò, prima d'ascoltar la nuova lezione, altra questa non poter essere se non il *Patiuntur*: egli, che giammai non avea lasciato Erodoto e Livio per Paolo Diacono.

Tutti guardarono, come suol guardarsi al vero; e tutti goderono, scorgendo in qual modo il retto sentire avea guidato l'Abate Pacetti alla sua divinazione. Ma più d'ogni altro gli fe' plauso un tale, che or più non vive; Luigi Bonelli, Prete Romano, il quale alla santità dei costumi e della fede accoppiava le più nobili doti della natura umana ed una delle menti più vaste, che a mortal creatura si fossero giammai donate. Delle opere da lui poste in luce parlerà il Galluppi; le altre assai maggiori furono troncate da morte immatura, la quale ruppe molte e molte speranze, massimamente di noi amici suoi. Noi pendevamo, quando egli parlava, da que' labbri, maravigliando che sempre le difficili ed astruse questioni egli riducesse a non isperata chiarezza; che tanta copia di vario sapere si congiungesse in lui a tanta bontà; che una sì rara e lucida intelligenza s'ornasse de' più soavi modi, e si coprisse col velo della più amabil modestia.

APPENDICE DI DOCUMENTI.

Num. I.

(Vedi pag. CCXVII.)

Tre Preti Longobardi giudicati da' Referendarj *del Re Astolfo.*

Novembre 751.

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri J. X.

Regnante domno nostro Haistolfo viro excellentissimo rege; anno felicissimi regni ejus in Dei nomine III., et *viro magnifico* Probati gastaldio civitatis *Reatinae*: mense Novembri, per Indictionem V.

Placuit atque convenit inter venerabilem Fulcualdum abbatem et ipsam congregationem monasterii Sanctae Dei genitricis Mariae, et inter *viros venerabiles* Grimualdum et Ansonem *presbiteros* germanos, qui inter se singulas causas habuerunt de substantia vel conquisito quod ipsi *presbiteri* cum Claudiano *presbitero* barbano suo habuerunt: quia dum ipse Claudianus *presbiter* in praedictum monasterium Sanctae Dei genitricis Mariae sub habitu monachico ingressus esset, orta est intentio inter partes monasterii et partes Grimualdi et Ansonis *presbiterorum*. Et dum exinde multas altercationes haberent inter se, *judicatum est per missum*

domini regis Teutpertum et Sisinnium *referendarios* (1) ut pars Grimualdi *presbiteri* et Ansonis praeberet *sacramentum* de quanto ausi fuissent jurare, quod ipsi *presbiteri* conquisissent (*ad*) partem monasterii et eorum omnia redderentur.

Tunc considerans ipse venerabilis Fulcoaldus abbas cum ipsa sancta congregatione predicti monasterii qualiter cum ipsis *presbiteris* causam ipsam finiret; et divina compulsus memoria et integro Consilio pertractans; ad ipsos *presbiteros* Grimualdum et Ansonem tradidit casale *Tulianum;* sub ea videlicet ratione laborandi, cultandi et ordinandi, et diebus vitae suae fruendi et in sua potestate habendi.

Post discessum vero Grimualdi et Ansonis *presbiterorum* ipse praedictus casalis *Tulianus* revertatur in monasterio Sanctae Mariae in Acutiano. Ita vero ut ab hac die de causa quam Grimualdus et Anso *presbiteri* habuerunt cum Claudiano *presbitero* numquam aliquando neque pars monasterii aliquam querat occasionem ad ipsos *presbiteros*, neque pars ipsorum *presbiterorum* querat aliquando causam ad partem monasterii, quam cum Claudiano habuerunt. Sed haec *convenientia* firma et stabilis permanere debeat; et a cujus parte vexata fuerit penam persolvat auri solidos quingentos. Et cartula ista in sua permaneant stabilitate.

Unde per firmitatem ambarum partium duas cartulas pari tenore Gudepertum *notarium* scribendum postula-

---

(1) Sembra che de' due *Referendarj* Teutperto e Sisinnio, il primo avesse avuto in oltre la qualità di *Messo del Re*, se pure questo *Messo* non fosse stato un altro, di cui si tacque il nome.

vimus, et testibus a nobis rogatis optulimus, qui super signum sanctae Crucis fecerunt.

Actum in Reate, mense et indictione

✠ Signum manus Grimualdi, *presbiteri;*

✠ Signum manus Ansonis, *presbiteri;* qui hanc cartam *convenientiae* fieri rogaverunt.

✠ Signum manus Adualdi *sculdascii*

✠ Signum manus Clarissimi *sculdascii.*

✠ Signum manus Mauri *medici.*

✠ Signum manus Aricisini, testis.

✠ Signum manus Valerini *actionarii.*

✠ Signum manus Adirisini.

✠ Signum manus Aldonis, testis.

✠ Signum manus Adeodati, testis.

✠ Signum manus Adualdi *sculdascii.*

Ex num.° 36. Reg. Farfensis.

Non mai stampato, per quanto so.

Num. II.

(Vedi pag. CCXXXIII.)

Un colono padrone d' altri coloni e di servi.

Maggio 757.

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Ihesu Cristi. Temporibus domini Albuins *Ducis gentis Langobardorum*, seu et *viri magnifici* Hizzonis gastaldii civitatis *Reatinae*, mense Majo, per indictionem X.

Ideo constat me Fèlicem *colonum* monasterii Sanctae Dei genitricis semperque virginis Mariae per mer-

cedem et absolutionem animae meae donasse atque concessisse in ipso sancto monasterio portionem in integrum in fundo *Longitiae:* casas, vineas, terras, silvas, oliveta, cultum vel incultum, et quidquid habere visus sum.

In ea vero ratione ut diebus vitae meae ipsam *portiunculam meam* in mea sit potestate cultandi, laborandi, meliorandi. Post meum vero discessum *ipsa portiuncula mea* in soprascriptum monasterium Sanctae Mariae vel ad potestatem Domini abbatis Fulcoaldi seu cunctae congregationis ipsius monasterii revertatur.

Tam ipsam *portiunculam meam* quam et *colonam meam* Ciottulam cum filio suo Teodorico et filia sua Formosula, et aliam ancillam meam quae mihi ad manus servire debet nomine Ausulam et *medietatem de puero meo Mauronlone*, vel quidquid habere visus fuero vel moriens derelinquo. Ita sane ut ab hac die firma et stabilis permaneat ipsa donatio.

Et qui contra hanc cartulam donationis nostrae ire tentaverit in iram Dei incurrat, et cum Iuda traditore habeat portionem, et insuper componat auri solidos centum, et quod repetit vindicare non valeat.

+ Signum manus ipsius Felicis donatoris, qui hanc cartulam fieri rogavit.

+ Signum manus Helij seu *colonis* (*sic*), germani ejus.

+ Signum manus Audualdi.

+ Signum manus Audulfi.

+ Signum manus Lupoli.

+ Signum manus Rodiperti, nepotis ejus testis.

Ego Palumbus, etsi indignus *monachus*, rogatus a Felice *colono* scripsi. Actum in monasterio suprascripto.

Ex num.° 44. Reg. Farf.

Non mai più stampato, per quanto so.

Num. III.

(Vedi pag. CCXXXIII.)

Formola degli Azionarj.

15 Ottobre 757.

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Iesu Christi. Temporibus domini Albuini *gloriosissimi et summi Ducis gentis Langobardorum*, et *magnifici viri* Hizzonis gastaldii civitatis *Reatinae*, anno primo, XVI Kal. 9bris. Indic. XI.

Profiteor me ego Gundualdus filius cuiusdam Hilbremundi, *habitator* civitatis *Reatinae*, suscepisse a vobis, Fulcoalde abbas monasterii Sanctae Mariae, vel a cuncta congregatione monasterii vestri curtem vestram in *Germaniciano in actionem* una cum omnibus colonis ad eandem curtem pertinentibus. Ita tamen ut quanto tempore vobis placuerit ut *actionem vestram* in ipsa curte nominata tenere debeam et sine omni neglecto vel fraude vobis debeam deservire.

Et nunquam contra vos vel contra vestram voluntatem debeam facere de qualicumque re; sed in omnibus, ut dixi, pariter et fideliter sine neglectu vel fraude vobis debeam *laborare*.

Et qualescumque causae agendae sunt in ipsa curte tam de terris quam de familiis vel casis, quae de ipsa curte subtractae sunt peragere debeam et *minare* pariter et fideliter tamquam per proprias meas causas. Quod si in aliquo vobis, quod absit, neglectum fecero aut fraudem, aut contra vestram undecumque fecero voluntatem, et non *exigero vestras pariter justitias*,

aut inobediens vobis in aliquo extitero, et probatum fuerit, componam vobis vel vestro monasterio ego aut mei haeredes de bono auro solidos CCC; et praesens mea promissio *usquedum vobis placuerit* in sua maneat firmitate.

Hanc aut (*autem?*) promissionis meae cartulam Palumbum *presbiterum* et *monachum* scribendam rogavi, in qua *manu propria* nomen meum scripsi, et testibus optuli roborandum.

Actum in curte suprascripta *Germaniciano*, mense et indictione supradicta.

Gundualdus, *vir clarissimus*, in hac cartula manifestationis seu promissionis a me factae relegi, subscripsi, et testes ut scriberent vel manum ponerent, rogavi.

+ Signum manus Sindonis, *scarionis;* testis.

+ Signum manus Baruncionis, *exercitalis:* testis.

+ Signum manus Guinonis, *exercitalis:* testis.

+ Signum manus Aidulfi, testis.

Ego Barosio, etsi indignus *monachus*, in hac cartula manu mea subscripsi: rogatus a Gonduualdo.

Sigerandus, etsi indignus solo nomine vocatus *monachus*, in hac cartula promissionis, rogatus a Gondualdo, testis subscripsi.

Iohannes indignus, humilis et peccator solo de nomine *monachus* huic cartae promissionis rogatus a Gondualdo, testis subscripsi.

+ Signum manus Ramphonis, *exercitalis;* testis.

Ego Palumbus, indignus *presbiter* scriptor hujus cartulae promissionis: quam post traditam complevi et dedi.

Ex num. 45. Reg. Farf.

Non mai stampato, per quanto so.

Num. IV.

(Vedi pag. CCXLIX.)

Aprile 760.

Due Longobardi, che si sottomettono a pagar la pena del doppio *in fondi.*

In nomine Domini Dei Salvatoris Nostri.

Temporibus domini Gisulphi *gloriosi et summi Ducis gentis Langobardorum*, anno ducatus ejus in Dei nomine I: seu et *viri magnifici* Alfrith gastaldii civitatis *Reatinae*, mense Aprilis, per Indictionem XIII.

Ideoque constat nos Maurissonem et Ubaldulum *compartionarios* de proprio nostro spontanea et bona voluntate nostra vendidisse tibi Raginfredo monacho de monasterio Sanctae Dei genitricis semperque virginis Mariae terram nostram in *Septepontio*, in *appretiato solido uno*. Et recepimus nos suprascripti Maurisso et Ubaldulus pro ipso solido *paccam de lardo unam pro medio solido*: et *sex modia milii pro medio solido* (1). Et *pro mercede tua* (2) dedisti nobis supra solidum in auro unum: et de presenti acceptum est.

Ita sane ut ab hac die habeas et possideas et defendas ipsam terram in possessione suprascripti monasterii

(1) Vedi prezzo d'alcune derrate nel 760.

(2) *La mercè* del Monaco Raginfredo. I due *Comparzionarj* del 760 usarono una voce, che oggi è di Crusca.....

Ringrazio lui, che i giusti preghi umani
Benignamente, *sua mercede*, ascolta.

Petrarca, *Sonet.* 20.

Sanctae Dei genitricis semperque virginis Mariae. Et neque a nobis neque ab ullo heredum posterorumque nostrorum tibi aliquando vel succ essoribus tuis monachis contradicatur. Et si ipsam terram non tibi potuerimus defendere a quocumque homine, componamus tibi hic in *Septepontio* terram *melioratam in* duplum.

Unde pro perpetua firmitate tua postulavimus hanc cartulam scribere Tyberium *diaconum*, et testes optulimus, qui supter signum Sanctae Crucis fecerunt. Quam vero cartam venditionis ego Tyberius *Diaconus* scripsi.

Actum in *Septepontio* in presentia omnium, mense et indictione suprascripta.

+ Signum manus Maurissonis venditoris qui hanc cartam fieri rogavit.

+ Signum manus Ubalduli venditoris, qui hanc cartam fieri rogavit.

+ Signum manus Valerini, testis.

+ Signum manus Calvuli, testis.

+ Signum manus Sinderadi *presbiteri*, testis.

+ Signum manus Tribuni, testis.

+ Signum manus Donatiani, testis.

+ Signum manus Halpareni, testis.

+ Signum manus Pauli, testis.

+ Signum manus Marionis *clerici*, testis.

+ Signum manus Godemarii, filii Tribuni, testis.

+ Signum manus Iohannis, filii Calvuli, testis.

Ex num. 49. Reg. Farf.

Non mai stampato, per quanto so.

Num. V.

(Vedi pagg. CCLXV. CCCVII.)

Gennaro 761.

Affrancati posti sotto il Mundio *de' Monasteri.*

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Iesu Christi. Temporibus viri gloriosi Gisulphi, *summi Ducis gentis Langobardorum*, anno ducatus ejus in Dei nomine II. (1).

Ideo constat nos Allonem et Albuhinum humiles *monachi* monasterii *Sancti Vincentii* (2) una cum concessione domini Hermeperti abbatis et per consensum confratrum nostrorum vendidisse et tradidisse vobis, Domine Halane abbas (3), vel cunctae congregationi confratrum vestrorum monasterii Sanctae Mariae in loco qui vocatur *Acutianus*, terram cum oliveto suo sitam in territorio *Sabinensi* in loco qui appellatur *Valerianus*: idest quartam portionem nostram qualiter nobis a fratribus nostris in portionem venit: ac colonos Laduhin et Landuhin. Insuper et XV *tallias* ex ipso oliveto, quas jam antea in divisionem nobis venit. Simul et homines nostros, idest Longulum et Aricis, *quos liberos dimisimus*, qui ibidem *commanere* videntur.

Qui pro defensione ipsorum ad ipsum sacrum su-

---

(1) Qui Gregorio Catinese, uomo nobilissimo, che compilò il gran Registro di Farfa, dimenticò di segnare l'indizione.

(2) S. Vincenzo al Volturno?

(3) Di Farfa.

prascriptum monasterium aspectum (4) *et defensionem habere debeant*, SALVA LIBERTATE SUA. *Ipsum olivetum cultare et defensare debeant. Si autem quoquo tempore ipsi jam dicti homines ab hac luce abstracti fuerint absque haerede, ipsa res ad sacrosanctum monasterium revertatur* (5).

Unde accepimus a vobis pretium placitum et diffinitum et de presenti acceptum auri solidos centum. Ita sane ut ab hac die firma et stabilis permaneat presens venditio nostra; et nullus ex nostris haeredibus vel parentibus neque heredum parentum nostrorum vos aliquando temptare aut requirere presumat, sed omni tempore vobis vel vestris successoribus firma et stabilis permaneat venditio nostra.

Unde et pro perpetua firmitate ipsius sacri monasterii per Anscausum *notarium* optulimus subscribendum et propriis manibus nostris supter signum Sanctae Crucis fecimus.

Actum in *Marsis*, mense Ianuario et indictione suprascripta XIV.

Ego Allo, indignus *monachus*, manu propria subscripsi.

Ego Albuin, indignus *monachus*, manu propria subscripsi.

Ego Autpertus, indignus *monachus Sancti Vincentii* manu propria subscripsi.

Ego Senualdus *episcopus* in hac carta venditionis rogatus ab Allone et Albuhin manu propria subscripsi.

---

(4) Rispetto e guardia.

(5) Longulo ed Arici adunque furono dichiarati *fulfreali* senza le quattro vie, secondo la legge 226 di Rotari.

+ Signum manus Gaideris *viri magnifici*, *gastaldii;* testis.

+ Signum manus Colonis, germani eorum; testis.

+ Signum manus Laduhini, germani eorum; testis.

+ Signum manus Landuhin (6).

+ Signum manus Guilifusi, *sculdascii;* testis.

Ego Godemarius *diaconus* manu propria subscripsi.

Ex num. 50 *Reg. Farf.*

Non mai più stampato, per quanto so.

NUM. VI.

(Vedi pag. CCLXI.)

Donazione d'Aimone Voltario, *che fu* Guargango *in Viterbo.*

Luglio 775.

In Dei nomine. Regnante *domno nostro* Karolo viro excellentissimo rege, anno regni ejus in Dei nomine II in Italia: mense Iulii per indictionem XIII.

Sapientium est pro futuris casibus vigilare et dum ad terrena tendimus de caelesti gratia nobis oportet cogitare ut graviora pondera peccati abiicere possimus.

Ideoque nos Aimo *Voltarius*, *abitator* (1) castri *Vi-*

---

(6) Si osservi che i Coloni sottoscriveano l'atto d'alienazione del fondo, in cui *sedevano*. Del rimanente qui non si ravvisa, che Laduino e Landuino fossero *liberi Livellarj*.

(1) Sulla parola d'*abitatore* vedi §. CCIX.

terbii (2) una cum filio meo Petro *clerico* offerimus nos cum omnibus rebus vel substantiis nostris in Monasterio S. Dei genitricis Mariae *finibus Spoletanis*, territorio *Reatino ;* loco ubi dicitur *Acutianus*, et ubi Probatus vir venerabilis esse videtur abbas ,

et donamus cedimus atque tradidimus a praesenti die omnes pecunias, vel substantias, et pertinentias nostras in integrum, tam casas utensilium quam et familiarum, et peculia ferramenta vasa lignea et fictilia, campos prata vineas silvas pascua aquas aquarumque decursus, seseque moventes', quibuscumque locis vel finibus aut ubicumque habere et possidere visi sum (*sic*) tam hic in *Viterbio* quanque in *Tuscana*, *Orcla*, seu *Castro*, atque *super Alpes :* et in aliis quibusque locis vel *finibus Langobardorum* (3) nostra pertinentia esse videtur tam *ex jure parentum* quam *ex comparatione* vel *ex dono regum ;* seu quidquid de conjuge mea bonae memoriae Anstruda mihi attingit.

Nec non quaecumque nobis singuli homines debitis (*sic*) dare una cum Oratoriis et pertinentiis eorum in integrum, anteposita portione mea qui supra Aimonis de Oratorio S. Salvatoris territorii *Tuscanensis*, quam parentes suprascriptae mulieris meae a fundamento aedificaverunt; seu et portione mea de curte in *Tarnano* (*sic*) et *Calbitiano* cum suis pertinentiis ; unde jam antea judicatum emisi monasterio S. Salvatoris territorii *Rea-*

---

(2) Qui la parola *Viterbo* è scritta distesamente nel Registro; ma spesso ella vi si vede abbreviata: ciò ha dato cagione a grandissime dispute fra gli scrittori di Viterbo e di Toscanella, come il Mariani, il Turriozzi, il Sarzana ed altri.

(3) Nominare i *confini Longobardi* era formola propria dei *Guargangi*, che possedevano alcuna terra nel regno Italico.

tini ubi Atroaldus venerabilis abbas esse videtur: quod volo ut sic permaneat sicut in ipso judicato continetur diebus vitae meae.

Nam quidquid de istis suprascriptis tribus locis, idest de Oratorio S. Salvatoris *Tornano* (*sic*) et *Calvitiano* in portionem filio meo Petro contingere videtur, volumus ut ambae partes a praesenti die sint in potestate et jure suprascripti monasterii S. Mariae, seu et Probati abbatis vel cunctae congregationis ejus. Nam alia omnia in integrum sint in potestate praedicti Monasterii Sanctae Mariae, sicut superius legitur, vel cunctae congregationis ejus.

Quam vero cartam donationis seu dispositionis et offersionis Iohannes *notarius* scribens dictavit et super coram testibus propriis manibus confirmans roboravit, et testibus a nobis rogatis stipulationem et sponsionem solemniter imposuit.

Actum in castro *Viterbio*.

+ Signum manus Aimonis qui hanc cartam donationis et oblationis fieri rogavit.

+ Signum manus Petri *clerici*, *nescientis literas*, qui hanc cartam fieri rogavit.

Ego Petrus vir venerabilis *Archipresbiter* rogatus ab Aimone et Petrone in hac carta dispositionis manu mea subscripsi.

+ Signum manu Minconis *biscarionis* (4) curtis regie *Viterbiensis*, testis.

---

(4) Ecco uno *Scarione* o *vice-Scarione* della Corte del Re in Viterbo: ma il Galletti crede in una sua nota, che costui fosse stato *vicecarreggiatore*. Per ora non dirò altro intorno a tal voce.

+ Signum manu Leoniperti *procuratoris*, testis.

Ego Tiuca *lociipositus* (5) castri *Viterbii*, rogatus ab Aimone et Petrone in hac carta donationis seu oblationis me testem subscripsi.

Ego Ragipertus rogatus ab Aimone *socero meo* (6) in hac carta *consentiens* me testem subscripsi.

Ego Causio rogatus ab Aimone et Petrone in hac carta obligationis et donationis me testem subscripsi.

Ego Iohannes *notarius*, qui hanc dispositionem scripsi, complevi, et dedi.

Stampato da Monsignor Galletti nella sua Lettera su' Vescovi di Viterbo, inserita nel Giornale de' Letterati, Roma, pel Pagliarini, anno 1757. pag. 165-166.

Ex num. 105. Reg. Farf.

Da me riscontrato diligentemente nel Registro.

Num. VII.

(Vedi pag. CCCVI.)

Giudicato Longobardo in Viterbo.

Maggio 806.

In nomine Domini. Dum venisset Dominus Romanus *gloriosus Dux* situm (*sic*) castrum *Viterbium* singulas audiendum vel deliberandum causas. Et adesset cum eo Bruningus *sculdascius*, Rodipertus *sculdascius*, Rasimundus, Toto, Carolus de *Balneoregis*, Autepertus *loc.s* (*sic*), Ciamarus, seu Hermulus, Hiso germani, Adelpertus,

---

(5) Il Galletti spiega questa parola con l'altra di *Vicario*.

(6) Era dunque marito d'Anastasia, figliuola d'Aimone *Voltario* Vedi. §. CCXXVI.

Hildeprandus, Hildepertus, Nonnus, Gualasius, Hermenfridus seu alii plures.

Sic ceperunt in eorum presentia altercari, idest Donnus *propositus* una cum Ragifredo filio Arnenfredi adversus Leonem una cum Altecauso *sculdascio* et Nordo germanis tutoribus ipsius Leonis filii cujusdam Ragefredi; dicentes.

Ipse Donnus et Ragifredus, qui causam Ecclesiae vel monasterii Sanctae Mariae *de Sabinis*, ubi cognominatur *Acutianus*, peragebant. Nos debemus habere res cujusdam Ragefredi ad partem suprascriptae Ecclesiae Sanctae Mariae et quod ille bene moriens Ragefredus per scripti judicatum tradidit vel concessit pro anima sua omnes res suas ad ipsum venerabilem locum.

Responderunt ipsi tutores ejusdem infantis. Nobis dedisti *guadiam* ipsa scripta adducere: ita et ostende nobis.

Tunc ostenderunt judicatum, ubi emiserat omnes res suas in ipso sancto monasterio, mobile vel immobile: et posuerat ibi casellam unam cum terrula et vinea quantum Alepertus cum germanis suis *libertinis nostris* ad suam habuerunt manum.

Post haec responderunt dicentes Altecausus et Nordo a parte infantis ipsius Leonis. Aliud judicatum fecit (Regefredus); ipsum adducite. Tunc habemus quid dicemus, et ad nostrum judicatum dicemus. Ille fecit de suis rebus omnibus, sed istum infantulum filium suum non potuit exheredare.

Ad haec responderunt Donno et Regifredus: Nos non quaerimus eum exheredare, eo quod suas res ad ipsum infantulum pertinentes nec nobis dedit, nec contendimus, nec suas res dedit in integrum, sicut in hoc scripto legitur.

Dixerunt Altecausus et Nordo : Illud aliud judicatum veniat ante.

Tunc et illud aliud judicatum quod ante emiserat relegi fecerunt, ubi legebatur quod res suas immobiles in integrum donasset ad suprascriptum monasterium quantum a filiis suis habere videbatur. Et mobilia reservasset in sua potestate, servos, et ancillas, *aldios vel aldias ad liberos dimittendum*. Et de mobilibus pro anima sua dandum in sua reservaverat potestate.

Dum relectum fuisset, ita dixerunt Alticausus et Nordo. Istum judicatum volumus permanere sicut legitur, quia mobilia non dedit, nec servos vel ancillas, *aldios vel aldias liberos fecit nec dimisit*, sed debent esse istius infantis filii sui.

Ita responderunt Donno et Ragifredus: Dum ipse Ragefredus fecisset istud judicatum et relectum fuisset ab ipso abate nostro vel a sancta congregatione monachorum; sic ad eum dixerunt, ut confirmationem de suis rebus meliorem faceret pro anima sua in ipso sancto monasterio (1), ut securius ac viriliter pro anima sua ex toto corde dominum precarentur. Ita ille magnum responsum eis dedit. Certe quanto plus melius facere possum, ita ex toto corde facio. Et sic postea rogavit facere istud judicatum de omnibus rebus suis ut mobilia cederent vel devenirent pro anima sua in ipso sancto ac venerabili monasterio.

Tunc ipse Dux praecepit *ad omnes judices* hanc causam judicare per legem.

---

(1) Che concedesse, cioè, fra le altre cose, agli *Aldii* ed a' servi la libertà, rimanendo costoro sotto la protezione o *Mundio* del Monastero in qualità di *libertini*. Vedi il documento Num. V.

Sic nos *qui supra judices* dum ipsa judicata relegi audissemus, ut, sicut ipse Ragefredus donaverat vel concesserat omnes res suas mobiles vel immobiles, et sicut sua ordinatio vel donatio facta erat ad ipsum monasterium, cum ipso Leone filio ipsius Ragefredi dividerent: et ut ille haberet res suas, et ipsum monasterium haberet res ipsius Ragefredi.

Ita inter eos judicavimus, et *guadiam* dare fecimus ut res ipsas omnes dividerent per medietatem secundum suum judicatum: et semper haberet ipsum sanctum monasterium ejusque *defensores* sicuti *Edicti pagina capitulationis domini Haistulphi regis* continet; *ut si quis Longobardus in sanitate vel in aegritudine per cartulam res suas ordinaverit, et dixerit eas habere loca venerabilia, sic permaneret.*

Et nos sic judicavimus ut sicut per cartulam fecerat, sic haberet ipsum monasterium: et dividerent res ipsas mobiles et immobiles per medietatem, et quae fuerunt Ragefredi haberet ipsum monasterium. Et medietatem mobilium et immobilium, quae fuerant partis filii, haberet ipse filius ejus. Et qualiter haec judicavimus Vitalem *notarium* scribere...... (*manca*).... ad monumentum ut omni tempore in eadem deliberatione debeant permanere.

Actum temporibus Karoli *domini nostri* piissimi principis augusti a Deo coronati magni Imperatoris, anno Deo propitio imperii ejus VI; atque *domini nostri* Leonis summi pontificis et universalis papae in sacratissima sede beati Petri apostoli anno XI in mense majo per Indic. XIV.

+ Signum manus Bruningi *sculdascii* qui interfui et judicium dedi.

+ Signum manus Rachimundi *sculdascii* qui interfui et judicium dedi.

+ Signum manus Totoni qui interfui et judicavi.

+ Signum Ciamari qui interfui.

Ego Rudepertus *sculdascius* interfui.

Ego Autipertus *loc^s^* (*sic*) interfui (*lociposilus?*).

Ego Karolus interfui et judicavi.

Scripsi ego Vitalis *notarius* per admonitionem *suprascriptorum judicum*, et post roborationem omnium complevi et dedi.

Ex num.° 200. Reg. Farf.

Non mai stampato, per quanto so.

NUM. VIII.

(Vedi pag. CCCXI.)

Giudicato e *transazione, per effetto della legge 390 di Rotari su'* Guargangi, *nel Palazzo di Laterano in Roma.*

Maggio 813 (1).

In nomine Domini nostri *Iesu Christi.* Imperante domno Karolo piissimo principe augusto a *Deo* coronato magno imperatore anno *Deo* propitio imperio ejus XIII

(1) Nel §. CCXXVI ho segnato l'anno 812, perchè alcune mie congetture mi han fatto non ha guari credere incorso un qualche errore nelle note cronologiche; nè ho potuto riscontrare il Registro di Farfa. Ma lo riscontrerò per restituire a questo prezioso documento, se uopo sarà, la vera sua data. L'incertezza d'un solo anno poco nuoce in un Discorso come il presente.

atque *domni nostri* Leonis summi pontificis et universalis pape in sacratissima sede beati Petri apostoli anno XVIII mense maii indictione VI. Dum in *Dei* nomine resideret *domnus noster* Leo summus pontifex et universalis papa in *sacro palatio Lateranensi* et adessent ibidem Iohannes et Tastaldus *episcopi* Theodorus *numinculator* Georgius *bibliothecarius* Gemmosus *vestararius* Albinus quondam Lori et Agiprandus *cubicularii* (2) Nordo Racuccio Naningus de *Biterbo*.

Et dicebat Maurus filius bone memorie Suabini de Castro contra Benedictum abbatem monasterii S. Marie loci ubi dicitur *Acutianus* territorii *Sabinensis*. Malo ordine habetis res et substantias in territorio *Biterbensi* vel in *Tuscana* vel singulis locis que fuerunt Aimonis et Ansetrude conjugis ejus qui fuerunt genitores Anastasie (3) *socrus mee* que legibus in ipsis rebus hereditare debuit et modo legibus *conjugi mee filie* eorum pertinere debet pro eo quod ipsam filiam suam suprascripti sibi heredem constituerunt. Unde ante hos dies *plurimo tempore* vobiscum in judicio fuimus. Et *guadiam* mihi dedistis ut munimina aduceretis et exinde pignora habui sed *legem meam* (4) habere non potui.

Ad hec respondebat Benedictus abbas una cum mo-

(2) La mancanza d' ogni virgola non lascia ben discernere quanti fossero i *cubicularj* nominati nel documento. Gli altri atti Farfensi dell'ottavo secolo sono assai distinti per la punteggiatura. Nè qui vi sono dittonghi, si come in altre carte del Registro.

(3) Moglie di Ragiperto, testimonio e *consenziente* nella donazione d'Aimone *Voltario*. Vedi documento num. IV.

(4) Sulla parola *legge* Vedi §. LXXXIV.

nachis suis. Verum est quia cum antecessore meo multas causationes habuistis sed de ista causa non respondeo antequam inquiram munimina et homines per quos ipsa legibus pars monasterii habere possit.

Et sic inter se *guadiam* dederunt et fidejussores posuerunt ut inquirerent

et in die constituto intra *Palatium* et aderat suprascriptus Tastaldus *episcopus* Raginaldus de *Tuscana* Principium de *Orbe vetere Scabinus* Mauringus *sculdascius* de *Castro*, Hermetancus Modelpertus *clericus* Petrus Albus Tachipertus..... Iffo et Filiprandus de *Suana* Tachipertus et Prando germani de *Silva* Roprandus et Petrus germani et alii plures.

Iterum dicebat Maurus contra jamdictum Benedictum abbatem vel contra monachos suprascripti monasterii sicuti jam antea dixi vobis contra legem habetis res vel substantias Aimonis et Ansetrude.

Respondebat Benedictus abbas cum monachis suprascripti monasterii. Idest Teutone *monacho* Alifredo *presbytero* et *monacho* Donulo *monacho* et *preposito suprascripte substantie unde agebatur* Bettone *monacho* Ansefriso Longobardo de *Reate* qui cum ipsis erant et aliis plurimis.

Ipsas res quas nobis requiris legibus habemus pro eo quod Aimo cum filio suo Petro intravit in monasterium s. Marie et ipse Petrus in ipso monasterio mortuus est et per cartulam optulit ipsas res suas in monasterio s. Marie.

Ad hec respondebat Maurus. Verum est quod dicitis quia Petrus in ipso monasterio ante genitorem suum mortuus est sed infra etatem erat quando defunctus est et

Aimo qui supravixit GUAREGANGUS HOMO FUIT (5) et cum filia sua Anastasia remansit et SECUNDUM EDICTI TENOREM filiam suam exhereditare non potuit (6).

Et cum sic multas altercationes vel causationes inter se habuissent fecerunt inter se *convenientiam* una cum consensu et voluntate monachorum suprascripti monasterii seu per absolutionem domni Leonis pape qui ipsum abbatem et monachos suprascripti monasterii ore suo interrogavit si ipsam *convenientiam* sua bona voluntate cum suprascripto Mauro et Hildeperge conjugi ejus casalem qui vocatur *Cesarianus* cum casis curte hortis pratis vineis *cetinis* (7) silvis aquis aquarumque ductibus et cultum vel incultum omnia et in omnibus una cum vocabulis suis. Cui ab una parte est casalis *Terentilianus* ab alia parte casalis *Cazianus* a tertia parte casalis *Agellula* a quarta parte casalis *Cornutianus*.

Ista omnia damus et a praesenti die tradimus infra ista designata loca in integrum in *convenientia* vel *diffinitione* tibi Maure vel suprascripte conjugi tue pro rebus Aimonis et Ansetrude quas nos habemus. Unde promitto ego suprascriptus Benedictus abbas una cum congregatione monachorum suprascripti monasterii si aliquando nos vel posteri nostri contra te Maure vel contra

(5) Veggasi ora col fatto se *Guargango* additasse particolarmente i *banditi* o gli *esuli* e non in generale qualunque *straniero*. Vedi §§. XCVIII. CLV.

(6) Qui non si soggiunge la risposta di Benedetto Abate Farfense. Credo che la difficoltà della lite consistesse nel *consenso* in iscritto che Ragiperto, marito d'Anastasia, prestò alla donazione fatta dal suocero Aimone *Voltario*.

(7) Forse *cesivis*. Così Galletti.

conjugem tuam aut contra vestros heredes de suprascripto casale vel rebus quas vobis in *convenientia* dedimus agere aut *causare* voluerimus vel tollere aut per summissam personam quesierimus atque de ipsa *convenientia*, exire eamque corrumpere voluerimus tunc componamus penam nom̄. auri *mundi affinati* libras XXX.

Et repromitto ego Maurus una cum conjuge mea Hildeperga que interrogata est ab Hermiteo *germano suo* seu Reginaldo et Aimmone *consobrinis ejus* dixit quia nullam violentiam patior a jugali meo nisi pura et spontanea voluntate nostra istam *convenientiam* fecimus et repromittimus si aliquando de rebus Aimonis et Ansetrude quas ad partem monasterii s. Marie modo ad manus vestras detinetis agere aut *causare* contra voluerimus per nos aut per submissam personam per quodlibet ingenium vel amplius tollere quesierimus nisi quantum nobis in *convenientiam* dedistis quod superius legitur tunc componamus nos vel nostri heredes tibi Benedicte abbas vel successoribus tuis in suprascripto sancte Marie penam nom̄. suprascriptam *in duplum* omnia unde agere aut *causare* voluerimus.

De quibus omnibus due cartule *convenientie* et repromissionis *pari tenore* scripte sunt.

Actum intus *sacrum palatium Lateranense* mense et indictione suprascripta feliciter.

Ego Maurus in hac carta *convenientie* et repromissionis a me facte manus mea

+ Signum manus Hildeperge femine que hanc cartam *convenientie* et repromissionis fieri rogavit.

+ Signum manus Hermitei *germani* suprascripte femine qui ipsam interrogavit et *propter infirmitatem oculorum* minime manu sua scribere potuit.

Ego Reginaldus qui ipsam feminam interrogavi m. m.

Ego Immo qui ipsam feminam interrogavi m. m.

+ Signum manus Ghisilprandi filii Hermetei de *Galiano* testis.

+ Signum manus Ariperti de *Carfaniano* testis.

+ Signum manus Solomo filii Lamperti de *Valentano* testis.

Ex num. 216. Reg. Farf.

Stampato da Monsignor Galletti nel Vestarario, pag. 31-34.

INDICE

DE' PARAGRAFI.

ERRATA.

Errori.	*Correzioni.*
Pag. XX. versi 4. 5. Childeberto v' aggiunse quattro titoli (alla legge Salica)....*Nota*	Quando io scrivea queste parole, non avea veduto ancora le nuove Giunte alla legge Salica, trovate non ha guari dal Pertz in Olanda.
Pag. LIV. verso ultimo...*Aggiungi*	Rosmunda, nata fra'Gepidi, fu accompagnata fino a Ravenna, come tutti sanno, quando ella fece uccidere Alboino, dagli stessi Gepidi; nella loro qualità non di servi, ma di guerrieri e di vendicatori.
Pag. LXVII. nota (1).....leg. 337. Roth.	leg. 377. Roth.
Pag. LXXIII. vers. 5......perfidía	perfidia
Pag. CLXXX. vers. 22. 23......a coltivare od a coltivare.	a coltivare od a far coltivare
Pag. CLXXXVII. vers 1.......ehe	che
Pag. CXCII. vers. 4 ....feec	fece
Pag. CXCVII. vers. 21...e dell'altra	e dall' altra
Pap. CCIII. vers. 4...dal Dagoberto	da Dagoberto
Pag. CCXXXII. vers. 7....Quì mi sia lecito	Or mi sia lecito
Pag. CCXXXIV. nota (2)...Comentara	Comentaria
Pag. CCXLVIII. vers. 17....Rotari	Liutprando
Pag. CCLV. vers. 10...Zecca pubblica di Verona	Zecca pubblica di Trevigi
Pag. CCLVI. vers. 13......Verona	Trevigi
Pag. CCLXXVIII. vers. 17....qualunque litigio, fra gli nomini	qualunque litigio fra gli uomini
Pag. CCLXXX. vers. 6.....Uldine	Udine
Pag. CCCXLIV. vers. 23....e vadano insieme........*Aggiungi*	d' accordo per mantenersi l' un l'altro
Pag. CCCXLIX. vers. 24.....la tolse a marito.	lo tolse a marito

Pag. CCCLXVIII. vers. 25. . . . . . ne-ghienza	negghienza
Pag. CCCLXIX. vers. 13. . . . . anti-posero sovente , il senno	antiposero sovente il senno
Pag. CCCCXVIII. nota (2). . . . . Vol. in 8.	2. Vol. in 8.
Pag. CCCCXXV. vers. 1 . . §. ccxxxv**.	§. ccxxv**.
Pag. CCCCXXXII. vers. 17. . . per-maneant (in alcuni esemplari)	permaneat